

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA REGOLAMENTO DEL SENATO



Senato della Repubblica



BIBLIOTECA ITALIA

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA

REGOLAMENTO DEL SENATO



Senato della Repubblica

Il testo della *Costituzione della Repubblica italiana*
è aggiornato alla legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1
(G.U. n. 95 del 23 aprile 2012)
Il testo del *Regolamento del Senato*
è aggiornato alle modificazioni approvate dall'Assemblea il 20 dicembre 2017
(G.U. n. 15 del 19 gennaio 2018)

In copertina: *Aula legislativa, Palazzo Madama*

Edizione a cura del Servizio dell'Assemblea, Ufficio del Regolamento

Gli aspetti grafici ed editoriali sono stati curati
dall'Ufficio delle informazioni parlamentari,
dell'archivio e delle pubblicazioni del Senato

Le pubblicazioni del Senato sono disponibili
gratuitamente online in formato elettronico
www.senato.it/pubblicazioni
La versione su supporto materiale è disponibile
presso il Centro di *In-Form@zione* - Libreria multimediale
Via della Maddalena 27, 00186 Roma
e può essere richiesta per posta elettronica
libreria@senato.it

INDICE GENERALE

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA .	<i>Pag.</i>	7
– Indice	»	89
REGOLAMENTO DEL SENATO	»	91
– Indice sistematico	»	259
– Indice alfabetico-analitico	»	275
– Tavole di raffronto tra gli articoli dei Regolamenti del Senato e della Ca- mera dei deputati	»	489

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*(G.U. n. 298, ediz. straord., del 27 dicembre 1947;
G.U. n. 2 del 3 gennaio 1948)*

Con le modificazioni introdotte con le leggi costituzionali 9 febbraio 1963, n. 2: «Modificazioni agli articoli 56, 57 e 60 della Costituzione» (G.U. n. 40 del 12 febbraio 1963); 27 dicembre 1963, n. 3: «Modificazioni agli articoli 131 e 57 della Costituzione e istituzione della Regione Molise» (G.U. n. 3 del 4 gennaio 1964); 22 novembre 1967, n. 2: «Modificazione dell'articolo 135 della Costituzione e disposizioni sulla Corte costituzionale» (G.U. n. 294 del 25 novembre 1967); 16 gennaio 1989, n. 1: «Modifiche degli articoli 96, 134 e 135 della Costituzione e della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, e norme in materia di procedimenti per i reati di cui all'articolo 96 della Costituzione» (G.U. n. 13 del 17 gennaio 1989); 4 novembre 1991, n. 1: «Modifica dell'articolo 88, secondo comma, della Costituzione» (G.U. n. 262 dell'8 novembre 1991); 6 marzo 1992, n. 1: «Revisione dell'articolo 79 della Costituzione in materia di concessione di amnistia e indulto» (G.U. n. 57 del 9 marzo 1992); 29 ottobre 1993, n. 3: «Modifica dell'articolo 68 della Costituzione» (G.U. n. 256 del 30 ottobre 1993); 22 novembre 1999, n. 1: «Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle Regioni» (G.U. n. 299 del 22 dicem-

bre 1999); **23 novembre 1999, n. 2: «Inserimento dei principi del giusto processo nell'articolo 111 della Costituzione»** (*G.U. n. 300 del 23 dicembre 1999*); **17 gennaio 2000, n. 1: «Modifica all'articolo 48 della Costituzione concernente l'istituzione della circoscrizione Estero per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero»** (*G.U. n. 15 del 20 gennaio 2000*); **23 gennaio 2001, n. 1: «Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione concernenti il numero dei deputati e senatori in rappresentanza degli italiani all'estero»** (*G.U. n. 19 del 24 gennaio 2001*); **18 ottobre 2001, n. 3: «Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione»** (*G.U. n. 248 del 24 ottobre 2001*); **23 ottobre 2002, n. 1: «Cessazione degli effetti dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione»** (*G.U. n. 252 del 26 ottobre 2002*); **30 maggio 2003, n. 1: «Modifica dell'articolo 51 della Costituzione»** (*G.U. n. 134 del 12 giugno 2003*); **2 ottobre 2007, n. 1: «Modifica all'articolo 27 della Costituzione, concernente l'abolizione della pena di morte»** (*G.U. n. 236 del 10 ottobre 2007*); **20 aprile 2012, n. 1: «Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale»** (*G.U. n. 95 del 13 aprile 2012*).

NOTA. – I numeri riportati, nel testo normativo, fra parentesi quadra, indicano gli articoli della Costituzione correlati; le annotazioni richiamate con asterisco, gli articoli del Regolamento del Senato attinenti al testo costituzionale.

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Vista la deliberazione dell'Assemblea Costituente, che nella seduta del 22 dicembre 1947 ha approvato la Costituzione della Repubblica italiana;

Vista la XVIII disposizione finale della Costituzione;

Nota. – L'Assemblea Costituente, che approvò la Costituzione entrata in vigore il 1° gennaio 1948, era stata eletta il 2 giugno 1946. Tale Assemblea era stata prevista dal decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, convertito in legge per effetto della XV disposizione transitoria della Costituzione.

Col decreto legislativo luogotenenziale 10 marzo 1946, n. 74, venivano emanate le norme per la elezione dei deputati all'Assemblea Costituente. Successivamente il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98, stabiliva il *referendum* popolare per la scelta della forma istituzionale dello Stato, da tenersi contemporaneamente alle elezioni per l'Assemblea Costituente (2 giugno 1946).

Nel citato decreto n. 151 del 1944 fu stabilito che l'Assemblea fosse sciolta di diritto il giorno dell'entrata in vigore della nuova Costituzione e comunque non oltre l'ottavo mese dalla sua prima riunione. Detto termine fu prorogato prima al 24 giugno 1947 (L. cost. 21 febbraio 1947, n. 1) e successivamente non oltre il 31 dicembre 1947 (L. cost. 17 giugno 1947, n. 2).

PROMULGA

la Costituzione della Repubblica italiana nel seguente testo:

PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1.

L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.

La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.

Art. 2.

La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

Art. 3.

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale [XIV] e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso [29², 37¹, 48¹, 51¹, 117⁷], di razza, di lingua [6], di religione [8, 19], di opinioni politiche [22], di condizioni personali e sociali.

È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana

e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

Art. 4.

La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.

Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, una attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.

Art. 5.

La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo [118]; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento [114 e segg., IX].

Art. 6.

La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche [X].

Art. 7.

Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani.

I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti, accettate dalle

due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale [138].

Art. 8.

Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge [19, 20].

Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano.

I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.

Art. 9.

La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica [33, 34].

Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.

Art. 10.

L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute.

La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali.

Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo

nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge.

Non è ammessa l'extradizione dello straniero per reati politici [26] (1).

Art. 11.

L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.

Art. 12.

La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni.

(1) V. anche la legge costituzionale 21 giugno 1967, n. 1 («Estradizione per i delitti di genocidio») (*Gazz. Uff.* n. 164 del 3 luglio 1967).

PARTE I

DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI

TITOLO I

RAPPORTI CIVILI

Art. 13. (*)

La libertà personale è inviolabile.

Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria [111⁶, 27] e nei soli casi e modi previsti dalla legge [25³].

In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l'autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all'autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto.

È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà [27³].

La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva.

(*) *Reg. Sen.*: art. 113⁴, 4-*bis* e 7.

Art. 14. (*)

Il domicilio è inviolabile.

Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri, se non nei casi e modi stabiliti

dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale [13, 111⁷].

Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e di incolumità pubblica o a fini economici e fiscali sono regolati da leggi speciali.

(*) *Reg. Sen.*: art. 113⁴, 4-bis e 7.

Art. 15. (*)

La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili.

La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria [111⁶] con le garanzie stabilite dalla legge.

(*) *Reg. Sen.*: art. 113⁴, 4-bis e 7.

Art. 16. (*)

Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza. Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche [120¹, XIII²].

Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge [35⁴].

(*) *Reg. Sen.*: art. 113⁴, 4-bis e 7.

Art. 17. (*)

I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz'armi.

Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso.

Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica.

(*) *Reg. Sen.*: art. 113⁴, 4-*bis* e 7.

Art. 18. (*)

I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale [19, 20, 39, 49].

Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare.

(*) *Reg. Sen.*: art. 113⁴, 4-*bis* e 7.

Art. 19. (*)

Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume [8, 20].

(*) *Reg. Sen.*: art. 113⁴, 4-*bis* e 7.

Art. 20. (*)

Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d'una associazione od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di

speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività [8, 19].

(*) *Reg. Sen.*: art. 113⁴, 4-bis e 7.

Art. 21. (*)

Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.

La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.

Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria [111⁶] nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili.

In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denuncia all'autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s'intende revocato e privo d'ogni effetto.

La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica.

Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.

(*) *Reg. Sen.*: art. 113⁴, 4-bis e 7.

Art. 22. (*)

Nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica, della cittadinanza, del nome.

(*) *Reg. Sen.*: art. 113⁴, 4-*bis* e 7.

Art. 23.

Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge.

Art. 24. (*)

Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi [113].

La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.

Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione.

La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari.

(*) *Reg. Sen.*: art. 113⁴, 4-*bis* e 7.

Art. 25. (*)

Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge [102].

Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso.

Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge [13²].

(*) *Reg. Sen.*: art. 113⁴, 4-*bis* e 7.

Art. 26. (1) (*)

L'extradizione del cittadino può essere consentita soltanto ove sia espressamente prevista dalle convenzioni internazionali.

Non può in alcun caso essere ammessa per reati politici [10⁴].

(*) *Reg. Sen.*: art. 113⁴, 4-bis e 7.

Art. 27. (2) (*)

La responsabilità penale è personale.

L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva.

Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato [13⁴].

Non è ammessa la pena di morte.

(*) *Reg. Sen.*: art. 113⁴, 4-bis e 7.

Art. 28.

I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici [97²].

(1) V. anche la legge costituzionale 21 giugno 1967, n. 1 («Estradizione per i delitti di genocidio») (*Gazz. Uff.* n. 164 del 3 luglio 1967).

(2) Articolo modificato con la legge costituzionale 2 ottobre 2007, n. 1 («Modifica all'articolo 27 della Costituzione, concernente l'abolizione della pena di morte») (*Gazz. Uff.* n. 236 del 10 ottobre 2007).

TITOLO II

RAPPORTI ETICO-SOCIALI

Art. 29. (*)

La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio.

Il matrimonio è ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare.

(*) *Reg. Sen.*: art. 113⁴, 4-bis e 7.

Art. 30. (*)

È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio.

Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti.

La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima.

La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità.

(*) *Reg. Sen.*: art. 113⁴, 4-bis e 7.

Art. 31. (*)

La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose.

Protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo [37].

(*) *Reg. Sen.*: art. 113⁴, 4-bis e 7.

Art. 32.

La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.

Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana. (*)

(*) *Reg. Sen.*: art. 113⁴, 4-bis e 7.

Art. 33.

L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento.

La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi.

Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato.

La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali.

È prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale.

Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.

Art. 34.

La scuola è aperta a tutti.

L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita.

I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi.

La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso.

TITOLO III

RAPPORTI ECONOMICI

Art. 35.

La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni.

Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori.

Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro.

Riconosce la libertà di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge nell'interesse generale, e tutela il lavoro italiano all'estero.

Art. 36.

Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa.

La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge.

Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi.

Art. 37.

La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore [3¹]. Le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione.

La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato.

La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione.

Art. 38.

Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale.

I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria.

Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale.

Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato.

L'assistenza privata è libera.

Art. 39.

L'organizzazione sindacale è libera [18].

Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme di legge.

È condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a base democratica.

I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce.

Art. 40.

Il diritto di sciopero si esercita nell'ambito delle leggi che lo regolano.

Art. 41.

L'iniziativa economica privata è libera.

Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.

La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali [43].

Art. 42.

La proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono allo Stato, ad enti o a privati.

La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti [44, 47²].

La proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d'interesse generale.

La legge stabilisce le norme ed i limiti della successione legittima e testamentaria e i diritti dello Stato sulle eredità.

Art. 43.

A fini di utilità generale la legge può riservare originariamente o trasferire, mediante espropriazione e salvo indennizzo, allo Stato, ad enti pubblici o a comunità di lavoratori o di utenti determinate imprese o categorie di imprese, che si riferiscano a servizi pubblici essenziali o a fonti di energia o a situazioni di monopolio ed abbiano carattere di preminente interesse generale.

Art. 44.

Al fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti sociali, la legge impone obblighi e vincoli alla proprietà terriera privata, fissa limiti alla sua estensione secondo le regioni e le zone agrarie, promuove ed impone la bonifica delle terre, la trasformazione del latifondo e la ricostituzione delle unità produttive; aiuta la piccola e la media proprietà [42², 3].

La legge dispone provvedimenti a favore delle zone montane.

Art. 45.

La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata. La legge ne promuove e favorisce l'incremento con i mezzi più idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità.

La legge provvede alla tutela e allo sviluppo dell'artigianato.

Art. 46.

Ai fini della elevazione economica e sociale del lavoro e in armonia con le esigenze della produzione, la Repubblica riconosce il diritto dei lavoratori a collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla gestione delle aziende.

Art. 47.

La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme; disciplina, coordina e controlla l'esercizio del credito.

Favorisce l'accesso del risparmio popolare alla proprietà dell'abitazione, alla proprietà diretta coltivatrice e al diretto e indiretto investimento azionario nei grandi complessi produttivi del Paese.

TITOLO IV
RAPPORTI POLITICI

Art. 48. (1)

Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età [56, 58, 71², 75^{1, 3}, 138², XIII¹].

Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico.

La legge stabilisce requisiti e modalità per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all'estero e ne assicura l'effettività. A tale fine è istituita una circoscrizione Estero per l'elezione delle Camere, alla quale sono assegnati seggi nel numero stabilito da norma costituzionale e secondo criteri determinati dalla legge.

Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge [XII², XIII¹].

Art. 49.

Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo demo-

(1) Articolo modificato con la legge costituzionale 17 gennaio 2000, n. 1 («Modifica all'articolo 48 della Costituzione concernente l'istituzione della circoscrizione Estero per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero») (*Gazz. Uff.* n. 15 del 20 gennaio 2000).

cratico a determinare la politica nazionale [18, 98³, XII¹].

Art. 50. (*)

Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni alle Camere per chiedere provvedimenti legislativi o esporre comuni necessità.

(*) *Reg. Sen.*: artt. 140 e 141.

Art. 51. (1)

Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge [56³, 58², 84¹, 97³, 104⁴, 106, 135^{1, 2, 6}]. A tale fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini.

La legge può, per l'ammissione ai pubblici uffici e alle cariche elettive, parificare ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

Chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro.

(1) Articolo modificato con la legge costituzionale 30 maggio 2003, n. 1 («Modifica dell'articolo 51 della Costituzione») (*Gazz. Uff.* n. 134 del 12 giugno 2003).

Art. 52.

La difesa della Patria è sacro dovere del cittadino.

Il servizio militare è obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge. Il suo adempimento non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino, né l'esercizio dei diritti politici.

L'ordinamento delle Forze armate si informa allo spirito democratico della Repubblica.

Art. 53.

Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva.

Il sistema tributario è informato a criteri di progressività [119²].

Art. 54.

Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi.

I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge.

PARTE II

ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA

TITOLO I

IL PARLAMENTO

SEZIONE I. – *Le Camere.*

Art. 55.

Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Il Parlamento si riunisce in seduta comune [63², 64^{2,3}] dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione [83, 90², 91, 104⁴, 135^{1, 7}] (*).

(*) *Reg. Sen.*: Capo VIII.

Art. 56. (1)

La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto.

Il numero dei deputati è di seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero.

(1) Articolo modificato con le leggi costituzionali 9 febbraio 1963, n. 2 («Modificazioni agli articoli 56, 57 e 60 della Costituzione») (*Gazz. Uff.* n. 40 del 12 febbraio 1963) e 23 gennaio 2001, n. 1 («Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione concernenti il numero dei deputati e senatori in rappresentanza degli italiani all'estero») (*Gazz. Uff.* n. 19 del 24 gennaio 2001).

Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età.

La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per seicentodiciotto e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

Art. 57. (1)

Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero.

Il numero dei senatori elettivi è di trecentoquindici, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero.

Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sette; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, previa applicazione delle disposizioni

(1) Articolo modificato con le leggi costituzionali 9 febbraio 1963, n. 2 («Modificazioni agli articoli 56, 57 e 60 della Costituzione») (*Gazz. Uff.* n. 40 del 12 febbraio 1963), 27 dicembre 1963, n. 3 («Modificazioni agli articoli 131 e 57 della Costituzione e istituzione della Regione Molise») (*Gazz. Uff.* n. 3 del 4 gennaio 1964) e 23 gennaio 2001, n. 1 («Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione concernenti il numero dei deputati e senatori in rappresentanza degli italiani all'estero») (*Gazz. Uff.* n. 19 del 24 gennaio 2001).

del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti [IV].

Art. 58.

I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il venticinquesimo anno di età.

Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il quarantesimo anno.

Art. 59.

È senatore di diritto e a vita, salvo rinuncia, chi è stato Presidente della Repubblica.

Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita cinque cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario.

Art. 60. (1)

La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti per cinque anni [88].

La durata di ciascuna Camera non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra.

(1) Articolo modificato con la legge costituzionale 9 febbraio 1963, n. 2 («Modificazioni agli articoli 56, 57 e 60 della Costituzione») (*Gazz. Uff.* n. 40 del 12 febbraio 1963).

Art. 61.

Le elezioni delle nuove Camere hanno luogo entro settanta giorni dalla fine delle precedenti. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni [87³] (*).

Finché non siano riunite le nuove Camere sono prorogati i poteri delle precedenti (**).

(*) *Reg. Sen.*: artt. 2 e 3.

(**) *Reg. Sen.*: artt. 12³, 52³ e 78¹.

Art. 62.

Le Camere si riuniscono di diritto il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre.

Ciascuna Camera può essere convocata in via straordinaria per iniziativa del suo Presidente o del Presidente della Repubblica o di un terzo dei suoi componenti [77²] (*).

Quando si riunisce in via straordinaria una Camera, è convocata di diritto anche l'altra.

(*) *Reg. Sen.*: artt. 52^{2 e 3} e 78¹.

Art. 63.

Ciascuna Camera elegge fra i suoi componenti il Presidente e l'Ufficio di presidenza (*).

Quando il Parlamento si riunisce in seduta comune [55²], il Presidente e l'Ufficio di presidenza sono quelli della Camera dei deputati (**).

(*) *Reg. Sen.*: Capo II (V. anche Capo III).

(**) *Reg. Sen.*: art. 64¹.

Art. 64.

Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti (*).

Le sedute sono pubbliche; tuttavia ciascuna delle due Camere e il Parlamento a Camere riunite [55²] possono deliberare di adunarsi in seduta segreta (**).

Le deliberazioni di ciascuna Camera e del Parlamento non sono valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti, e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale [64¹, 73², 79¹, 81², 83³, 90², 138^{1, 3}] (***).

I membri del Governo, anche se non fanno parte delle Camere, hanno diritto, e se richiesti obbligo, di assistere alle sedute. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono (****).

(*) *Reg. Sen.*: art. 167 (nonché art. 19⁶, art. 113⁴ e art. 161⁴).

(**) *Reg. Sen.*: artt. 31³, 32, 33, 57, 60, 70, 71 e 165².

(***) V. inoltre la legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, art. 9³. *Reg. Sen.*: art. 107 ed in genere Capo XIII.

(****) *Reg. Sen.*: artt. 59 e 63 (V. anche gli artt. 21⁴, 42⁵, 46, 48⁵, 50, 53^{3, 4 e 5}, 55^{1 e 7}, 56⁴, 57, 58, 81^{1 e 3}, 89¹, 95^{4 e 5}, 99^{1, 2 e 4}, 100^{2, 9 e 10}, 103^{1 e 3}, 105, 125-bis⁴, 126⁵, 127², 129^{1 e 5}, 142¹, 148³, 149¹, 151, 151-bis^{1-bis, 2, 4 e 6}, 153¹, 155, 156^{2 e 3}, 156-bis⁴, 159, 161^{2, 3-ter, 3-quater e 4}).

Art. 65.

La legge determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l'ufficio di deputato o di senatore [84², 104⁷, 122², 135⁶] (*).

Nessuno può appartenere contemporaneamente alle due Camere (**).

(*) *Reg. Sen.*: artt. 19, 135-ter.

(**) *Reg. Sen.*: art. 3.

Art. 66. (*)

Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità [65].

(*) *Reg. Sen.*: artt. 3, 19 e 135-ter.

Art. 67.

Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.

Art. 68. (1) (*)

I membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, né può essere arrestato o altrimenti privato della libertà personale, o mantenuto in detenzione, salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero se sia colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza.

Analoga autorizzazione è richiesta per sottoporre i membri del Parlamento ad intercettazioni,

(1) Articolo modificato con la legge costituzionale 29 ottobre 1993, n. 3 («Modifica dell'articolo 68 della Costituzione») (*Gazz. Uff.* n. 256 del 30 ottobre 1993).

in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e a sequestro di corrispondenza.

(*) *Reg. Sen.*: artt. 19⁵ e 135.

Art. 69.

I membri del Parlamento ricevono un'indennità stabilita dalla legge.

SEZIONE II. – *La formazione delle leggi* [117].

Art. 70.

La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere.

Art. 71.

L'iniziativa delle leggi appartiene al Governo [87⁴], a ciascun membro delle Camere ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale [99³, 121²] (*).

Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli (**).

(*) *Reg. Sen.*: artt. 73 e 76-bis¹.

(**) *Reg. Sen.*: artt. 74 e 76-bis³.

Art. 72.

Ogni disegno di legge, presentato ad una Camera è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una Commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale (*).

Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza (**).

Può altresì stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge sono deferiti a Commissioni, anche permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della Commissione richiedono che sia discusso e votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle Commissioni (***).

La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale [138] ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa [76], di autorizzazione a ratificare trattati internazionali [80], di approvazione di bilanci e consuntivi [81] (****).

(*) *Reg. Sen.*: artt. 34¹, 102 e 120 (V. anche art. 76 e, in generale, Capi VI, XII e XIII).

(**) *Reg. Sen.*: Capo XI.

(***) *Reg. Sen.*: art. 34^{1-bis}, artt. 35 e 41; artt. 36 e 42 (V. anche art. 33).

(****) *Reg. Sen.*: artt. 35¹ e 36¹.

Art. 73.

Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dalla approvazione [74, 87⁵, 138²].

Se le Camere, ciascuna a maggioranza assoluta dei propri componenti, ne dichiarano l'urgenza [72²], la legge è promulgata nel termine da essa stabilito (*).

Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso.

(*) *Reg. Sen.*: art. 82.

Art. 74.

Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può con messaggio motivato alle Camere [87²] chiedere una nuova deliberazione (*).

Se le Camere approvano nuovamente la legge, questa deve essere promulgata.

(*) *Reg. Sen.*: art. 136.

Art. 75.

È indetto *referendum* popolare [87⁶] per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge [76, 77], quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.

Non è ammesso il *referendum* per le leggi tributarie e di bilancio [81], di amnistia e di indulto [79], di autorizzazione a ratificare trattati internazionali [80].

Hanno diritto di partecipare al *referendum* tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.

La proposta soggetta a *referendum* è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

La legge determina le modalità di attuazione del *referendum*.

Art. 76.

L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato [72⁴] al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

Art. 77.

Il Governo non può, senza delegazione delle Camere [76], emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.

Quando, in casi straordinari di necessità e di urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni [61², 62²] (*).

I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere possono tuttavia re-

golare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.

(*) *Reg. Sen.*: art. 78.

Art. 78.

Le Camere deliberano lo stato di guerra [87⁹] e conferiscono al Governo i poteri necessari.

Art. 79. (1)

L'amnistia e l'indulto sono concessi con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera, in ogni suo articolo e nella votazione finale [75²].

La legge che concede l'amnistia o l'indulto stabilisce il termine per la loro applicazione.

In ogni caso l'amnistia e l'indulto non possono applicarsi ai reati commessi successivamente alla presentazione del disegno di legge.

Art. 80.

Le Camere autorizzano con legge la ratifica dei trattati internazionali [87⁸] che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi [72⁴, 75², V].

(1) Articolo modificato con la legge costituzionale 6 marzo 1992, n. 1, («Revisione dell'articolo 79 della Costituzione in materia di concessione di amnistia e indulto») (*Gazz. Uff.* n. 57 del 9 marzo 1992).

Art. 81. (1) (*)

Lo Stato assicura l'equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio, tenendo conto delle fasi avverse e delle fasi favorevoli del ciclo economico.

Il ricorso all'indebitamento è consentito solo al fine di considerare gli effetti del ciclo economico e, previa autorizzazione delle Camere adottata a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, al verificarsi di eventi eccezionali.

Ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte. (**)

Le Camere ogni anno approvano con legge il bilancio e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo [72⁴, 75², 100²].

L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.

Il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare l'equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni sono stabiliti con legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera, nel rispetto dei principi definiti con legge costituzionale.

(*) *Reg. Sen.*: Capo XV.

(**) *Reg. Sen.*: art. 76-bis; (V. anche gli artt. 40³, 5, 8, 10 e 12, 41⁵, 42¹, 100⁷ e 102-bis).

(1) Articolo modificato con la legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 («Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale») (*Gazz. Uff.* n. 95 del 23 aprile 2012).

Art. 82. (*)

Ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse.

A tale scopo nomina fra i propri componenti una Commissione formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La Commissione di inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

(*) *Reg. Sen.*: Capo XX.

TITOLO II

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Art. 83.

Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri [55², 85] (*).

All'elezione partecipano tre delegati per ogni Regione [85²] eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. La Valle d'Aosta ha un solo delegato [II].

L'elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi dell'assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta.

(*) *Reg. Sen.*: Capo VIII.

Art. 84.

Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto cinquanta anni d'età e goda dei diritti civili e politici.

L'ufficio di Presidente della Repubblica è incompatibile con qualsiasi altra carica.

L'assegno e la dotazione del Presidente sono determinati per legge.

Art. 85.

Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni.

Trenta giorni prima che scada il termine, il Presidente della Camera dei deputati [63²] convoca in seduta comune il Parlamento e i delegati regionali [83²], per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica.

Se le Camere sono sciolte, o manca meno di tre mesi alla loro cessazione, la elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione delle Camere nuove [61¹]. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica.

Art. 86.

Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli non possa adempierle, sono esercitate dal Presidente del Senato.

In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il

Presidente della Camera dei deputati [63²] indice la elezione del nuovo Presidente della Repubblica entro quindici giorni, salvo il maggior termine previsto se le Camere sono sciolte o manca meno di tre mesi alla loro cessazione [85³].

Art. 87.

Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.

Può inviare messaggi alle Camere [74¹].

Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione [61¹].

Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo [71¹].

Promulga le leggi [73, 74, 138²] ed emana i decreti aventi valore di legge [76, 77] e i regolamenti.

Indice il *referendum* popolare nei casi previsti dalla Costituzione [75, 138²].

Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.

Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere [80].

Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere [78].

Presiede il Consiglio superiore della magistratura [104²].

Può concedere grazia e commutare le pene.

Conferisce le onorificenze della Repubblica.

Art. 88.

Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse.

Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura (1).

Art. 89.

Nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato dai ministri proponenti, che ne assumono la responsabilità.

Gli atti che hanno valore legislativo [76, 77] e gli altri indicati dalla legge sono controfirmati anche dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

Art. 90.

Il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per attentato alla Costituzione.

In tali casi è messo in stato di accusa dal Parlamento in seduta comune [55²], a maggioranza assoluta dei suoi membri [134, 135⁷] (2).

(1) Comma modificato con la legge costituzionale 4 novembre 1991, n. 1 («Modifica dell'articolo 88, secondo comma, della Costituzione») (*Gazz. Uff.* n. 262 dell'8 novembre 1991).

(2) V. anche le leggi costituzionali 11 marzo 1953, n. 1 («Norme integrative della Costituzione concernenti la Corte costituzionale») (*Gazz. Uff.* n. 62 del 14 marzo 1953) e 16 gennaio 1989, n. 1 («Modifiche degli articoli 96, 134 e 135 della Costitu-

Art. 91.

Il Presidente della Repubblica, prima di assumere le sue funzioni, presta giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione dinanzi al Parlamento in seduta comune [55²].

TITOLO III

IL GOVERNOSEZIONE I. – *Il Consiglio dei Ministri.*

Art. 92.

Il Governo della Repubblica è composto del Presidente del Consiglio e dei Ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei Ministri.

Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei Ministri e, su proposta di questo, i Ministri.

Art. 93.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri e i Ministri, prima di assumere le funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica.

zione e della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, e norme in materia di procedimenti per i reati di cui all'articolo 96 della Costituzione») (*Gazz. Uff.* n. 13 del 17 gennaio 1989), nonché il «Regolamento parlamentare per i procedimenti d'accusa» (approvato, con disgiunto atto di impulso, in identico testo, dal Senato il 7 giugno 1989, e dalla Camera dei deputati il 28 giugno 1989) (*Gazz. Uff.* 3 luglio 1989, n. 153).

Art. 94.

Il Governo deve avere la fiducia delle due Camere.

Ciascuna Camera accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale (*).

Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alle Camere per ottenerne la fiducia (**).

Il voto contrario di una o d'entrambe le Camere su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni.

La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti della Camera e non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione (***).

(*) *Reg. Sen.*: artt. 116 e 161.

(**) *Reg. Sen.*: art. 52⁴.

(***) *Reg. Sen.*: art. 161.

Art. 95.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile. Mantiene l'unità di indirizzo politico ed amministrativo, promuovendo e coordinando l'attività dei Ministri.

I Ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei Ministri, e individualmente degli atti dei loro dicasteri [89].

La legge provvede all'ordinamento della Presidenza del Consiglio e determina il numero, le attribuzioni e l'organizzazione dei Ministeri [97¹].

Art. 96. (1)

Il Presidente del Consiglio dei Ministri ed i Ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale (2) (*).

(*) *Reg. Sen.*: artt. 19⁵ e 135-bis.

SEZIONE II. – *La Pubblica Amministrazione.*

Art. 97. (3) (*)

Le pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, assicurano l'e-

(1) Articolo modificato con la legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1 («Modifiche degli articoli 96, 134 e 135 della Costituzione e della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, e norme in materia di procedimenti per i reati di cui all'articolo 96 della Costituzione») (*Gazz. Uff.* n. 13 del 17 gennaio 1989).

(2) V. la legge costituzionale n. 1 del 1989, sopracitata.

(3) Articolo modificato con la legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 («Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale») (*Gazz. Uff.* n. 95 del 23 aprile 2012). Per l'esercizio finanziario relativo all'anno 2013 non si appli-

quilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico.

I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge [95³], in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione.

Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari [28].

Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge [51¹].

(*) *Reg. Sen.*: artt. 40^{2 e 6}, 41⁵, 42¹.

Art. 98.

I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione.

Se sono membri del Parlamento, non possono conseguire promozioni se non per anzianità.

Si possono con legge stabilire limitazioni al diritto d'isciversi ai partiti politici per i magistrati, i militari di carriera in servizio attivo, i funzionari ed agenti di polizia, i rappresentanti diplomatici e consolari all'estero [49].

cano le disposizioni di cui al primo comma del presente articolo, introdotto dalla citata legge costituzionale n. 1 del 2012.

SEZIONE III. – *Gli organi ausiliari.*

Art. 99.

Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro è composto, nei modi stabiliti dalla legge, di esperti e di rappresentanti delle categorie produttive, in misura che tenga conto della loro importanza numerica e qualitativa.

È organo di consulenza delle Camere e del Governo per le materie e secondo le funzioni che gli sono attribuite dalla legge.

Ha l'iniziativa legislativa [71¹] e può contribuire alla elaborazione della legislazione economica e sociale secondo i principi ed entro i limiti stabiliti dalla legge (*).

(*) *Reg. Sen.*: art. 76-bis¹.

Art. 100.

Il Consiglio di Stato [103¹] è organo di consulenza giuridico-amministrativa e di tutela della giustizia nell'amministrazione.

La Corte dei conti [103²] esercita il controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo, e anche quello successivo sulla gestione del bilancio dello Stato. Partecipa, nei casi e nelle forme stabilite dalla legge, al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria. Riferisce direttamente alle Camere sul risultato del riscontro eseguito [81¹] (*).

La legge assicura l'indipendenza dei due Istituti e dei loro componenti di fronte al Governo [108²].

(*) *Reg. Sen.*: artt. 34¹, 76-bis⁴, 131, 132 e 133.

TITOLO IV

LA MAGISTRATURA

SEZIONE I. – *Ordinamento giurisdizionale.*

Art. 101.

La giustizia è amministrata in nome del popolo.
I giudici sono soggetti soltanto alla legge.

Art. 102.

La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario [108].

Non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali [25¹]. Possono soltanto istituirsi presso gli organi giudiziari ordinari sezioni specializzate per determinate materie, anche con la partecipazione di cittadini idonei estranei alla magistratura [VI].

La legge regola i casi e le forme della partecipazione diretta del popolo all'amministrazione della giustizia.

Art. 103.

Il Consiglio di Stato [100¹] e gli altri organi di giustizia amministrativa hanno giurisdizione per la tutela nei confronti della pubblica amministrazione degli interessi legittimi e, in particolari materie indicate dalla legge, anche dei diritti soggettivi [24¹, 111⁸, 113, 125¹].

La Corte dei conti [100²] ha giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica e nelle altre specificate dalla legge [113³].

I tribunali militari in tempo di guerra hanno la giurisdizione stabilita dalla legge. In tempo di pace hanno giurisdizione soltanto per i reati militari commessi da appartenenti alle Forze armate [111⁷, VI²].

Art. 104.

La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere.

Il Consiglio superiore della magistratura [105, 106³, 107¹] è presieduto dal Presidente della Repubblica [87¹⁰].

Ne fanno parte di diritto il primo presidente e il procuratore generale della Corte di cassazione.

Gli altri componenti sono eletti per due terzi da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie, e per un terzo dal Parlamento in seduta comune [55²] tra professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio.

Il Consiglio elegge un vice-presidente fra i componenti designati dal Parlamento.

I membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili.

Non possono, finché sono in carica, essere iscritti negli albi professionali, né far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale.

Art. 105.

Spettano al Consiglio superiore della magistratura, secondo le norme dell'ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni ed i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati [106, 107].

Art. 106.

Le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso.

La legge sull'ordinamento giudiziario [108] può ammettere la nomina, anche elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli.

Su designazione del Consiglio superiore della magistratura possono essere chiamati all'ufficio di consiglieri di cassazione, per meriti insigni, professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati che abbiano quindici anni d'esercizio e siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori.

Art. 107.

I magistrati sono inamovibili. Non possono essere dispensati o sospesi dal servizio né destinati ad altre sedi o funzioni se non in seguito a decisione del Consiglio superiore della magistratura, adottata o per i motivi e con le garanzie di difesa stabilite dall'ordinamento giudiziario o con il loro consenso.

Il Ministro della giustizia ha facoltà di promuovere l'azione disciplinare.

I magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni.

Il pubblico ministero gode delle garanzie stabilite nei suoi riguardi dalle norme sull'ordinamento giudiziario.

Art. 108.

Le norme sull'ordinamento giudiziario e su ogni magistratura sono stabilite con legge [VII¹].

La legge assicura l'indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali [100³], del pubblico ministero presso di esse, e degli estranei che partecipano all'amministrazione della giustizia [102^{2, 3}].

Art. 109.

L'autorità giudiziaria dispone direttamente della polizia giudiziaria.

Art. 110.

Ferme le competenze del Consiglio superiore della magistratura, spettano al Ministro della giustizia [107²] l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia.

SEZIONE II. – *Norme sulla giurisdizione.*

Art. 111. (1)

La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge.

Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice

(1) Articolo modificato con la legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2 («Inserimento dei principi del giusto processo nell'articolo 111 della Costituzione») (*Gazz. Uff.* n. 300 del 23 dicembre 1999). V. anche la legge 25 febbraio 2000, n. 35 («Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio 2000, n. 2, recante disposizioni urgenti per l'attuazione dell'articolo 2 della legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2, in materia di giusto processo») (*Gazz. Uff.* n. 50 del 1° marzo 2000).

terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata.

Nel processo penale, la legge assicura che la persona accusata di un reato sia, nel più breve tempo possibile, informata riservatamente della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico; disponga del tempo e delle condizioni necessari per preparare la sua difesa; abbia la facoltà, davanti al giudice, di interrogare o di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, di ottenere la convocazione e l'interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell'accusa e l'acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore; sia assistita da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nel processo.

Il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova. La colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'interrogatorio da parte dell'imputato o del suo difensore.

La legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per consenso dell'imputato o per accertata impossibilità di natura oggettiva o per effetto di provata condotta illecita.

Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati [13², 14², 15², 21³].

Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale [13], pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge [137³]. Si può derogare a tale norma soltanto per le sentenze dei tribunali militari in tempo di guerra [103³, VI²].

Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti il ricorso in Cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione [103^{1, 2}].

Art. 112.

Il pubblico ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale.

Art. 113.

Contro gli atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa [24¹, 103^{1, 2}, 125¹].

Tale tutela giurisdizionale non può essere esclusa o limitata a particolari mezzi di impugnazione o per determinate categorie di atti.

La legge determina quali organi di giurisdizione possono annullare gli atti della pubblica amministrazione nei casi e con gli effetti previsti dalla legge stessa.

TITOLO V
LE REGIONI, LE PROVINCE, I COMUNI (1)

Art. 114. (2)

La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni [131] e dallo Stato.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione.

Roma è la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento.

(1) «1. Sino alla revisione delle norme del titolo I della parte seconda della Costituzione, i regolamenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica possono prevedere la partecipazione di rappresentanti delle Regioni, delle Province autonome e degli enti locali alla Commissione parlamentare per le questioni regionali.

2. Quando un progetto di legge riguardante le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e all'articolo 119 della Costituzione contenga disposizioni sulle quali la Commissione parlamentare per le questioni regionali, integrata ai sensi del comma 1, abbia espresso parere contrario o parere favorevole condizionato all'introduzione di modificazioni specificamente formulate, e la Commissione che ha svolto l'esame in sede referente non vi si sia adeguata, sulle corrispondenti parti del progetto di legge l'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti» [*Articolo 11 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 («Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione»)*] (Gazz. Uff. n. 248 del 24 ottobre 2001).].

(2) Articolo modificato con la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 («Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione») (Gazz. Uff. n. 248 del 24 ottobre 2001).

Art. 115. (1)

[Abrogato.]

Art. 116. (2) (*)

Il Friuli Venezia Giulia [X], la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige/Südtirol e la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali adottati con legge costituzionale (3).

(1) Articolo abrogato con la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 («Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione») (*Gazz. Uff.* n. 248 del 24 ottobre 2001).

(2) Articolo modificato con la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 («Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione») (*Gazz. Uff.* n. 248 del 24 ottobre 2001).

(3) Legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2 «Conversione in legge costituzionale dello Statuto della Regione siciliana, approvato con D.Lgs. 15 maggio 1946, n. 455»; Legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 «Statuto speciale per la Sardegna»; Legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 «Statuto speciale per la Valle d'Aosta»; Legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5 «Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige»; Legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 «Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia»; Legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1 «Modificazioni e integrazioni dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige»; Legge costituzionale 23 febbraio 1972, n. 1 «Modifica al termine stabilito per la durata in carica dell'Assemblea regionale siciliana e dei Consigli regionali della Sardegna, della Valle d'Aosta, del Trentino-Alto Adige, del Friuli-Venezia Giulia»; D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige»; Legge costituzionale 12 aprile 1989, n. 3 «Modifiche ed integrazioni alla legge costituzionale 23 febbraio 1972, n. 1, concernente la durata in carica dell'assemblea regionale siciliana e dei consigli regionali della Sardegna, della Valle d'Aosta, del Trentino-Alto Adige e

La Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol è costituita dalle Province autonome di Trento e di Bolzano.

Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere *l)*, limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, *n)* e *s)*, possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 119. La legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta

del Friuli-Venezia Giulia. Modifica allo statuto speciale per la Valle d'Aosta»; Legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2 «Disposizioni concernenti l'elezione diretta dei presidenti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano»; Legge costituzionale 7 febbraio 2013, n. 1 «Modifica dell'articolo 13 dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1»; Legge costituzionale 7 febbraio 2013, n. 2 «Modifiche all'articolo 3 dello Statuto della Regione siciliana, in materia di riduzione dei deputati dell'Assemblea regionale siciliana. Disposizioni transitorie»; Legge costituzionale 7 febbraio 2013, n. 3 «Modifica degli articoli 15 e 16 dello Statuto speciale per la Sardegna, di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, in materia di composizione ed elezione del Consiglio regionale»; Legge costituzionale 28 luglio 2016, n. 1 «Modifiche allo Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n.1, in materia di enti locali, di elettorato passivo alle elezioni regionali e di iniziativa legislativa popolare»; Legge costituzionale 4 dicembre 2017, n. 1 «Modifiche allo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol in materia di tutela della minoranza linguistica ladina».

dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata.

(*) *Reg. Sen.*: artt. 14⁵ e 40⁹.

Art. 117. (1) (*)

La potestà legislativa è esercitata dallo Stato [70 e segg.] e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

- a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;
- b) immigrazione;
- c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
- d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;
- e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; perequazione delle risorse finanziarie;

(1) Articolo modificato con la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 («Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione») (*Gazz. Uff.* n. 248 del 24 ottobre 2001) e con la legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 («Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale») (*Gazz. Uff.* n. 95 del 23 aprile 2012).

- f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; *referendum* statali; elezione del Parlamento europeo;
- g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;
- h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;
- i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
- l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;
- m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
- n) norme generali sull'istruzione;
- o) previdenza sociale;
- p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;
- q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
- r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;
- s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.

Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tu-

tela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato (1).

Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.

(1) «1. (*Omissis*).

2. Quando un progetto di legge riguardante le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e all'articolo 119 della Costituzione contenga disposizioni sulle quali la Commissione parlamentare per le questioni regionali, integrata ai sensi del comma 1, abbia espresso parere contrario o parere favorevole condizionato all'introduzione di modificazioni specificamente formulate, e la Commissione che ha svolto l'esame in sede referente non vi si sia adeguata, sulle corrispondenti parti del progetto di legge l'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti». [*Articolo 11 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 («Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione»)* (Gazz. Uff. n. 248 del 24 ottobre 2001).]

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive [3].

La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.

Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.

(*) *Reg. Sen.*: art. 40⁹.

Art. 118. (1) (*)

Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.

I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere *b)* e *h)* del secondo comma dell'articolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali.

Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.

(*) *Reg. Sen.*: art. 40⁹.

Art. 119. (2)

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e

(1) Articolo modificato con la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 («Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione») (*Gazz. Uff.* n. 248 del 24 ottobre 2001).

(2) Articolo modificato con la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 («Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione») (*Gazz. Uff.* n. 248 del 24 ottobre 2001) e con la

di spesa, nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci, e concorrono ad assicurare l'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione [53²] e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio.

La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante.

Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite.

Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge

legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 («Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale») (*Gazz. Uff.* n. 95 del 23 aprile 2012)

dello Stato. Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento, con la contestuale definizione di piani di ammortamento e a condizione che per il complesso degli enti di ciascuna Regione sia rispettato l'equilibrio di bilancio. È esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti.

Art. 120. (1)

La Regione non può istituire dazi di importazione o esportazione o transito tra le Regioni, né adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni [16¹], né limitare l'esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale.

Il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali. La legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del

(1) Articolo modificato con la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 («Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione») (*Gazz. Uff.* n. 248 del 24 ottobre 2001).

principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione.

Art. 121. (1)

Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta e il suo Presidente.

Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative attribuite alla Regione [117¹, 3⁴] e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione [75¹, 83², 122⁵, 123², 126², 132, 138²] e dalle leggi. Può fare proposte di legge alle Camere [71¹] (*).

La Giunta regionale è l'organo esecutivo delle Regioni.

Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione; dirige la politica della Giunta e ne è responsabile; promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali; dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione [118¹], conformandosi alle istruzioni del Governo della Repubblica.

(*) *Reg. Sen.*: artt. 74⁴ e 76-bis¹.

Art. 122. (2)

Il sistema d'elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità [84², 104⁷, 135⁶] del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale non-

(1) Articolo modificato con la legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 («Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle Regioni») (*Gazz. Uff.* n. 299 del 22 dicembre 1999).

(2) Articolo modificato con la legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 («Disposizioni concernenti l'elezione diretta

ché dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi.

Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio o a una Giunta regionale e ad una delle Camere del Parlamento, ad un altro Consiglio o ad altra Giunta regionale, ovvero al Parlamento europeo.

Il Consiglio elegge tra i suoi componenti un Presidente e un ufficio di presidenza.

I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

Il Presidente della Giunta regionale, salvo che lo statuto regionale disponga diversamente, è eletto a suffragio universale e diretto. Il Presidente eletto nomina e revoca i componenti della Giunta.

Art. 123. (1)

Ciascuna Regione ha uno statuto che, in armonia con la Costituzione, ne determina la forma di governo e i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento. Lo statuto regola l'eserci-

del Presidente della Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle Regioni») (*Gazz. Uff.* n. 299 del 22 dicembre 1999).

(1) Articolo modificato con le leggi costituzionali 22 novembre 1999, n. 1 («Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle Regioni») (*Gazz. Uff.* n. 299 del 22 dicembre 1999) e 18 ottobre 2001, n. 3 («Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione») (*Gazz. Uff.* n. 248 del 24 ottobre 2001).

zio del diritto di iniziativa e del *referendum* su leggi e provvedimenti amministrativi della Regione e la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali.

Lo statuto è approvato e modificato dal Consiglio regionale con legge approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con due deliberazioni successive adottate ad intervallo non minore di due mesi. Per tale legge non è richiesta l'apposizione del visto da parte del Commissario del Governo. Il Governo della Repubblica può promuovere la questione di legittimità costituzionale sugli statuti regionali dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla loro pubblicazione.

Lo statuto è sottoposto a *referendum* popolare qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti il Consiglio regionale. Lo statuto sottoposto a *referendum* non è promulgato se non è approvato dalla maggioranza dei voti validi.

In ogni Regione, lo statuto disciplina il Consiglio delle autonomie locali, quale organo di consultazione fra la Regione e gli enti locali.

Art. 124. (1)

[Abrogato.]

(1) Articolo abrogato con la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 («Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione») (Gazz. Uff. n. 248 del 24 ottobre 2001).

Art. 125. (1)

Nella Regione sono istituiti organi di giustizia amministrativa di primo grado, secondo l'ordinamento stabilito da legge della Repubblica. Possono istituirsi sezioni con sede diversa dal capoluogo della Regione.

Art. 126. (2)

Con decreto motivato del Presidente della Repubblica sono disposti lo scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della Giunta che abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge. Lo scioglimento e la rimozione possono altresì essere disposti per ragioni di sicurezza nazionale. Il decreto è adottato sentita una Commissione di deputati e senatori costituita, per le questioni regionali, nei modi stabiliti con legge della Repubblica (3) (*).

(1) Articolo modificato con la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 («Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione») (*Gazz. Uff.* n. 248 del 24 ottobre 2001).

(2) Articolo modificato con la legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 («Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle Regioni») (*Gazz. Uff.* n. 299 del 22 dicembre 1999).

(3) «1. Sino alla revisione delle norme del titolo I della parte seconda della Costituzione, i regolamenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica possono prevedere la partecipazione di rappresentanti delle Regioni, delle Province autonome e degli enti locali alla Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Il Consiglio regionale può esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei componenti. La mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla presentazione.

L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta eletto a suffragio universale e diretto, nonché la rimozione, l'impedimento permanente, la morte o le dimissioni volontarie dello stesso comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio. In ogni caso i medesimi effetti conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio.

(*) *Reg. Sen.*: artt. 40⁹ e 125-*bis*¹.

Art. 127. (1)

Il Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della Regione, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale [134, 136] entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione.

La Regione, quando ritenga che una legge o un atto avente valore di legge dello Stato o di un'altra

2. (*Omissis*)» [Articolo 11 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 («Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione») (Gazz. Uff. n. 248 del 24 ottobre 2001).].

(1) Articolo modificato con la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 («Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione») (Gazz. Uff. n. 248 del 24 ottobre 2001).

Regione leda la sua sfera di competenza, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale [134, 136] entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o dell'atto avente valore di legge.

Art. 128. (1)

[Abrogato.]

Art. 129. (2)

[Abrogato.]

Art. 130. (3)

[Abrogato.]

Art. 131. (4)

Sono costituite le seguenti Regioni:

(1) Articolo abrogato con la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 («Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione») (*Gazz. Uff.* n. 248 del 24 ottobre 2001).

(2) Articolo abrogato con la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 («Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione») (*Gazz. Uff.* n. 248 del 24 ottobre 2001).

(3) Articolo abrogato con la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 («Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione») (*Gazz. Uff.* n. 248 del 24 ottobre 2001).

(4) Articolo modificato con la legge costituzionale 27 dicembre 1963, n. 3 («Modificazioni degli articoli 131 e 57 della Costituzione e istituzione della Regione Molise») (*Gazz. Uff.* n. 3 del 4 gennaio 1964).

Piemonte;
Valle d'Aosta [57³, 83², 116];
Lombardia;
Trentino-Alto Adige [116];
Veneto;
Friuli-Venezia Giulia [116, X];
Liguria;
Emilia-Romagna;
Toscana;
Umbria;
Marche;
Lazio;
Abruzzi [IV];
Molise [57³, IV];
Campania;
Puglia;
Basilicata;
Calabria;
Sicilia [116];
Sardegna [116].

Art. 132. (1)

Si può con legge costituzionale, sentiti i Consigli regionali, disporre la fusione di Regioni esistenti o la creazione di nuove Regioni con un minimo di

(1) Articolo modificato con la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 («Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione») (*Gazz. Uff.* n. 248 del 24 ottobre 2001).

un milione d'abitanti, quando ne facciano richiesta tanti Consigli comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate, e la proposta sia approvata con *referendum* dalla maggioranza delle popolazioni stesse [XI].

Si può, con l'approvazione della maggioranza delle popolazioni della Provincia o delle Province interessate e del Comune o dei Comuni interessati espressa mediante *referendum* e con legge della Repubblica, sentiti i Consigli regionali, consentire che Province e Comuni, che ne facciano richiesta, siano staccati da una Regione ed aggregati ad un'altra.

Art. 133.

Il mutamento delle circoscrizioni provinciali e la istituzione di nuove Province nell'ambito d'una Regione sono stabiliti con leggi della Repubblica, su iniziativa dei Comuni, sentita la stessa Regione.

La Regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi Comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni.

TITOLO VI
GARANZIE COSTITUZIONALI

SEZIONE I. – *La Corte costituzionale.*

Art. 134. (1)

La Corte costituzionale giudica [VII²]:

sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti, aventi forza di legge [76, 77], dello Stato e delle Regioni [127];

sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato e le Regioni, e tra le Regioni;

sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica, a norma della Costituzione [90] (*).

(*) V. il «Regolamento parlamentare per i procedimenti d'accusa», cit. in nota all'art. 90.

(1) Articolo modificato con la legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1 («Modifiche degli articoli 96, 134 e 135 della Costituzione e della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, e norme in materia di procedimenti per i reati di cui all'articolo 96 della Costituzione») (*Gazz. Uff.* n. 13 del 17 gennaio 1989).

V. anche l'articolo 2 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1 («Norme integrative della Costituzione concernenti la Corte costituzionale») (*Gazz. Uff.* n. 62 del 14 marzo 1953).

Art. 135. (1)

La Corte costituzionale è composta di quindici giudici nominati per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta comune [55²] e per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative.

I giudici della Corte costituzionale sono scelti fra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrative, i professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni di esercizio.

I giudici della Corte costituzionale sono nominati per nove anni, decorrenti per ciascuno di essi dal giorno del giuramento, e non possono essere nuovamente nominati.

Alla scadenza del termine il giudice costituzionale cessa dalla carica e dall'esercizio delle funzioni.

(1) Articolo modificato con la legge costituzionale 22 novembre 1967, n. 2 («Modificazione dell'articolo 135 della Costituzione e disposizioni sulla Corte costituzionale») (*Gazz. Uff.* n. 294 del 25 novembre 1967) e con la legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1 («Modifiche degli articoli 96, 134 e 135 della Costituzione e della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, e norme in materia di procedimenti per i reati di cui all'articolo 96 della Costituzione») (*Gazz. Uff.* n. 13 del 17 gennaio 1989).

V. inoltre l'articolo 13, primo comma, della citata legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, come modificato dall'articolo 12 della citata legge costituzionale n. 1 del 1989: «Il Parlamento in seduta comune, nel porre in istato di accusa il Presidente della Repubblica, elegge, anche tra i suoi componenti, uno o più commissari per sostenere l'accusa».

La Corte elegge tra i suoi componenti, secondo le norme stabilite dalla legge, il Presidente, che rimane in carica per un triennio, ed è rieleggibile, fermi in ogni caso i termini di scadenza dall'ufficio di giudice.

L'ufficio di giudice della Corte è incompatibile con quello di membro del Parlamento, di un Consiglio regionale, con l'esercizio della professione di avvocato e con ogni carica ed ufficio indicati dalla legge [84²].

Nei giudizi d'accusa contro il Presidente della Repubblica [90] intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, sedici membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per l'eleggibilità a senatore [58²], che il Parlamento compila ogni nove anni mediante elezione con le stesse modalità stabilite per la nomina dei giudici ordinari (*).

(*) V. il «Regolamento parlamentare per i procedimenti d'accusa», cit. in nota all'art. 90.

Art. 136.

Quando la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale di una norma di legge o di atto avente forza di legge [134], la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione.

La decisione della Corte è pubblicata e comunicata alle Camere ed ai Consigli regionali interessati, affinché, ove lo ritengano necessario, provvedano nelle forme costituzionali (*).

(*) *Reg. Sen.*: art. 139.

Art. 137.

Una legge costituzionale (1) stabilisce le condizioni, le forme, i termini di proponibilità dei giudizi di legittimità costituzionale, e le garanzie di indipendenza dei giudici della Corte.

Con legge ordinaria sono stabilite le altre norme necessarie per la costituzione e il funzionamento della Corte.

Contro le decisioni della Corte costituzionale non è ammessa alcuna impugnazione.

SEZIONE II. – *Revisione della Costituzione.*
Leggi costituzionali.

Art. 138.

Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione [72⁴] (*).

(1) Legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 («Norme sui giudizi di legittimità costituzionale e sulle garanzie d'indipendenza della Corte costituzionale») (*Gazz. Uff.* n. 43 del 20 febbraio 1948) e legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1 («Norme integrative della Costituzione concernenti la Corte costituzionale») (*Gazz. Uff.* n. 62 del 14 marzo 1953), successivamente modificate con legge costituzionale 22 novembre 1967, n. 2 («Modificazione dell'articolo 135 della Costituzione e disposizioni sulla Corte costituzionale») (*Gazz. Uff.* n. 294 del 25 novembre 1967).

Le leggi stesse sono sottoposte a *referendum* popolare [87⁶] quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a *referendum* non è promulgata [73¹, 87⁵] se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.

Non si fa luogo a *referendum* se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti.

(*) *Reg. Sen.*: Capo XIV.

Art. 139.

La forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

I.

Con l'entrata in vigore della Costituzione il Capo provvisorio dello Stato esercita le attribuzioni di Presidente della Repubblica e ne assume il titolo.

II.

Se alla data della elezione del Presidente della Repubblica non sono costituiti tutti i Consigli regionali, partecipano alla elezione soltanto i componenti delle due Camere.

III.

Per la prima composizione del Senato della Repubblica sono nominati senatori, con decreto del Presidente della Repubblica, i deputati dell'Assemblea Costituente che posseggono i requisiti di legge per essere senatori e che:

- sono stati presidenti del Consiglio dei Ministri o di Assemblee legislative;

- hanno fatto parte del disciolto Senato;

- hanno avuto almeno tre elezioni, compresa quella all'Assemblea Costituente;

- sono stati dichiarati decaduti nella seduta della Camera dei deputati del 9 novembre 1926;

- hanno scontato la pena della reclusione non inferiore a cinque anni in seguito a condanna del tribunale speciale fascista per la difesa dello Stato.

Sono nominati altresì senatori, con decreto del Presidente della Repubblica, i membri del disciolto Senato che hanno fatto parte della Consulta nazionale.

Al diritto di essere nominati senatori si può rinunciare prima della firma del decreto di nomina. L'accettazione della candidatura alle elezioni politiche implica rinuncia al diritto di nomina a senatore.

IV.

Per la prima elezione del Senato il Molise è considerato come Regione a sé stante, con il numero dei senatori che gli compete in base alla sua popolazione.

V.

La disposizione dell'articolo 80 della Costituzione, per quanto concerne i trattati internazionali che importano oneri alle finanze o modificazioni di legge, ha effetto dalla data di convocazione delle Camere.

VI.

Entro cinque anni dall'entrata in vigore della Costituzione si procede alla revisione degli organi speciali di giurisdizione attualmente esistenti, salvo le giurisdizioni del Consiglio di Stato, della Corte dei conti e dei tribunali militari.

Entro un anno dalla stessa data si provvede con legge al riordinamento del Tribunale supremo militare in relazione all'articolo 111.

VII.

Fino a quando non sia emanata la nuova legge sull'ordinamento giudiziario in conformità con la Costituzione, continuano ad osservarsi le norme dell'ordinamento vigente.

Fino a quando non entri in funzione la Corte costituzionale, la decisione delle controversie indicate nell'articolo 134 ha luogo nelle forme e nei limiti delle norme preesistenti all'entrata in vigore della Costituzione (1).

VIII.

Le elezioni dei Consigli regionali e degli organi elettivi delle amministrazioni provinciali sono indette entro un anno dall'entrata in vigore della Costituzione.

Leggi della Repubblica regolano per ogni ramo della pubblica amministrazione il passaggio delle funzioni statali attribuite alle Regioni. Fino a quando non sia provveduto al riordinamento e alla distribuzione delle funzioni amministrative fra gli enti locali restano alle Provincie ed ai Comuni le funzioni che esercitano attualmente e le altre di cui le Regioni deleghino loro l'esercizio.

(1) Disposizione transitoria modificata dall'articolo 7 della legge costituzionale 22 novembre 1967, n. 2 «Modificazione dell'articolo 135 della Costituzione e disposizioni sulla Corte costituzionale» con l'abrogazione dell'ultimo comma del seguente tenore: «I giudici della Corte costituzionale nominati nella prima composizione della Corte stessa non sono soggetti alla parziale rinnovazione e durano in carica dodici anni».

Leggi della Repubblica regolano il passaggio alle Regioni di funzionari e dipendenti dello Stato, anche delle amministrazioni centrali, che sia reso necessario dal nuovo ordinamento. Per la formazione dei loro uffici le Regioni devono, tranne che in casi di necessità, trarre il proprio personale da quello dello Stato e degli enti locali.

IX.

La Repubblica, entro tre anni dall'entrata in vigore della Costituzione, adegua le sue leggi alle esigenze delle autonomie locali e alla competenza legislativa attribuita alle Regioni.

X.

Alla Regione del Friuli-Venezia Giulia, di cui all'articolo 116, si applicano provvisoriamente le norme generali del Titolo V della parte seconda, ferma restando la tutela delle minoranze linguistiche in conformità con l'articolo 6.

XI.

Fino a cinque anni dall'entrata in vigore della Costituzione (1) si possono, con leggi costituzionali, formare altre Regioni, a modificazione dell'elenco di cui all'articolo 131, anche senza il concorso delle condizioni richieste dal primo comma

(1) L'articolo unico della legge costituzionale 18 marzo 1958, n. 1, stabilisce che:

«Il termine di cui alla XI delle Disposizioni transitorie e finali della Costituzione scadrà il 31 dicembre 1963».

dell'articolo 132, fermo rimanendo tuttavia l'obbligo di sentire le popolazioni interessate.

XII.

È vietata la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista.

In deroga all'articolo 48, sono stabilite con legge, per non oltre un quinquennio dalla entrata in vigore della Costituzione, limitazioni temporanee al diritto di voto e alla eleggibilità per i capi responsabili del regime fascista.

XIII. (1)

I membri e i discendenti di Casa Savoia non sono elettori e non possono ricoprire uffici pubblici né cariche elettive.

Agli ex re di Casa Savoia, alle loro consorti e ai loro discendenti maschi sono vietati l'ingresso e il soggiorno nel territorio nazionale.

I beni, esistenti nel territorio nazionale, degli ex re di Casa Savoia, delle loro consorti e dei loro discendenti maschi, sono avvocati allo Stato. I trasferimenti e le costituzioni di diritti reali sui beni stessi, che siano avvenuti dopo il 2 giugno 1946, sono nulli.

(1) L'articolo unico della legge costituzionale 23 ottobre 2002, n. 1 («Legge costituzionale per la cessazione degli effetti dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione», *Gazz. Uff.* n. 252 del 26 ottobre 2002), stabilisce che:

«I commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione esauriscono i loro effetti a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale».

XIV.

I titoli nobiliari non sono riconosciuti.

I predicati di quelli esistenti prima del 28 ottobre 1922, valgono come parte del nome.

L'Ordine mauriziano è conservato come ente ospedaliero e funziona nei modi stabiliti dalla legge.

La legge regola la soppressione della Consulta araldica.

XV.

Con l'entrata in vigore della Costituzione si ha per convertito in legge il decreto legislativo luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, sull'ordinamento provvisorio dello Stato.

XVI.

Entro un anno dall'entrata in vigore della Costituzione si procede alla revisione e al coordinamento con essa delle precedenti leggi costituzionali che non siano state finora esplicitamente o implicitamente abrogate.

XVII.

L'Assemblea Costituente sarà convocata dal suo Presidente per deliberare, entro il 31 gennaio 1948, sulla legge per la elezione del Senato della Repubblica, sugli statuti regionali speciali e sulla legge per la stampa.

Fino al giorno delle elezioni delle nuove Camere, l'Assemblea Costituente può essere convocata, quando vi sia necessità di deliberare nelle materie attribuite alla sua competenza dagli articoli 2, primo e secondo comma, e 3, comma primo e secondo, del decreto legislativo 16 marzo 1946, n. 98.

In tale periodo le Commissioni permanenti restano in funzione. Quelle legislative rinviando al Governo i disegni di legge, ad esse trasmessi, con eventuali osservazioni e proposte di emendamenti.

I deputati possono presentare al Governo interrogazioni con richiesta di risposta scritta.

L'Assemblea Costituente, agli effetti di cui al secondo comma del presente articolo, è convocata dal suo Presidente su richiesta motivata del Governo o di almeno duecento deputati.

XVIII.

La presente Costituzione è promulgata dal Capo provvisorio dello Stato entro cinque giorni dalla sua approvazione da parte dell'Assemblea Costituente, ed entra in vigore il 1° gennaio 1948.

Il testo della Costituzione è depositato nella sala comunale di ciascun Comune della Repubblica per rimanervi esposto, durante tutto l'anno 1948, affinché ogni cittadino possa prenderne cognizione.

La Costituzione, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica.

La Costituzione dovrà essere fedelmente osservata come Legge fondamentale della Repubblica da tutti i cittadini e dagli organi dello Stato.

Data a Roma, addì 27 dicembre 1947

ENRICO DE NICOLA

CONTROFIRMANO

*Il Presidente
dell'Assemblea Costituente*
UMBERTO TERRACINI

*Il Presidente
del Consiglio dei ministri*
ALCIDE DE GASPERI

V. Il Guardasigilli
GIUSEPPE GRASSI

INDICE

Principi fondamentali (artt. 1-12)	Pag. 10
--	---------

PARTE I

Diritti e doveri dei cittadini

TITOLO I – Rapporti civili (artt. 13-28) .	» 14
TITOLO II – Rapporti etico-sociali (artt. 29-34)	» 20
TITOLO III – Rapporti economici (artt. 35-47)	» 22
TITOLO IV – Rapporti politici (artt. 48-54)	» 27

PARTE II

Ordinamento della Repubblica

TITOLO I – Il Parlamento	» 30
<i>Sezione I</i> – Le Camere (artt. 55-69) .	» 30
<i>Sezione II</i> – La formazione delle leggi (artt. 70-82)	» 36

TITOLO II – Il Presidente della Repubblica (artt. 83-91)	Pag. 42
TITOLO III – Il Governo	» 46
<i>Sezione I</i> – Il Consiglio dei ministri (artt. 92-96)	» 46
<i>Sezione II</i> – La Pubblica Amministrazione (artt. 97-98)	» 48
<i>Sezione III</i> – Gli organi ausiliari (artt. 99-100)	» 50
TITOLO IV – La Magistratura	» 51
<i>Sezione I</i> – Ordinamento giurisdizionale (artt. 101-110)	» 51
<i>Sezione II</i> – Norme sulla giurisdizione (artt. 111-113)	» 55
TITOLO V – Le Regioni, le Province, i Comuni (artt. 114-133)	» 58
TITOLO VI – Garanzie costituzionali	» 76
<i>Sezione I</i> – La Corte costituzionale (artt. 134-137)	» 76
<i>Sezione II</i> – Revisione della Costituzione. Leggi costituzionali (artt. 138-139)	» 79
Disposizioni transitorie e finali (I-XVIII).	» 81

REGOLAMENTO DEL SENATO

REGOLAMENTO DEL SENATO

Testo approvato dall'Assemblea il 17 febbraio 1971 (Gazzetta Ufficiale, Suppl. ord. n. 53 del 1° marzo 1971) e successive modificazioni approvate dall'Assemblea il 26 gennaio 1977 (Gazzetta Ufficiale 31 gennaio 1977, n. 28), il 31 maggio 1978 (Gazzetta Ufficiale 5 giugno 1978, n. 153), l'8 novembre 1979 (Gazzetta Ufficiale 19 novembre 1979, n. 315), il 10 marzo 1982 (Gazzetta Ufficiale 24 marzo 1982, n. 81), il 5 ottobre 1983 (Gazzetta Ufficiale 8 ottobre 1983, n. 277), il 22 dicembre 1983 (Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 1983, n. 351), il 31 luglio 1985 (Gazzetta Ufficiale 2 agosto 1985, n. 181), il 30 luglio 1987 (Gazzetta Ufficiale 1° agosto 1987, n. 178 e 8 agosto 1987, n. 184), il 17, 22, 23, 24 e 30 novembre 1988 (Gazzetta Ufficiale 1° dicembre 1988, n. 282); il 7 giugno 1989 (Gazzetta Ufficiale 13 giugno 1989, n. 136); il 23 gennaio 1992 (Gazzetta Ufficiale 31 gennaio 1992, n. 25); il 6 agosto 1992 (Gazzetta Ufficiale 11 agosto 1992, n. 188); il 3 marzo 1993 (Gazzetta Ufficiale 6 marzo 1993, n. 54); il 24 febbraio 1999 (Gazzetta Ufficiale 1° marzo 1999, n. 49); il 21 luglio 1999 (Gazzetta Ufficiale 26 luglio 1999, n. 173); il 25 ottobre 2001 (Gazzetta Ufficiale 3 novembre 2001, n. 256); il 17 luglio 2002 (Gazzetta Ufficiale 23 luglio 2002, n. 171); il 6 febbraio 2003 (Gazzetta Ufficiale 13 febbraio 2003, n. 36); il 31 gennaio 2007 (Gazzetta Ufficiale 9 febbraio 2007, n. 33 e 21 febbraio 2007, n. 43); il 21 novembre 2012 (Gazzetta Ufficiale 26 novembre 2012, n. 276) e il 20 dicembre 2017 (Gazzetta Ufficiale 19 gennaio 2018, n. 15).

CAPO I

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1. (1)

Decorrenza delle prerogative e dei diritti inerenti alla funzione di Senatore - Doveri dei Senatori.

1. I Senatori acquistano le prerogative della carica e tutti i diritti inerenti alle loro funzioni, per

(1) Articolo modificato dal Senato il 17 novembre 1988.

il solo fatto della elezione o della nomina, dal momento della proclamazione se eletti, o dalla comunicazione della nomina se nominati.

2. I Senatori hanno il dovere di partecipare alle sedute dell'Assemblea e ai lavori delle Commissioni.

Art. 2.

Ufficio di Presidenza provvisorio.

1. Nella prima seduta dopo le elezioni il Senato è presieduto provvisoriamente dal più anziano di età.

2. I sei Senatori più giovani presenti alla seduta sono chiamati ad esercitare le funzioni di Segretari.

Art. 3.

Giunta provvisoria per la verifica dei poteri. Proclamazione dei Senatori subentranti.

1. Costituito il seggio provvisorio, il Presidente, ove occorra, proclama eletti Senatori i candidati che subentrano agli optanti per la Camera dei deputati.

2. Per i relativi accertamenti, il Presidente convoca immediatamente una Giunta provvisoria per la verifica dei poteri.

3. La Giunta provvisoria è costituita dai Senatori membri della Giunta delle elezioni del Senato della precedente legislatura che siano presenti alla prima seduta. Qualora il loro numero sia inferiore

a sette, il Presidente procede, mediante sorteggio, all'integrazione del collegio sino a raggiungere il numero predetto. La Giunta provvisoria è presieduta dal componente più anziano di età ed ha come segretario il più giovane.

CAPO II

COSTITUZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

Art. 4.

Elezione del Presidente.

Dopo gli adempimenti previsti negli articoli precedenti, il Senato procede alla elezione del Presidente con votazione a scrutinio segreto. È eletto chi raggiunge la maggioranza assoluta dei voti dei componenti del Senato. Qualora non si raggiunga questa maggioranza neanche con un secondo scrutinio, si procede, nel giorno successivo, ad una terza votazione nella quale è sufficiente la maggioranza assoluta dei voti dei presenti, computando tra i voti anche le schede bianche. Qualora nella terza votazione nessuno abbia riportato detta maggioranza, il Senato procede nello stesso giorno al ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto nel precedente scrutinio il maggior numero di voti e viene proclamato eletto quello che consegue la maggioranza, anche se relativa. A parità di voti è eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.

Art. 5. (1)

Elezione degli altri componenti della Presidenza.

1. Eletto il Presidente, nella seduta successiva si procede alla elezione di quattro Vice Presidenti, di tre Questori e di otto Segretari.

2. Per le votazioni di cui al comma 1, ciascun Senatore scrive sulla propria scheda due nomi per i Vice Presidenti, due per i Questori, quattro per i Segretari. Sono eletti coloro che ottengono il maggior numero di voti.

2-bis. Al fine di assicurare una più adeguata rappresentatività del Consiglio di Presidenza, i Gruppi parlamentari che non siano in esso rappresentati possono richiedere che si proceda all'elezione di altri Segretari. Su tali richieste delibera il Consiglio di Presidenza. Il numero degli ulteriori Segretari non può essere in ogni caso superiore a due.

2-ter. Il Presidente stabilisce la data della votazione per l'elezione di cui al comma *2-bis*. Nella votazione ciascun Senatore può scrivere sulla scheda un solo nome. Sono eletti coloro che, essendo iscritti ai Gruppi la cui richiesta sia stata accolta dal Consiglio di Presidenza, ottengono il maggior numero dei voti, limitatamente ad uno per Gruppo.

2-quater [Abrogato].

3. Nelle elezioni suppletive, quando si debbano coprire uno o due posti, ciascun Senatore scrive

(1) Articolo modificato dal Senato il 30 novembre 1988, il 3 marzo 1993, il 24 febbraio 1999, il 25 ottobre 2001, il 31 gennaio 2007 e il 20 dicembre 2017.

sulla propria scheda un nome; quando si debbano coprire più di due posti scrive un numero di nomi pari alla metà dei posti stessi, con arrotondamento per eccesso delle frazioni di unità. Sono eletti coloro che ottengono il maggior numero di voti.

4. A parità di voti è eletto il più anziano di età.

Art. 6.

Spoglio delle schede per l'elezione dei componenti della Presidenza.

1. Lo spoglio delle schede per l'elezione del Presidente è fatto in seduta pubblica dall'Ufficio di Presidenza provvisorio.

2. Lo spoglio delle schede per le votazioni di cui all'articolo 5 è fatto senza indugio da otto Senatori estratti a sorte. La presenza di cinque è necessaria per la validità delle operazioni di scrutinio.

Art. 7.

Consiglio di Presidenza.

Appena costituito l'Ufficio definitivo di Presidenza, che prende il nome di Consiglio di Presidenza, il Presidente ne informa il Presidente della Repubblica e la Camera dei deputati.

CAPO III

DELLE ATTRIBUZIONI
DELLA PRESIDENZA

Art. 8.

Attribuzioni del Presidente.

Il Presidente rappresenta il Senato e regola l'attività di tutti i suoi organi, facendo osservare il Regolamento. Sulla base di questo, dirige la discussione e mantiene l'ordine, giudica della ricevibilità dei testi, concede la facoltà di parlare, pone le questioni, stabilisce l'ordine delle votazioni e ne proclama i risultati. Sovrintende alle funzioni attribuite ai Questori ed ai Segretari. Assicura, impartendo le necessarie direttive, il buon andamento dell'Amministrazione del Senato.

Art. 9.

Attribuzioni dei Vice Presidenti.

1. I Vice Presidenti sostituiscono il Presidente nella direzione dei dibattiti e nelle mansioni di rappresentanza del Senato nelle pubbliche cerimonie.

2. Il Presidente del Senato designa il Vice Presidente incaricato di esercitare le sue funzioni in caso di temporaneo impedimento.

Art. 10.

Attribuzioni dei Questori.

I Questori, secondo le disposizioni del Presidente, sovrintendono collegialmente alla polizia, ai servizi del Senato ed al cerimoniale; predispongono il progetto di bilancio ed il conto consuntivo del Senato; provvedono, anche singolarmente nei casi previsti dai Regolamenti interni dell'Amministrazione, alla gestione dei fondi a disposizione del Senato.

Art. 11.

Attribuzioni dei Segretari.

1. I Segretari sovrintendono alla redazione del processo verbale delle sedute pubbliche e redigono quello delle sedute segrete; tengono nota dei Senatori iscritti a parlare; danno lettura dei processi verbali e, su richiesta del Presidente, di ogni altro atto e documento che debba essere comunicato all'Assemblea; fanno l'appello nominale; accertano il risultato delle votazioni; vigilano sulla fedeltà dei resoconti delle sedute; redigono il processo verbale delle adunanze del Consiglio di Presidenza e coadiuvano in genere il Presidente per il regolare andamento dei lavori del Senato.

2. In caso di necessità, il Presidente può chiamare uno o più Senatori presenti in Aula ad esercitare le funzioni di Segretari.

Art. 12. (1)

*Attribuzioni del Consiglio di Presidenza -
Proroga dei poteri.*

1. Il Consiglio di Presidenza, presieduto dal Presidente del Senato, delibera il progetto di bilancio del Senato, le variazioni degli stanziamenti dei capitoli ed il conto consuntivo; approva il Regolamento della biblioteca e il Regolamento dell'archivio storico del Senato; delibera le sanzioni, nei casi previsti dai commi 3 e 4 dell'articolo 67, nei confronti dei Senatori; nomina, su proposta del Presidente, il Segretario Generale del Senato; approva i Regolamenti interni dell'Amministrazione del Senato e adotta i provvedimenti relativi al personale stesso nei casi ivi previsti; esamina tutte le altre questioni che ad esso siano deferite dal Presidente.

2. Alle riunioni del Consiglio di Presidenza, tenute ai sensi dei commi 3 e 4 dell'articolo 67, partecipano i Presidenti dei Gruppi parlamentari che non abbiano propri componenti in seno al Consiglio stesso.

2-bis. Il Consiglio di Presidenza adotta il Codice di condotta dei Senatori, che stabilisce principi e norme di condotta ai quali i Senatori devono attenersi nell'esercizio del mandato parlamentare.

3. Il Consiglio di Presidenza rimane in carica, quando viene rinnovato il Senato, fino alla prima riunione della nuova Assemblea.

(1) Articolo modificato dal Senato il 17 luglio 2002 e il 20 dicembre 2017.

Art. 13. (1)

Cessazione dalle cariche del Consiglio di Presidenza.

1. I Senatori chiamati a far parte del Governo cessano dalle cariche del Consiglio di Presidenza.

1-bis. I Vice Presidenti e i Segretari che entrano a far parte di un Gruppo parlamentare diverso da quello al quale appartenevano al momento dell'elezione decadono dall'incarico. Tale disposizione non si applica quando la cessazione sia stata deliberata dal Gruppo di provenienza, ovvero in caso di scioglimento o fusione con altri Gruppi parlamentari.

CAPO IV

DEI GRUPPI PARLAMENTARI

Art. 14. (2)

Composizione dei Gruppi parlamentari.

1. Tutti i Senatori debbono appartenere ad un Gruppo parlamentare. I Senatori di diritto e a vita e i Senatori a vita, nella autonomia della loro legittimazione, possono non entrare a far parte di alcun Gruppo.

2. Entro tre giorni dalla prima seduta, ogni Senatore è tenuto ad indicare alla Presidenza del Senato il Gruppo del quale intende far parte.

(1) Articolo modificato dal Senato il 20 dicembre 2017.

(2) Articolo modificato dal Senato il 26 gennaio 1977, il 5 ottobre 1983, il 6 agosto 1992 e, da ultimo, il 20 dicembre 2017.

3. I Senatori che entrano a far parte del Senato nel corso della legislatura devono indicare alla Presidenza del Senato, entro tre giorni dalla proclamazione o dalla nomina, a quale Gruppo parlamentare intendono aderire.

4. Ciascun Gruppo dev'essere composto da almeno dieci Senatori e deve rappresentare un partito o movimento politico, anche risultante dall'aggregazione di più partiti o movimenti politici, che abbia presentato alle elezioni del Senato propri candidati con lo stesso contrassegno, conseguendo l'elezione di Senatori. Ove più partiti o movimenti politici abbiano presentato alle elezioni congiuntamente liste di candidati con il medesimo contrassegno, con riferimento a tali liste, può essere costituito un solo Gruppo, che rappresenta complessivamente tutti i medesimi partiti o movimenti politici. È ammessa la costituzione di Gruppi autonomi, composti da almeno dieci Senatori, purché corrispondenti a singoli partiti o movimenti politici che si siano presentati alle elezioni uniti o collegati. I Senatori che non abbiano dichiarato di voler appartenere ad un Gruppo formano il Gruppo misto.

5. I Senatori appartenenti alle minoranze linguistiche riconosciute dalla legge, eletti nelle Regioni di insediamento di tali minoranze, e i Senatori eletti nelle Regioni di cui all'articolo 116, primo comma, della Costituzione, il cui statuto preveda la tutela di minoranze linguistiche possono costituire un Gruppo composto da almeno cinque iscritti.

6. Quando i componenti di un Gruppo regolarmente costituito si riducano nel corso della legislatura ad un numero inferiore a dieci, il Gruppo è dichiarato sciolto e i Senatori che ne facevano parte,

qualora entro tre giorni dalla dichiarazione di scioglimento non aderiscano ad altri Gruppi, vengono iscritti al Gruppo misto, salvo quanto previsto dal comma precedente.

Art. 15. (1)

Convocazione e costituzione dei Gruppi. Approvazione del regolamento.

1. Entro sette giorni dalla prima seduta, il Presidente del Senato indice, per ogni Gruppo da costituire, la convocazione dei Senatori che hanno dichiarato di volerne far parte e la convocazione dei Senatori da iscrivere nel Gruppo misto.

2. Ciascun Gruppo si costituisce comunicando alla Presidenza del Senato la propria denominazione ed ogni successiva variazione, nonché l'elenco dei propri componenti, sottoscritto dal Presidente del Gruppo stesso, nominato nella seduta convocata ai sensi del primo comma. Ogni Gruppo nomina inoltre uno o più Vice presidenti ed uno o più Segretari. Di dette nomine e di ogni relativo mutamento così come delle variazioni nella composizione del Gruppo parlamentare, viene data comunicazione alla Presidenza del Senato.

3. Salvo il caso previsto all'articolo 14, commi 4, penultimo periodo, e 5, nuovi Gruppi parlamentari possono costituirsi nel corso della legislatura solo se risultanti dall'unione di Gruppi già costituiti.

(1) Articolo modificato dal Senato il 21 novembre 2012 e il 20 dicembre 2017.

3-bis. Entro trenta giorni dalla propria costituzione, l'Assemblea di ciascun Gruppo approva un regolamento, che è trasmesso alla Presidenza del Senato nei successivi cinque giorni. Il regolamento è pubblicato nel sito *internet* del Senato.

3-ter. Il regolamento indica in ogni caso nell'Assemblea del Gruppo l'organo competente ad approvare il rendiconto; individua gli organi responsabili della gestione amministrativa e della contabilità del Gruppo; disciplina altresì le modalità e i criteri secondo i quali l'organo responsabile della gestione amministrativa destina i contributi alle finalità di cui al comma 2 dell'articolo 16.

3-quater. Il Consiglio di Presidenza individua le forme di pubblicità dei documenti relativi all'organizzazione interna dei Gruppi, ferme restando in ogni caso la pubblicazione e la libera consultazione *on line*, nel sito *internet* del Gruppo, delle informazioni circa l'inquadramento, la qualifica e le mansioni specificamente assegnate e la sede ordinaria di lavoro, relative a ciascun posto di lavoro alle dipendenze del Gruppo.

Art. 16.(1)

Locali, attrezzature e contributi destinati ai Gruppi parlamentari.

1. Ai Gruppi parlamentari è assicurata la disponibilità di locali, attrezzature e di un unico contributo annuale, a carico del bilancio del Senato, proporzionale alla loro consistenza numerica, per le

(1) Articolo modificato dal Senato il 21 novembre 2012.

finalità di cui al comma 2. Nell'ambito di tale contributo a ciascun Gruppo spetta comunque una dotazione minima di risorse finanziarie, stabilita dal Consiglio di Presidenza tenuto conto delle esigenze di base comuni ai Gruppi.

2. I contributi a carico del bilancio del Senato complessivamente erogati in favore dei Gruppi parlamentari, come determinati e definiti in base alle deliberazioni adottate dal Consiglio di Presidenza, sono destinati dai Gruppi esclusivamente agli scopi istituzionali riferiti all'attività parlamentare e alle attività politiche ad essa connesse, alle funzioni di studio, editoria e comunicazione ad esse ricollegabili, nonché alle spese per il funzionamento dei loro organi e delle loro strutture, ivi comprese quelle relative ai trattamenti economici del personale.

Art. 16-bis.(1)

Gestione contabile e finanziaria dei Gruppi parlamentari.

1. Ciascun Gruppo approva un rendiconto di esercizio annuale, entro i termini e secondo le modalità stabiliti dal Consiglio di Presidenza mediante un apposito regolamento di contabilità che disciplina le procedure di contabilizzazione di entrate e spese, con riferimento ai contributi trasferiti dal Senato al Gruppo e destinati alle finalità di cui al comma 2 dell'articolo 16.

(1) Articolo aggiuntivo approvato dal Senato il 21 novembre 2012 e modificato il 20 dicembre 2017.

2. Allo scopo di garantire la trasparenza e la correttezza nella gestione contabile e finanziaria, i Gruppi si avvalgono di una società di revisione legale, selezionata dal Consiglio di Presidenza con procedura ad evidenza pubblica, la quale verifica nel corso dell'esercizio la regolare tenuta della contabilità e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili ed esprime un giudizio sul rendiconto di cui al comma 1.

3. Il rendiconto è trasmesso al Presidente del Senato, corredato di una dichiarazione del Presidente del Gruppo che ne attesta l'avvenuta approvazione da parte dell'Assemblea del Gruppo e del giudizio della società di revisione di cui al comma 2.

4. Ciascun Gruppo è tenuto a pubblicare *on line*, nel proprio sito *internet* liberamente accessibile, ogni mandato di pagamento, assegno o bonifico bancario, con indicazione della relativa causale, secondo modalità stabilite con delibera del Consiglio di Presidenza.

5. Il controllo di conformità del rendiconto presentato da ciascun Gruppo alle prescrizioni del Regolamento è effettuato a cura dei Senatori Questori, secondo criteri e forme stabiliti dal Consiglio di Presidenza. Successivamente, i rendiconti sono pubblicati sia nel rispettivo sito *internet* di ciascun Gruppo sia in allegato al conto consuntivo delle entrate e delle spese del Senato di cui all'articolo 165.

6. L'erogazione dei contributi ai Gruppi a carico del bilancio del Senato è autorizzata dai Senatori Questori, subordinatamente all'esito positivo del controllo di conformità di cui al comma 5.

7. I Senatori Questori riferiscono al Consiglio di Presidenza sulle risultanze dell'attività svolta ai sensi dei commi 5 e 6.

8. Qualora un Gruppo non trasmetta il rendiconto entro il termine individuato ai sensi del comma 1, decade dal diritto all'erogazione, per l'anno in corso, dei contributi di cui all'articolo 16. Ove i Senatori Questori riscontrino che il rendiconto o la documentazione trasmessa a corredo dello stesso non sia conforme alle prescrizioni del Regolamento, entro dieci giorni dal ricevimento del rendiconto invitano il Presidente del Gruppo a provvedere alla relativa regolarizzazione, fissando un termine di adempimento. Nel caso in cui il Gruppo non provveda alla regolarizzazione entro il termine fissato, esso decade dal diritto all'erogazione, per l'anno in corso, dei contributi di cui all'articolo 16. Le decadenze previste nel presente comma sono accertate con deliberazione del Consiglio di Presidenza, su proposta dei Senatori Questori, e comportano altresì l'obbligo di restituire, secondo modalità stabilite dallo stesso Consiglio di Presidenza, le somme a carico del bilancio del Senato ricevute e non rendicontate.

9. Con il regolamento di contabilità di cui al comma 1, il Consiglio di Presidenza approva altresì la disciplina del rendiconto da presentare al termine della legislatura, nonché in caso di scioglimento di un Gruppo.

10. Nel caso in cui un Gruppo parlamentare non sia più costituito nella legislatura successiva gli eventuali avanzi di gestione sono restituiti al bilancio del Senato, salvo l'accantonamento per far fronte ad eventuali spese e contenziosi. Si consi-

dera ricostituito, in ogni caso, anche il Gruppo parlamentare che, nella legislatura successiva, assuma una denominazione parzialmente diversa da quella assunta nella precedente legislatura, previa intesa tra i rispettivi Presidenti dei Gruppi interessati. Ove il Gruppo ricostituito intenda subentrare nel patrimonio del Gruppo della precedente legislatura, è tenuto, a cura del suo Presidente e del suo tesoriere, ad istituire un idoneo accantonamento a copertura di eventuali oneri a carico del Gruppo della precedente legislatura.

CAPO V

DELLA GIUNTA PER IL REGOLAMENTO, DELLA GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI E DELLA COM- MISSIONE PER LA BIBLIOTECA E PER L'ARCHIVIO STORICO (1)

Art. 17. (2)

Nomina dei componenti della Giunta per il Regolamento, della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari e della Commissione per la biblioteca e per l'archivio storico.

Il Presidente, non appena costituiti i Gruppi parlamentari, nomina i componenti della Giunta per il Regolamento, della Giunta delle elezioni e delle

(1) Denominazione del Capo modificata dal Senato il 17 luglio 2002.

(2) Rubrica ed articolo modificati dal Senato il 17 luglio 2002.

immunità parlamentari e della Commissione per la biblioteca e per l'archivio storico, dandone comunicazione al Senato.

Art. 18. (1)

Giunta per il Regolamento.

1. La Giunta per il Regolamento è composta di dieci Senatori, in modo che sia rispecchiata, per quanto possibile, la proporzione esistente in Assemblea tra tutti i Gruppi parlamentari, ed è presieduta dallo stesso Presidente del Senato.

2. Il Presidente, apprezzate le circostanze e udito il parere della Giunta, può integrare con non più di due membri la composizione della Giunta stessa al fine di assicurarne una più adeguata rappresentatività.

3. Spetta alla Giunta l'iniziativa o l'esame di ogni proposta di modificazione del Regolamento e il parere su questioni di interpretazione del Regolamento ad essa sottoposte dal Presidente del Senato.

3-bis. Quando uno o più Presidenti di Gruppo la cui consistenza numerica sia pari ad almeno un terzo dei componenti del Senato sollevino una questione di interpretazione del Regolamento, il Presidente sottopone la questione alla Giunta.

(1) Articolo modificato dal Senato il 20 dicembre 2017.

Art. 19. (1)

*Giunta delle elezioni
e delle immunità parlamentari.*

1. La Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari è composta di ventitré Senatori ed è presieduta da un Senatore che la Giunta elegge fra i propri membri appartenenti ai Gruppi di opposizione.

2. I Senatori nominati dal Presidente del Senato a comporre la Giunta non possono rifiutare la nomina, né dare le dimissioni. Il Presidente del Senato può sostituire un componente della Giunta che non possa per gravissimi motivi partecipare, per un periodo prolungato, alle sedute della Giunta stessa.

3. Qualora la Giunta, sebbene ripetutamente convocata dal suo Presidente, non si riunisca per oltre un mese, il Presidente del Senato provvede a rinnovarne i componenti.

4. La Giunta procede alla verifica, secondo le norme dell'apposito Regolamento, dei titoli di ammissione dei Senatori e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità; riferisce, se richiesta, al Senato sulle eventuali irregolarità delle operazioni elettorali che abbia riscontrato nel corso della verifica.

5. Spetta inoltre alla Giunta l'esame delle domande di autorizzazione a procedere presentate

(1) Articolo modificato dal Senato il 17 novembre 1988, il 7 giugno 1989 e, da ultimo, il 20 dicembre 2017.

ai sensi dell'articolo 68 della Costituzione nonché di riferire al Senato sugli atti trasmessi dall'autorità giudiziaria per l'autorizzazione a procedere per i reati di cui all'articolo 96 della Costituzione e sulle domande di autorizzazione presentate ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1.

6. Il Regolamento per la verifica dei poteri previsto dal comma 4 è proposto dalla Giunta per il Regolamento, sentita la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, ed è adottato dal Senato a maggioranza assoluta dei suoi componenti (1).

Art. 20. (2)

Commissione per la biblioteca e per l'archivio storico.

La Commissione per la biblioteca e per l'archivio storico è composta di tre Senatori. La Commissione vigila sulla Biblioteca e sull'Archivio storico del Senato e propone al Consiglio di Presidenza il testo e le modificazioni dei rispettivi Regolamenti.

(1) Regolamento approvato dal Senato il 23 gennaio 1992 (G.U. 31 gennaio 1992, n. 25).

(2) Rubrica ed articolo modificati dal Senato il 17 luglio 2002.

CAPO VI

DELLE COMMISSIONI PERMANENTI E DELLE
COMMISSIONI SPECIALI E BICAMERALI (1)

Art. 21. (2)

*Formazione e rinnovo delle Commissioni
permanenti: designazioni da parte dei Gruppi.*

1. Ciascun Gruppo, entro cinque giorni dalla propria costituzione, procede, dandone comunicazione alla Presidenza del Senato, alla designazione dei propri rappresentanti nelle singole Commissioni permanenti di cui all'articolo 22, in ragione di uno ogni quattordici iscritti.

2. I Gruppi composti da un numero di Senatori inferiore a quello delle Commissioni sono autorizzati a designare uno stesso Senatore in tre Commissioni in modo da essere rappresentati nel maggior numero possibile di Commissioni.

3. I Senatori che non risultino assegnati dopo la ripartizione prevista nel primo comma sono distribuiti nelle Commissioni permanenti, sulla base delle proposte dei Gruppi di appartenenza, dal Presidente del Senato, in modo che in ciascuna Commissione sia rispecchiata, per quanto possibile, la

(1) Denominazione del Capo modificata dal Senato il 20 dicembre 2017.

(2) Articolo modificato dal Senato il 26 gennaio 1977, il 30 luglio 1987, il 6 febbraio 2003 e, da ultimo, il 20 dicembre 2017.

proporzione esistente in Assemblea tra tutti i Gruppi parlamentari e il rapporto tra maggioranza e opposizione.

4. Il Senatore chiamato a far parte del Governo è, per la durata della carica, sostituito dal suo Gruppo nella Commissione con altro Senatore, il quale continua ad appartenere anche alla Commissione di provenienza. Il Senatore che rappresenta il Governo in una Commissione può sostituire uno dei Senatori del Gruppo di appartenenza, incluso quello designato dal Gruppo stesso ai sensi del periodo precedente.

4-bis. [Abrogato]

5. Tranne i casi previsti nei commi 2 e 4, nessun Senatore può essere assegnato a più di una Commissione permanente.

6. Il Presidente comunica al Senato la composizione delle Commissioni permanenti.

7. Le Commissioni permanenti vengono rinnovate dopo il primo biennio della legislatura ed i loro componenti possono essere confermati.

Art. 22. (1)

Commissioni permanenti - Competenze.

1. Le Commissioni permanenti hanno competenza sulle materie per ciascuna indicate:

1^a - Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordina-

(1) Articolo modificato dal Senato il 30 luglio 1987, il 6 febbraio 2003 e, da ultimo, il 20 dicembre 2017.

mento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione;

2^a - Giustizia;

3^a - Affari esteri, emigrazione;

4^a - Difesa;

5^a - Programmazione economica, bilancio;

6^a - Finanze e tesoro;

7^a - Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport;

8^a - Lavori pubblici, comunicazioni;

9^a - Agricoltura e produzione agroalimentare;

10^a - Industria, commercio, turismo;

11^a - Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale;

12^a - Igiene e sanità;

13^a - Territorio, ambiente, beni ambientali.

14^a - Politiche dell'Unione europea.

Art. 23. (1)

Commissione Politiche dell'Unione europea. (2)

1. La Commissione Politiche dell'Unione europea ha competenza generale sugli aspetti ordinamentali dell'attività e dei provvedimenti dell'Unione europea e delle sue istituzioni e dell'attuazione degli accordi europei. La Commissione ha inoltre competenza sulle materie connesse al rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione euro-

(1) Articolo modificato dal Senato il 17 e il 30 novembre 1988, interamente sostituito il 6 febbraio 2003 e nuovamente modificato il 20 dicembre 2017.

(2) Rubrica modificata dal Senato il 6 febbraio 2003.

pea. La Commissione cura altresì, per quanto di sua competenza, i rapporti con il Parlamento europeo e con la Conferenza degli organismi specializzati negli affari europei dei Parlamenti nazionali degli Stati dell'Unione.

2. La Commissione ha competenza referente sui disegni di legge europea e di delegazione europea, nonché sugli altri disegni di legge, aventi contenuto analogo, recanti disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea e per l'esecuzione di sentenze della Corte di Giustizia dell'Unione europea.

3. Spetta alla Commissione esprimere il parere – o, nei casi di cui al comma 3 dell'articolo 144, formulare osservazioni e proposte – sui disegni di legge e sugli schemi di atti normativi del Governo concernenti l'applicazione dei trattati dell'Unione europea, e successive modificazioni, o relativi all'attuazione di norme dell'Unione europea ed in generale su tutti i disegni di legge che possano comportare problemi rilevanti di compatibilità con la normativa dell'Unione europea, nonché esaminare gli affari e le relazioni di cui all'articolo 142. In particolare, la Commissione esprime il parere ovvero formula osservazioni e proposte sui predetti atti in merito ai rapporti delle Regioni con l'Unione europea, di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, alla partecipazione delle Regioni e delle Province autonome alla formazione ed all'attuazione degli atti normativi comunitari, di cui all'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, alla disciplina dei casi e delle forme in cui le Regioni possono concludere accordi con Stati o intese con enti territoriali interni

ad altri Stati membri dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 117, nono comma, della Costituzione, nonché al rispetto del principio di sussidiarietà nei rapporti tra l'Unione europea e lo Stato e le Regioni, di cui all'articolo 120, secondo comma, della Costituzione. La Commissione esercita inoltre le competenze che ad essa sono specificamente attribuite dalle disposizioni del presente Regolamento.

Art. 24.

Commissioni speciali.

Quando il Senato disponga la nomina di una Commissione speciale, il Presidente ne stabilisce la composizione e procede alla sua formazione attraverso le designazioni dei Gruppi parlamentari, rispettando il criterio della proporzionalità.

Art. 25.

Nomina di organi collegiali.

1. Salvo quanto disposto da norme speciali di legge o del Regolamento, per la elezione dei membri di organi collegiali ciascun Senatore vota per due terzi dei componenti da nominare, non computando le frazioni inferiori a metà dell'unità; quando si debbano nominare meno di tre componenti ciascun Senatore vota per un solo nome. Sono proclamati eletti coloro che ottengono il maggior numero di voti. A parità di voti si applica l'ultimo comma dell'articolo 5.

2. Lo spoglio delle schede è fatto da tre Segretari designati dal Presidente. Si applica la disposizione del comma 2 dell'articolo 11.

3. Per la nomina, mediante elezione, di organi collegiali che per prescrizione di legge o del Regolamento debbono essere composti in modo da rispecchiare la proporzione dei Gruppi parlamentari, la Presidenza comunica ai Gruppi stessi il numero dei posti spettanti a ciascuno in base al suddetto criterio, richiedendo la designazione di un eguale numero di nomi. Sulla base di tali designazioni il Presidente compila la lista da sottoporre all'Assemblea, che delibera con votazione a scrutinio segreto.

4. Le disposizioni dei commi precedenti si osservano, in quanto possibile, anche nelle elezioni suppletive.

5. La nomina di organi collegiali o di singoli loro componenti può essere deferita dal Senato al Presidente.

Art. 26.

Organi collegiali bicamerali.

1. Quando si deve procedere alla formazione di organi collegiali bicamerali, il Presidente del Senato promuove le opportune intese con il Presidente della Camera dei deputati al fine di assicurare, nel rispetto del criterio della proporzionalità, la rappresentanza del maggior numero di Gruppi parlamentari costituiti nei due rami del Parlamento.

2. Per il funzionamento di tali organi, quando hanno sede in Senato, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del Regolamento del Senato.

Art. 27. (1)

*Elezione dell'Ufficio di Presidenza
delle Commissioni.*

1. Le Commissioni, nella loro prima seduta, procedono all'elezione del Presidente, di due Vice Presidenti e di due Segretari.

2. Per la elezione del Presidente si applicano le disposizioni dell'articolo 4.

3. Per la elezione, rispettivamente, dei due Vice Presidenti e dei due Segretari ciascun componente della Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome e sono eletti coloro che ottengono il maggior numero di voti. A parità di voti è eletto il più anziano di età. Le stesse disposizioni si applicano per le elezioni suppletive.

3-bis. I componenti dell'Ufficio di Presidenza che entrano a far parte di un Gruppo diverso da quello al quale appartenevano al momento dell'elezione decadono dall'incarico. Tale disposizione non si applica quando la cessazione sia stata deliberata dal Gruppo di provenienza, ovvero in caso di scioglimento o fusione con altri Gruppi parlamentari.

(1) Articolo modificato dal Senato il 20 dicembre 2017.

Art. 28. (1)

*Riunione delle Commissioni
nelle diverse sedi.*

Le Commissioni si riuniscono in sede deliberante per l'esame e la deliberazione di disegni di legge; in sede redigente per l'esame dei disegni di legge da sottoporre all'Assemblea per la sola votazione degli articoli e la votazione finale; in sede referente per l'esame di disegni di legge o affari sui quali devono riferire all'Assemblea; in sede consultiva per esprimere pareri su disegni di legge o affari assegnati ad altre Commissioni. Esse si riuniscono inoltre per l'esame o la deliberazione di affari per i quali non devono riferire all'Assemblea, per lo svolgimento di interrogazioni, per ascoltare o discutere informative o comunicazioni del Governo, per acquisire elementi informativi e per compiere indagini conoscitive.

Art. 29. (2)

Convocazione delle Commissioni.

1. Le Commissioni sono convocate per la prima volta dal Presidente del Senato per procedere alla propria costituzione. Successivamente la convocazione è fatta dai rispettivi Presidenti con la diramazione dell'ordine del giorno.

2. Gli Uffici di Presidenza delle Commissioni, integrati dai rappresentanti dei Gruppi, predispon-

(1) Articolo modificato dal Senato il 20 dicembre 2017.

(2) Articolo modificato dal Senato il 17 novembre 1988 e il 6 febbraio 2003.

gono il programma e il calendario dei lavori di ciascuna Commissione, che sono stabiliti in modo da assicurare l'esame in via prioritaria dei disegni di legge e degli altri argomenti compresi nel programma e nel calendario dell'Assemblea. Quando la discussione di un determinato argomento, anche non compreso nel programma, sia richiesta da almeno un quinto dei componenti della Commissione, l'inserimento nell'ordine del giorno in tempi brevi è rimesso all'Ufficio di Presidenza della Commissione stessa.

2-bis. Il programma e il calendario dei lavori di ciascuna Commissione sono altresì predisposti in modo tale da assicurare il tempestivo esame degli atti preparatori della legislazione dell'Unione europea, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea o comunicati dal Governo.

3. Al termine di ciascuna seduta, di norma, il Presidente della Commissione annuncia la data, l'ora e l'ordine del giorno della seduta successiva. L'ordine del giorno è stampato e pubblicato.

4. Nei casi in cui non sia stata data comunicazione della convocazione al termine della seduta, secondo quanto disposto dal comma precedente, l'ordine del giorno deve essere stampato, pubblicato ed inviato a tutti i componenti della Commissione non meno di ventiquattro ore prima della seduta. Per le sedute delle Commissioni in sede deliberante e redigente detto termine è di quarantotto ore.

5. La convocazione delle Commissioni in sede deliberante e redigente nei periodi di aggiornamento dei lavori del Senato viene comunicata, mediante annuncio della data e dell'ordine del giorno delle sedute delle Commissioni stesse, dal Presi-

dente del Senato in Assemblea nell'ultima seduta prima dell'aggiornamento o mediante invio dell'ordine del giorno stesso a tutti i Senatori, di norma almeno tre giorni prima della data di riunione.

6. Le Commissioni vengono convocate in via straordinaria, per la discussione di determinati argomenti, quando ne faccia richiesta il Presidente del Senato, anche su domanda del Governo. Il Presidente del Senato può altresì richiedere che le convocazioni già disposte vengano revocate quando lo reputi necessario in relazione ai lavori dell'Assemblea.

7. Nei periodi di aggiornamento dei lavori del Senato, la convocazione di Commissioni per la discussione di determinati argomenti può essere richiesta anche da un terzo dei componenti delle Commissioni stesse. La convocazione deve avvenire entro il decimo giorno dalla richiesta.

8. Quando l'Assemblea è riunita, le Commissioni in sede deliberante e redigente sono tenute a sospendere la seduta se lo richiedano il Presidente del Senato o un terzo dei Senatori presenti in Commissione.

Art. 30. (1)

Numero legale per le sedute delle Commissioni - Verificazione.

1. Per la validità delle sedute delle Commissioni in sede deliberante e redigente, di quelle nelle quali

(1) Articolo modificato dal Senato il 24 febbraio 1999.

le Commissioni discutano e adottino deliberazioni su affari per i quali non debbano riferire all'Assemblea, nonché nei casi previsti dall'articolo 27, è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti delle Commissioni stesse, accertata dal Presidente all'inizio della seduta. In tutti gli altri casi, tale accertamento non è richiesto.

2. Si presume che la Commissione sia sempre in numero legale per deliberare. Tuttavia il Presidente, d'ufficio in occasione della prima votazione per alzata di mano successiva alla chiusura della discussione generale, o su richiesta di un Senatore, formulata prima dell'indizione di ogni altra votazione per alzata di mano, dispone la verifica.

3. Quando ha luogo la verifica del numero legale, per la validità delle deliberazioni assunte nelle sedi di cui al comma 1 è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti della Commissione. In ogni altra sede, è sufficiente la presenza di un terzo dei componenti.

4. Prima della votazione di una proposta per la cui approvazione sia richiesto il voto favorevole di una maggioranza dei componenti della Commissione, il Presidente può disporre l'accertamento del numero dei presenti.

5. Se si accerta la mancanza del numero legale, il Presidente sospende la seduta per venti minuti. Si applica, per il prosieguito, la disciplina prevista per l'Assemblea.

Art. 31.

Partecipazione dei Senatori a Commissioni diverse da quelle di appartenenza - Vincolo del segreto.

1. Ogni Senatore può partecipare alle sedute di Commissioni diverse da quelle alle quali appartiene, senza diritto di voto.

2. Ciascun Gruppo può, per un determinato disegno di legge o per una singola seduta, sostituire i propri rappresentanti in una Commissione, previa comunicazione scritta al Presidente della Commissione stessa.

3. Le Commissioni possono decidere che, per determinati documenti, notizie o discussioni che interessano lo Stato, i propri componenti siano vincolati dal segreto. In questo caso è vietata la partecipazione dei Senatori che non facciano parte delle Commissioni stesse, prevista dal primo comma.

Art. 32.

*Processo verbale
delle sedute delle Commissioni.*

Delle sedute delle Commissioni si redige il processo verbale secondo le norme del primo comma dell'articolo 60. Alla redazione del processo verbale sovrintendono i Senatori segretari.

Art. 33. (1)

Pubblicità dei lavori delle Commissioni.

1. Di ogni seduta di Commissione si redige e si pubblica un riassunto dei lavori, nonché, nei casi di sedute in sede deliberante e redigente e nelle altre ipotesi previste dal Regolamento, il resoconto stenografico.

2. Nel riassunto e nel resoconto non si fa menzione delle discussioni e delle deliberazioni relative agli argomenti di cui all'ultimo comma dell'articolo 31.

3. [Abrogato].

4. Il Presidente del Senato, su domanda della Commissione, può disporre che la stampa o anche il pubblico siano ammessi a seguire lo svolgimento delle sedute in separati locali attraverso impianti audiovisivi.

5. Nei casi di sedute in sede deliberante e redigente, la pubblicità dei lavori è assicurata anche attraverso impianti audiovisivi collocati in separati locali, a disposizione del pubblico e della stampa.

(1) Articolo modificato dal Senato il 17 novembre 1988 e il 20 dicembre 2017.

Art. 34. (1)

Assegnazione dei disegni di legge e degli affari alle Commissioni - Commissioni riunite - Conflitti di competenza.

1. Il Presidente del Senato assegna alle Commissioni permanenti competenti per materia o a Commissioni speciali i disegni di legge e in generale gli affari sui quali le Commissioni sono chiamate a pronunciarsi ai sensi del presente Regolamento, e ne dà comunicazione al Senato. Può inoltre inviare alle Commissioni relazioni, documenti e atti pervenuti al Senato riguardanti le materie di loro competenza.

1-bis. I disegni di legge sono di regola assegnati in sede deliberante ai sensi dell'articolo 35 o in sede redigente ai sensi dell'articolo 36.

2. Un disegno di legge o affare può essere assegnato a più Commissioni per l'esame o la deliberazione in comune. Le Commissioni riunite sono di regola presiedute dal più anziano di età fra i Presidenti delle Commissioni stesse.

3. Il Presidente del Senato assegna alla 14^a Commissione permanente e alle altre Commissioni competenti per materia, secondo le rispettive competenze, gli atti previsti dagli articoli 23, 125-bis, 142, 143 e 144.

4. Se la Commissione reputi che un argomento ad essa assegnato non sia di sua competenza, ne

(1) Articolo modificato dal Senato il 17 novembre 1988 il 6 febbraio 2003 e, da ultimo, il 20 dicembre 2017.

riferisce al Presidente del Senato per le decisioni da adottare.

5. Nel caso in cui più Commissioni si ritengano competenti, il Presidente del Senato decide, uditi i Presidenti delle Commissioni interessate.

Art. 35. (1)

Assegnazione alle Commissioni in sede deliberante.

1. Fatta eccezione per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale, per quelli di delegazione legislativa, di conversione di decreti-legge, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi, nonché per quelli di cui all'articolo 126-*bis* e per i disegni di legge rinviati alle Camere ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione, per i quali sono sempre obbligatorie la discussione e la votazione da parte dell'Assemblea, il Presidente può assegnare, dandone comunicazione al Senato, singoli disegni di legge alla deliberazione delle stesse Commissioni permanenti che sarebbero competenti a riferire all'Assemblea, o di Commissioni speciali.

2. Fino al momento della votazione finale, tuttavia, il disegno di legge è rimesso all'Assemblea se il Governo o un decimo dei componenti del Senato o

(1) Coordinato con le modificazioni all'articolo 40 approvate dal Senato il 22 e il 30 novembre 1988. Modificato dal Senato il 20 dicembre 2017.

un quinto dei componenti della Commissione richiedano al Presidente del Senato, o, a discussione già iniziata, al Presidente della Commissione, che il disegno di legge stesso sia discusso e votato dall'Assemblea oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto, con le modalità e nei limiti di cui al comma 2 dell'articolo 109. Il disegno di legge è rimesso all'Assemblea anche nell'ipotesi prevista dai commi 5 e 6 dell'articolo 40. In caso di riassegnazione del disegno di legge in sede referente la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari fissa il termine per la conclusione dell'esame in Commissione.

Art. 36. (1)

Assegnazione alle Commissioni in sede redigente.

1. Salve le eccezioni previste dal primo comma dell'articolo 35, il Presidente può, dandone comunicazione al Senato, assegnare in sede redigente alle Commissioni permanenti o a Commissioni speciali disegni di legge, riservata all'Assemblea la sola votazione degli articoli e la votazione finale con sole dichiarazioni di voto, con le modalità e nei limiti di cui al comma 2 dell'articolo 109.

(1) Coordinato con le modificazioni all'articolo 40 approvate dal Senato il 22 e il 30 novembre 1988. Modificato dal Senato il 20 dicembre 2017.

2. Entro otto giorni dalla comunicazione al Senato dell'avvenuta assegnazione, otto Senatori possono chiedere che l'esame in Commissione sia preceduto da una discussione in Assemblea per fissare, con apposito ordine del giorno, i criteri informativi a cui la Commissione dovrà attenersi nella formulazione del testo. Sulla richiesta l'Assemblea delibera per alzata di mano, senza discussione. Se la richiesta è accolta, il disegno di legge viene inserito nel programma dei lavori per essere iscritto all'ordine del giorno dell'Assemblea per la discussione anzidetta.

3. Fino al momento della votazione finale da parte dell'Assemblea, il disegno di legge è sottoposto alla procedura normale di esame e di approvazione qualora ne facciano richiesta il Governo o un decimo dei componenti del Senato, o un quinto dei componenti della Commissione, o quando si verifichi l'ipotesi prevista dai commi 5 e 6 dell'articolo 40. In caso di riassegnazione del disegno di legge in sede referente la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari fissa il termine per la conclusione dell'esame in Commissione.

Art. 37. (1)

Trasferimento di un disegno di legge dalla sede referente alla sede deliberante o redigente.

1. Salve le eccezioni previste dal primo comma dell'articolo 35, il Presidente del Senato, quando

(1) Coordinato con le modificazioni all'articolo 40 approvate dal Senato il 22 e il 30 novembre 1988.

ne faccia richiesta la Commissione unanime e il Governo dia il proprio assenso, ha facoltà di trasferire in sede deliberante o redigente un disegno di legge precedentemente deferito alla Commissione in sede referente.

2. Il trasferimento non può essere disposto quando sia stato espresso, nell'ipotesi prevista dai commi 5 e 6 dell'articolo 40, parere contrario al provvedimento.

Art. 38.

Pareri sui disegni di legge e sugli affari.

Il Presidente può disporre che su un disegno di legge o affare da lui assegnato ad una Commissione sia espresso il parere di altra Commissione. Se una Commissione ritiene utile sentire il parere di altra Commissione o di esprimerlo su disegni di legge o affari assegnati a Commissione diversa, lo chiede tramite il Presidente del Senato.

Art. 39.

Procedura per la espressione dei pareri.

1. La Commissione incaricata di esprimere il parere dovrà comunicarlo entro un termine non superiore a quindici giorni, o otto per i disegni di legge dichiarati urgenti, salvo la facoltà del Presidente del Senato, apprezzate le circostanze, di fissare un termine ridotto.

2. Se detti termini decorrono senza che la Commissione faccia conoscere il proprio parere, si in-

tende che essa non reputa di doverne esprimere alcuno, a meno che, su richiesta del Presidente dell'organo consultato, sia stata concessa dalla Commissione competente per materia una proroga del termine, per un tempo che non può essere superiore a quello del termine originario.

3. Il parere è di norma espresso per iscritto. In casi di urgenza o quando comunque se ne manifesti l'opportunità, il parere può essere comunicato alla Commissione competente mediante intervento personale del Presidente della Commissione consultata o di un membro di essa da lui delegato.

4. La Commissione consultata può chiedere che il parere scritto sia stampato in allegato alla relazione che la Commissione competente presenta all'Assemblea.

Art. 40. (1)

Pareri obbligatori.

1. Sono assegnati alla 14^a Commissione permanentemente, per il parere, i disegni di legge di cui all'articolo 23, comma 3, deferiti ad altre Commissioni, nonché i disegni di legge che disciplinano le procedure di adeguamento dell'ordinamento interno alla normativa dell'Unione europea.

2. Sono assegnati alla 1^a Commissione permanentemente, per il parere, i disegni di legge deferiti ad al-

(1) Articolo modificato dal Senato il 22 e il 30 novembre 1988, il 6 febbraio 2003 e, da ultimo, il 20 dicembre 2017.

tre Commissioni che presentino aspetti rilevanti in materia costituzionale o che attengano alla organizzazione della pubblica Amministrazione.

3. Sono assegnati per il parere alla 5^a Commissione permanente i disegni di legge deferiti ad altre Commissioni che comportino nuove o maggiori spese o diminuzione di entrate o che contengano disposizioni rilevanti ai fini delle direttive e delle previsioni del programma di sviluppo economico.

4. Sono assegnati alla 2^a Commissione permanente, per il parere, i disegni di legge deferiti ad altre Commissioni che contengano disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative.

5. Quando la 5^a Commissione permanente esprime parere scritto contrario all'approvazione di un disegno di legge che importi nuove o maggiori spese o diminuzione di entrate e che sia stato assegnato in sede deliberante o redigente ad altra Commissione, motivando la sua opposizione con la insufficienza delle corrispettive quantificazioni o della copertura finanziaria, secondo le prescrizioni dell'articolo 81, terzo comma, della Costituzione e delle vigenti disposizioni legislative, il disegno di legge è rimesso all'Assemblea qualora la Commissione competente per materia non si uniformi al suddetto parere.

6. Gli stessi effetti produce il parere scritto contrario espresso dalla 1^a Commissione permanente nelle ipotesi di cui al comma 2 del presente articolo, nonché il parere contrario della 14^a Commissione permanente nelle ipotesi di cui al comma 1,

qualora la Commissione competente per materia non si uniformi al suddetto parere.

7. Fatte salve le disposizioni contenute nel comma 10, i pareri di cui al presente articolo sono espressi nei termini e con le modalità stabiliti nell'articolo 39 e sono stampati in allegato alla relazione che la Commissione competente presenta all'Assemblea. La relazione deve motivare l'eventuale mancato recepimento dei suddetti pareri.

8. La verifica della idoneità della copertura finanziaria, ai fini dell'espressione del parere di cui al comma 5, deve riferirsi alla quantificazione degli oneri recati da ciascuna disposizione e agli oneri ricadenti su ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale in vigore.

9. I disegni di legge che contengano disposizioni nelle materie indicate dall'articolo 117 della Costituzione e in quelle previste dagli statuti speciali delle Regioni adottati con leggi costituzionali, o che riguardino l'attività legislativa o amministrativa delle Regioni, sono trasmessi anche alla Commissione parlamentare per le questioni regionali. Ove quest'ultima, nei termini di cui all'articolo 39, esprima il proprio parere, questo è allegato alla relazione che la Commissione competente presenta all'Assemblea.

10. Ai fini della espressione del parere da parte delle Commissioni permanenti 1^a, 5^a e 14^a, tutti i termini stabiliti nell'articolo 39 decorrono dalla data in cui il parere viene richiesto dalla Commissione competente per materia.

11. Ove siano trasmessi per il parere alla 5^a Commissione permanente disegni di legge ed emendamenti che prevedano l'utilizzo di stanziamenti di bilancio, ivi inclusi gli accantonamenti iscritti nei fondi speciali, per finalità difforme da quelle stabilite nella legge di bilancio, è facoltà della medesima 5^a Commissione permanente chiedere, alle Commissioni competenti nella materia di cui allo stanziamento di bilancio o all'accantonamento, un parere in ordine al richiamato utilizzo difforme.

12. Le Commissioni competenti per materia sono tenute ad inviare alla 5^a Commissione permanente, in ordine ai disegni di legge ed agli emendamenti sui quali è richiesto il parere di questa, tutti gli elementi da esse acquisiti, utili alla verifica della quantificazione degli oneri, ivi inclusa la relazione tecnica di cui al successivo articolo 76-*bis*, comma 3, ove richiesta.

Art. 41. (1)

Procedura delle Commissioni in sede deliberante.

1. Per la discussione e votazione dei disegni di legge da parte delle Commissioni in sede deliberante si osservano, in quanto applicabili, le norme sulla discussione e votazione in Assemblea, con esclusione delle limitazioni alla presentazione degli

(1) Articolo modificato dal Senato il 17 novembre 1988 e il 6 febbraio 2003.

emendamenti di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 100. Per le votazioni nominali ed a scrutinio segreto – che si svolgono con le modalità indicate nei commi 1 e 2 dell'articolo 116 e nel comma 6 dell'articolo 118 – è richiesta rispettivamente la domanda di tre e di cinque Senatori. Le richieste che in Assemblea debbono essere avanzate da almeno otto Senatori, sono proposte in Commissione da almeno due Senatori o anche da uno, se a nome di un Gruppo parlamentare.

2. La discussione può essere preceduta da una esposizione preliminare del Presidente, o di un Senatore dallo stesso delegato a riferire alla Commissione, sul disegno di legge, sui suoi precedenti e su tutto quanto possa servire ad inquadrare i problemi che nel disegno stesso vengono regolati.

3. Se il Senatore proponente del disegno di legge, o, nel caso di più proponenti, il primo firmatario non fa parte della Commissione competente a discuterlo, egli dovrà essere avvertito della convocazione della Commissione stessa.

4. Tutti i Senatori possono trasmettere alla Commissione emendamenti e ordini del giorno e chiedere o essere richiesti di illustrarli davanti ad essa.

5. Gli emendamenti implicanti maggiori spese o diminuzione di entrate, quelli che presentino aspetti rilevanti in materia costituzionale o che attengano alla organizzazione della pubblica Amministrazione, quelli che contengano disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative e quelli che contengano disposizioni nelle materie di cui all'articolo 40, comma 1, devono essere presentati prima dell'i-

nizio della discussione e non possono essere votati se non siano stati preventivamente inviati per il parere, rispettivamente, alla 5^a, alla 1^a, alla 2^a e alla 14^a Commissione permanente. Il termine per il parere è di otto giorni a decorrere dalla data dell'invio. Per quanto concerne i pareri della 1^a, della 5^a e della 14^a Commissione permanente si applicano le disposizioni dei commi 5 e 6 dell'articolo 40.

Art. 42. (1)

Procedura delle Commissioni in sede redigente - Votazione finale del disegno di legge in Assemblea.

1. Per la discussione degli articoli nelle Commissioni in sede redigente si applicano le norme dell'articolo 41.

2. Nell'ipotesi prevista dal comma 2 dell'articolo 36, la Commissione discute i singoli articoli sulla base dei criteri informativi fissati dall'Assemblea. Sull'ammissibilità di ordini del giorno o emendamenti che appaiano contrastanti con i detti criteri decide il Presidente della Commissione.

3. Le questioni pregiudiziali e sospensive non sono proponibili nell'ipotesi di cui al comma precedente; nelle altre ipotesi si applicano le disposizioni del comma 3 dell'articolo 43.

(1) Articolo modificato dal Senato il 20 dicembre 2017.

4. Dopo l'esame dei singoli articoli la Commissione nomina un relatore incaricato di redigere la relazione scritta.

5. In Assemblea hanno facoltà di parlare soltanto il relatore e il rappresentante del Governo. Il disegno di legge viene quindi posto ai voti per la sola votazione degli articoli e l'approvazione finale. Sono ammesse le dichiarazioni di voto con le modalità e nei limiti di cui al comma 2 dell'articolo 109.

Art. 43. (1)

Procedura delle Commissioni in sede referente.

1. Nell'esame dei disegni di legge assegnati in sede referente alle Commissioni, dopo la eventuale esposizione preliminare di cui al comma 2 dell'articolo 41, si svolge una discussione generale di carattere sommario.

2. Alla discussione dei singoli articoli si procede quando siano stati presentati emendamenti. In tal caso la Commissione può nominare un Comitato, composto in modo da garantire la partecipazione della minoranza, al quale affidare la redazione definitiva del testo del disegno di legge.

3. In Commissione non possono essere decise questioni pregiudiziali o sospensive. Ove siano avanzate e la Commissione sia ad esse favorevole,

(1) Articolo modificato dal Senato il 17 novembre 1988, il 6 febbraio 2003 e, da ultimo, il 20 dicembre 2017.

sono sottoposte, con relazione, all'Assemblea. È ammesso il semplice rinvio della discussione, purché non superi il termine entro il quale la Commissione deve riferire al Senato.

3-bis. In ogni Commissione permanente i Senatori appartenenti alla 14^a Commissione hanno il compito di riferire, anche oralmente, per gli aspetti di cui all'articolo 40, comma 1, dopo la conclusione del relativo esame presso tale Commissione.

4. Al termine della discussione la Commissione nomina un relatore incaricato di riferire all'Assemblea. La relazione deve essere presentata nel termine massimo di dieci giorni dalla data dell'incarico.

5. Per sostenere la discussione dinanzi all'Assemblea la Commissione può nominare una Sottocommissione di non più di sette componenti scelti in modo da garantire la partecipazione della minoranza.

6. È sempre ammessa la presentazione di relazioni di minoranza.

7. Sia il relatore incaricato dalla Commissione di riferire all'Assemblea che quello di minoranza possono integrare oralmente la propria relazione.

Art. 44.

Termini per la presentazione delle relazioni.

1. Le relazioni delle Commissioni sui disegni di legge assegnati in sede referente e redigente devono essere presentate nel termine massimo di due mesi dalla data di assegnazione.

2. Il Presidente del Senato, in relazione alle esigenze del programma dei lavori o quando le circostanze lo rendano opportuno, può stabilire un termine ridotto per la presentazione della relazione, dandone comunicazione all'Assemblea.

3. Scaduto il termine, il disegno di legge è preso in considerazione, in sede di programmazione dei lavori, per essere discusso, anche senza relazione, nel testo del proponente, salvo che l'Assemblea conceda, su richiesta della Commissione, un nuovo termine di non oltre due mesi, compatibile con l'attuazione del programma dei lavori.

4. Quando, in applicazione delle disposizioni del precedente comma, vengono in discussione disegni di legge assegnati in sede redigente e dei quali la Commissione non abbia esaurito la votazione degli articoli, i disegni di legge stessi sono esaminati e votati dall'Assemblea secondo la procedura ordinaria. Tuttavia, nel caso che, ai sensi del comma 2 dell'articolo 36, l'esame in Commissione sia stato preceduto dalla discussione preliminare in Assemblea, non si fa luogo alla discussione generale.

5. Le relazioni sono stampate e distribuite almeno due giorni prima della discussione.

Art. 45.

Computo dei termini.

Nel computo dei termini per la presentazione delle relazioni e l'espressione dei pareri non si tiene conto dei periodi in cui i lavori del Senato siano stati aggiornati in attesa di convocazione a domicilio dell'Assemblea.

Art. 46. (1)

*Informazioni e chiarimenti richiesti dalle
Commissioni al Governo - Comunicazioni
dei rappresentanti del Governo.*

1. Le Commissioni hanno facoltà di chiedere ai rappresentanti del Governo informazioni o chiarimenti su questioni, anche politiche, in rapporto alle materie di loro competenza. Le informative del Governo, ad eccezione di quelle previste dall'articolo 105, comma 1-*bis*, hanno luogo presso le Commissioni anche in sede congiunta dei due rami del Parlamento.

2. Le Commissioni possono altresì chiedere ai rappresentanti del Governo di riferire, anche per iscritto, in merito all'esecuzione di leggi e all'attuazione data ad ordini del giorno, mozioni e risoluzioni approvati dal Senato o accettati dal Governo. Ciascuna Commissione, al fine di conoscere lo stato di attuazione di leggi già in vigore nelle materie di sua competenza, può nominare uno o più relatori che, acquisiti gli elementi conoscitivi, riferiscano alla Commissione entro il termine loro assegnato.

3. I rappresentanti del Governo possono intervenire alle sedute delle Commissioni per farvi comunicazioni anche in sede congiunta dei due rami del Parlamento.

(1) Articolo modificato dal Senato il 17 novembre 1988 e il 20 dicembre 2017.

Art. 47. (1)

Acquisizione di elementi informativi su disegni di legge e affari assegnati alle Commissioni.

1. In relazione ai disegni di legge e in generale agli affari ad esse assegnati, le Commissioni possono chiedere ai Ministri di disporre che dalle rispettive Amministrazioni e dagli Enti sottoposti al loro controllo, anche mediante l'intervento personale alle sedute di singoli funzionari ed amministratori, siano forniti notizie ed elementi di carattere amministrativo o tecnico occorrenti per integrare l'informazione sulle questioni in esame.

1-bis. In relazione ai pareri sulle nomine governative ad esse assegnati, le Commissioni possono procedere all'audizione del candidato proposto dal Governo. L'audizione ha luogo anche in sede congiunta dei due rami del Parlamento.

Art. 48. (2)

Indagini conoscitive.

1. Nelle materie di loro competenza, le Commissioni possono disporre, previo consenso del Presidente del Senato, indagini conoscitive intese ad acquisire notizie, informazioni e documentazioni.

2. Nello svolgimento di tali indagini, le Commissioni non dispongono dei poteri di cui al comma 5

(1) Articolo modificato dal Senato il 20 dicembre 2017.

(2) Coordinato con le modificazioni all'articolo 162 approvate dal Senato il 30 novembre 1988.

dell'articolo 162, né hanno facoltà di esercitare alcun sindacato politico, di emanare direttive, di procedere ad imputazioni di responsabilità.

3. I programmi relativi, predisposti dalle Commissioni, sono comunicati al Presidente del Senato il quale, per la loro concreta attuazione, cura le intese con i Ministri competenti, anche per quanto riguarda gli Enti pubblici sottoposti al loro controllo, e può autorizzare eventuali consulenze tecniche e sopralluoghi.

4. Tutte le spese riferentisi allo svolgimento delle indagini sono a carico del bilancio del Senato.

5. Al fine delle indagini di cui al presente articolo, le Commissioni hanno facoltà di tenere apposite sedute alle quali possono essere chiamati ad intervenire i Ministri competenti, funzionari ministeriali e amministratori di Enti pubblici. Possono altresì essere invitati rappresentanti di Enti territoriali, di organismi privati, di associazioni di categoria ed altre persone esperte nella materia in esame.

6. A conclusione dell'indagine la Commissione può approvare un documento che viene stampato e distribuito. Delle sedute di cui al presente articolo può essere redatto e pubblicato il resoconto stenografico qualora la Commissione lo disponga.

7. Se anche alla Camera dei deputati sia stata disposta una indagine sulla stessa materia, il Presidente del Senato può promuovere le opportune intese con il Presidente della Camera affinché le Commissioni dei due rami del Parlamento procedano congiuntamente.

Art. 48-bis. (1)

Richiesta di procedure informative.

Nel caso in cui il ricorso alle procedure di cui agli articoli 46, 47 e 48 sia proposto da almeno un terzo dei membri della Commissione, la richiesta stessa deve essere sottoposta alla decisione della Commissione, entro dieci giorni dalla presentazione.

Art. 49. (2)

[Abrogato.]

Art. 50.

*Relazioni e proposte di iniziativa
delle Commissioni - Risoluzioni.*

1. Le Commissioni hanno facoltà di presentare all'Assemblea, di propria iniziativa, relazioni e proposte sulle materie di loro competenza.

2. A conclusione dell'esame di affari ad esse assegnati sui quali non siano tenute a riferire al Senato, le Commissioni possono votare risoluzioni intese ad esprimere il loro pensiero e gli indirizzi che ne derivano in ordine all'argomento in discussione. Un rappresentante del Governo deve essere invitato ad assistere alla seduta.

(1) Articolo aggiuntivo approvato dal Senato il 17 novembre 1988.

(2) Articolo abrogato dal Senato il 20 dicembre 2017.

3. Le risoluzioni, quando ne faccia richiesta il Governo o un terzo dei componenti la Commissione, sono comunicate, accompagnate da una relazione scritta, al Presidente del Senato affinché le sottoponga all'Assemblea.

Art. 51.

Connessione e concorrenza di iniziative legislative.

1. I disegni di legge aventi oggetti identici o strettamente connessi sono posti congiuntamente all'ordine del giorno della Commissione competente, salvo che per alcuni di essi la Commissione abbia già esaurito la discussione.

2. Quando il Governo informa l'Assemblea di voler presentare un proprio disegno di legge su una materia che sia già oggetto di un disegno di legge d'iniziativa parlamentare assegnato ad una Commissione, questa può differire o sospendere la discussione del disegno di legge fino alla presentazione del progetto governativo, ma comunque per non più di un mese.

3. Quando sia posto all'ordine del giorno di una Commissione un disegno di legge avente un oggetto identico o strettamente connesso rispetto a quello di un progetto già presentato alla Camera dei deputati, il Presidente del Senato ne informa il Presidente della Camera per raggiungere le possibili intese.

CAPO VII

DELLA CONVOCAZIONE DEL SENATO,
DELLA ORGANIZZAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SEDUTE DELL'ASSEMBLEA

Art. 52.

Convocazione del Senato.

1. La convocazione del Senato è fatta dal Presidente con la diramazione dell'ordine del giorno.

2. Quando il Senato è convocato ai sensi dell'articolo 62, secondo comma, della Costituzione, nella richiesta di convocazione deve essere specificamente indicato l'argomento da porre all'ordine del giorno.

3. La convocazione in via straordinaria può avvenire anche durante il periodo di proroga dei poteri dopo lo scioglimento del Senato.

4. Nell'ipotesi di cui al terzo comma dell'articolo 94 della Costituzione, il Presidente stabilisce, d'accordo col Presidente della Camera dei deputati, la data di convocazione del Senato.

Art. 53. (1)

Programma dei lavori.

1. I lavori del Senato sono organizzati secondo il metodo della programmazione per sessioni bimestrali sulla base di programmi e calendari.

2. Ai lavori delle Commissioni permanenti e speciali, nonché all'attività delle Commissioni bicamerali sono riservate due settimane ogni mese, non coincidenti con i lavori dell'Assemblea. Per l'attività delle Commissioni bicamerali sono promosse le necessarie intese con il Presidente della Camera dei deputati.

3. Il programma dei lavori viene predisposto ogni due mesi dal Presidente del Senato, prendendo gli opportuni contatti con il Presidente della Camera dei deputati, con i Presidenti delle Commissioni permanenti e speciali e con il Governo, ed è sottoposto all'approvazione della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, che si riunisce con la presenza dei Vice Presidenti del Senato e l'intervento del rappresentante del Governo. Il programma è redatto tenendo conto delle priorità indicate dal Governo e delle proposte avanzate dai Gruppi parlamentari nonché da singoli Senatori, anche per quanto attiene alle funzioni di ispezione e di controllo, per le quali sono riservati tempi specifici ed adeguati. I disegni di legge, gli atti di indirizzo e gli atti di sindacato ispettivo sottoscritti da almeno un terzo dei Senatori sono inseriti di diritto nel programma dei la-

(1) Articolo modificato dal Senato il 30 novembre 1988, il 3 marzo 1993, il 24 febbraio 1999 e, da ultimo, il 20 dicembre 2017.

vori quale argomento immediatamente successivo a quelli la cui trattazione ha già avuto inizio, in ragione, rispettivamente, di uno ogni tre mesi.

4. Il programma, se approvato all'unanimità, diviene definitivo dopo la comunicazione all'Assemblea. Se all'atto della comunicazione un Senatore o il rappresentante del Governo chiedono di discuterne, nella discussione può intervenire, oltre al richiedente, un oratore per Gruppo, per non più di dieci minuti.

5. La procedura prevista nei commi precedenti si applica anche per l'esame e l'approvazione di eventuali modifiche al programma dei lavori.

6. Ai fini dell'attuazione del programma, il Presidente convoca i Presidenti delle Commissioni permanenti e speciali, con l'intervento del rappresentante del Governo, per stabilire le modalità ed i tempi dei lavori delle Commissioni stesse, in coordinamento con l'attività dell'Assemblea.

7. I Regolamenti interni dei Gruppi parlamentari stabiliscono procedure e forme di partecipazione che consentano ai singoli Senatori di esprimere i loro orientamenti e presentare proposte sulle materie comprese nel programma dei lavori o comunque all'ordine del giorno.

Art. 54. (1)

Schema dei lavori.

Nel caso in cui la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari non raggiunga l'accordo sul

(1) Articolo modificato dal Senato il 26 gennaio 1977 e il 30 novembre 1988.

programma, il Presidente, sulla base delle indicazioni emerse dalla Conferenza stessa, predispone uno schema dei lavori per il periodo di una settimana. Tale schema è comunicato all'Assemblea e, se non sono avanzate proposte di modifica, diviene definitivo; in caso contrario, l'Assemblea vota sulle singole proposte di modifica, previa unica discussione limitata a non più di un oratore per Gruppo e per non oltre dieci minuti ciascuno. Nel corso della settimana la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari è convocata per decidere sull'organizzazione dei lavori del periodo successivo.

Art. 55. (1)

Calendario dei lavori.

1. Al fine di stabilire le modalità di applicazione del programma definitivo, il Presidente predispone un calendario dei lavori e lo sottopone all'approvazione della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, cui partecipa il Governo con un proprio rappresentante.

2. Il calendario, che ha di norma cadenza mensile, reca il numero e la data delle singole sedute, con l'indicazione degli argomenti da trattare. Per ogni giorno di seduta previsto dal calendario l'Assemblea si riunisce di regola una sola volta.

3. Il calendario, se adottato all'unanimità, ha carattere definitivo e viene comunicato all'Assemblea. In caso contrario, possono essere avanzate

(1) Articolo modificato dal Senato il 26 gennaio 1977, il 30 novembre 1988 e, da ultimo, il 20 dicembre 2017.

proposte di modifica da parte di un Senatore per Gruppo. Sulle proposte di modifica decide l'Assemblea con votazione per alzata di mano, dopo l'intervento di non più di un oratore per Gruppo e per non oltre dieci minuti ciascuno. Il calendario definitivo è pubblicato e distribuito.

4. La procedura prevista nei commi precedenti si applica anche per l'esame e l'approvazione di eventuali proposte di modifica al calendario.

5. Per la organizzazione della discussione dei singoli argomenti iscritti nel calendario, la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari determina di norma il tempo complessivo da riservare a ciascun Gruppo, stabilendo altresì la data entro cui gli argomenti iscritti nel calendario debbono essere posti in votazione. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari fissa inoltre la data entro cui i disegni di legge, gli atti di indirizzo e gli atti di sindacato ispettivo, sottoscritti da almeno un terzo dei Senatori e inseriti nel programma dei lavori ai sensi dell'articolo 53, comma 3, debbono essere posti in votazione o svolti.

6. Il calendario può essere modificato dal Presidente del Senato soltanto per inserirvi argomenti che, per disposizione della Costituzione o del Regolamento, debbono essere discussi e votati in una data ricadente nel periodo considerato dal calendario stesso.

7. L'Assemblea, al termine di ogni seduta, può deliberare, su proposta del Presidente o su domanda del Governo o di otto Senatori, in relazione a situazioni sopravvenute ed urgenti, di inserire nel calendario argomenti anche non compresi nel programma, purché non ne rendano impossibile

l'esecuzione, stabilendo, se del caso, di tenere le sedute supplementari necessarie per la loro trattazione. Con le stesse modalità l'Assemblea può invertire l'ordine degli argomenti fissato nel calendario. Le anzidette deliberazioni sono adottate con votazione per alzata di mano dopo l'intervento di non più di un oratore per Gruppo e per non oltre dieci minuti ciascuno.

Art. 56.

Ordine del giorno della seduta.

1. Il Presidente apre le sedute e le chiude annunciando la data, l'ora e l'ordine del giorno della seduta successiva, salvo i casi di convocazione a domicilio, nei quali la diramazione dell'ordine del giorno è fatta di regola almeno cinque giorni prima della seduta.

2. L'ordine del giorno è formato secondo il calendario o sulla base dello schema dei lavori.

3. L'inversione della trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno della seduta può essere decisa dal Presidente o proposta da otto Senatori. Ove l'Assemblea sia chiamata dal Presidente a decidere su tale proposta, la votazione si fa per alzata di mano dopo l'intervento di non più di un oratore contro e uno a favore e per non oltre dieci minuti ciascuno.

4. Per discutere o votare su argomenti che non siano all'ordine del giorno è necessaria una deliberazione del Senato adottata a maggioranza dei due terzi dei presenti, su proposta del Governo o del Presidente della Commissione competente o di otto Senatori, da avanzarsi all'inizio della seduta

o quando il Senato stia per passare ad altro punto dell'ordine del giorno. Sulla proposta può parlare soltanto un oratore per ciascun Gruppo e per non più di dieci minuti. Se la proposta è accolta, la Commissione può riferire oralmente.

Art. 57.

Pubblicità delle sedute.

Le sedute dell'Assemblea sono pubbliche. Tuttavia, su domanda del Governo o di un decimo dei componenti del Senato, l'Assemblea può deliberare, senza discussione, di adunarsi in seduta segreta.

Art. 58.

Posti riservati nell'Aula.

1. Nell'Aula vi sono posti riservati ai rappresentanti del Governo e delle Commissioni che riferiscono sugli argomenti in discussione.

2. Hanno posto nel banco della Presidenza il Segretario generale e gli altri funzionari autorizzati dal Presidente.

Art. 59.

Partecipazione dei rappresentanti del Governo alle sedute dell'Assemblea e delle Commissioni.

I rappresentanti del Governo, anche se non fanno parte del Senato, hanno diritto e, se richie-

sti, obbligo di partecipare alle sedute dell'Assemblea e delle Commissioni.

Art. 60. (1)

Processo verbale e resoconti della seduta.

1. Di ogni seduta si redige il processo verbale, che deve contenere soltanto gli atti e le deliberazioni, indicando per le discussioni l'oggetto e i nomi di coloro che vi hanno partecipato.

2. La seduta comincia con la lettura del processo verbale che, se non vi sono osservazioni, si considera approvato senza votazione. Occorrendo la votazione, questa ha luogo per alzata di mano e non può essere richiesta la verifica del numero legale.

3. Sul processo verbale non è concessa la parola se non a chi intenda farvi inserire una rettifica, oppure parlare per fatto personale o per un semplice annuncio di voto.

4. Il processo verbale delle sedute sia pubbliche che segrete è firmato dal Presidente e da due Segretari subito dopo la sua approvazione. Il Senato può ordinare che non si faccia processo verbale di una seduta segreta.

5. Di ogni seduta pubblica viene redatto e pubblicato il resoconto stenografico.

(1) Articolo modificato dal Senato il 20 dicembre 2017.

Art. 61.

Comunicazioni all'Assemblea.

Dopo la lettura del processo verbale, prima di passare all'ordine del giorno, il Presidente porta a conoscenza dell'Assemblea i messaggi, le lettere e le comunicazioni che la riguardano. Degli scritti sconvenienti non si dà lettura.

Art. 62. (1)

Congedi.

1. Un Senatore può mancare alle sedute dopo aver chiesto per iscritto congedo al Presidente, il quale, in principio di ogni seduta, dà comunicazione dei congedi all'Assemblea.

2. Viene sempre affissa nell'Aula una nota dei congedi.

Art. 63.

Facoltà di parlare.

Possono parlare in Assemblea esclusivamente i Senatori e, ogni volta che lo richiedano, i rappresentanti del Governo.

(1) Articolo modificato dal Senato il 22 novembre 1988.

CAPO VIII

DELLE SEDUTE COMUNI
DELLE DUE CAMERE

Art. 64.

*Convocazione delle Camere
in seduta comune - Presidenza.*

1. Nei casi in cui, a norma della Costituzione, le due Camere debbono riunirsi in seduta comune, presiede il Presidente della Camera dei deputati e l'Ufficio di Presidenza è quello della Camera.

2. Il Presidente del Senato prende gli opportuni accordi col Presidente della Camera per la convocazione dei Senatori.

Art. 65.

*Regolamento delle sedute comuni
delle due Camere.*

Per le sedute in comune delle due Camere si applica il Regolamento della Camera dei deputati, salva sempre la facoltà delle Camere riunite di stabilire norme diverse.

CAPO IX
DELL'ORDINE DELLE SEDUTE,
DELLA POLIZIA DEL SENATO
E DELLE TRIBUNE

Art. 66.

Richiamo all'ordine.

1. Se un Senatore turba l'ordine o pronuncia parole sconvenienti, il Presidente lo richiama all'ordine e può disporre l'iscrizione del richiamo nel processo verbale.

2. Il Senatore richiamato all'ordine ha facoltà di dare spiegazioni al Senato alla fine della seduta o anche subito, a giudizio del Presidente. A seguito delle giustificazioni addotte, il Presidente può disporre, a suo insindacabile giudizio, la revoca del richiamo.

Art. 67.

*Censura - Esclusione dall'Aula -
Interdizione a partecipare ai lavori.*

1. Qualora un Senatore, nonostante il richiamo inflittogli dal Presidente, persista nel suo comportamento, o, anche indipendentemente da precedenti richiami, trascorra ad oltraggi o vie di fatto o faccia appello alla violenza o compia comunque atti di particolare gravità, il Presidente pronuncia nei suoi confronti la censura e può disporre l'esclusione dall'Aula per il resto della seduta. Si applicano, per la censura e per l'esclusione dall'Aula, le disposizioni dell'ultimo comma dell'articolo 66.

2. Se il Senatore non ottempera all'ordine di allontanarsi dall'Aula, il Presidente sospende la seduta e dà disposizioni ai Questori per l'esecuzione dell'ordine impartito.

3. Nei casi previsti dal primo comma il Presidente può, altresì, proporre al Consiglio di Presidenza – integrato ai sensi del comma 2 dell'articolo 12 – di deliberare, nei confronti del Senatore al quale è stata inflitta la censura, l'interdizione di partecipare ai lavori del Senato per un periodo non superiore a dieci giorni di seduta. Il Senatore può fornire ulteriori spiegazioni al Consiglio stesso.

4. Per fatti di particolare gravità che si svolgano nel recinto del palazzo del Senato, ma fuori dell'Aula, il Presidente può ugualmente investire del caso il Consiglio di Presidenza il quale, sentiti i Senatori interessati, può deliberare le sanzioni di cui ai commi precedenti.

5. Le deliberazioni adottate dal Consiglio di Presidenza sono comunicate all'Assemblea e in nessun caso possono essere oggetto di discussione.

Art. 68.

Tumulto in Aula.

Quando sorga tumulto nell'Aula e riescano vani i richiami del Presidente, questi abbandona il seggio e la seduta è sospesa fino a che il Presidente non riprenda il suo posto. Se, ripresa la seduta, il tumulto continua, il Presidente può sospenderla nuovamente per un tempo determinato, o, secondo

l'opportunità, toglierla. In quest'ultimo caso il Senato, qualora nella stessa giornata non risulti già convocato per altra seduta, si intende convocato senz'altro, con lo stesso ordine del giorno, per il prossimo giorno non festivo alla stessa ora di convocazione della seduta che è stata tolta, oppure anche per il giorno festivo, quando il Senato abbia già prima deliberato di tenere seduta in tale giorno.

Art. 69. (1)

Polizia del Senato.

1. I poteri necessari per la polizia del Senato e della sua sede spettano al Senato stesso e sono esercitati in suo nome dal Presidente.

2. Il Presidente può incaricare i Senatori Questori, anche individualmente, affinché, assistiti dal Segretario generale, diano alla guardia di servizio, posta alla diretta dipendenza funzionale dello stesso Presidente, gli ordini necessari e concertino con le autorità competenti le opportune disposizioni.

3. La forza pubblica – compresa la polizia giudiziaria – non può entrare nella sede del Senato, né in qualsiasi altro edificio ove abbiano sede Commissioni, Servizi e Uffici del Senato, se non per ordine del Presidente. Lo stesso divieto vale per gli edifici ove abbiano sede organismi bicamerali, nei quali la forza pubblica – compresa la polizia

(1) Articolo modificato dal Senato il 22 dicembre 1983.

giudiziaria – non può entrare se non per ordine dato dal Presidente del Senato d'intesa con il Presidente della Camera dei deputati.

4. La forza pubblica non può entrare nelle Aule dell'Assemblea e delle Commissioni se non per ordine del Presidente del Senato e dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta.

Art. 70.

*Divieto di ingresso degli estranei nell'Aula -
Ammissione alle tribune.*

1. Nessuna persona estranea al Senato può introdursi od essere ammessa nell'Aula durante le sedute.

2. L'ammissione del pubblico nelle tribune è regolata con norme stabilite dal Presidente su proposta dei Questori.

Art. 71.

Polizia delle tribune.

1. Durante le sedute, le persone ammesse nelle tribune debbono stare a capo scoperto e in silenzio, astenendosi da qualsiasi segno di approvazione o disapprovazione.

2. I commessi, in esecuzione degli ordini del Presidente, fanno uscire immediatamente chiunque abbia turbato l'ordine o fanno sgomberare la tribuna o sezione di tribuna in cui l'ordine sia stato turbato, quando non si possa individuare chi ha cagionato il disordine.

3. Nella tribuna o sezione di tribuna fatta sgomberare non possono essere riammessi gli espulsi. Sono tuttavia ammesse le altre persone che si presentino successivamente munite di regolare biglietto d'entrata.

Art. 72.

*Oltraggio al Senato o ai suoi membri -
Resistenza agli ordini del Presidente.*

In caso di oltraggio al Senato o ad alcuno dei suoi membri nell'esercizio delle sue funzioni o di resistenza agli ordini del Presidente, questi può ordinare l'arresto immediato del colpevole e la sua traduzione davanti all'autorità competente.

CAPO X

DELLA PRESENTAZIONE E TRASMISSIONE
DEI DISEGNI DI LEGGE

Art. 73.

*Presentazione, stampa
e distribuzione dei disegni di legge.*

1. I disegni di legge che iniziano il loro procedimento in Senato sono presentati in seduta pubblica o comunicati alla Presidenza.

2. I disegni di legge presentati in Senato o trasmessi dalla Camera dei deputati sono annunciati all'Assemblea e vengono stampati e distribuiti nel

più breve tempo possibile; di essi è subito fatta menzione nell'ordine del giorno generale.

Art. 73-bis. (1)

Termini per l'efficacia o l'emanazione di leggi, la presentazione di disegni di legge o la adozione di provvedimenti.

La Presidenza del Senato tiene nota delle leggi che stabiliscono un termine per la loro efficacia o per l'emanazione di altre leggi ovvero per la presentazione di disegni di legge o la adozione di provvedimenti da parte del Governo, curandone la segnalazione al Presidente del Consiglio dei ministri ed alle Commissioni permanenti competenti per materia, almeno due mesi prima della scadenza.

Art. 74. (2)

Disegni di legge d'iniziativa popolare e disegni di legge d'iniziativa dei Consigli regionali.

1. Quando un disegno di legge di iniziativa popolare è presentato al Senato, il Presidente, prima di darne annuncio all'Assemblea, dispone la verifica e il computo delle firme degli elettori proponenti, al fine di accertare la regolarità della proposta.

2. Per i disegni di legge di iniziativa popolare presentati nella precedente legislatura non è neces-

(1) Articolo aggiuntivo approvato dal Senato il 22 e coordinato il 30 novembre 1988.

(2) Articolo modificato dal Senato il 22 e il 30 novembre 1988 e, da ultimo, il 20 dicembre 2017.

saria la ripresentazione. Essi, all'inizio della nuova legislatura, sono nuovamente assegnati alle Commissioni e seguono la procedura normale, salva l'applicabilità, nei primi sette mesi, delle disposizioni dell'articolo 81.

3. Le competenti Commissioni debbono iniziare l'esame dei disegni di legge d'iniziativa popolare ad esse assegnati entro e non oltre un mese dal deferimento. È consentita l'audizione di un rappresentante dei proponenti designato dai primi dieci firmatari del disegno di legge. L'esame in Commissione deve essere concluso entro tre mesi dall'assegnazione. Decorso tale termine, il disegno di legge è iscritto d'ufficio nel calendario dei lavori dell'Assemblea. In tale caso, la discussione si svolge sul testo dei proponenti, senza che sia possibile avanzare questioni incidentali, fatto salvo quanto previsto all'articolo 93, comma 1, secondo periodo.

4. I termini previsti dal comma 3 si applicano anche ai disegni di legge presentati dai Consigli regionali ai sensi dell'articolo 121 della Costituzione. È consentita l'audizione di un rappresentante del Consiglio regionale proponente.

Art. 75.

Trasmissione al Governo o alla Camera dei deputati dei disegni di legge approvati.

I disegni di legge approvati definitivamente dal Senato sono inviati al Governo; gli altri sono trasmessi direttamente alla Camera dei deputati.

Art. 76.

Temporanea improcedibilità dei disegni di legge respinti e nuovamente presentati.

Non possono essere assegnati alle competenti Commissioni disegni di legge che riproducano sostanzialmente il contenuto di disegni di legge precedentemente respinti, se non siano trascorsi sei mesi dalla data della reiezione.

Art. 76-bis. (1)

*Relazione tecnica sui disegni di legge,
sugli schemi di decreto legislativo
e sugli emendamenti. (2)*

1. Non possono essere assegnati alle competenti Commissioni permanenti i disegni di legge di iniziativa governativa, di iniziativa regionale o del CNEL, nonché gli schemi di decreto legislativo che comportino nuove o maggiori spese ovvero diminuzione di entrate e non siano corredati della relazione tecnica, conforme alle prescrizioni di legge, sulla quantificazione degli oneri recati da ciascuna disposizione e delle relative coperture.

(1) Articolo aggiuntivo approvato dal Senato il 22 novembre 1988, coordinato il 30 novembre 1988 e, da ultimo, modificato il 21 luglio 1999.

(2) Rubrica modificata dal Senato il 21 luglio 1999.

2. Sono improponibili gli emendamenti di iniziativa governativa che comportino nuove o maggiori spese ovvero diminuzione di entrate e non siano corredati della relazione tecnica redatta nei termini di cui al comma 1.

3. Le Commissioni competenti per materia e, in ogni caso, la 5^a Commissione permanente possono richiedere al Governo la relazione di cui al comma 1 per i disegni di legge di iniziativa popolare o parlamentare e gli emendamenti di iniziativa parlamentare al loro esame, ai fini della verifica tecnica della quantificazione degli oneri da essi recati. La relazione sui disegni di legge deve essere trasmessa dal Governo nel termine di trenta giorni dalla richiesta.

4. Il Presidente del Senato richiede al Presidente della Corte dei conti, in conformità a quanto previsto dalla legislazione vigente, le valutazioni sulle conseguenze finanziarie che deriverebbero dalla conversione di decreti-legge o dalla emanazione di decreti legislativi, quando la relativa domanda sia presentata in forma scritta da almeno un terzo dei componenti delle Commissioni competenti per materia. Per i decreti-legge la domanda non può essere avanzata oltre il quinto giorno dal deferimento del disegno di legge di conversione alla Commissione competente.

CAPO XI
DELLE DICHIARAZIONI D'URGENZA
E DEI PROCEDIMENTI CON TERMINI
ABBREVIATI

Art. 77. (1)

*Dichiarazione d'urgenza -
Autorizzazione alla relazione orale.*

1. In relazione a un disegno di legge o in generale ad un affare che deve essere discusso dall'Assemblea, può essere avanzata la richiesta, da parte di un decimo dei componenti del Senato, che ne sia dichiarata l'urgenza, con la fissazione di un termine per l'inizio dell'esame in Assemblea. Il Presidente, tenuto conto degli argomenti iscritti in calendario, fissa la seduta di trattazione della richiesta. Su di essa il Senato delibera per alzata di mano dopo l'intervento di non più di un oratore per ciascun Gruppo parlamentare. L'approvazione della dichiarazione d'urgenza comporta l'iscrizione di diritto nel programma dei lavori in modo da assicurare il rispetto del termine fissato.

2. Su domanda della Commissione competente, dopo l'intervento di non più di un oratore per ciascun Gruppo parlamentare, l'Assemblea per motivi d'urgenza può autorizzare, con votazione per alzata di mano, la Commissione stessa a riferire oralmente.

(1) Articolo modificato dal Senato il 20 dicembre 2017.

Art. 78. (1)

Disegni di legge di conversione di decreti-legge.

1. Nel caso previsto dall'articolo 77 della Costituzione il Presidente, pervenutogli dal Governo il disegno di legge di conversione di un decreto-legge, qualora il Senato sia sciolto o i suoi lavori siano aggiornati, procede immediatamente alla convocazione dell'Assemblea perché questa si riunisca entro cinque giorni.

2. Il disegno di legge di conversione, presentato dal Governo al Senato o trasmesso dalla Camera dei deputati, è deferito alla Commissione competente, di norma, lo stesso giorno della presentazione o della trasmissione. Il Presidente, all'atto del deferimento, apprezza le circostanze, fissa i termini relativi all'esame del disegno di legge stesso.

3. Entro cinque giorni dall'annuncio all'Assemblea della presentazione o della trasmissione al Senato del disegno di legge di conversione, un Presidente di Gruppo o dieci Senatori possono presentare in Assemblea una proposta di questione pregiudiziale ad esso riferita. La Presidenza può ammettere la presentazione di proposte di questione sospensiva, ove ritenute compatibili con i termini di conversione del decreto-legge. Ciascun Gruppo può presentare una sola proposta di questione pregiudiziale e sospensiva. La discussione congiunta e la deliberazione sulle questioni pregiudiziali e so-

(1) Articolo modificato dal Senato il 10 marzo 1982, il 23 e il 30 novembre 1988 nonché, da ultimo, il 20 dicembre 2017.

sensive è posta all'ordine del giorno entro il termine fissato dalla Presidenza, tenuto conto degli argomenti iscritti in calendario. Nella discussione può prendere la parola non più di un rappresentante per ogni Gruppo parlamentare, per non più di dieci minuti ciascuno, e l'Assemblea si pronunzia con votazione nominale con scrutinio simultaneo sul complesso delle questioni pregiudiziali o sospensive presentate. Nell'ulteriore corso della discussione dei disegni di legge di conversione non possono essere proposte ulteriori questioni pregiudiziali o sospensive.

4. [Abrogato].

5. Il disegno di legge di conversione, presentato dal Governo al Senato, è in ogni caso iscritto all'ordine del giorno dell'Assemblea in tempo utile ad assicurare che la votazione finale avvenga non oltre il trentesimo giorno dal deferimento.

6. Gli emendamenti proposti in Commissione e da questa fatti propri debbono essere presentati come tali all'Assemblea e sono stampati e distribuiti prima dell'inizio della discussione generale.

Art. 79.

Disegni di legge fatti propri da Gruppi parlamentari.

1. All'atto dell'annuncio in Aula di un disegno di legge che sia sottoscritto da più della metà dei componenti di un Gruppo parlamentare, il Presidente di quest'ultimo può dichiarare all'Assemblea che il disegno di legge è fatto proprio dal Gruppo stesso. In tal caso la Commissione competente

deve iniziarse l'esame entro e non oltre un mese dall'assegnazione.

2. Qualora alla dichiarazione di cui al comma precedente aderiscano i Presidenti di tutti i Gruppi parlamentari, il disegno di legge è immediatamente assegnato alla Commissione competente la quale, se deve riferire all'Assemblea, è autorizzata a farlo con relazione orale. Il disegno di legge è inserito nel calendario o schema dei lavori immediatamente successivo a quello in corso. Se il disegno di legge è assegnato in sede deliberante, viene preso in esame dalla Commissione competente entro la settimana successiva all'assegnazione, con precedenza su ogni altro argomento.

3. Nei casi previsti dai commi precedenti è fatto salvo il disposto dei commi 2 e 3 dell'articolo 51.

Art. 80.

Iniziative legislative, consequenziali ad un dibattito, dei componenti di una Commissione.

Il disegno di legge che, a seguito di un dibattito su materie di competenza di una Commissione, venga presentato sull'argomento per iniziativa dei due terzi dei componenti della Commissione stessa, subito dopo l'annuncio viene sottoposto all'Assemblea, la quale è chiamata a decidere sull'autorizzazione alla Commissione a riferire oralmente e sull'inserzione del disegno di legge nel calendario o schema dei lavori immediatamente successivo a quello in corso.

Art. 81.

*Disegni di legge già approvati o esaminati
nella precedente legislatura.*

1. Per i disegni di legge presentati entro sei mesi dall'inizio della legislatura che riproducano l'identico testo di disegni di legge approvati dal solo Senato nella precedente legislatura, il Governo o venti Senatori possono chiedere, entro un mese dalla presentazione, che sia dichiarata l'urgenza e adottata la procedura abbreviata di cui ai commi seguenti.

2. L'Assemblea delibera sulle singole domande, senza discussione, per alzata di mano; sono ammesse le dichiarazioni di voto con le modalità e nei limiti di cui al comma 2 dell'articolo 109.

3. Qualora il Senato deliberi l'urgenza e l'adozione della procedura abbreviata, se il disegno di legge è assegnato in sede referente, la Commissione è autorizzata a riferire oralmente e il disegno di legge stesso viene senz'altro iscritto nel calendario o nello schema dei lavori immediatamente successivo a quello in corso per la deliberazione da parte dell'Assemblea con discussione limitata ai soli interventi del relatore, del rappresentante del Governo, e dei proponenti di emendamenti, salve le dichiarazioni di voto di cui al comma 2 dell'articolo 109.

4. Se il disegno di legge è assegnato in sede deliberante, la Commissione deve porlo all'ordine del giorno non oltre il quindicesimo giorno dall'approvazione della richiesta.

5. Le Commissioni permanenti alle quali siano stati deferiti in sede referente disegni di legge riproducenti l'identico testo di disegni di legge il cui

esame sia stato esaurito dalle Commissioni stesse nella precedente legislatura possono, nei primi sette mesi dall'inizio della nuova legislatura, deliberare, previo sommario esame, di adottare senza ulteriore discussione le relazioni già allora presentate.

Art. 82.

*Dichiarazione d'urgenza per la fissazione
del termine di promulgazione.*

Quando venga proposta per un disegno di legge l'abbreviazione del termine di promulgazione, ai sensi del secondo comma dell'articolo 73 della Costituzione, il Presidente, prima di porre in votazione la norma relativa, invita l'Assemblea a pronunziarsi sulla dichiarazione d'urgenza, che deve essere adottata a maggioranza assoluta dei componenti del Senato. Se non viene raggiunta la detta maggioranza, la norma che stabilisce i termini di promulgazione non è posta in votazione. Se viene dichiarata l'urgenza il Presidente ne fa espressa menzione nel messaggio alla Camera dei deputati o al Governo.

CAPO XII

DELLA DISCUSSIONE

Art. 83.

*Divieto di discutere e votare su argomenti
non iscritti all'ordine del giorno.*

Il Senato non può discutere né deliberare su argomenti che non siano all'ordine del giorno, tranne

i casi previsti dal comma 4 dell'articolo 56 e dall'articolo 151.

Art. 84. (1)

Iscrizioni a parlare.

1. Sugli argomenti compresi nel calendario dei lavori, i Senatori si iscrivono a parlare di norma entro il giorno precedente l'inizio della discussione, tramite i rispettivi Gruppi parlamentari. Se non ha avuto luogo l'organizzazione della discussione, ai sensi del comma 5 dell'articolo 55, il Presidente provvede ad armonizzare i tempi degli interventi con i termini del calendario. Quando un Gruppo abbia esaurito il tempo assegnatogli, ai suoi componenti non può più essere concessa la parola. I Senatori che dissentano dalle posizioni assunte dal Gruppo di appartenenza sull'argomento in discussione hanno facoltà di iscriversi a parlare direttamente ed i loro interventi non sono considerati ai fini del computo del tempo assegnato al loro Gruppo.

2. In mancanza del calendario dei lavori, le domande di iscrizione a parlare possono essere presentate direttamente dai Senatori alla Presidenza non oltre ventiquattro ore dall'inizio della discussione degli argomenti ai quali si riferiscono.

3. Il Presidente nel concedere la parola segue l'ordine delle domande, con facoltà di alternare

(1) Coordinato con il nuovo testo dell'articolo 55 approvato dal Senato il 30 novembre 1988.

gli oratori appartenenti a Gruppi parlamentari diversi.

4. Il Senatore iscritto nella discussione, che sia assente quando viene il suo turno, decade dalla facoltà di parlare. I Senatori possono scambiare tra loro l'ordine di iscrizione, dandone comunicazione alla Presidenza.

5. Coloro che intendono fare dichiarazioni, comunicazioni o richieste all'Assemblea su argomenti non iscritti all'ordine del giorno, debbono previamente informare per iscritto il Presidente dell'oggetto dei loro interventi e possono parlare soltanto se abbiano ottenuto espressa autorizzazione e per un tempo non superiore ai dieci minuti.

Art. 85.

Posto degli oratori.

Gli oratori parlano all'Assemblea dal proprio seggio e in piedi.

Art. 86.

Divieto di parlare due volte nel corso della stessa discussione.

Salva la facoltà di cui all'articolo 109, nessun Senatore può parlare più di una volta nel corso della stessa discussione se non per una questione di carattere incidentale o per fatto personale.

Art. 87.

Fatto personale.

1. È fatto personale l'essere censurato nella propria condotta o il sentirsi attribuire fatti non veri od opinioni contrarie a quelle espresse.

2. Quando un Senatore domanda la parola per fatto personale deve indicarlo. Se il Presidente ne ravvisa la sussistenza, concede la parola al richiedente in fine di seduta. Colui che ha dato origine con le sue affermazioni al fatto personale ha facoltà di parlare soltanto per precisare o rettificare il significato delle parole da lui pronunziate.

3. In qualunque occasione siano discussi provvedimenti adottati da precedenti Governi, i Senatori i quali appartennero ai Governi che li adottarono hanno diritto di ottenere la parola al termine della discussione.

Art. 88.

*Fatti lesivi della onorabilità -
Commissione di indagine.*

1. Quando, nel corso di una discussione, un Senatore sia accusato di fatti che ledano la sua onorabilità, può chiedere al Presidente la nomina di una Commissione che indaghi e giudichi sul fondamento dell'accusa; alla Commissione il Presidente può assegnare un termine per presentare le sue conclusioni. Esse vengono comunicate dal Presidente all'Assemblea e non possono costituire oggetto di dibattito neanche indirettamente mediante risoluzioni o mozioni.

2. Il Senato può disporre la stampa della relazione della Commissione.

Art. 89. (1)

Durata degli interventi.

1. La durata degli interventi nella discussione generale non può eccedere i dieci minuti. Il Presidente ha tuttavia facoltà, apprezzate le circostanze, di ampliare tale termine fino a trenta minuti limitatamente a un oratore per ciascun Gruppo parlamentare. Il predetto termine si applica altresì alle repliche dei relatori e del rappresentante del Governo, salva sempre la facoltà del Presidente, apprezzate le circostanze, di ampliarlo fino a trenta minuti.

2. Salvi i diversi termini previsti dal Regolamento, la durata di qualsiasi altro intervento non può eccedere i dieci minuti.

3. Gli stessi limiti si applicano anche alla durata degli interventi in Commissione.

4. I Senatori possono, con l'autorizzazione del Presidente, dare ai resoconti, perché siano stampati e pubblicati in allegato ai loro discorsi, tabelle ed elenchi di dati nominativi o numerici, omettendone la lettura in Assemblea.

(1) Articolo modificato dal Senato il 23 e il 30 novembre 1988 nonché, da ultimo, il 20 dicembre 2017.

Art. 90.

*Richiami all'argomento
o ai limiti della discussione.*

1. Il Presidente invita gli oratori che si allontanino dall'argomento in discussione o che superino il limite di tempo stabilito per i loro interventi ad attenersi.

2. Se l'oratore non ottempera all'invito del Presidente, questi, dopo un secondo invito, gli toglie la parola.

Art. 91.

Divieto di interruzione dei discorsi.

Nessun discorso può essere interrotto e rimandato per la sua continuazione ad un'altra seduta.

Art. 92. (1)

*Richiami al Regolamento,
per l'ordine del giorno,
per l'ordine delle discussioni o delle votazioni.*

1. I richiami al Regolamento o per l'ordine del giorno o per la priorità di una discussione o votazione hanno la precedenza sulla questione principale e ne fanno sospendere la discussione.

2. Sui richiami possono di regola parlare, dopo il proponente, soltanto un oratore contro e uno a favore e per non più di cinque minuti ciascuno; il Presidente ha tuttavia facoltà, valutata l'impor-

(1) Articolo modificato dal Senato il 20 dicembre 2017.

tanza della questione, di dare la parola ad un oratore per ciascun Gruppo parlamentare.

3. Ove il Senato sia chiamato dal Presidente a decidere su tali richiami, la votazione si fa per alzata di mano.

Art. 93. (1)

Questioni pregiudiziale e sospensiva.

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 78, comma 3, la questione pregiudiziale, cioè che un dato argomento non debba discutersi, e la questione sospensiva, cioè che la discussione o deliberazione debba rinviarsi, possono essere proposte da un Senatore per ciascun Gruppo parlamentare prima che abbia inizio la discussione. Il Presidente ha tuttavia facoltà di ammetterle anche nel corso della discussione qualora la presentazione sia giustificata da nuovi elementi emersi dopo l'inizio del dibattito.

2. La questione pregiudiziale e quella sospensiva hanno carattere incidentale e la discussione non può proseguire se non dopo che il Senato si sia pronunciato su di esse.

3. In caso di concorso di più proposte di questione pregiudiziale, dopo l'illustrazione da parte di un proponente per ciascuna di esse, si svolge un'unica discussione.

4. Nella discussione sulla questione pregiudiziale può prendere la parola non più di un rappre-

(1) Articolo modificato dal Senato il 20 dicembre 2017.

sentante per ogni Gruppo parlamentare. Ciascun intervento non può superare i dieci minuti.

5. Sulla questione pregiudiziale, anche se sollevata con più proposte diversamente motivate, si effettua un'unica votazione nominale con scrutinio simultaneo.

6. Le norme contenute nei tre commi precedenti si applicano anche per la discussione e la votazione della questione sospensiva. Ciascun Gruppo parlamentare può presentare non più di una proposta di questione sospensiva. Nel concorso di più proposte intese al rinvio della discussione a date diverse, il Senato è chiamato a pronunciarsi prima sulla sospensione e poi, se questa è approvata, sulla durata della sospensione stessa. Ciascun Gruppo parlamentare può presentare non più di un'ulteriore proposta di questione sospensiva al solo fine di richiedere il rinvio in Commissione del disegno di legge.

7. La questione pregiudiziale e quella sospensiva non sono ammesse nei confronti degli articoli e degli emendamenti.

Art. 94.

Discussione generale dei disegni di legge.

Nell'esame dei disegni di legge si ha, anzitutto, la discussione generale. Questa può essere suddivisa per parti o per titoli quando il Senato così deliberi, senza discussione, per alzata di mano.

Art. 95. (1)

*Presentazione
ed esame degli ordini del giorno.*

1. Nell'esame di un disegno di legge possono essere presentati ordini del giorno concernenti il contenuto del disegno di legge stesso.

2. Gli ordini del giorno sono di regola presentati prima dell'inizio della discussione generale e possono essere svolti dal proponente soltanto nel corso di essa.

3. Gli ordini del giorno presentati nel corso della discussione generale da Senatori che non siano già iscritti a parlare possono essere svolti alla fine della discussione generale entro i limiti del tempo riservato a ciascun Gruppo ai sensi del comma 5 dell'articolo 55 o del primo comma dell'articolo 84.

4. Il parere del relatore e del rappresentante del Governo sugli ordini del giorno è espresso nei loro interventi al termine della discussione generale.

5. La votazione degli ordini del giorno ha luogo subito dopo gli interventi del relatore e del rappresentante del Governo. I presentatori possono non insistere per la votazione.

6. È in facoltà del Presidente disporre che gli ordini del giorno concernenti specifiche disposizioni contenute in un articolo del disegno di legge siano votati prima della votazione dell'articolo stesso.

7. Il proponente di un emendamento può, con il consenso del Presidente, ritirare l'emendamento

(1) Coordinato con il nuovo testo dell'articolo 55 approvato dal Senato il 30 novembre 1988.

stesso per trasformarlo in ordine del giorno. In tal caso non operano le preclusioni relative al termine di presentazione, e l'ordine del giorno è svolto alle condizioni e nei limiti stabiliti per gli emendamenti ed è votato prima della votazione dell'articolo alle cui disposizioni l'ordine del giorno stesso si riferisce.

8. Gli ordini del giorno ritirati o che dovrebbero essere dichiarati decaduti per l'assenza del proponente al momento della votazione possono essere fatti propri da altri Senatori.

Art. 96. (1)

*Proposta di non passare
all'esame degli articoli.*

1. Prima che abbia inizio l'esame degli articoli di un disegno di legge, un Senatore per ciascun Gruppo può avanzare la proposta che non si passi a tale esame.

2. La votazione della proposta ha la precedenza su quella degli ordini del giorno.

Art. 97.

Dichiarazione di improponibilità e di inammissibilità.

1. Sono improponibili ordini del giorno, emendamenti e proposte che siano estranei all'oggetto della discussione o formulati in termini sconvenienti.

(1) Articolo modificato dal Senato il 20 dicembre 2017.

2. Sono inammissibili ordini del giorno, emendamenti e proposte in contrasto con deliberazioni già adottate dal Senato sull'argomento nel corso della discussione.

3. Il Presidente, data lettura dell'ordine del giorno, dell'emendamento o della proposta, decide inappellabilmente.

Art. 98. (1)

[Abrogato.]

Art. 99. (2)

Chiusura della discussione generale.

1. Quando non ci siano altri Senatori iscritti a parlare, il Presidente dichiara chiusa la discussione generale e concede la parola ai relatori ed al rappresentante del Governo.

2. Qualora il rappresentante del Governo, dopo l'intervento di cui al comma precedente, prenda nuovamente la parola sull'oggetto in esame per ulteriori dichiarazioni, otto Senatori possono richiedere che su tali dichiarazioni si apra una nuova discussione, alla quale può partecipare non più di un oratore per ciascun Gruppo parlamentare.

3. Nel caso in cui la discussione generale non sia stata limitata nel tempo o i limiti siano stati superati, otto Senatori possono proporre la chiusura anticipata della discussione stessa. Il Presidente,

(1) Articolo abrogato dal Senato il 20 dicembre 2017.

(2) Articolo modificato dal Senato il 23 e il 30 novembre 1988 nonché, da ultimo, il 20 dicembre 2017.

concessa, se v'è opposizione, la parola ad un oratore per ciascun Gruppo e per non più di tre minuti, mette ai voti la proposta, sulla quale l'Assemblea delibera per alzata di mano.

4. Chiusa la discussione generale in applicazione del comma precedente, spetta la parola di diritto, prima degli interventi dei relatori e del rappresentante del Governo, soltanto ad un Senatore per ciascuno dei Gruppi i cui iscritti non siano intervenuti nella discussione generale.

Art. 100. (1)

*Esame degli articoli -
Presentazione degli emendamenti.*

1. Esaurita la discussione generale di un disegno di legge e l'eventuale votazione degli ordini del giorno, l'Assemblea passa all'esame degli articoli.

2. L'esame degli articoli si effettua con la trattazione, articolo per articolo, degli emendamenti proposti dai singoli Senatori, dalla Commissione e dal Governo.

3. Gli emendamenti debbono, di regola, essere presentati per iscritto dal proponente alla Presidenza nel termine stabilito dalla Presidenza stessa o dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari.

4. [Abrogato].

5. Nel corso della seduta è ammessa la presentazione di ulteriori emendamenti soltanto quando

(1) Articolo modificato dal Senato il 23 e il 30 novembre 1988 nonché da ultimo, il 20 dicembre 2017.

siano sottoscritti da otto Senatori e si riferiscano ad altri emendamenti presentati o siano in correlazione con emendamenti già approvati dall'Assemblea. Il Presidente può tuttavia consentire, quando se ne manifesti l'opportunità, la presentazione di emendamenti al di fuori dei casi anzidetti.

6. Le condizioni e i termini di cui ai due commi precedenti non si applicano alla presentazione di emendamenti da parte della Commissione e del Governo. Nel caso in cui la Commissione e il Governo si avvalgano della facoltà di presentare emendamenti senza l'osservanza dei termini anzidetti, il Presidente, valutata l'importanza di tali emendamenti, ne può rinviare l'esame al fine di consentire la presentazione di emendamenti a detti emendamenti e di emendamenti ad essi strettamente correlati.

7. Gli emendamenti che importino aumento di spesa o diminuzione di entrata debbono essere trasmessi, appena presentati, anche alla 5^a Commissione permanente perché esprima il proprio parere. Il parere può essere dato anche verbalmente, nel corso della seduta, a nome della Commissione, dal suo Presidente o da altro Senatore da lui delegato.

8. Il Presidente può stabilire, con decisione inappellabile, la inammissibilità di emendamenti privi di ogni reale portata modificativa e può altresì disporre che gli emendamenti intesi ad apportare correzioni di mera forma siano discussi e votati in sede di coordinamento, con le modalità di cui all'articolo 103.

9. Su tutti gli emendamenti presentati ad uno stesso articolo, inclusi quelli volti a premettere o

aggiungere ulteriori articoli, si svolge un'unica discussione, che ha inizio con l'illustrazione da parte di uno solo dei presentatori, che può intervenire una sola volta per non oltre cinque minuti, elevabili a dieci se è l'unico intervento del Gruppo. È ammesso l'ulteriore intervento di non più di un Senatore per ogni Gruppo per non più di cinque minuti. Esaurita la discussione, il relatore e il rappresentante del Governo si pronunciano sugli emendamenti presentati. Qualora siano presentati emendamenti nel corso della seduta o quando se ne manifesti l'opportunità per l'ordine della discussione, il Presidente può disporre che la discussione sia suddivisa in rapporto ai diversi emendamenti o alle diverse parti dell'articolo.

10. La Commissione competente, il Governo e, nell'ipotesi di cui al comma 7, la 5^a Commissione permanente possono richiedere che la discussione degli emendamenti presentati nel corso della seduta sia accantonata e rinviata alla seduta seguente.

11. Nell'interesse della discussione, il Presidente può decidere l'accantonamento e il rinvio alla competente Commissione di singoli articoli e dei relativi emendamenti, stabilendo la data nella quale la discussione degli stessi dovrà essere ripresa in Assemblea.

12. [Abrogato].

13. Gli emendamenti sono di regola stampati e distribuiti in principio di seduta.

Art. 101.

Proposta di stralcio.

1. Iniziato l'esame degli articoli di un disegno di legge, ciascun Senatore può chiedere che uno o più articoli o disposizioni in essi contenute siano stralciati quando siano suscettibili di essere distinti dagli altri per la loro autonoma rilevanza normativa.

2. Sulla proposta l'Assemblea discute e delibera nelle forme e con i limiti previsti per le questioni pregiudiziali e sospensive.

Art. 102. (1)

*Votazione degli articoli e degli emendamenti -
Votazione per parti separate.*

1. La votazione si fa sopra ogni articolo e sugli emendamenti proposti, che sono votati prima dell'articolo al quale si riferiscono.

2. Qualora siano stati presentati più emendamenti ad uno stesso testo, sono posti ai voti prima i soppressivi e poi gli altri, cominciando da quelli che più si allontanano dal testo originario e secondo l'ordine in cui si oppongono, si inseriscono o si aggiungono ad esso. Quando è presentato un solo emendamento soppressivo di un intero articolo, si pone ai voti il mantenimento del testo.

3. Gli emendamenti ad un emendamento sono votati prima dello stesso.

(1) Articolo modificato dal Senato il 20 dicembre 2017.

4. Il Presidente ha facoltà di modificare l'ordine delle votazioni quando lo reputi opportuno ai fini dell'economia o della chiarezza delle votazioni stesse.

5. Quando il testo da mettere ai voti contenga più disposizioni o si riferisca a più soggetti od oggetti o sia comunque suscettibile di essere distinto in più parti aventi ciascuna un proprio significato logico ed un valore normativo, è ammessa la votazione per parti separate. La proposta può essere avanzata da un Senatore per Gruppo, che può illustrarla per non più di tre minuti. Su di essa l'Assemblea delibera per alzata di mano senza discussione.

6. Gli emendamenti ritirati o che dovrebbero essere dichiarati decaduti per l'assenza del proponente possono essere fatti propri da altri Senatori.

Art. 102-bis. (1)

Effetti del parere contrario della 5^a Commissione permanente.

1. Gli emendamenti che importino nuove o maggiori spese o diminuzione di entrate, per i quali la 5^a Commissione permanente abbia espresso parere contrario motivando la sua opposizione con la mancanza della copertura finanziaria prescritta dall'articolo 81, terzo comma, della Costituzione, non sono procedibili, a meno che quindici Senatori

(1) Articolo aggiuntivo approvato dal Senato il 23 novembre 1988, modificato il 24 febbraio 1999 e, da ultimo, il 20 dicembre 2017.

non ne chiedano la votazione. I richiedenti sono considerati presenti, agli effetti del numero legale, ancorché non partecipino alla votazione.

2. Quando un disegno di legge contenga disposizioni sulle quali la 5^a Commissione permanente abbia espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81, terzo comma, della Costituzione o parere favorevole condizionatamente, ai sensi dello stesso articolo 81, a modificazioni specificamente formulate, e la Commissione che ha svolto l'esame in sede referente non vi si sia adeguata, s'intendono presentate come emendamenti della 5^a Commissione permanente e sono poste in votazione le corrispondenti proposte di soppressione o di modificazione del testo motivate con esclusivo riferimento all'osservanza dell'articolo 81, terzo comma, della Costituzione. Non è ammessa la presentazione di subemendamenti né la richiesta di votazione per parti separate.

Art. 103. (1)

Correzioni di forma e coordinamento finale.

1. Prima della votazione finale di un disegno di legge, il Presidente, il rappresentante del Governo o un Senatore per ciascun Gruppo parlamentare possono richiamare l'attenzione del Senato sopra le correzioni di forma e le modificazioni di coordinamento che appaiano opportune, nonché sopra

(1) Articolo modificato dal Senato il 23 e il 30 novembre 1988 nonché, da ultimo, il 20 dicembre 2017.

quelle disposizioni già approvate che sembrano in contrasto tra loro o inconciliabili con lo scopo della legge, e formulare le conseguenti proposte.

2. Qualora, ai fini di cui al comma precedente, sia avanzata domanda che il Senato rinvi la votazione finale ad una successiva seduta e incarichi la Commissione di presentare le opportune proposte, l'Assemblea delibera per alzata di mano senza discussione.

3. Indipendentemente dagli atti di impulso previsti dai precedenti commi 1 e 2, quando nel testo del disegno di legge siano stati introdotti molteplici emendamenti, la votazione finale è differita alla seduta successiva, per consentire alla Commissione ed al Governo di presentare le proposte di cui agli anzidetti commi; tuttavia, in casi di particolare urgenza, il Presidente, apprezzate le circostanze, ha facoltà di rinviare la votazione stessa ad una successiva fase della medesima seduta.

4. La Commissione, nel termine fissato, presenta all'Assemblea le proprie proposte, accompagnate, se necessario, da una succinta relazione.

5. Sulle proposte di cui ai precedenti commi può intervenire non più di un oratore per ciascun Gruppo parlamentare e la votazione ha luogo con scrutinio nominale simultaneo.

6. Le disposizioni dei commi precedenti si osservano anche per il coordinamento in Commissione del testo dei disegni di legge discussi in sede deliberante. Per quanto concerne i disegni di legge esaminati in sede redigente o in sede referente, il coordinamento avviene, di norma, nella seduta successiva a quella nella quale la Commissione ha completato l'esame degli articoli e, in ogni

caso, prima della designazione del Senatore incaricato di riferire all'Assemblea. Per i disegni di legge approvati in sede redigente, la Presidenza può ammettere la presentazione di proposte di coordinamento prima della votazione finale in Assemblea.

Art. 104.

*Disegni di legge approvati dal Senato
e modificati dalla Camera dei deputati.*

Se un disegno di legge approvato dal Senato è emendato dalla Camera dei deputati, il Senato discute e delibera soltanto sulle modificazioni apportate dalla Camera, salva la votazione finale. Nuovi emendamenti possono essere presi in considerazione solo se si trovino in diretta correlazione con gli emendamenti introdotti dalla Camera dei deputati.

Art. 105. (1)

*(Discussione sulle comunicazioni del Governo –
Proposte di risoluzione – Informative del Presidente
del Consiglio dei ministri)*

1. Sulle comunicazioni del Governo si apre un dibattito a sé stante quando ne facciano richiesta otto Senatori. In tal caso il Presidente, sentito il Governo, dispone l'iscrizione dell'argomento all'ordine del giorno dell'Assemblea non oltre il terzo giorno dalla richiesta. In occasione del dibattito ciascun

(1) Articolo modificato dal Senato il 20 dicembre 2017.

Senatore può presentare una proposta di risoluzione, che è votata al termine della discussione.

1-bis. Le informative del Presidente del Consiglio dei ministri si svolgono sempre in Assemblea. Il Presidente o la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari possono fissare la trattazione in Assemblea di informative, aventi carattere di urgenza, da parte di Ministri.

Art. 106.

*Applicabilità delle disposizioni
sulla discussione.*

Le disposizioni contenute nel presente Capo si osservano, in quanto applicabili, per la discussione di ogni affare sottoposto all'Assemblea.

CAPO XIII

DELLE DELIBERAZIONI DEL SENATO E DEI
MODI DI VOTAZIONE - VOTAZIONE FINALE
DEI DISEGNI DI LEGGE

Art. 107. (1)

*Maggioranza nelle deliberazioni, numero legale ed
accertamento del numero dei presenti.*

1. Ogni deliberazione del Senato è presa a maggioranza dei Senatori presenti, salvi i casi per i

(1) Articolo modificato dal Senato il 23 novembre 1988 e il 20 dicembre 2017.

quali sia richiesta una maggioranza speciale. Sono considerati presenti coloro che esprimono voto favorevole o contrario. In caso di parità di voti, la proposta si intende non approvata.

2. Si presume che l'Assemblea sia sempre in numero legale per deliberare; tuttavia se, prima dell'indizione di una votazione per alzata di mano, dodici Senatori presenti in Aula lo richiedano, il Presidente dispone la verifica del numero legale. Non può essere richiesta la verifica del numero legale prima della approvazione del processo verbale.

2-bis. Ai fini della verifica del numero legale, sono considerati presenti anche i Senatori che esprimono un voto di astensione. Sono altresì considerati presenti i Senatori che hanno richiesto la votazione qualificata ovvero la verifica del numero legale. Ai Senatori elettivi, ai Senatori di diritto e a vita, nonché ai Senatori a vita si applica la stessa disciplina in ordine al regime delle presenze, anche ai fini dei congedi e delle missioni ai sensi dell'articolo 108, comma 2.

3. Prima della votazione di una proposta per la cui approvazione sia richiesto il voto favorevole di una maggioranza dei componenti del Senato, può essere disposto dal Presidente l'accertamento del numero dei presenti.

Art. 108. (1)

Modalità per la verifica del numero legale e del numero dei presenti - Effetti della mancanza del numero richiesto.

1. Per verificare se il Senato è in numero legale il Presidente invita i Senatori a fare constatare la loro presenza mediante il dispositivo elettronico di voto.

2. I Senatori che sono assenti per incarico avuto dal Senato o in ragione della loro carica di Ministro non sono computati per fissare il numero legale. La stessa disposizione si applica ai Senatori che sono in congedo a norma dell'articolo 62, nel limite massimo di un decimo del totale dei componenti dell'Assemblea.

3. I richiedenti la verifica del numero legale sono computati come presenti ancorché si siano assentati dall'Aula o comunque non abbiano fatto constatare la loro presenza.

4. Se il Senato non è in numero legale, il Presidente rinvia la seduta ad altra ora dello stesso giorno con un intervallo di tempo non minore di venti minuti, ovvero, apprezzate le circostanze, la toglie. La seduta è comunque tolta alla quarta mancanza consecutiva del numero legale. Quando la seduta è tolta, il Senato, qualora nella stessa giornata o in quella successiva il calendario dei lavori non preveda altra seduta, si intende convocato

(1) Articolo modificato dal Senato il 23 novembre 1988 e il 24 febbraio 1999.

senz'altro, con lo stesso ordine del giorno, per il prossimo giorno non festivo all'ora medesima del giorno prima, oppure anche per il giorno festivo quando il Senato abbia già prima deliberato di tenere seduta in tale giorno.

5. La mancanza del numero legale in una seduta non determina presunzione di mancanza dello stesso dopo la ripresa della seduta ai termini del precedente comma.

6. All'accertamento del numero dei presenti previsto dal comma 3 dell'articolo 107, si procede con le stesse modalità stabilite per la verifica del numero legale. Se il numero dei presenti è inferiore alla maggioranza richiesta per la deliberazione, il Presidente rinvia la votazione ad altra ora della medesima seduta o ad altra seduta, salvo che il Senato risulti non in numero legale, nel qual caso si applicano le disposizioni del comma 4 del presente articolo.

Art. 109. (1)

Annunci e dichiarazioni di voto.

1. [Abrogato].

2. Fatta eccezione per i casi in cui il Regolamento prescrive la esclusione o la limitazione della discussione, un Senatore per ciascun Gruppo parlamentare ha facoltà, prima di ogni votazione, di fare una dichiarazione di voto a nome del Gruppo

(1) Articolo modificato dal Senato il 23 e il 30 novembre 1988 nonché, da ultimo, il 20 dicembre 2017.

di appartenenza, per non più di cinque minuti; il Presidente, apprezzate le circostanze, può portare tale termine a dieci minuti. Per le dichiarazioni di voto finali, il termine è di dieci minuti ed i Senatori che intendano dissociarsi dalle posizioni assunte dal proprio Gruppo, purché il loro numero sia inferiore alla metà di quello degli appartenenti al Gruppo stesso, possono intervenire per non più di tre minuti.

2-bis. In tutti i casi di discussione limitata e di annunci o dichiarazioni di voto per i quali è previsto un solo intervento per Gruppo, tale limite si applica anche al Gruppo misto. Qualora vi sia più di una richiesta di intervento da parte di Senatori appartenenti al Gruppo misto, il termine può essere ampliato a quindici minuti, da distribuire tra i predetti Senatori.

Art. 110.

Interventi nel corso della votazione.

Cominciata la votazione, questa non può essere interrotta e non è più concessa la parola fino alla proclamazione del voto, salvo che per un richiamo alle disposizioni del Regolamento relative alla esecuzione della votazione in corso o per segnalare irregolarità nella votazione stessa o difetti nel funzionamento del dispositivo elettronico di voto.

Art. 111.

Proclamazione del risultato delle votazioni.

Il Presidente proclama il risultato delle votazioni con la formula: «Il Senato approva» o «Il Senato non approva».

Art. 112.

Proteste sulle deliberazioni del Senato.

Non sono ammesse proteste sulle deliberazioni del Senato: se pronunziate, non si inseriscono nel processo verbale e nei resoconti della seduta.

Art. 113. (1)

Modi di votazione.

1. I voti in Assemblea sono espressi per alzata di mano, per votazione nominale, o a scrutinio segreto. Le votazioni nominali sono effettuate con scrutinio simultaneo o con appello.

2. Salve le votazioni riguardanti persone, l'Assemblea vota normalmente per alzata di mano, a meno che sia richiesta la votazione nominale e, per i casi consentiti dai commi 4 e 7, quella a scrutinio segreto. La votazione nominale può essere richiesta, anche oralmente, da quindici Senatori o da uno o più Presidenti di Gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari

(1) Articolo modificato dal Senato il 24 e il 30 novembre 1988 nonché, da ultimo, il 20 dicembre 2017.

consistenza numerica. La richiesta effettuata ad inizio seduta ha effetto per tutte le votazioni, ad eccezione di quelle previste dall'articolo 114. La votazione a scrutinio segreto può essere richiesta da venti Senatori o da uno o più Presidenti di Gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica. Prima dello svolgimento della votazione, il Presidente verifica il numero dei Senatori richiedenti lo scrutinio segreto. I Senatori richiedenti sono considerati presenti, agli effetti del numero legale, ancorché non partecipino alla votazione.

3. Sono effettuate a scrutinio segreto le votazioni comunque riguardanti persone e le elezioni mediante schede.

4. A richiesta del prescritto numero di Senatori, sono inoltre effettuate a scrutinio segreto le deliberazioni che incidono sui rapporti civili ed etico-sociali di cui agli articoli 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31 e 32, secondo comma, della Costituzione; le deliberazioni che concernono le modificazioni al Regolamento del Senato.

4-bis. Lo scrutinio segreto può essere richiesto solo sulle questioni strettamente attinenti ai casi previsti nel comma 4. In relazione al carattere composito dell'oggetto, può essere proposta, ai sensi dell'articolo 102, comma 5, la votazione separata della parte da votare a scrutinio segreto.

5. Laddove venga sollevato incidente in ordine alla riferibilità della votazione alle fattispecie indicate nel precedente comma 4, la questione è risolta dal Presidente sentita, ove lo creda, la Giunta per il Regolamento.

6. In nessun caso è consentita la votazione a scrutinio segreto allorché il Senato sia chiamato a deliberare sui disegni di legge di approvazione di bilanci e di consuntivi, su disposizioni e relativi emendamenti in materia tributaria o contributiva, nonché su disposizioni di qualunque disegno di legge e relativi emendamenti che comportino aumenti di spesa o diminuzioni di entrate, indichino i mezzi con cui farvi fronte, o comunque approvino appostazioni di bilancio. Nel caso in cui tali disposizioni siano comprese in articoli o emendamenti attinenti alle materie di cui al precedente comma 4, esse sono sottoposte a votazione separata a scrutinio palese.

7. Le votazioni finali sui disegni di legge avvengono, di regola, a scrutinio palese, a meno che, trattando tali disegni di legge prevalentemente le materie di cui al precedente comma 4, non sia avanzata richiesta di votazione a scrutinio segreto. Sulla prevalenza decide il Presidente sentita, ove lo creda, la Giunta per il Regolamento.

Art. 114. (1)

Votazioni per alzata di mano e controprova.

1. Le votazioni che dovrebbero aver luogo per alzata di mano sono di regola effettuate con procedimento elettronico quando il Presidente lo ritenga opportuno al fine di agevolare il computo dei voti.

2. Si fa altresì ricorso al procedimento elettronico ogni qualvolta sia richiesta la controprova di

(1) Articolo modificato dal Senato il 20 dicembre 2017.

una votazione per alzata di mano. Tale controprova deve essere richiesta immediatamente dopo la proclamazione del risultato, ed il Presidente, prima di disporla, ordina la chiusura delle porte di accesso all'Aula.

Art. 115.

*Votazione nominale
con scrutinio simultaneo.*

1. La votazione nominale con scrutinio simultaneo ha luogo con procedimento elettronico.

2. Dopo la chiusura della votazione viene consegnato al Presidente, a cura dei Segretari, l'elenco dei Senatori votanti con l'indicazione del voto da ciascuno espresso. Il Presidente proclama quindi l'esito della votazione. L'elenco resta a disposizione dei Senatori sul banco della Presidenza e viene pubblicato nei resoconti della seduta.

Art. 116.

Votazione nominale con appello.

1. La votazione nominale con appello, che si svolge facendo uso del dispositivo elettronico, ha luogo nelle votazioni sulla fiducia e sulla sfiducia al Governo, o quando il Presidente disponga l'appello su richiesta di quindici Senatori. In tal caso il Presidente, dopo aver indicato il significato del «sì» e del «no», estrae a sorte il nome di un Senatore dal quale comincia l'appello in ordine alfabetico.

2. Esaurito l'appello, si procede ad un nuovo appello dei Senatori che non hanno risposto al precedente.

3. Il Senatore, chiamato nell'appello, esprime ad alta voce il suo voto e contemporaneamente aziona in conformità il dispositivo elettronico. Qualora vi sia divergenza tra le due espressioni di voto, il Presidente sospende l'appello e chiede al Senatore di precisare il voto che intende dare.

4. Si applicano, per la proclamazione dei risultati e la pubblicità della votazione, le norme dell'ultimo comma dell'articolo precedente.

Art. 117.

Votazione a scrutinio segreto.

1. La votazione a scrutinio segreto ha luogo con procedimento elettronico mediante apparati che garantiscano la segretezza del voto sia nel momento di espressione del voto stesso che in quello della registrazione dei risultati della votazione.

2. L'elenco dei Senatori che hanno partecipato alla votazione è pubblicato nei resoconti della seduta.

Art. 118.

Annullamento e rinnovazione delle votazioni - Mancato o difettoso funzionamento del dispositivo elettronico di voto.

1. In ogni caso di irregolarità delle votazioni, il Presidente, apprezzate le circostanze, può annullare.

larle e disporne l'immediata rinnovazione, con o senza procedimento elettronico.

2. In caso di mancato o difettoso funzionamento del dispositivo elettronico di voto, si applicano, per la verifica del numero legale e per l'accertamento del numero dei presenti, per la controprova e per le votazioni nominali o a scrutinio segreto, le disposizioni dei seguenti commi.

3. Quando si debba procedere alla verifica del numero legale o all'accertamento del numero dei presenti ai sensi dell'articolo 108, il Presidente ordina la chiama.

4. La controprova delle votazioni per alzata di mano può essere fatta mediante divisione dei votanti nelle due opposte parti dell'Aula.

5. La votazione nominale ha luogo con appello, che si svolge con le modalità indicate nei commi 1 e 2 dell'articolo 116; i Segretari tengono nota dei votanti e del voto da ciascuno espresso.

6. Per la votazione a scrutinio segreto, sono consegnate due palline, una bianca ed una nera, a ciascun Senatore; questi esprime il proprio voto depositando le palline stesse nelle apposite urne secondo le istruzioni per il voto date dal Presidente. I Segretari tengono nota dei votanti.

7. Le modalità tecniche per l'uso del dispositivo elettronico sono regolate da istruzioni approvate dal Consiglio di Presidenza.

Art. 119. (1).

Indizione delle votazioni nominali elettroniche.

1. Le votazioni da effettuarsi mediante dispositivo elettronico, salvo quelle per alzata di mano, non possono essere indette se non siano trascorsi venti minuti dall'inizio della seduta.

2. [Abrogato].

Art. 120. (2)

Votazione finale dei disegni di legge.

1. Ogni disegno di legge, dopo essere stato approvato articolo per articolo, è sottoposto a votazione finale per l'approvazione del complesso.

2. Quando il disegno di legge è composto di un solo articolo e non sono stati proposti articoli aggiuntivi, dopo l'eventuale votazione degli emendamenti e delle singole parti dell'articolo, si procede senz'altro alla votazione finale del disegno di legge.

3. Il voto finale sui disegni di legge costituzionale e di revisione della Costituzione, sui disegni di legge in materia elettorale, a prevalente contenuto di delegazione legislativa, di conversione di decreti-legge recanti disposizioni in materia di ordine pubblico, di approvazione dei bilanci di previsione dello Stato e dei consuntivi, nonché sui disegni di legge di cui all'articolo 126-*bis*, è sempre effettuato

(1) Articolo modificato dal Senato il 20 dicembre 2017.

(2) Articolo modificato dal Senato il 24 e il 30 novembre 1988 nonché, da ultimo, il 20 dicembre 2017.

mediante votazione nominale con scrutinio simultaneo, con le modalità di cui all'articolo 115, fermo restando quanto disposto dall'articolo 113.

CAPO XIV

DEI DISEGNI DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 121.

Disegni di legge costituzionale - Prima deliberazione.

1. La prima deliberazione, prevista dall'articolo 138 della Costituzione per i disegni di legge di revisione della Costituzione e gli altri disegni di legge costituzionale, è adottata nelle forme previste dal presente Regolamento per i disegni di legge ordinaria.

2. Dopo l'approvazione in sede di prima deliberazione, il disegno di legge è trasmesso alla Camera dei deputati.

3. Se il disegno di legge è emendato dalla Camera, il Senato lo riesamina a norma dell'articolo 104.

Art. 122.

Disegni di legge costituzionale - Termini per la seconda deliberazione.

1. La seconda deliberazione, prevista dall'articolo 138 della Costituzione, può essere adottata soltanto dopo che siano decorsi tre mesi dall'ap-

provazione del disegno di legge nello stesso testo trasmesso o successivamente approvato dalla Camera dei deputati.

2. I tre mesi sono computati secondo il calendario comune.

Art. 123.

Disegni di legge costituzionale - Riesame per la seconda deliberazione.

1. In sede di seconda deliberazione, la Commissione competente riesamina il disegno di legge e riferisce su di esso al Senato.

2. In Assemblea, il disegno di legge, dopo la discussione generale, è sottoposto soltanto alla votazione finale per l'approvazione del complesso.

3. Non sono ammessi emendamenti né ordini del giorno, né lo stralcio di una o più norme. Del pari non sono ammesse le questioni pregiudiziale e sospensiva; può essere richiesto un rinvio a breve termine, sul quale decide inappellabilmente il Presidente.

4. Sono ammesse le dichiarazioni di voto con le modalità e nei limiti di cui al comma 2 dell'articolo 109.

Art. 124.

Disegni di legge costituzionale - Approvazione in seconda deliberazione.

1. Il disegno di legge è approvato in sede di seconda deliberazione se nella votazione finale ot-

tiene il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti del Senato.

2. Se il disegno di legge è approvato con la maggioranza dei due terzi dei componenti del Senato, il Presidente ne fa espressa menzione nel messaggio alla Camera dei deputati o al Governo, agli effetti del terzo comma dell'articolo 138 della Costituzione.

3. Se il disegno di legge è respinto si applicano, in caso di ripresentazione, le norme dell'articolo 76.

CAPO XV

DELLA PROCEDURA DI ESAME DEI BILANCI E DEL CONTROLLO FINANZIARIO, ECONOMICO ED AMMINISTRATIVO

Art. 125. (1)

*Assegnazione dei disegni di legge e dei documenti
attinenti al bilancio dello Stato
e alla programmazione economica.*

Alla 5^a Commissione permanente sono inviati il disegno di legge di bilancio, il documento di economia e finanza, il rendiconto generale dello Stato, le relazioni della Corte dei conti sugli enti sovvenzionati dallo Stato, le previsioni di cassa nonché tutte le relazioni di carattere generale ed i documenti presentati dal Governo o dalla Corte dei

(1) Articolo modificato dal Senato il 31 luglio 1985, il 30 novembre 1988 nonché, da ultimo, il 20 dicembre 2017.

conti al Parlamento attinenti alla programmazione economica ed al bilancio dello Stato, e gli altri documenti sulla situazione economica.

Art. 125-bis. (1)

Esame del documento di economia e finanza.

1. Il documento di economia e finanza è deferito alla 5^a Commissione permanente, per l'esame, ed alle altre Commissioni permanenti per il parere. Il documento è altresì deferito alla Commissione parlamentare per le questioni regionali, per eventuali osservazioni. I pareri e le osservazioni sono espressi entro i termini stabiliti dal Presidente.

2. La 5^a Commissione permanente riferisce con apposita relazione all'Assemblea entro venti giorni dal deferimento, salvi i più brevi termini stabiliti dal Presidente. È sempre ammessa la presentazione di relazioni di minoranza.

3. Prima che abbia inizio l'esame del documento, la 5^a Commissione permanente può essere autorizzata dal Presidente del Senato a procedere, anche congiuntamente con la corrispondente Commissione permanente della Camera dei deputati, all'acquisizione di elementi informativi in ordine ai criteri di impostazione del documento stesso. A tal fine sottopone al Presidente del Senato il programma delle audizioni.

(1) Articolo aggiuntivo approvato dal Senato il 31 luglio 1985, modificato il 30 novembre 1988 e il 6 febbraio 2003 nonché, da ultimo, il 20 dicembre 2017.

4. La discussione del documento in Assemblea è organizzata dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari a norma dell'articolo 55, comma 5. Essa deve comunque concludersi entro trenta giorni dal deferimento con la votazione di una proposta di risoluzione; a fronte di più proposte, si vota per prima quella accettata dal Governo, alla quale ciascun Senatore può proporre emendamenti.

Art. 126. (1)

Assegnazione ed esame in Commissione del disegno di legge di bilancio.

1. Il disegno di legge di bilancio è deferito alla 5^a Commissione permanente per l'esame generale, nonché alle altre Commissioni permanenti, ciascuna delle quali deve esaminarlo per le parti di sua competenza.

2. [Abrogato].

3. Quando il disegno di legge di bilancio è presentato dal Governo al Senato, il Presidente del Senato, sentito il parere della 5^a Commissione permanente e del Governo, prima dell'assegnazione, accerta se esso rechi disposizioni estranee al suo oggetto come definito dalla legislazione vigente, ovvero volte a modificare norme in vigore in materia di contabilità generale dello Stato. In tal caso il

(1) Articolo modificato dal Senato il 31 luglio 1985, il 30 novembre 1988, il 21 luglio 1999 nonché, da ultimo, il 20 dicembre 2017.

Presidente comunica all'Assemblea lo stralcio delle predette disposizioni.

4. In ogni caso, il Presidente accerta, sentito il parere della 5^a Commissione permanente e del Governo, se il disegno di legge di bilancio rechi disposizioni contrastanti con le regole di copertura stabilite dalla legislazione vigente per la stessa legge di bilancio e ne dà, prima dell'assegnazione, comunicazione all'Assemblea.

5. Alle sedute delle Commissioni riservate all'esame del disegno di legge di bilancio partecipano i Ministri competenti per materia. Di tali sedute si redige e si pubblica il resoconto stenografico.

6. Ciascuna Commissione, nei termini stabiliti dal successivo comma 9, comunica il proprio rapporto scritto e gli eventuali rapporti di minoranza alla 5^a Commissione permanente. Gli estensori dei rapporti delle Commissioni possono partecipare alle sedute della 5^a Commissione permanente senza diritto di voto.

7. I rapporti sono allegati alla relazione generale della 5^a Commissione permanente.

8. La 5^a Commissione permanente, nei termini stabiliti dal successivo comma 9, approva la relazione generale sul disegno di legge di bilancio, che concerne anche – in separate sezioni – gli stati di previsione della spesa sui quali è competente per materia, e la trasmette alla Presidenza del Senato unitamente alle eventuali relazioni di minoranza.

9. Quando il disegno di legge di bilancio è presentato dal Governo al Senato, gli adempimenti previsti dai commi 6 e 8 debbono essere espletati, rispettivamente, entro dieci giorni e entro venticin-

que giorni dal deferimento, e la votazione finale in Assemblea ha luogo entro i successivi quindici giorni. Quando il disegno di legge di bilancio è trasmesso dalla Camera dei deputati, i termini per gli adempimenti previsti dai commi 6 e 8 sono fissati dal Presidente del Senato, in modo che la votazione finale in Assemblea abbia luogo entro trentacinque giorni dalla trasmissione.

10. Ciascuna Commissione, durante l'esame, per le parti di sua competenza, del disegno di legge di bilancio, non può svolgere, in nessuna sede, altra attività. Nel computo dei termini per la presentazione delle relazioni e per l'espressione dei pareri sugli altri disegni di legge o affari deferiti, non si tiene conto del periodo richiesto per l'esame anzidetto.

11. Dalla data del deferimento e fino alla votazione finale da parte dell'Assemblea del disegno di legge di bilancio, non possono essere iscritti all'ordine del giorno delle Commissioni permanenti e dell'Assemblea disegni di legge che comportino variazione di spese o di entrate, né disegni di legge intesi a modificare la legislazione vigente in materia di contabilità generale dello Stato. Rimangono conseguentemente sospesi i termini per la presentazione delle relazioni e per l'espressione dei pareri sui disegni di legge anzidetti.

12. I precedenti commi 10 e 11 non si applicano all'esame dei disegni di legge di conversione di decreti-legge e degli altri disegni di legge aventi carattere di assoluta indifferibilità secondo le determinazioni adottate all'unanimità dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari.

Art. 126-bis. (1)

*Esame dei disegni di legge collegati
alla manovra di finanza pubblica.*

1. La discussione in Assemblea dei disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica, indicati nel documento di economia e finanza come approvato dalla risoluzione parlamentare e presentati al Parlamento entro il termine stabilito dalla legge, è organizzata dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari a norma dell'articolo 55, comma 5.

2. Ai predetti disegni di legge non si applicano i divieti di cui ai commi 10 e 11 dell'articolo 126, escluso quello relativo alle modifiche della legislazione vigente in materia di contabilità generale dello Stato.

2-bis. Quando i disegni di legge di cui al comma 1 sono presentati dal Governo al Senato, il Presidente del Senato, sentito il parere della 5^a Commissione permanente e del Governo, prima dell'assegnazione, accerta se ciascuno di essi rechi disposizioni estranee al proprio oggetto come definito dalla legislazione vigente nonché dal documento di economia e finanza come approvato dalla risoluzione parlamentare. In tal caso il Presidente comunica all'Assemblea lo stralcio delle predette disposizioni.

2-ter. Sono inammissibili gli emendamenti, d'iniziativa sia parlamentare che governativa, ai disegni

(1) Articolo aggiuntivo approvato dal Senato il 30 novembre 1988, modificato il 21 luglio 1999 e il 20 dicembre 2017.

di legge di cui al comma 1, che rechino disposizioni contrastanti con le regole di copertura stabilite dalla legislazione vigente o estranee all'oggetto dei disegni di legge stessi, come definito dalla legislazione vigente nonché dal documento di economia e finanza come approvato dalla risoluzione parlamentare.

2-quater. Ricorrendo le condizioni di cui al comma 2-ter, il Presidente del Senato, sentito il parere della 5^a Commissione permanente e del Governo, può dichiarare inammissibili disposizioni del testo proposto dalla Commissione all'Assemblea.

2-quinquies. Possono essere presentati in Assemblea, anche dal solo proponente, i soli emendamenti respinti nella Commissione competente per materia, salva la facoltà del Presidente di ammettere nuovi emendamenti che si trovino in correlazione con modificazioni proposte dalla Commissione stessa o già approvate dall'Assemblea.

Art. 127. (1)

Ordini del giorno sul disegno di legge di bilancio.

1. Gli ordini del giorno devono essere presentati e svolti nelle Commissioni competenti per materia.

2. Quelli accolti dal Governo o approvati sono allegati, insieme ai rapporti, alla relazione generale della 5^a Commissione permanente. Quelli non accolti dal Governo o respinti dalle Commissioni pos-

(1) Articolo modificato dal Senato il 31 luglio 1985 e il 30 novembre 1988 nonché, da ultimo, il 20 dicembre 2017.

sono essere ripresentati in Assemblea purché siano sottoscritti da otto Senatori.

Art. 128. (1)

Emendamenti al disegno di legge di bilancio.

1. Gli emendamenti, d'iniziativa sia parlamentare che governativa, relativi alla prima sezione del disegno di legge di bilancio devono essere presentati alla 5^a Commissione permanente. I Senatori che non facciano parte della 5^a Commissione permanente possono chiedere o essere richiesti di illustrare gli emendamenti da essi presentati.

2. Gli emendamenti, d'iniziativa sia parlamentare che governativa, alla seconda sezione del disegno di legge di bilancio devono essere presentati nelle Commissioni competenti per materia. Se queste li accolgono, vengono trasmessi, come proposte della Commissione, alla 5^a Commissione permanente, la quale, nel caso di rigetto, deve farne menzione nella sua relazione.

3. Gli emendamenti respinti possono essere ripresentati in Assemblea, anche dal solo proponente.

4. È facoltà del Presidente ammettere la presentazione in Aula di nuovi emendamenti che si trovino in correlazione con modificazioni proposte dalla 5^a Commissione permanente o già approvate dall'Assemblea.

(1) Articolo modificato dal Senato il 31 luglio 1985 e il 30 novembre 1988 nonché, da ultimo, il 20 dicembre 2017.

5. I termini per la presentazione in Assemblea degli emendamenti, d'iniziativa sia parlamentare che governativa, sono fissati dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari.

6. Sono inammissibili gli emendamenti, d'iniziativa sia parlamentare che governativa, al disegno di legge di bilancio che rechino disposizioni contrastanti con le regole di copertura o estranee all'oggetto della legge di bilancio in base alla legislazione vigente, ovvero volte a modificare le norme in vigore in materia di contabilità generale dello Stato.

Art. 129. (1)

Discussione in Assemblea del disegno di legge di bilancio.

1. Sul disegno di legge di bilancio si svolge una discussione generale, che è riservata agli interventi relativi alla impostazione globale del bilancio ed alle linee generali della politica economica, finanziaria e dell'amministrazione dello Stato. Dopo la chiusura della discussione prendono la parola i relatori ed il Presidente del Consiglio dei ministri o uno o più Ministri da lui delegati. Sono poi messi ai voti gli ordini del giorno concernenti gli argomenti anzidetti.

2. Quando il disegno di legge di bilancio è presentato dal Governo al Senato, l'esame degli arti-

(1) Articolo modificato dal Senato il 31 luglio 1985 e il 30 novembre 1988, nonché, da ultimo, il 20 dicembre 2017.

coli della seconda sezione ha la precedenza sull'esame della prima sezione. Le variazioni conseguenti all'approvazione della prima sezione del disegno di legge, non appena presentate dal Governo, sono deferite immediatamente alla 5ª Commissione permanente, che riferisce all'Assemblea. La nota di variazioni è quindi votata dall'Assemblea, intendendosi conseguentemente modificati gli articoli già approvati della seconda sezione e le tabelle da questi richiamate. Si procede quindi alla votazione finale del disegno di legge di bilancio così modificato.

3. Quando il disegno di legge di bilancio è trasmesso dalla Camera dei deputati, sono ammissibili, per la seconda sezione, solo emendamenti relativi a previsioni di bilancio non correlate a disposizioni della prima sezione. Si procede quindi all'esame ed alla votazione degli articoli della prima sezione. Sono successivamente esaminate e votate, con le procedure di cui al comma 2, le eventuali variazioni alla seconda sezione conseguenti all'approvazione della prima sezione in un testo diverso da quello trasmesso dalla Camera dei deputati. Si procede infine alla votazione finale del disegno di legge di bilancio così eventualmente modificato.

4. Gli articoli del disegno di legge di bilancio sono esaminati e votati secondo l'ordine previsto dalla legislazione vigente. Delle disposizioni della prima sezione sono comunque esaminate e votate per prime, previa discussione e votazione dei relativi emendamenti, quelle che recano il livello massimo del ricorso al mercato finanziario e del saldo netto da finanziare.

5. In sede di esame degli articoli hanno facoltà di parlare soltanto i presentatori di ordini del giorno e di emendamenti per illustrarli, nonché il relatore ed il rappresentante del Governo per esprimere il proprio parere. Gli ordini del giorno relativi alle singole tabelle sono posti ai voti prima degli articoli che le concernono.

6. La discussione del disegno di legge di bilancio, così come articolata nelle sue fasi dai commi precedenti, è organizzata dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari a norma dell'articolo 55, comma 5.

Art. 130. (1)

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato.

Il disegno di legge concernente il rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato è deferito per l'esame alla 5^a Commissione permanente. Alla relazione che la 5^a Commissione presenta all'Assemblea sono allegati gli eventuali pareri delle altre Commissioni.

Art. 131.

Esame delle relazioni della Corte dei conti sugli enti sovvenzionati dallo Stato.

1. Le relazioni della Corte dei conti sugli enti ai quali lo Stato contribuisce in via ordinaria sono

(1) Articolo modificato dal Senato l'8 novembre 1979.

contemporaneamente assegnate alle Commissioni competenti per materia ed alla 5^a Commissione permanente.

2. Le Commissioni affidano ad uno o più Senatori, per ciascun ente o gruppo di enti, l'incarico di studiare le relazioni al fine di segnalare i casi sui quali sia opportuno l'esame da parte delle Commissioni stesse. Segnalazioni in tal senso possono anche essere avanzate da ciascun componente della Commissione.

3. Entro il mese di giugno di ciascun anno le Commissioni competenti per materia inviano alla 5^a Commissione permanente un rapporto nel quale illustrano le proprie conclusioni in ordine ai profili tecnici dell'attività degli enti ed alla regolarità della loro gestione.

4. La 5^a Commissione permanente presenta entro il mese di settembre una relazione generale all'Assemblea sui profili economico-finanziari della gestione degli enti sovvenzionati e sulla conformità di essa al programma di sviluppo economico. Nella relazione, alla quale sono allegati i rapporti delle altre Commissioni, possono essere avanzate, anche alla luce delle conclusioni dei rapporti predetti, proposte di risoluzione in ordine alla conduzione degli enti.

5. La relazione generale della 5^a Commissione permanente è di norma discussa dall'Assemblea prima dell'esame del bilancio dello Stato.

6. I rilievi, che la Corte dei conti formula al di fuori delle relazioni annuali e comunica al Senato, sono parimenti deferiti per l'esame alla Commis-

sione competente per materia. La Commissione riferisce su di essi nel proprio rapporto annuale. Tuttavia, quando la gravità o l'urgenza del rilievo della Corte lo richieda, la Commissione invia un apposito rapporto alla 5^a Commissione permanente perché questa riferisca anticipatamente all'Assemblea.

Art. 132.

Decreti registrati con riserva.

I decreti registrati con riserva dalla Corte dei conti sono trasmessi alle Commissioni competenti per materia, le quali debbono esaminarli entro trenta giorni dall'assegnazione. Le Commissioni possono concludere l'esame con una risoluzione.

Art. 133.

Richiesta di elementi informativi alla Corte dei conti.

Le Commissioni hanno facoltà di chiedere al Presidente del Senato di invitare la Corte dei conti a fornire informazioni, chiarimenti e documenti, nel rispetto delle competenze alla Corte stessa attribuite dalle leggi vigenti.

Art. 134.

*Richiesta di informazioni
alle Commissioni di vigilanza.*

Le Commissioni hanno facoltà di chiedere al Presidente del Senato di invitare le Commissioni di vigilanza, di cui facciano parte Senatori eletti dall'Assemblea, a fornire informazioni, chiarimenti e documenti, nel rispetto delle competenze loro attribuite dalle leggi vigenti.

CAPO XVI

DELLE DOMANDE
DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE
E DELLA VERIFICA DEI POTERI (1)

Art. 135.

*Esame delle domande di autorizzazione a procedere
presentate ai sensi dell'articolo 68
della Costituzione. (2)*

1. Le domande di autorizzazione a procedere inviate al Senato sono deferite dal Presidente all'esame della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, di cui all'articolo 19. A questa il Ministro competente trasmette i documenti che gli siano richiesti.

(1) Denominazione del Capo modificata dal Senato il 23 gennaio 1992.

(2) Rubrica modificata dal Senato il 7 giugno 1989.

2. La Giunta non si pronuncia su una domanda di autorizzazione a procedere nel solo caso in cui il Ministro dia comunicazione che il relativo procedimento è cessato.

3. Per la validità delle riunioni della Giunta in sede di esame delle autorizzazioni a procedere è prescritta la presenza di almeno un terzo dei componenti.

4. Tutti gli atti ed i documenti pervenuti alla Giunta relativi alle domande di autorizzazione a procedere possono essere esaminati esclusivamente dai componenti della Giunta stessa e nella sede di questa.

5. Il Senatore, nei cui confronti è stata richiesta l'autorizzazione a procedere in giudizio, che non si sia presentato spontaneamente al magistrato per fare dichiarazioni ai sensi del codice di procedura penale, può fornire chiarimenti alla Giunta anche mediante memorie scritte.

6. Se la domanda di autorizzazione a procedere ha per oggetto il reato di vilipendio alle Assemblee legislative, la Giunta può incaricare uno o più dei suoi componenti di un preventivo esame comune con rappresentanti della competente Giunta della Camera dei deputati.

7. La Giunta deve riferire al Senato nel termine di trenta giorni dalla data di assegnazione della domanda, salvo che le sia stato concesso, e per una sola volta, un nuovo termine che non può superare quello originario.

8. Presentata la relazione o trascorso inutilmente il termine di cui al comma precedente, la domanda viene inserita tra gli argomenti iscritti nel calendario o nello schema dei lavori in corso.

9. È ammessa in ogni caso la presentazione di relazioni di minoranza.

10. L'Assemblea delibera sulla proposta della Giunta o, in difetto, sulla domanda di autorizzazione, udita la relazione informativa del Presidente della Giunta o di altro membro della Giunta dalla stessa espressamente delegato.

11. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si osservano, in quanto applicabili, per tutte le autorizzazioni richieste al Senato ai sensi dell'articolo 68 della Costituzione.

Art. 135-bis. (1)

Esame degli atti trasmessi dall'autorità giudiziaria per l'autorizzazione a procedere per i reati di cui all'articolo 96 della Costituzione.

1. Il Presidente del Senato invia alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, entro il termine di cinque giorni dalla data di ricevimento, gli atti trasmessi dall'autorità giudiziaria ai fini dell'autorizzazione a procedere per i reati di cui all'articolo 96 della Costituzione.

2. La Giunta invita l'interessato a fornire i chiarimenti che egli reputi opportuni o che la Giunta stessa ritenga utili, consentendogli altresì di pren-

(1) Articolo aggiuntivo approvato dal Senato il 7 giugno 1989 e modificato il 24 febbraio 1999.

dere visione degli atti del procedimento, di produrre documenti e di presentare memorie.

3. La Giunta presenta la relazione scritta per l'Assemblea entro trenta giorni dalla data in cui ha ricevuto gli atti. È ammessa la presentazione di relazioni di minoranza.

4. Qualora ritenga che al Senato non spetti deliberare sulla richiesta di autorizzazione a procedere, la Giunta propone che gli atti siano restituiti all'autorità giudiziaria.

5. Al di fuori del caso previsto dal comma 4, la Giunta propone, con riferimento ai singoli inquisiti, la concessione o il diniego dell'autorizzazione.

6. Presentata la relazione o decorso inutilmente il termine di cui al precedente comma 3, l'Assemblea si riunisce non oltre sessanta giorni dalla data in cui sono pervenuti gli atti al Presidente del Senato. Qualora manchi la predetta relazione, il Presidente del Senato nomina tra i componenti della Giunta un relatore autorizzandolo a riferire oralmente.

7. Fino alla conclusione della discussione in Assemblea almeno venti Senatori possono formulare proposte in difformità dalle conclusioni della Giunta, mediante la presentazione di appositi ordini del giorno motivati.

8. L'Assemblea è chiamata a votare in primo luogo sulle proposte di restituzione degli atti all'autorità giudiziaria ai sensi del comma 4. Ove le predette proposte siano respinte e non vi siano proposte diverse, la seduta è sospesa per consentire alla Giunta di presentare ulteriori conclusioni. Se la Giunta abbia proposto la concessione dell'autoriz-

zazione e non siano state formulate proposte intese a negarla, l'Assemblea non procede a votazioni intendendosi senz'altro approvate le conclusioni della Giunta. In caso diverso sono poste in votazione le proposte di diniego dell'autorizzazione, che si intendono respinte qualora non conseguano il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti dell'Assemblea.

8-bis. Le proposte di diniego dell'autorizzazione sono messe ai voti in una seduta antimeridiana. I Senatori possono votare per tutta la durata della seduta e per quella della seduta pomeridiana prevista per lo stesso giorno mediante votazione nominale con scrutinio simultaneo ovvero, successivamente, dichiarando il voto ai Segretari. Nell'intervallo tra le due sedute, i documenti di scrutinio sono custoditi sotto la vigilanza dei Segretari.

9. Qualora sia stata richiesta l'autorizzazione a procedere contro più soggetti indicati come concorrenti in uno stesso reato, l'Assemblea delibera separatamente nei confronti di ciascuno di essi.

10. Per le autorizzazioni di cui al comma 1 dell'articolo 10 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, la Giunta riferisce oralmente al Senato, che si riunisce entro quindici giorni dalla richiesta dell'autorità giudiziaria. L'Assemblea è chiamata a votare sulle conclusioni della Giunta.

11. Per la validità delle riunioni della Giunta e per gli atti che le vengono trasmessi si applicano le prescrizioni di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 135.

Art. 135-ter. (1)

Verifica dei poteri.

1. L'Assemblea discute e delibera sulle proposte della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari riguardanti elezioni contestate nonché sulle proposte in materia di ineleggibilità originaria o sopravvenuta e di incompatibilità.

2. Fino alla chiusura della discussione in Assemblea, almeno venti Senatori possono formulare proposte in difformità dalle conclusioni della Giunta, mediante la presentazione di ordini del giorno motivati, in mancanza dei quali l'Assemblea non procede a votazione, intendendosi senz'altro approvate le conclusioni della Giunta.

CAPO XVII

DI ALCUNI PROCEDIMENTI SPECIALI

Art. 136.

*Nuova deliberazione richiesta
dal Presidente della Repubblica.*

1. Se il Presidente della Repubblica, a norma dell'articolo 74 della Costituzione, chiede alle Camere, con messaggio motivato, una nuova deliberazione sopra un disegno di legge già approvato, questo viene riesaminato dalle Camere con lo stesso ordine seguito nella prima approvazione.

(1) Articolo aggiuntivo approvato dal Senato il 23 gennaio 1992.

2. Il messaggio comunicato al Senato è trasmesso alla Commissione competente. Questa riferisce sul disegno di legge all'Assemblea, la quale può limitare la discussione alle parti che formano oggetto del messaggio. Il disegno di legge è sottoposto a votazione articolo per articolo, e, quindi, nel suo complesso.

Art. 137 (1).

[Abrogato.]

Art. 138.

Esame dei voti delle Regioni.

1. I voti presentati dalle Regioni vengono comunicati all'Assemblea e trasmessi alla Commissione competente per materia. L'esame in Commissione può concludersi con una relazione al Senato o con una risoluzione che inviti il Governo a provvedere.

2. I voti, se hanno attinenza a disegni di legge già assegnati a Commissioni, sono inviati alle Commissioni stesse e discussi congiuntamente ai disegni di legge.

(1) Articolo abrogato dal Senato il 20 dicembre 2017.

Art. 139.

Sentenze della Corte costituzionale - Invio alle Commissioni e decisioni consequenziali delle Commissioni stesse.

1. Nell'ipotesi in cui sia stata dichiarata, a norma dell'articolo 136 della Costituzione, l'illegittimità costituzionale di una norma di legge o di atto avente forza di legge dello Stato, il Presidente comunica al Senato la decisione della Corte costituzionale non appena pervenutagli la relativa sentenza. Questa è stampata e trasmessa alla Commissione competente.

2. Sono parimenti trasmesse alle Commissioni tutte le altre sentenze della Corte che il Presidente del Senato giudichi opportuno sottoporre al loro esame.

3. La Commissione, allorquando ritenga che le norme dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale debbano essere sostituite da nuove disposizioni di legge, e non sia già stata assunta al riguardo un'iniziativa legislativa, adotta una risoluzione con la quale invita il Governo a provvedere.

4. Analoga risoluzione può adottare la Commissione quando ravvisi l'opportunità che il Governo assuma particolari iniziative in relazione ai pronunciati della Corte.

5. Il Presidente del Senato trasmette al Presidente del Consiglio la risoluzione approvata, dandone notizia al Presidente della Camera dei deputati.

Art. 139-bis. (1)

Pareri delle Commissioni su atti del Governo.

1. Nei casi in cui il Governo sia tenuto per legge a richiedere un parere parlamentare in ordine ad atti che rientrano nella sua competenza, la relativa richiesta e il suo deferimento alla Commissione permanente competente per materia vengono annunciati all'Assemblea nella prima seduta successiva alla presentazione della richiesta stessa.

2. La Commissione, nel termine di venti giorni dall'assegnazione – prorogabile una sola volta, per non più di dieci giorni, dal Presidente del Senato – comunica il parere al Presidente del Senato che lo trasmette al Governo.

3. Il Presidente, apprezzate le circostanze e la complessità dell'atto, può tuttavia fissare, d'intesa con il Presidente della Camera, un termine più ampio.

4. Il termine di cui ai commi precedenti decorre anche durante l'aggiornamento dei lavori del Senato. Per l'esame degli atti pervenuti dopo l'aggiornamento e dei quali il Governo abbia rappresentato l'urgenza, le Commissioni competenti sono convocate, su richiesta del Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 29, comma 6, mediante invio dell'ordine del giorno a tutti i Senatori almeno tre giorni prima della data di riunione.

(1) Articolo aggiuntivo approvato dal Senato il 31 maggio 1978; testo coordinato con le modificazioni all'articolo 29 approvate dal Senato il 17 novembre 1988.

5. Le norme di cui al presente articolo si applicano anche nell'ipotesi in cui il parere debba essere espresso da una Commissione bicamerale. Se la Commissione ha sede in Senato, l'assegnazione dell'atto, ai sensi del primo comma, e la richiesta di convocazione, ai sensi del quarto comma, sono effettuate dal Presidente del Senato.

Art. 140.

Petizioni.

1. Pervenuta al Senato una petizione che richieda provvedimenti legislativi o esponga comuni necessità, il Presidente ha facoltà di disporre che venga accertata la sua autenticità e la qualità di cittadino del proponente, salvo che la petizione sia stata presentata di persona da un Senatore.

2. La petizione viene quindi comunicata in tutto all'Assemblea e trasmessa alla Commissione competente per materia.

Art. 141. (1)

Esame delle petizioni.

1. Le petizioni che hanno attinenza a disegni di legge già assegnati a Commissioni sono inviate alle Commissioni stesse e discusse congiuntamente ai disegni di legge.

(1) Articolo modificato dal Senato il 30 novembre 1988.

2. Delle altre petizioni le Commissioni competenti possono deliberare, previa nomina di un relatore, la presa in considerazione o l'archiviazione. Nella prima ipotesi, se non viene adottata un'iniziativa legislativa ai sensi dell'articolo 80, la petizione viene trasmessa a cura del Presidente del Senato al Governo con l'invito a provvedere.

3. Al presentatore della petizione viene in ogni caso data comunicazione della decisione adottata dal Senato.

CAPO XVIII

DELLE PROCEDURE DI COLLEGAMENTO CON L'UNIONE EUROPEA E CON ORGANISMI INTERNAZIONALI (1)

Art. 142. (2)

Discussione degli affari e delle relazioni concernenti l'Unione europea (3)

1. Su domanda del Governo o di otto Senatori, la 14^a Commissione permanente può disporre che, in relazione a proposte della Commissione europea, pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* dell'U-

(1) Denominazione del Capo modificata dal Senato il 6 febbraio 2003.

(2) Articolo modificato dal Senato il 17 e il 30 novembre 1988 e, da ultimo, interamente sostituito il 6 febbraio 2003.

(3) Rubrica modificata dal Senato il 6 febbraio 2003.

nione europea, e in previsione dell'inserimento delle proposte stesse o di determinate materie all'ordine del giorno del Consiglio, o in ordine ad affari attinenti agli accordi sull'Unione o alle attività di questa e dei suoi organi, si svolga un dibattito con l'intervento del Ministro competente.

2. La Commissione Politiche dell'Unione europea esamina le relazioni presentate dal Governo sull'Unione europea e, acquisito il parere delle Commissioni competenti per materia, redige una propria relazione per l'Assemblea.

3. Le relazioni del Governo sono contemporaneamente inviate anche alla 3^a Commissione permanente, la quale può esprimere su di esse il proprio parere che viene stampato ed allegato alla relazione della 14^a Commissione permanente.

Art. 143. (1)

Esame delle risoluzioni del Parlamento europeo e delle decisioni adottate dalle Assemblee internazionali.

1. Le risoluzioni votate dal Parlamento europeo nonché le decisioni, adottate da Assemblee internazionali alle quali partecipano delegazioni parlamentari italiane, che siano formalmente inviate per comunicazione al Senato, sono trasmesse dal Presidente, dopo l'annuncio all'Assemblea, alle Commissioni competenti per materia ovvero,

(1) Articolo modificato dal Senato il 17 e il 30 novembre 1988 e, da ultimo, interamente sostituito il 6 febbraio 2003.

quando riguardino le istituzioni o la politica generale dell'Unione europea, alla 14^a Commissione permanente.

2. La Commissione competente per materia, se decide di aprire un dibattito sulle risoluzioni e le decisioni di cui al comma precedente, nonché sugli affari relativi, richiede, tramite il Presidente del Senato, alla 3^a Commissione permanente e alla 14^a Commissione permanente, di esprimere il proprio parere entro i termini indicati nell'articolo 39, che decorrono dalla data della richiesta.

3. La 14^a Commissione permanente, se decide di aprire un dibattito sulle risoluzioni e le decisioni di cui al comma 1, nonché sugli affari relativi, richiede, tramite il Presidente del Senato, alla 1^a e alla 3^a Commissione permanente di esprimere il proprio parere entro i termini indicati nell'articolo 39, che decorrono dalla data della richiesta.

Art. 144. (1)

Esame degli atti normativi e di altri atti di interesse dell'Unione europea. (2)

1. Al fine di esprimere in una risoluzione, ai sensi del comma 6, il proprio avviso sulla opportunità di possibili conseguenti iniziative da parte del

(1) Articolo modificato dal Senato il 17 e il 30 novembre 1988, il 6 febbraio 2003 nonché, da ultimo, il 20 dicembre 2017.

(2) Rubrica modificata dal Senato il 6 febbraio 2003.

Parlamento o del Governo, le Commissioni, nelle materie di loro competenza, esaminano gli atti di cui all'articolo 29, comma 2-*bis*, gli altri atti trasmessi dalle istituzioni dell'Unione europea, le relazioni informative del Governo sulle procedure europee di approvazione di progetti, nonché le relazioni del Governo sullo stato di conformità delle norme vigenti nell'ordinamento interno alle prescrizioni contenute nella normativa dell'Unione europea. La 14^a Commissione permanente deve essere richiesta di esprimere il proprio parere, che viene allegato al documento delle Commissioni competenti.

1-*bis*. I progetti di atti legislativi dell'Unione europea sono deferiti alle Commissioni, nelle materie di loro competenza. Spetta alla 14^a Commissione permanente la verifica del rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, in conformità ai Trattati europei.

1-*ter*. Su richiesta della 14^a Commissione, il Presidente del Senato comunica al Governo, ai fini della apposizione della riserva di esame parlamentare nella procedura legislativa europea, l'avvio dell'esame degli atti di cui ai commi 1 e 1-*bis*.

2. Il Presidente del Senato annuncia il documento all'Assemblea e lo trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri, dandone notizia al Presidente della Camera dei deputati.

2-*bis*. Nel caso in cui il documento approvato si riferisca a progetti di atti legislativi dell'Unione europea o ad altri atti trasmessi dalle istituzioni dell'Unione europea, il Presidente del Senato lo trasmette, inoltre, ai Presidenti del Parlamento euro-

peo, del Consiglio dell'Unione europea e della Commissione europea.

3. Gli schemi di atti normativi del Governo concernenti l'applicazione dei trattati dell'Unione europea, e successive modificazioni, o relativi all'attuazione di norme dell'Unione europea, che il Governo sia tenuto a comunicare al Parlamento, sono assegnati per il parere alle Commissioni competenti per materia, alle quali la 14^a Commissione permanente può far pervenire osservazioni e proposte. Tali osservazioni e proposte vengono allegate al parere delle Commissioni stesse.

4. È competenza della 14^a Commissione permanente esaminare gli atti menzionati nei commi precedenti quando riguardino le istituzioni o la politica generale dell'Unione europea; in tal caso la 1^a e la 3^a Commissione permanente possono far pervenire alla 14^a Commissione permanente osservazioni e proposte, che vengono allegate al parere di quest'ultima.

5. Nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 3, la 14^a Commissione permanente può chiedere che il parere, le osservazioni e le proposte formulati siano inviati, per il tramite del Presidente del Senato, al Governo, qualora, entro quindici giorni dalla data in cui essi sono pervenuti alla Commissione competente, quest'ultima non si sia ancora pronunciata. Identica facoltà è attribuita alla 1^a e alla 3^a Commissione permanente nell'ipotesi di cui al comma 4.

5-bis. Nelle ipotesi di cui al comma 1-*bis*, la Commissione competente, qualora abbia riscontrato la possibile violazione del principio di sussidiarietà, rimette tale aspetto all'esame della 14^a

Commissione permanente. La 14^a Commissione permanente può chiedere che il parere sia inviato, per il tramite del Presidente del Senato, alle istituzioni di cui al comma 2-*bis*.

5-*ter*. Qualora il parere approvato dalla 14^a Commissione permanente abbia riscontrato la violazione del principio di sussidiarietà da parte di un progetto di atto legislativo dell'Unione europea, il Governo o un quinto dei componenti la Commissione può richiedere che la questione sia esaminata dall'Assemblea. Si applica l'articolo 55, comma 6.

6. A conclusione dell'esame delle materie di cui ai commi precedenti, le Commissioni possono votare risoluzioni volte ad indicare i principi e le linee che debbono caratterizzare la politica italiana nei confronti dell'attività preparatoria all'emanazione di atti dell'Unione europea, esprimendosi sugli indirizzi generali manifestati dal Governo su ciascuna politica dell'Unione europea, sui gruppi di atti normativi in via di emanazione riguardanti la stessa materia, oppure sui singoli atti normativi di particolare rilievo di politica generale. Alle suddette risoluzioni si applicano le disposizioni dell'articolo 50, comma 3.

6-*bis*. Per la validità delle deliberazioni di cui al presente articolo relative ai progetti di atti legislativi dell'Unione europea è richiesta la maggioranza dei componenti di ciascuna Commissione.

6-*ter*. In relazione agli atti di cui al comma 1-*bis*, il Presidente del Senato può richiedere la consultazione delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome. I documenti presentati dalle Regioni e dalle Province autonome sono tra-

smessi alla Commissione competente e alla 14^a Commissione.

Art. 144-bis. (1)

Assegnazione ed esame dei disegni di legge europea, di delegazione europea e delle relazioni sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea.

1. Il disegno di legge europea, di delegazione europea e le relazioni annuali sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea sono assegnati, per l'esame generale in sede referente, alla 14^a Commissione e, per l'esame delle parti di rispettiva competenza, alle Commissioni competenti per materia.

2. Entro i quindici giorni successivi all'assegnazione, ciascuna Commissione esamina le parti del disegno di legge di propria competenza e conclude con l'approvazione di una relazione e con la nomina di un relatore. Nello stesso termine sono trasmesse le relazioni di minoranza presentate in Commissione. Un proponente per ciascuna relazione di minoranza può partecipare, per riferirvi, alle sedute della 14^a Commissione. Entro lo stesso termine di quindici giorni, ciascuna Commissione esamina le parti delle relazioni annuali sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea che riguardano la propria competenza e conclude con l'ap-

(1) Articolo aggiuntivo approvato dal Senato il 6 febbraio 2003 e modificato il 20 dicembre 2017.

provazione di un parere. Trascorso tale termine, la 14^a Commissione può in ogni caso procedere nell'esame dei disegni di legge e delle relazioni.

3. Decorso il termine indicato al comma 2, la 14^a Commissione, entro i successivi trenta giorni, conclude l'esame dei disegni di legge europea e di delegazione europea, predisponendo una relazione generale per l'Assemblea, alla quale sono allegate le relazioni di cui al comma 2. Entro lo stesso termine, la Commissione conclude l'esame della relazione annuale sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, predisponendo una relazione generale per l'Assemblea, alla quale sono allegati i pareri espressi dalle Commissioni di cui al comma 2.

4. Fermo quanto disposto dall'articolo 97, sono inammissibili gli emendamenti che riguardino materie estranee all'oggetto proprio della legge europea e di delegazione europea, come definito dalla legislazione vigente. Ricorrendo tali condizioni, il Presidente del Senato può dichiarare inammissibili disposizioni del testo proposto dalla Commissione all'Assemblea.

5. Possono essere presentati in Assemblea, anche dal solo proponente, i soli emendamenti respinti nella 14^a Commissione, salva la facoltà del Presidente di ammettere nuovi emendamenti che si trovino in correlazione con modificazioni proposte dalla Commissione stessa o già approvate dall'Assemblea.

6. La discussione generale del disegno di legge europea e di delegazione europea può avere luogo congiuntamente con la discussione delle relazioni annuali sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea. Entro il termine di tale discussione pos-

sono essere presentate risoluzioni sulle relazioni annuali, ai sensi dell'articolo 105. La discussione dei disegni di legge europea e di delegazione europea e delle relazioni annuali sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea sono organizzate dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, a norma dell'articolo 55, comma 5.

7. Dopo la votazione finale sul disegno di legge europea e di delegazione europea, l'Assemblea delibera sulle risoluzioni eventualmente presentate a norma del comma 6. A fronte di più proposte, si vota per prima quella accettata dal Governo, alla quale ciascun Senatore può proporre emendamenti.

Art. 144-ter. (1)

Esame delle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea.

1. Le sentenze di maggior rilievo della Corte di giustizia dell'Unione europea sono inviate alla Commissione competente per materia e alla 14^a Commissione permanente.

2. La Commissione competente esamina la questione con l'intervento di un rappresentante del Governo e di un relatore designato dalla 14^a Commissione permanente.

3. Al termine dell'esame la Commissione può adottare una risoluzione intesa ad esprimere il

(1) Articolo aggiuntivo approvato dal Senato il 6 febbraio 2003 e modificato il 20 dicembre 2017.

proprio avviso sulla necessità di iniziative e adempimenti da parte delle autorità nazionali, indicando i criteri informativi. A tale risoluzione si applicano le disposizioni dell'articolo 50, comma 3.

4. Il Presidente del Senato trasmette la risoluzione approvata al Presidente del Consiglio dei ministri, dandone notizia al Presidente della Camera dei deputati.

5. Se all'ordine del giorno della Commissione si trovi già un disegno di legge sull'argomento, o questo sia presentato nel frattempo, l'esame è congiunto e non si applicano in tal caso i commi 3 e 4.

Art. 144-*quater*. (1)

*Acquisizione di elementi informativi
da rappresentanti delle istituzioni
dell'Unione europea.*

1. Le Commissioni, in rapporto a questioni di loro competenza, previo consenso del Presidente del Senato, possono invitare membri del Parlamento europeo a fornire informazioni sugli aspetti attinenti alle attribuzioni e all'attività delle istituzioni dell'Unione europea.

2. Le Commissioni, previo consenso del Presidente del Senato, possono invitare componenti della Commissione europea a fornire informazioni in ordine alle politiche dell'Unione europea su materie di loro competenza.

(1) Articolo aggiuntivo approvato dal Senato il 6 febbraio 2003.

CAPO XIX
DELLE INTERROGAZIONI,
INTERPELLANZE E MOZIONI

Art. 145.

Interrogazioni - Presentazione.

1. L'interrogazione consiste nella semplice domanda rivolta al Ministro competente per avere informazioni o spiegazioni su un oggetto determinato o per sapere se e quali provvedimenti siano stati adottati o si intendano adottare in relazione all'oggetto medesimo.

2. Un Senatore che intenda rivolgere una interrogazione deve presentarla per iscritto, indicando se chiede risposta scritta o risposta orale. In mancanza di indicazione, si intende che l'interrogante chieda risposta scritta.

Art. 146.

*Proponibilità delle interrogazioni
e annuncio all'Assemblea.*

Il Presidente, accertato che l'interrogazione corrisponde per il suo contenuto a quanto previsto dall'articolo precedente e non è formulata in termini sconvenienti, ne dispone l'annuncio all'Assemblea e la pubblicazione nei resoconti della seduta.

Art. 147.

Interrogazioni orali in Commissione.

Il Presidente, d'intesa con l'interrogante, può disporre, dandone comunicazione all'Assemblea, che l'interrogazione a risposta orale sia svolta presso la Commissione competente per materia.

Art. 148.

Svolgimento delle interrogazioni orali in Assemblea.

1. Allo svolgimento delle interrogazioni a risposta orale in Assemblea è destinata di norma almeno una seduta per ogni settimana, salvi i periodi di aggiornamento dei lavori parlamentari.

2. Le interrogazioni a risposta orale sono poste all'ordine del giorno non oltre il quindicesimo giorno dalla loro presentazione, secondo l'ordine della presentazione stessa o secondo quell'ordine che il Presidente reputa più conveniente per i lavori.

3. Il Governo ha facoltà di dichiarare alla Assemblea, indicandone i motivi, di non poter rispondere o di dover differire la risposta ad altro giorno determinato.

4. Se l'interrogante non si trova presente al suo turno, perde il diritto alla risposta e la interrogazione viene dichiarata decaduta.

Art. 149.

Replica dell'interrogante.

1. Le dichiarazioni del Governo su ciascuna interrogazione possono dar luogo a replica dell'interrogante per dichiarare se sia o no soddisfatto.

2. Il tempo concesso all'interrogante non può eccedere i cinque minuti. Scaduto il termine, il Presidente richiama l'oratore e, se questi non conclude, gli toglie la parola.

Art. 150.

Rinvio dello svolgimento delle interrogazioni ad altra seduta dell'Assemblea.

Quando non sia possibile lo svolgimento di tutte le interrogazioni iscritte all'ordine del giorno, il Presidente rinvia lo svolgimento delle interrogazioni residue all'inizio della seduta successiva destinata alle interrogazioni.

Art. 151.

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza.

Sulla richiesta dell'interrogante o del Governo che ad una interrogazione da svolgersi in Assemblea sia riconosciuto il carattere d'urgenza, giudica il Presidente, il quale può disporre lo svolgimento immediato o nella seduta del giorno successivo, salva sempre la facoltà del Governo prevista dal comma 3 dell'articolo 148.

Art. 151-*bis*. (1)*Interrogazioni a risposta immediata.*

1. Una volta alla settimana parte di una seduta destinata alla discussione di disegni di legge è dedicata allo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata relative a questioni di interesse generale, connotate da urgenza o particolare attualità politica, nell'ambito di quanto stabilito dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari.

1-*bis*. Entro le ore dodici del giorno antecedente a quello nel quale è previsto lo svolgimento delle interrogazioni di cui al comma 1, un Senatore per ciascun Gruppo può presentare un'interrogazione per il tramite del Presidente del Gruppo al quale appartiene. Quando sia previsto che la risposta venga resa dal Presidente o dal Vice Presidente del Consiglio dei ministri, l'argomento delle interrogazioni presentate deve rientrare nella competenza propria del Presidente del Consiglio dei ministri come definita dall'articolo 95, primo comma, della Costituzione. Negli altri casi, il Presidente del Senato invita a rispondere il Ministro o i Ministri competenti per le materie sulle quali verta il maggior numero di interrogazioni presentate: i Gruppi che abbiano presentato interrogazioni vertenti su differenti materie possono presentarne altre, rivolte ai Ministri invitati a rispondere, entro un congruo termine stabilito dalla Presidenza. Le interrogazioni svolte con la procedura di cui al pre-

(1) Articolo aggiuntivo approvato dal Senato il 30 novembre 1988, modificato il 24 febbraio 1999 e il 20 dicembre 2017.

sente articolo non possono essere ripresentate come interrogazioni ordinarie o interpellanze.

2. Nello svolgimento di tali interrogazioni, almeno una volta ogni due mesi, il Governo è rappresentato dal Presidente del Consiglio dei ministri. Le sedute nelle quali interviene il Presidente del Consiglio dei ministri sono fissate con congruo anticipo, d'intesa con il Ministro per i rapporti con il Parlamento. Nelle altre occasioni può intervenire, a nome del Governo, anche il Vice Presidente del Consiglio dei ministri ovvero il Ministro competente per materia in relazione alle interrogazioni presentate.

3. [Abrogato].

4. Il presentatore di ciascuna interrogazione ha facoltà d'illustrarla per non più di tre minuti. A ciascuna delle interrogazioni presentate risponde il rappresentante del Governo per non più di tre minuti. Successivamente, l'interrogante o altro Senatore del medesimo Gruppo ha diritto di replicare per non più di due minuti.

5. [Abrogato].

6. Quando interviene per la risposta il Presidente del Consiglio dei ministri, o quando l'importanza degli argomenti lo richieda, il Presidente può disporre la trasmissione televisiva diretta.

6-bis. Con le stesse modalità di cui ai commi precedenti, le interrogazioni a risposta immediata possono svolgersi in Commissione. Il Presidente del Senato, su domanda della Commissione, da avanzare almeno ventiquattro ore prima, può disporre che la stampa o anche il pubblico siano ammessi a seguire lo svolgimento delle sedute in separati locali attraverso impianti audiovisivi.

Art. 152.

*Svolgimento delle interrogazioni orali
in Commissione.*

1. Le interrogazioni a risposta orale da svolgersi in Commissione vengono iscritte all'ordine del giorno della Commissione competente non oltre il quindicesimo giorno dalla data di trasmissione.

2. Se l'interrogante non fa parte della Commissione, deve essere avvertito della iscrizione della sua interrogazione all'ordine del giorno almeno ventiquattro ore prima della data fissata per lo svolgimento.

3. Le interrogazioni iscritte all'ordine del giorno sono svolte all'inizio di ogni seduta.

4. Quando siano trascorsi quaranta minuti dal principio della seduta, il Presidente rinvia le interrogazioni residue alla seduta successiva.

5. Per quanto non disposto dal presente articolo si osservano le norme che disciplinano lo svolgimento delle interrogazioni in Assemblea.

6. Delle sedute delle Commissioni, per la parte relativa allo svolgimento delle interrogazioni, si redige e si pubblica il resoconto stenografico.

Art. 153.

*Interrogazioni
con richiesta di risposta scritta.*

1. Il Ministro competente risponde entro venti giorni all'interrogante che abbia richiesto risposta

scritta, inviando copia della risposta alla Presidenza del Senato, salva la facoltà di cui al comma 3 dell'articolo 148.

2. Se il termine trascorre senza che l'interrogazione abbia ricevuto risposta, il Presidente, d'intesa con l'interrogante, dispone, dandone comunicazione all'Assemblea, che l'interrogazione venga iscritta, per la risposta orale, all'ordine del giorno della prima seduta dell'Assemblea destinata allo svolgimento delle interrogazioni, o della prima seduta della Commissione competente per materia.

3. La risposta scritta è pubblicata per esteso negli atti del Senato.

4. Le interrogazioni con risposta scritta hanno corso anche nei periodi di aggiornamento dei lavori parlamentari.

Art. 154.

Interpellanze - Presentazione.

1. L'interpellanza consiste nella domanda rivolta al Governo circa i motivi o gli intendimenti della sua condotta su questioni di particolare rilievo o di carattere generale.

2. Ogni domanda di interpellanza al Governo è presentata per iscritto al Presidente, il quale, accertatane la ricevibilità in base ai criteri indicati nell'articolo 146, ne dispone l'annuncio all'Assemblea e la pubblicazione nei resoconti della seduta.

Art. 155.

*Fissazione della data di svolgimento
delle interpellanze.*

Il Presidente del Senato, sentiti il Governo e l'interpellante, determina in quale seduta l'interpellanza deve essere svolta, salvo che l'interpellante non abbia chiesto che la data di svolgimento sia fissata dal Senato. In tal caso l'Assemblea, udito il Governo, delibera, senza discussione, per alzata di mano.

Art. 156.

Svolgimento delle interpellanze.

1. Le interpellanze sono di norma poste all'ordine del giorno delle sedute destinate allo svolgimento delle interrogazioni.

2. Nello svolgimento di ciascuna interpellanza il proponente non può superare il termine di venti minuti. Dopo le dichiarazioni del Governo l'interpellante ha facoltà di replicare per non più di cinque minuti. Si applicano le disposizioni dell'ultimo comma dell'articolo 149.

3. Le interpellanze e le interrogazioni relative a questioni od oggetti identici o strettamente connessi sono di norma trattate congiuntamente. In tal caso hanno per primi la parola i presentatori delle interpellanze per lo svolgimento e, dopo le dichiarazioni del Governo, parlano nell'ordine, per la replica, gli interroganti e gli interpellanti.

Art. 156-bis. (1)

Interpellanze con procedimento abbreviato.

1. I Presidenti dei Gruppi parlamentari, a nome dei rispettivi Gruppi, ed i rappresentanti delle componenti politiche del Gruppo misto, possono presentare non più di una interpellanza di Gruppo al mese.

2. Per le interpellanze sottoscritte da almeno un decimo dei componenti del Senato si adottano le procedure e i termini di cui al presente articolo. Ciascun Senatore può sottoscrivere in un anno non più di sei interpellanze con procedimento abbreviato.

3. Le interpellanze di cui al presente articolo sono poste all'ordine del giorno entro quindici giorni dalla presentazione, eventualmente ricorrendo a sedute supplementari.

4. Un rappresentante del Gruppo parlamentare proponente dell'interpellanza, o uno dei Senatori che hanno sottoscritto l'interpellanza ai sensi del comma 2, possono svolgere l'interpellanza stessa per non più di dieci minuti. Dopo le dichiarazioni del Governo, è consentita una replica per non più di cinque minuti.

(1) Articolo aggiuntivo approvato dal Senato il 30 novembre 1988.

Art. 157. (1)

Mozioni - Presentazione - Fissazione della data di discussione.

1. La mozione è intesa a promuovere una deliberazione da parte del Senato, e deve essere presentata da almeno otto Senatori. Il Presidente, accertatane la ricevibilità in base ai criteri indicati all'articolo 146, ne dispone l'annuncio all'Assemblea e la pubblicazione nei resoconti della seduta.

2. Quando i proponenti della mozione chiedano che la data di discussione della mozione stessa venga stabilita dal Senato, l'Assemblea, uditi il Governo e uno dei proponenti, decide, senza discussione, con votazione per alzata di mano, fissando, se necessario, la seduta supplementare ai sensi del comma 7 dell'articolo 55.

3. Qualora la mozione sia sottoscritta da almeno un quinto dei componenti del Senato, essa è discussa entro e non oltre il trentesimo giorno dalla presentazione. A tal fine il Presidente si avvale della facoltà di cui all'articolo 55, comma 6, fissando, se necessario, una seduta supplementare. Ciascun Senatore può sottoscrivere in un anno non più di sei mozioni a procedimento abbreviato.

(1) Articolo modificato dal Senato il 30 novembre 1988.

Art. 158.

Discussione unica e votazione di più mozioni.

1. Le mozioni relative a fatti od argomenti identici o strettamente connessi formano oggetto di un'unica discussione.

2. In questo caso ha diritto di parlare, prima degli iscritti nella discussione, un proponente per ciascuna mozione.

3. Tra più mozioni vengono poste ai voti per prime quelle la cui votazione non precluda le altre.

Art. 159.

Discussione congiunta di mozioni, interpellanze e interrogazioni.

Quando su questioni o oggetti identici o strettamente connessi a quelli cui si riferiscono le mozioni siano state presentate anche interpellanze e interrogazioni, il Presidente dispone che si svolga un'unica discussione. Gli interpellanti sono iscritti nella discussione congiunta subito dopo i proponenti delle mozioni, e gli interroganti che non abbiano partecipato alla discussione possono prendere la parola, per la replica, nei limiti di cui all'ultimo comma dell'articolo 149, subito dopo il rappresentante del Governo.

Art. 160.

Disciplina della discussione delle mozioni.

Per la discussione delle mozioni si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del Capo XII. La

votazione sulle mozioni ha la precedenza su quella degli ordini del giorno che le concernono.

Art. 161. (1)

*Mozioni di fiducia e di sfiducia -
Questione di fiducia.*

1. La mozione di fiducia e quella di sfiducia al Governo debbono essere motivate e sottoposte a votazione nominale con appello.

2. La mozione di sfiducia deve essere sottoscritta da almeno un decimo dei componenti del Senato e viene discussa nella seduta che il Senato stabilisce, sentito il Governo, e comunque non prima di tre giorni dalla sua presentazione.

3. Sulle mozioni previste dal presente articolo non è consentita la presentazione di ordini del giorno né la votazione per parti separate.

3-bis. La posizione della questione di fiducia sull'approvazione di un articolo, dell'articolo unico del disegno di legge di conversione di un decreto-legge o sull'approvazione o reiezione di emendamenti, determina la priorità della votazione dell'oggetto sul quale la fiducia è stata posta. Se il voto del Senato è favorevole e l'articolo o l'emendamento sono approvati, tutti i restanti emendamenti, ordini del giorno e proposte di stralcio si intendono preclusi. Allo stesso modo la posizione della questione di fiducia su un atto di indirizzo determina la priorità della votazione e l'eventuale approvazione preclude tutti gli altri.

(1) Articolo modificato dal Senato il 30 novembre 1988 e il 20 dicembre 2017.

3-ter. Il Governo sottopone alla Presidenza i testi sui quali intende porre la questione di fiducia, ai fini dell'esame ai sensi degli articoli 8, 97 e 102-bis.

3-quater. Nel caso in cui la questione di fiducia sia posta sull'approvazione di un emendamento di iniziativa governativa, prima della discussione il Governo può precisarne il contenuto esclusivamente per ragioni di copertura finanziaria o di coordinamento formale del testo. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 103 del Regolamento, ulteriori precisazioni possono essere formulate prima della votazione al fine di adeguare il testo alle condizioni formulate, ai sensi dell'articolo 81, terzo comma, della Costituzione, dalla 5^a Commissione permanente.

4. Sulle proposte di modificazione del Regolamento ed in generale su quanto attenga alle condizioni di funzionamento interno del Senato la questione di fiducia non può essere posta dal Governo.

CAPO XX

DELLE INCHIESTE PARLAMENTARI

Art. 162. (1)

Inchieste parlamentari.

1. Per le proposte di inchiesta parlamentare si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni relative ai disegni di legge.

(1) Articolo modificato dal Senato il 30 novembre 1988.

2. Quando una proposta di inchiesta parlamentare è sottoscritta da almeno un decimo dei componenti del Senato, è posta all'ordine del giorno della competente Commissione, che deve riunirsi entro i cinque giorni successivi al deferimento. Il Presidente del Senato assegna alla Commissione un termine inderogabile per riferire all'Assemblea. Decorso tale termine, la proposta è comunque iscritta all'ordine del giorno dell'Assemblea nella prima seduta successiva alla scadenza del termine medesimo, ovvero in una seduta supplementare da tenersi nello stesso giorno di questa o in quello successivo, per essere discussa nel testo dei proponenti. La discussione in Assemblea si svolge a norma dell'articolo 55, comma 5.

3. Allorché il Senato delibera un'inchiesta su materie di pubblico interesse, la Commissione è nominata in modo che la sua composizione rispecchi la proporzione dei Gruppi parlamentari.

4. Se anche la Camera dei deputati delibera una inchiesta sulla identica materia, le Commissioni designate dalle due Camere possono, d'accordo, deliberare di procedere in comune.

5. I poteri della Commissione sono, a norma della Costituzione, gli stessi dell'autorità giudiziaria.

6. La deliberazione dell'inchiesta è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 163.

*Trasferimento o invio fuori sede
di componenti della Commissione.*

Quando una Commissione d'inchiesta stimi opportuno trasferirsi od inviare alcuno dei suoi componenti fuori della sede, deve informarne la Presidenza del Senato.

CAPO XXI

DELLE DEPUTAZIONI

Art. 164.

Nomina e composizione delle deputazioni.

Il Presidente del Senato determina il numero e procede alla nomina dei membri delle deputazioni in modo che sia assicurata, nei limiti del possibile, la rappresentanza dei diversi Gruppi parlamentari. Il Presidente o uno dei Vice Presidenti fanno sempre parte delle deputazioni.

CAPO XXII

DEL BILANCIO E DEL CONTO
CONSUNTIVO DEL SENATO

Art. 165.

*Bilancio e conto consuntivo del Senato -
Variazioni di bilancio.*

1. Il progetto di bilancio ed il conto consuntivo delle entrate e delle spese del Senato, predisposti

dai Questori e deliberati dal Consiglio di Presidenza su relazione dei Questori stessi, sono trasmessi al Presidente della 5^a Commissione permanente, il quale li esamina insieme con i Presidenti delle altre Commissioni permanenti e ne riferisce all'Assemblea.

2. La discussione in Assemblea è fatta di norma in seduta pubblica; in seduta segreta quando la Presidenza del Senato o venti Senatori lo richiedano.

3. Le variazioni degli stanziamenti dei capitoli di bilancio sono deliberate direttamente dal Consiglio di Presidenza.

CAPO XXIII

DEGLI UFFICI DEL SENATO

Art. 166.

Ordinamento degli uffici del Senato.

1. Gli uffici del Senato dipendono dal Segretario generale, che ne risponde al Presidente.

2. La pianta organica, le competenze, le attribuzioni degli uffici, e tutte le norme regolatrici del personale del Senato sono stabilite da apposito Regolamento approvato dal Consiglio di Presidenza.

CAPO XXIV
DELLA APPROVAZIONE E DELLA
REVISIONE DEL REGOLAMENTO

Art. 167.

*Approvazione del Regolamento
e delle sue modificazioni.*

1. Il Senato adotta il suo Regolamento a maggioranza assoluta dei componenti.

2. Ciascun Senatore può presentare proposte di modifica al Regolamento del Senato, che sono stampate ed inviate per l'esame alla Giunta per il Regolamento.

3. La Giunta riferisce all'Assemblea con relazione scritta, stampata e distribuita almeno cinque giorni prima dell'inizio della discussione.

4. In Assemblea non sono ammessi emendamenti alle proposte in discussione che non siano stati presentati almeno quarantotto ore prima dell'inizio della discussione stessa e sottoposti all'esame della Giunta. È tuttavia in facoltà del Presidente ammettere la presentazione, nel corso della discussione, di nuovi emendamenti che si trovino in correlazione con modifiche precedentemente approvate.

5. Le modificazioni al Regolamento sono adottate a maggioranza assoluta dei componenti del Senato.

6. Quando le modificazioni siano costituite da un complesso normativo organico composto di più disposizioni fra loro collegate, è richiesta la maggioranza assoluta soltanto per l'approvazione finale del complesso; tuttavia otto Senatori possono richiedere che singole norme siano stralciate per essere votate separatamente; in tal caso per l'approvazione di ciascuna parte stralciata è richiesta la maggioranza assoluta.

7. Il Regolamento e le relative modificazioni sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

DISPOSIZIONE FINALE (1)

Entrata in vigore del Regolamento.

1. Il presente Regolamento entra in vigore sessanta giorni dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Le disposizioni relative alla formazione e alle competenze delle Commissioni permanenti e delle Giunte saranno applicate a decorrere dal 1° ottobre 1971. Alla stessa data si provvederà alla rinnovazione degli organi anzidetti.

* * *

Le modificazioni agli articoli 21, commi 1 e 2, e 22 – approvate dal Senato il 30 luglio 1987 – sono entrate in vigore, ai sensi della disposizione contenuta nell'articolo 3 della relativa deliberazione, il giorno stesso della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (1° agosto 1987, n. 178).

(1) Disposizione relativa al testo approvato dal Senato il 17 febbraio 1971 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, Supplemento ordinario, n. 53 del 1° marzo 1971).

Alle modificazioni approvate dal Senato il 17, 22, 23, 24 e 30 novembre 1988, si applicano le seguenti:

«DISPOSIZIONI FINALI (1)

Entrata in vigore.

1. Le modificazioni al Regolamento di cui agli articoli precedenti (2) sono pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 1° dicembre 1988 ed entrano in vigore il giorno stesso della loro pubblicazione.

2. Le modificazioni di cui all'articolo 24 (3) non si applicheranno ai disegni di legge di conversione di decreti-legge emanati precedentemente alla predetta data».

* * *

Alle modificazioni approvate dal Senato il 24 febbraio 1999, si applicano le seguenti:

«DISPOSIZIONI FINALI

(Omissis).

1. Le modificazioni al Regolamento di cui agli articoli precedenti entrano in vigore il giorno suc-

(1) Approvate dal Senato il 30 novembre 1988.

(2) Articoli facenti parte del documento in cui sono riportate le modificazioni stesse, riguardanti i seguenti articoli del Regolamento: 1, 5, 19, 23, 29, 33, 34, 40, 41, 43, 46, 48-bis, 53, 54, 55, 62, 73-bis, 74, 76-bis, 78, 89, 99, 100, 102-bis, 103, 107, 108, 109, 113, 120, 125, 125-bis, 126, 126-bis, 127, 128, 129, 141, 142, 143, 144, 151-bis, 156-bis, 157, 161 e 162.

(3) Recante il nuovo testo dell'articolo 78 del Regolamento.

cessivo a quello della loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* (1).

2. Le modificazioni di cui all'articolo 1 (2) non si applicano alle situazioni verificatesi precedentemente alla data di cui al comma 1 del presente articolo».

* * *

Le modificazioni all'articolo 5 – consistenti nell'introduzione del comma 4-bis, nella sostituzione dei commi 5 e 9-bis e nella abrogazione dei commi 6 e 7 – approvate dal Senato il 25 ottobre 2001, sono entrate in vigore, ai sensi della disposizione contenuta nell'articolo 3 della relativa deliberazione, il giorno successivo a quello della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (3 novembre 2001, n. 256).

La sostituzione integrale dell'articolo 5, operata dall'articolo 2 della predetta deliberazione del Senato del 15 ottobre 2001, entra in vigore a decorrere dalla XV legislatura.

* * *

Le modificazioni agli articoli 12, 17 e 20 – approvate dal Senato il 17 luglio 2002 – sono entrate in vigore, ai sensi della disposizione contenuta nell'articolo 4 della relativa deliberazione, il giorno stesso della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (23 luglio 2002, n. 171).

* * *

(1) *Gazzetta Ufficiale* 1° marzo 1999, n. 49.

(2) Recante il nuovo comma 9-bis dell'articolo 5 del Regolamento.

Alle modificazioni approvate dal Senato il 6 febbraio 2003 si applicano le seguenti:

«DISPOSIZIONI FINALI (1)

1. Le modificazioni al Regolamento, di cui agli articoli precedenti (2), entrano in vigore il giorno successivo a quello della loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* (3).

2. Alla prima costituzione della 14^a Commissione permanente si provvede successivamente al rinnovo delle altre Commissioni permanenti, ai sensi dell'articolo 21, comma 7, del Regolamento, per la XIV legislatura. In via transitoria, fino alla costituzione della 14^a Commissione permanente, continuano ad applicarsi le disposizioni concernenti la Giunta per gli affari delle Comunità europee previgenti alla data di cui al comma 1».

* * *

Le modificazioni all'articolo 5 – approvate dal Senato il 31 gennaio 2007 – sono entrate in vigore, ai sensi della disposizione contenuta nel comma 2 dell'articolo 1 della relativa deliberazione, il giorno suc-

(1) Approvate dal Senato il 6 febbraio 2003 (Doc. II, nn. 4 e 6, art. 16) e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 36 del 13 febbraio 2003.

(2) Articoli facenti parte del documento in cui sono riportate le modificazioni stesse, riguardanti i seguenti articoli del Regolamento: 21, 22, 23, 29, 34, 40, 41, 43, 125-bis, 142, 143, 144, 144-bis, 144-ter e 144-quater.

(3) *Gazzetta Ufficiale* 13 febbraio 2003, n. 36.

cessivo a quello della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (9 febbraio 2007, n. 33).

* * *

Le modificazioni agli articoli 15 e 16 nonché l'introduzione dell'articolo 16-bis – approvate dal Senato il 21 novembre 2012 – sono entrate in vigore, ai sensi della disposizione contenuta nel comma 1 dell'articolo 4 della relativa deliberazione, quindici giorni dopo la loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (26 novembre 2012, n. 276) e «acquistano efficacia immediatamente dopo l'approvazione delle delibere attuative del Consiglio di Presidenza e comunque non oltre l'inizio della XVII legislatura».

* * *

Le deliberazioni di approvazione delle rimanenti modificazioni non recano una specifica disposizione relativa alla data di entrata in vigore.

* * *

Alle modificazioni approvate dal Senato il 20 dicembre 2017 si applicano le seguenti:

«DISPOSIZIONI FINALI (1)

Art. 5.

(Disposizioni finali)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore delle presenti modificazioni al Regolamento, cessa ogni effetto prodotto dai pareri interpretativi della Giunta per il Regolamento e dalle circolari riferiti agli articoli oggetto della presente riforma.

Art. 6.

(Entrata in vigore)

1. Le modificazioni al Regolamento di cui ai presenti articoli sono pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ed entrano in vigore a decorrere dalla XVIII legislatura».

(1) Disposizioni approvate dal Senato il 20 dicembre 2017 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* 19 gennaio 2018, n. 15.

INDICE SISTEMATICO

CAPO I

Disposizioni preliminari

Art. 1	– Decorrenza delle prerogative e dei diritti inerenti alla funzione di Senatore - Doveri dei Senatori	93
Art. 2	– Ufficio di Presidenza provvisorio . . .	94
Art. 3	– Giunta provvisoria per la verifica dei poteri - Proclamazione dei Senatori subentranti	94

CAPO II

Costituzione dell'Ufficio di Presidenza

Art. 4	– Elezione del Presidente	95
Art. 5	– Elezione degli altri componenti della Presidenza	96
Art. 6	– Spoglio delle schede per l'elezione dei componenti della Presidenza . . .	97
Art. 7	– Consiglio di Presidenza	97

CAPO III

Delle attribuzioni della Presidenza

Art. 8	– Attribuzioni del Presidente	98
Art. 9	– Attribuzioni dei Vice Presidenti . . .	98
Art. 10	– Attribuzioni dei Questori	99

Art. 11	– Attribuzioni dei Segretari	99
Art. 12	– Attribuzioni del Consiglio di Presidenza - Proroga dei poteri	100
Art. 13	– Cessazione dalle cariche del Consiglio di Presidenza	101

CAPO IV

Dei Gruppi parlamentari

Art. 14	– Composizione dei Gruppi parlamentari	101
Art. 15	– Convocazione e costituzione dei Gruppi. Approvazione del regolamento	103
Art. 16	– Locali, attrezzature e contributi destinati ai Gruppi parlamentari	104
Art. 16-bis	– Gestione contabile e finanziaria dei Gruppi parlamentari	105

CAPO V

Della Giunta per il Regolamento, della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari e della Commissione per la biblioteca e per l'archivio storico

Art. 17	– Nomina dei componenti della Giunta per il Regolamento, della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari e della Commissione per la biblioteca e per l'archivio storico	108
Art. 18	– Giunta per il Regolamento	109
Art. 19	– Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari	110
Art. 20	– Commissione per la biblioteca e per l'archivio storico	111

CAPO VI

Delle Commissioni permanenti e delle Commissioni speciali e bicamerali

Art. 21	– Formazione e rinnovo delle Commissioni permanenti: designazioni da parte dei Gruppi	112
Art. 22	– Commissioni permanenti - Competenze	113
Art. 23	– Commissione Politiche dell’Unione europea	114
Art. 24	– Commissioni speciali	116
Art. 25	– Nomina di organi collegiali	116
Art. 26	– Organi collegiali bicamerali	117
Art. 27	– Elezione dell’Ufficio di Presidenza delle Commissioni	118
Art. 28	– Riunione delle Commissioni nelle diverse sedi	119
Art. 29	– Convocazione delle Commissioni . . .	119
Art. 30	– Numero legale per le sedute delle Commissioni - Verificazione	121
Art. 31	– Partecipazione dei Senatori a Commissioni diverse da quelle di appartenenza - Vincolo del segreto	123
Art. 32	– Processo verbale delle sedute delle Commissioni	123
Art. 33	– Pubblicità dei lavori delle Commissioni	124
Art. 34	– Assegnazione dei disegni di legge e degli affari alle Commissioni - Commissioni riunite - Conflitti di competenza	125

Art. 35	– Assegnazione alle Commissioni in sede deliberante	126
Art. 36	– Assegnazione alle Commissioni in sede redigente	127
Art. 37	– Trasferimento di un disegno di legge dalla sede referente alla sede deliberante o redigente	128
Art. 38	– Pareri sui disegni di legge e sugli affari	129
Art. 39	– Procedura per la espressione dei pareri	129
Art. 40	– Pareri obbligatori	130
Art. 41	– Procedura delle Commissioni in sede deliberante	133
Art. 42	– Procedura delle Commissioni in sede redigente - Votazione finale del disegno di legge in Assemblea	135
Art. 43	– Procedura delle Commissioni in sede referente	136
Art. 44	– Termini per la presentazione delle relazioni	137
Art. 45	– Computo dei termini	138
Art. 46	– Informazioni e chiarimenti richiesti dalle Commissioni al Governo - Comunicazioni dei rappresentanti del Governo	139
Art. 47	– Acquisizione di elementi informativi su disegni di legge e affari assegnati alle Commissioni	140
Art. 48	– Indagini conoscitive	140
Art. 48-bis	– Richiesta di procedure informative .	142

Art. 49	– [Abrogato.]	
Art. 50	– Relazioni e proposte di iniziativa delle Commissioni - Risoluzioni . . .	142
Art. 51	– Connessione e concorrenza di iniziative legislative	143

CAPO VII

*Della convocazione del Senato, della
organizzazione dei lavori e delle sedute
dell'Assemblea*

Art. 52	– Convocazione del Senato	144
Art. 53	– Programma dei lavori	145
Art. 54	– Schema dei lavori	146
Art. 55	– Calendario dei lavori	147
Art. 56	– Ordine del giorno della seduta	149
Art. 57	– Pubblicità delle sedute	150
Art. 58	– Posti riservati nell'Aula	150
Art. 59	– Partecipazione dei rappresentanti del Governo alle sedute dell'Assemblea e delle Commissioni	150
Art. 60	– Processo verbale e resoconti della seduta	151
Art. 61	– Comunicazioni all'Assemblea	152
Art. 62	– Congedi	152
Art. 63	– Facoltà di parlare	152

CAPO VIII

Delle sedute comuni delle due Camere

Art. 64	– Convocazione delle Camere in seduta comune - Presidenza	153
Art. 65	– Regolamento delle sedute comuni delle due Camere	153

CAPO IX

*Dell'ordine delle sedute,
della Polizia del Senato e delle tribune*

Art. 66	– Richiamo all'ordine	154
Art. 67	– Censura - Esclusione dall'Aula - Interdizione a partecipare ai lavori . . .	154
Art. 68	– Tumulto in Aula	155
Art. 69	– Polizia del Senato	156
Art. 70	– Divieto di ingresso degli estranei nell'Aula - Ammissione alle tribune . . .	157
Art. 71	– Polizia delle tribune	157
Art. 72	– Oltraggio al Senato o ai suoi membri - Resistenza agli ordini del Presidente	158

CAPO X

*Della presentazione e trasmissione
dei disegni di legge*

Art. 73	– Presentazione, stampa e distribuzione dei disegni di legge	158
Art. 73-bis	– Termini per l'efficacia o l'emana- zione di leggi, la presentazione di di- segni di legge o la adozione di prov- vedimenti	159

Art. 74	– Disegni di legge d’iniziativa popolare e disegni di legge d’iniziativa dei Consigli regionali	159
Art. 75	– Trasmissione al Governo o alla Camera dei deputati dei disegni di legge approvati	160
Art. 76	– Temporanea improcedibilità dei disegni di legge respinti e nuovamente presentati	161
Art. 76-bis	– Relazione tecnica sui disegni di legge, sugli schemi di decreto legislativo e sugli emendamenti	161

CAPO XI

Delle dichiarazioni d’urgenza e dei procedimenti con termini abbreviati

Art. 77	– Dichiarazione d’urgenza - Autorizzazione alla relazione orale	163
Art. 78	– Disegni di legge di conversione di decreti-legge	164
Art. 79	– Disegni di legge fatti propri da Gruppi parlamentari	165
Art. 80	– Iniziative legislative, consequenziali ad un dibattito, dei componenti di una Commissione	166
Art. 81	– Disegni di legge già approvati o esaminati nella precedente legislatura .	167
Art. 82	– Dichiarazione d’urgenza per la fissazione del termine di promulgazione.	168

CAPO XII

Della discussione

Art. 83	– Divieto di discutere e votare su argomenti non iscritti all'ordine del giorno	168
Art. 84	– Iscrizioni a parlare	169
Art. 85	– Posto degli oratori	170
Art. 86	– Divieto di parlare due volte nel corso della stessa discussione	170
Art. 87	– Fatto personale	171
Art. 88	– Fatti lesivi della onorabilità - Commissione di indagine	171
Art. 89	– Durata degli interventi	172
Art. 90	– Richiami all'argomento o ai limiti della discussione	173
Art. 91	– Divieto di interruzione dei discorsi .	173
Art. 92	– Richiami al Regolamento, per l'ordine del giorno, per l'ordine delle discussioni o delle votazioni	173
Art. 93	– Questioni pregiudiziale e sospensiva	174
Art. 94	– Discussione generale dei disegni di legge	175
Art. 95	– Presentazione ed esame degli ordini del giorno	176
Art. 96	– Proposta di non passare all'esame degli articoli	177
Art. 97	– Dichiarazione di improponibilità e di inammissibilità	177
Art. 98	– [Abrogato.]	
Art. 99	– Chiusura della discussione generale .	178

Art. 100	– Esame degli articoli - Presentazione degli emendamenti	179
Art. 101	– Proposta di stralcio	182
Art. 102	– Votazione degli articoli e degli emendamenti - Votazione per parti separate	182
Art. 102-bis	– Effetti del parere contrario della 5 ^a Commissione permanente	183
Art. 103	– Correzioni di forma e coordinamento finale	184
Art. 104	– Disegni di legge approvati dal Senato e modificati dalla Camera dei deputati	186
Art. 105	– Discussione sulle comunicazioni del Governo - Proposte di risoluzione - Informative del Presidente del Consiglio dei ministri	186
Art. 106	– Applicabilità delle disposizioni sulla discussione	187

CAPO XIII

*Delle deliberazioni del Senato e
dei modi di votazione - Votazione finale
dei disegni di legge*

Art. 107	– Maggioranza nelle deliberazioni, numero legale ed accertamento del numero dei presenti	187
Art. 108	– Modalità per la verifica del numero legale e del numero dei presenti - Effetti della mancanza del numero richiesto	189
Art. 109	– Annunci e dichiarazioni di voto . . .	190

Art. 110	– Interventi nel corso della votazione .	191
Art. 111	– Proclamazione del risultato delle votazioni	192
Art. 112	– Proteste sulle deliberazioni del Senato	192
Art. 113	– Modi di votazione	192
Art. 114	– Votazioni per alzata di mano e controprova	194
Art. 115	– Votazione nominale con scrutinio simultaneo	195
Art. 116	– Votazione nominale con appello . . .	195
Art. 117	– Votazione a scrutinio segreto	196
Art. 118	– Annullamento e rinnovazione delle votazioni - Mancato o difettoso funzionamento del dispositivo elettronico di voto	196
Art. 119	– Indizione delle votazioni nominali elettroniche	198
Art. 120	– Votazione finale dei disegni di legge	198

CAPO XIV

Dei disegni di legge costituzionale

Art. 121	– Disegni di legge costituzionale - Prima deliberazione	199
Art. 122	– Disegni di legge costituzionale - Termini per la seconda deliberazione . .	199
Art. 123	– Disegni di legge costituzionale - Riesame per la seconda deliberazione .	200
Art. 124	– Disegni di legge costituzionale - Approvazione in seconda deliberazione . . .	200

CAPO XV

*Della procedura di esame dei bilanci
e del controllo finanziario,
economico ed amministrativo*

Art. 125	– Assegnazione dei disegni di legge e dei documenti attinenti al bilancio dello Stato e alla programmazione economica	201
Art. 125-bis	– Esame del documento di economia e finanza	202
Art. 126	– Assegnazione ed esame in Commissione del disegno di legge di bilancio	203
Art. 126-bis	– Esame dei disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica	206
Art. 127	– Ordini del giorno sul disegno di legge di bilancio	207
Art. 128	– Emendamenti al disegno di legge di bilancio	208
Art. 129	– Discussione in Assemblea del disegno di legge di bilancio	209
Art. 130	– Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato	211
Art. 131	– Esame delle relazioni della Corte dei conti sugli enti sovvenzionati dallo Stato	211
Art. 132	– Decreti registrati con riserva	213
Art. 133	– Richiesta di elementi informativi alla Corte dei conti	213
Art. 134	– Richiesta di informazioni alle Commissioni di vigilanza	214

CAPO XVI

*Delle domande di autorizzazione a procedere
e della verifica dei poteri*

Art. 135	– Esame delle domande di autorizzazione a procedere presentate ai sensi dell'articolo 68 della Costituzione . .	214
Art. 135-bis	– Esame degli atti trasmessi dall'autorità giudiziaria per l'autorizzazione a procedere per i reati di cui all'articolo 96 della Costituzione	216
Art. 135-ter	– Verifica dei poteri	219

CAPO XVII

Di alcuni procedimenti speciali

Art. 136	– Nuova deliberazione richiesta dal Presidente della Repubblica	219
Art. 137	– [Abrogato]	
Art. 138	– Esame dei voti delle Regioni	220
Art. 139	– Sentenze della Corte costituzionale - Invio alle Commissioni e decisioni conseguenziali delle Commissioni stesse	221
Art. 139-bis	– Pareri delle Commissioni su atti del Governo	222
Art. 140	– Petizioni	223
Art. 141	– Esame delle petizioni	223

CAPO XVIII

*Delle procedure di collegamento
con l'Unione europea
e con organismi internazionali*

Art. 142	– Discussione degli affari e delle relazioni concernenti l'Unione europea .	224
Art. 143	– Esame delle risoluzioni del Parlamento europeo e delle decisioni adottate dalle Assemblee internazionali	225
Art. 144	– Esame degli atti normativi e di altri atti di interesse dell'Unione europea	226
Art. 144-bis	– Assegnazione ed esame dei disegni di legge europea, di delegazione europea e delle relazioni sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea .	230
Art. 144-ter	– Esame delle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea	232
Art. 144-quater	– Acquisizione di elementi informativi da rappresentanti delle istituzioni dell'Unione europea	233

CAPO XIX

Delle interrogazioni, interpellanze e mozioni

Art. 145	– Interrogazioni - Presentazione	234
Art. 146	– Proponibilità delle interrogazioni e annuncio all'Assemblea	234
Art. 147	– Interrogazioni orali in Commissione .	235
Art. 148	– Svolgimento delle interrogazioni orali in Assemblea	235
Art. 149	– Replica dell'interrogante	236

Art. 150	– Rinvio dello svolgimento delle interrogazioni ad altra seduta dell’Assemblea	236
Art. 151	– Interrogazioni orali con carattere d’urgenza	236
Art. 151- <i>bis</i>	– Interrogazioni a risposta immediata.	237
Art. 152	– Svolgimento delle interrogazioni orali in Commissione	239
Art. 153	– Interrogazioni con richiesta di risposta scritta	239
Art. 154	– Interpellanze - Presentazione	240
Art. 155	– Fissazione della data di svolgimento delle interpellanze	241
Art. 156	– Svolgimento delle interpellanze	241
Art. 156- <i>bis</i>	– Interpellanze con procedimento abbreviato	242
Art. 157	– Mozioni - Presentazione - Fissazione della data di discussione	243
Art. 158	– Discussione unica e votazione di più mozioni	244
Art. 159	– Discussione congiunta di mozioni, interpellanze e interrogazioni	244
Art. 160	– Disciplina della discussione delle mozioni	244
Art. 161	– Mozioni di fiducia e di sfiducia - Questione di fiducia	245

CAPO XX

Delle inchieste parlamentari

Art. 162	– Inchieste parlamentari	246
----------	------------------------------------	-----

- Art. 163 – Trasferimento o invio fuori sede di
componenti della Commissione 248

CAPO XXI

Delle deputazioni

- Art. 164 – Nomina e composizione delle depu-
tazioni 248

CAPO XXII

Del bilancio e del conto consuntivo del Senato

- Art. 165 – Bilancio e conto consuntivo del Se-
nato - Variazioni di bilancio 248

CAPO XXIII

Degli uffici del Senato

- Art. 166 – Ordinamento degli uffici del Senato. 249

CAPO XXIV

*Della approvazione e della revisione
del Regolamento*

- Art. 167 – Approvazione del Regolamento e
delle sue modificazioni 250
- Disposizione finale 252

INDICE ALFABETICO-ANALITICO

A

ABBINAMENTO DELLA DISCUSSIONE

- di disegni di legge, art. 51, comma 1;
- di proposte di questione pregiudiziale, art. 93, comma 3;
- di proposte di questione sospensiva, art. 93, comma 6;
- di disegni di legge e voti delle Regioni, art. 138, comma 2;
- di petizioni e disegni di legge, art. 141, comma 1;
- dei disegni di legge europea, di delegazione europea e delle relazioni sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, art. 144-*bis*, comma 6;
- di disegni di legge e sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea, art. 144-*ter*, comma 5;
- di interrogazioni e interpellanze, art. 156, comma 3;
- di mozioni, art. 158;
- di mozioni, interpellanze e interrogazioni, art. 159;

v. *anche* DISCUSSIONE.

ACCANTONAMENTO

v. RINVIO.

ACCERTAMENTO DEL NUMERO DEI PRESENTI

in Assemblea:

prima di votazione per cui è richiesta una maggioranza dei componenti del Senato, art. 107, comma 3;
procedure ed effetti, art. 108 comma 6;
in caso di mancato o difettoso funzionamento del dispositivo elettronico del voto, art. 118, commi 2 e 3;

in Commissione:

prima di una votazione per cui è richiesta una maggioranza dei componenti della Commissione, art. 30, comma 4;

v., per la verifica del numero legale: VERIFICA DEL NUMERO LEGALE.

ACCERTAMENTO DEL NUMERO LEGALE IN COMMISSIONE

ad inizio di seduta, art. 30, comma 1;

v., per la verifica del numero legale in corso di seduta:
VERIFICA DEL NUMERO LEGALE.

ACCUSE

che ledano l'onorabilità di un senatore, art. 88.

ACQUISIZIONE DI ELEMENTI INFORMATIVI IN RELAZIONE A DISEGNI DI LEGGE O AFFARI ASSEGNATI A COMMISSIONE O GIUNTA

v. AUDIZIONI.

ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI (DA PARTE DEL GOVERNO)

- v. TERMINI DI EFFICACIA O PER LA EMANAZIONE DI LEGGI, O PER LA PRESENTAZIONE DI DISEGNI DI LEGGE O PER LA ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI.

AFFARI

IN GENERALE:

- assegnazione alle Commissioni e alle Giunte, art. 34, commi 1 e 2; art. 135;
- invio ad altra Commissione per il parere, art. 38;
- richiesta della Commissione competente in via primaria di sentire il parere di altra Commissione, e di altra Commissione di essere chiamata ad esprimere il proprio parere, art. 38;

IN PARTICOLARE:

assegnati, su cui la Commissione o la Giunta sia tenuta a riferire all'Assemblea:

- documento di economia e finanza, art. 125-bis;
- relazioni della Corte dei conti sugli enti sovvenzionati dallo Stato, art. 131;
- domande di autorizzazione a procedere, art. 135;
- proposte di modificazione del Regolamento, art. 167;

assegnati, su cui la Commissione o la Giunta non sia tenuta a riferire all'Assemblea:

- in generale, art. 28 e art. 50, comma 2;
- numero legale nei casi in cui la discussione possa concludersi con una deliberazione avente efficacia definitiva, art. 30, comma 1;

concernenti l'Unione europea:

- competenza delle Commissioni, art. 23, commi 1 e 3; art. 142, comma 1; art. 144;
- assegnazione alle Commissioni competenti, art. 34, comma 3; art. 143 e art. 144;

definizione e procedure di esame innanzi alle Commissioni, art. 142, commi 1 e 2; art. 143 e art. 144;

relativi a risoluzioni del Parlamento europeo e a decisioni di Assemblee internazionali comunicati al Senato:

competenza delle Commissioni e relative procedure di esame, art. 143, commi 2 e 3;

v. *anche* ARGOMENTI.

AGGIORNAMENTO DEI LAVORI DEL SENATO

convocazione delle Commissioni nei periodi di aggiornamento, art. 29, commi 5 e 7;

decorrenza dei termini nei periodi di aggiornamento con convocazione a domicilio, art. 45;

convocazione del Senato nei periodi di aggiornamento per la conversione di decreti-legge, art. 78, comma 1; corso dei termini per l'espressione del parere su atti del Governo, art. 139-*bis*, comma 4;

convocazione delle Commissioni per gli atti urgenti pervenuti durante l'aggiornamento, art. 139-*bis*, comma 4;

corso delle interrogazioni con risposta scritta nei periodi di aggiornamento, art. 153, comma 4.

AMMINISTRAZIONE DELLO STATO

disegni di legge che attengano alla sua organizzazione: parere obbligatorio della 1^a Commissione, art. 40, commi 2 e 6;

emendamenti che attengano alla sua organizzazione presentati in Commissione in sede deliberante o redigente, artt. 41, comma 5, e 42, comma 1;

intervento di funzionari e amministratori in Commissione, artt. 47 e 48, comma 5;

rendiconto generale, artt. 125 e 130.

AMMINISTRAZIONE DEL SENATO

attribuzioni del Presidente, art. 8;

attribuzioni dei Questori, art. 10;
 attribuzioni del Consiglio di Presidenza, artt. 12 e 166,
 comma 2;
 attribuzioni del Segretario generale, art. 166, comma 1.

AMMISSIBILITÀ

v. RICEVIBILITÀ.

ANNOTAZIONE

degli iscritti a parlare: competenza dei Segretari, art.
 11, comma 1;
 dei congedi: affissione in Aula, art. 62, comma 2;
 dei votanti e del voto da ciascuno espresso nelle vota-
 zioni nominali con appello, art. 118, comma 5;
 dei votanti nelle votazioni a scrutinio segreto mediante
 urne, art. 118, comma 6;

v. *anche* ELENCO DEI SENATORI VOTANTI.

ANNULLAMENTO

di votazione irregolare, art. 118, comma 1.

ANNUNCI DI VOTO

sul processo verbale, art. 60, comma 3.
 su discussioni limitate ad un oratore per Gruppo, com-
 preso il Gruppo misto, art. 109, comma 2-*bis*.

ANNUNCI E COMUNICAZIONI

all'Assemblea:

della composizione della Giunta per il Regolamento,
 della Giunta delle elezioni e delle immunità parla-
 mentari e della Commissione per la biblioteca e per
 l'archivio storico, art. 17, comma 1;
 della composizione delle Commissioni permanenti, art.
 21, comma 6;

- della convocazione di Commissioni in sede deliberante e redigente nei periodi di aggiornamento, art. 29, comma 5;
- dell'assegnazione di disegni di legge o affari alle Commissioni, artt. 34, 35 e 36;
- della riduzione dei termini per la presentazione della relazione, art. 44, comma 2;
- del programma dei lavori del Senato approvato all'unanimità dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi: sua definitiva adozione ed eventuale discussione limitata, art. 53, commi 4, 5;
- dello schema dei lavori predisposto dal Presidente del Senato: conseguente adozione definitiva in assenza di proposte di modifica, e procedure di approvazione in caso di presentazione di proposte in tal senso, art. 54;
- del calendario dei lavori del Senato adottato dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi:
 - all'unanimità, con effetto di definitiva adozione, art. 55, commi 3 e 4;
 - a maggioranza: susseguente eventuale discussione limitata e deliberazione delle proposte di modifica, art. 55, commi 3 e 4;
- dell'ordine del giorno delle sedute, art. 56, comma 1;
- dei messaggi, delle lettere e delle comunicazioni pervenuti al Senato, art. 61;
- dei congedi, art. 62, comma 1;
- delle sanzioni disciplinari adottate dal Consiglio di Presidenza, art. 67, comma 5;
- dei disegni di legge presentati o trasmessi al Senato, art. 73, comma 2;
- dei disegni di legge d'iniziativa popolare (successivamente all'accertamento della regolarità della proposta), art. 74, comma 1;
- dei disegni di legge d'iniziativa di due terzi dei componenti di una Commissione, art. 80;
- delle conclusioni della Commissione d'indagine su fatti lesivi dell'onorabilità di senatori, art. 88, comma 1;
- dello stralcio di disposizioni recate nel disegno di legge di bilancio presentato dal Governo al Senato, ed

- estranee all'oggetto o dirette a modificare le norme sulla contabilità generale dello Stato, art. 126, comma 3;
- delle disposizioni, recate nel disegno di legge bilancio, contrastanti con le regole sulla copertura finanziaria, art. 126, comma 4;
- dello stralcio di disposizioni estranee all'oggetto dei disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica, art. 126-*bis*, comma 2-*bis*;
- del messaggio del Presidente della Repubblica, art. 136, comma 2;
- dei voti presentati dalle Regioni, art. 138, comma 1;
- delle sentenze della Corte costituzionale, art. 139, comma 1;
- di richiesta di parere parlamentare su atto del Governo e del relativo deferimento alla Commissione competente, art. 139-*bis*, comma 1;
- delle petizioni, art. 140, comma 2;
- di risoluzioni votate dal Parlamento europeo e di decisioni di Assemblee internazionali (prima del deferimento), art. 143, comma 1;
- della approvazione di documento di Commissione permanente su atti normativi o su altri atti di interesse dell'Unione europea, art. 144, commi 2 e 4;
- delle interrogazioni, art. 146;
- delle interrogazioni orali da svolgere in Commissione, art. 147;
- dell'iscrizione all'ordine del giorno, per la risposta orale, delle interrogazioni a risposta scritta, decorso il termine per la risposta stessa, art. 153, comma 2;
- delle interpellanze, art. 154, comma 2;
- delle mozioni, art. 157, comma 1;

alle Commissioni:

- dell'ordine del giorno delle sedute, artt. 29, comma 3, e 30, comma 5.

APPARATO ELETTRONICO DI VOTAZIONE

v. PROCEDIMENTO ELETTRONICO DI VOTAZIONE.

APPOSTAZIONI DI BILANCIO

disposizioni ed emendamenti aventi tale oggetto: inammissibilità di votazione a scrutinio segreto, art. 113, comma 6;

v. *anche* BILANCIO DELLO STATO, APPOSTAZIONI.

APPROVAZIONE FINALE

v. VOTAZIONI (VOTAZIONE FINALE).

ARCHIVIO STORICO DEL SENATO

regolamento, artt. 12 e 20;

Commissione per la biblioteca e per l'archivio storico, artt. 17 e 20.

ARGOMENTI

compresi nel programma e nel calendario dei lavori dell'Assemblea:

esame prioritario in sede di Commissione, art. 29, comma 2;

disegni di legge, atti di indirizzo e di sindacato ispettivo sottoscritti da almeno un terzo dei Senatori: inserimento di diritto nel programma e fissazione della data di trattazione, artt. 53, comma 3 e 56, comma 5.

votazione degli argomenti iscritti nel calendario: determinazione della data da parte della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi, art. 55, comma 5;

non compresi nel programma e nel calendario dei lavori del Senato:

facoltà del Presidente del Senato di inserimento nel calendario di argomenti che, per disposizione di Costituzione o di Regolamento, debbono essere trattati nel periodo considerato, art. 55, comma 6;

procedure di inserimento mediante deliberazione dell'Assemblea, art. 55, comma 7;

disegni di legge d'iniziativa popolare: iscrizione d'ufficio nel calendario dei lavori decorso il termine di tre mesi dall'assegnazione, art. 74, comma 3;

inserimento di diritto nel programma dei lavori a seguito di approvazione di dichiarazione d'urgenza, art. 77, comma 1;

parere della 14^a Commissione per violazione del principio di sussidiarietà da parte di un progetto di atto legislativo dell'Unione europea: su richiesta del Governo o di un quinto dei componenti la 14^a Commissione, inserimento nel calendario, art. 144, comma 5-ter;

non compresi nel programma e nel calendario dei lavori di Commissione:

inserimento nell'ordine del giorno, in seguito a richiesta di un quinto dei componenti della Commissione, da parte dell'Ufficio di Presidenza, art. 29, comma 2;

non iscritti all'ordine del giorno:

divieto di discussione e di deliberazione, art. 83;

deroghe al divieto, artt. 56, comma 4, e 151;

dichiarazioni e richieste relative ad argomenti non iscritti all'ordine del giorno, art. 84, comma 5;

ARMONIZZAZIONE DEI TEMPI DEGLI INTERVENTI

competenza del Presidente del Senato, in mancanza dell'organizzazione della discussione, art. 84, comma 1;

v. *anche* ORGANIZZAZIONE DELLA DISCUSSIONE.

ARTICOLI DEL DISEGNO DI LEGGE

trattazione in Commissione in sede redigente, art. 36, comma 1, e art. 42;

esame in Commissione, in sede referente, art. 43, comma 2;

inammissibilità di questioni pregiudiziali o sospensive, art. 93, comma 7;

ordini del giorno relativi ad articoli, art. 95, commi 6 e 7;

proposta di non passare all'esame degli articoli, art. 96; discussione, art. 100;

accantonamento e rinvio alla Commissione, art. 100, comma 11;

stralcio, art. 101;
votazione, artt. 102 e 136, comma 2;
votazione di articolo su cui la 5^a Commissione abbia espresso parere contrario motivato con la mancanza della copertura finanziaria, art. 102-*bis*;
disposizioni per cui la votazione a scrutinio segreto è ammissibile, art. 113, comma 4 e 4-*bis*; per cui è in ogni caso inammissibile, art. 113 comma 6; disciplina dei casi di materie miste, art. 113, comma 6;
disegni di legge composti di un articolo unico, art. 120, comma 2;
esame degli articoli del disegno di legge di bilancio, art. 129.

ASSEGNAZIONE (O DEFERIMENTO O INVIO) ALLE
COMMISSIONI E ALLE GIUNTE (DI DISEGNI DI LEGGE,
AFFARI E ATTI VARI)

IN GENERALE:

fase previa all'assegnazione:

per i disegni di legge che riproducano il contenuto di disegni di legge precedentemente respinti: sino a che non siano decorsi sei mesi dalla data della reiezione di questi ultimi, art. 76;
per i disegni di legge di iniziativa governativa, regionale o del CNEL, recanti nuove o maggiori spese ovvero diminuzioni di entrate, non corredati della relazione tecnica sulla quantificazione degli oneri e della copertura: preclusione di assegnazione sino alla presentazione della relazione stessa, art. 76-*bis*, comma 1;
per il disegno di legge di bilancio presentato dal Governo al Senato: sino al compimento delle operazioni di verifica della esistenza di disposizioni estranee o modificative della contabilità generale dello Stato, al conseguente stralcio e relativa comunicazione all'Assemblea, art. 126, comma 3;
per il disegno di legge di bilancio: sino al compimento delle operazioni di accertamento dell'esistenza di disposizioni contrastanti con le regole sulla copertura,

e conseguente comunicazione all'Assemblea, art. 126, comma 4;

procedure di assegnazione, effetti e casi di specie:

- in generale, art. 34, commi 1 e 1-bis;
- a Commissioni riunite, art. 34, comma 2;
- alla 14^a Commissione permanente e alle altre Commissioni competenti, dei disegni di legge, atti del Governo e affari di interesse dell'Unione europea, nonché del documento di economia e finanza, art. 34, comma 3;
- in sede deliberante, art. 35, comma 1;
- in sede redigente, art. 36, comma 1;
- in sede consultiva, art. 38;
- mutamenti di assegnazione, art. 37;
- dei disegni di legge d'iniziativa popolare, art. 74, comma 2 (e inizio dell'esame entro un mese e conclusione entro tre mesi, art. 74, comma 3);
- dei disegni di legge d'iniziativa regionale, art. 74, comma 4;
- dei disegni di legge che riproducano il contenuto di disegni di legge precedentemente respinti dal Senato, art. 76;
- dei disegni di legge di conversione di decreti-legge, art. 78, comma 2;
- dei disegni di legge fatti propri da un Gruppo parlamentare, art. 79, comma 1;
- dei disegni di legge cui abbiano aderito tutti i Gruppi parlamentari, art. 79, comma 2;
- del disegno di legge di bilancio e dei documenti attinenti al bilancio dello Stato e alla programmazione economica, art. 125;
- del documento di economia e finanza, art. 125-bis, comma 1;
- modalità di assegnazione del disegno di legge di bilancio, art. 126, commi 1, 3 e 4;
- effetti di preclusione di determinate attività del Senato, in Commissione e in Assemblea (sessione di bilancio), conseguenti all'assegnazione del disegno di legge di bilancio, art. 126, commi 10, 11 e 12;

del rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato, art. 130;
delle relazioni e dei rilievi della Corte dei conti, art. 131;
dei decreti registrati con riserva dalla Corte dei conti, art. 132;
delle domande di autorizzazione a procedere di cui all'articolo 68 della Costituzione, art. 135, commi 1 e 11;
degli atti trasmessi dall'autorità giudiziaria ai fini dell'autorizzazione a procedere di cui all'articolo 96 della Costituzione, art. 135-*bis*, comma 1;
dei messaggi del Presidente della Repubblica che chiedono una nuova deliberazione su disegni di legge, art. 136, comma 2;
dei voti delle Regioni, art. 138;
delle sentenze della Corte costituzionale, art. 139, commi 1 e 2;
degli atti del Governo su cui sia richiesto il parere parlamentare, art. 139-*bis*, commi 1 e 4;
delle petizioni, art. 140, comma 2, e art. 141, comma 1;
delle risoluzioni del Parlamento europeo e delle decisioni di Assemblee internazionali, art. 143, comma 1;
della proposta di inchiesta parlamentare sottoscritta da almeno un decimo dei componenti del Senato: iscrizione all'ordine del giorno e riunione della Commissione entro cinque giorni, art. 162, comma 2.

IN PARTICOLARE:

alla 1^a Commissione permanente:

dei disegni di legge e degli emendamenti di rilievo costituzionale o riguardanti l'organizzazione della pubblica Amministrazione, artt. 40, comma 2, e 41, comma 5;
delle risoluzioni del Parlamento europeo e delle decisioni di Assemblee internazionali all'esame della 14^a Commissione permanente riguardanti le istituzioni o la politica generale dell'Unione europea, art. 143, comma 3;

degli atti normativi e altri atti di interesse dell'Unione europea, nonché degli schemi di atti normativi del Governo all'esame della 14^a Commissione permanente riguardanti le istituzioni o la politica generale dell'Unione europea, art. 144, commi 4 e 5;

alla 2^a Commissione permanente:

dei disegni di legge recanti sanzioni penali o amministrative, art. 40, comma 4;

alla 3^a Commissione permanente:

delle relazioni del Governo sull'Unione europea, art. 142, comma 3;

delle risoluzioni del Parlamento europeo e delle decisioni di Assemblee internazionali all'esame della 14^a Commissione permanente, riguardanti le istituzioni o la politica generale dell'Unione europea, art. 143, commi 2 e 3;

degli atti normativi e di altri atti di interesse dell'Unione europea, nonché degli schemi di atti normativi del Governo all'esame della 14^a Commissione permanente, riguardanti le istituzioni o la politica generale dell'Unione europea, art. 144, commi 4 e 5;

alla 5^a Commissione permanente:

dei disegni di legge e degli emendamenti recanti aumenti di spesa o diminuzione di entrate e di disegni di legge attinenti alla programmazione economica, artt. 40, comma 3, e 100, comma 7;

del disegno di legge di bilancio e del rendiconto generale dello Stato, artt. 125, 126 e 130;

dei documenti presentati dal Governo e dalla Corte dei conti relativi alla programmazione economica ed al bilancio, art. 125;

del documento di economia e finanza, art. 125-bis;

delle relazioni della Corte dei conti sugli enti sovvenzionati dallo Stato, art. 131;

alla 14^a Commissione permanente:

dei disegni di legge europea e di delegazione europea, art. 23, comma 2; art. 144-bis, comma 1;

dei disegni di legge recanti disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea e per l'esecuzione di sentenze della Corte di Giustizia dell'Unione europea, art. 23, comma 2;

dei disegni di legge concernenti l'applicazione dei trattati dell'Unione europea e loro modificazioni; o attuativi di norme dell'Unione europea; recanti problemi rilevanti di compatibilità con la normativa dell'Unione europea; che disciplinano procedure di adeguamento dell'ordinamento interno alla normativa dell'Unione europea, art. 23, comma 3, art. 40, comma 1, e art. 144-*bis*, comma 1;

degli schemi di atti normativi del Governo concernenti l'applicazione dei trattati dell'Unione europea e loro modificazioni, o attuativi di norme dell'Unione europea, art. 23, comma 3, e art. 144, commi 3, 4 e 5;

degli atti normativi e di altri atti di interesse dell'Unione europea comunicati dal Governo al Senato, art. 23, comma 3, art. 40, comma 1, art. 144, comma 1;

delle risoluzioni del Parlamento europeo e delle decisioni di Assemblee internazionali, art. 143;

dei progetti di atti legislativi dell'Unione europea per la verifica del rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, in conformità ai Trattati europei, art. 144, commi 1-*bis* e 5-*bis*;

delle relazioni del Governo di interesse dell'Unione europea, art. 144, comma 1;

delle relazioni sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, art. 144-*bis*, comma 1;

alla Commissione parlamentare per le questioni regionali:

dei disegni di legge recanti disposizioni nelle materie indicate dall'articolo 117 della Costituzione e in quelle previste dagli statuti speciali delle Regioni adottati con leggi costituzionali, o riguardanti l'attività legislativa o amministrativa delle Regioni, art. 40, comma 9;

del documento di economia e finanza, art. 125-*bis*;

alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari:

delle domande di autorizzazione a procedere di cui all'articolo 68 della Costituzione, art. 135, comma 1;
degli atti trasmessi dall'autorità giudiziaria ai fini dell'autorizzazione a procedere di cui all'articolo 96 della Costituzione, art. 135-*bis*, comma 1;

alla Giunta per il Regolamento:

delle proposte di modifica del Regolamento e dei relativi emendamenti, art. 167.

ASSEMBLEA, ATTIVITÀ

v. CALENDARIO DEI LAVORI DELL'ASSEMBLEA, PROGRAMMA DEI LAVORI DEL SENATO E SEDUTE DELL'ASSEMBLEA.

ASSEMBLEE INTERNAZIONALI

assegnazione ed esame delle decisioni adottate da Assemblee internazionali, art. 143.

ASSEMBLEE LEGISLATIVE, VILIPENDIO, art. 135, comma 6.

ASSENZA

prolungata dai lavori della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari: effetti, art. 19 comma 2.

ASSENZE

previa richiesta di congedo, art. 62;
dell'iscritto a parlare, art. 84, comma 4;
del proponente di un ordine del giorno, art. 95, comma 8;
del proponente di un emendamento, art. 102, comma 6;
assenti per incarico avuto dal Senato o in ragione della carica di Ministro: esclusione dal computo ai fini del numero legale, art. 108, comma 2;
per congedo: computo ai fini del numero legale, art. 108, comma 2;

dei richiedenti della verifica del numero legale, artt. 107, comma 2-*bis* e 108, comma 3;
dei richiedenti della votazione nominale o a scrutinio segreto: computo agli effetti del numero legale, artt. 107, comma 2-*bis* e 113, comma 2.

ASTENSIONE (VOTO DI)

presenza ai fini della deliberazione e della verifica del numero legale, art. 107, commi 1 e 2-*bis*.

ATTI AVENTI FORZA DI LEGGE DELLO STATO

sentenze della Corte costituzionale che ne dichiarino l'illegittimità, art. 139.

ATTI DEL GOVERNO

v. PARERI PARLAMENTARI SU ATTI DEL GOVERNO

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA E RELAZIONI DEL GOVERNO IN MATERIA EUROPEA

atti preparatori della legislazione dell'Unione europea, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea o comunicati dal Governo al Senato, art. 29, comma 2-*bis*, art. 142, comma 1, art. 144, commi 1 e 1-*bis*;

relazioni del Governo sulle procedure europee di approvazione dei progetti, o sullo stato di conformità dell'ordinamento interno alla normativa dell'Unione europea, art. 144, comma 1;

modalità di esame da parte delle Commissioni, in relazione alla propria competenza per materia; obbligo di richiesta di parere, alla 14^a Commissione, da allegare al documento conclusivo, art. 144, commi 1, 1-*bis* e 5-*bis*;

modalità di esame da parte della 14^a Commissione degli atti legislativi dell'Unione europea per la verifica

- dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, art. 144, commi 1-*bis* e 5-*bis*;
- competenza primaria della 14^a Commissione per gli atti relativi alle istituzioni o alla politica generale dell'Unione europea, e competenza consultiva delle Commissioni 1^a e 3^a, art. 144, comma 4;
- annuncio all'Assemblea dell'approvazione del documento conclusivo dell'esame, invio al Governo, alle istituzioni dell'Unione europea e informazione al Presidente della Camera, art. 144, commi 2, 2-*bis* e 5-*bis*;
- invio dei pareri al Governo, a richiesta della 14^a Commissione, in caso di mancata approvazione del documento conclusivo dell'esame entro quindici giorni dalla trasmissione dei pareri stessi all'organo competente in via primaria, art. 144, comma 5;
- facoltà di chiedere la rimessione in Assemblea del parere della 14^a Commissione che abbia riscontrato la violazione del principio di sussidiarietà, art. 144, comma 5-*ter*;
- facoltà delle Commissioni, a conclusione dell'esame degli atti dell'Unione europea, di approvare risoluzioni, art. 144, comma 6;

v. *anche* UNIONE EUROPEA.

ATTIVITÀ CONOSCITIVA DELLE COMMISSIONI

- v. COMUNICAZIONI (DEL GOVERNO); INDAGINI CONOSCITIVE DELLE COMMISSIONI; INFORMATIVE (DEL GOVERNO); RELAZIONE A COMMISSIONE O A GIUNTA (SULLO STATO DI ATTUAZIONE DI LEGGI); AUDIZIONI.

ATTUAZIONE DI LEGGI, ORDINI DEL GIORNO, MOZIONI, RISOLUZIONI

- relazione, anche in forma scritta, di rappresentante del Governo richiesta da Commissione, art. 46, comma 2;

relazione di uno o più relatori, nominati da Commissione, con l'incarico di riferire sullo stato di attuazione di leggi, art. 46, comma 2;
compiti della Presidenza del Senato in relazione all'attuazione di leggi, art. 73-*bis*.

AUDIZIONI

In relazione a disegni di legge o affari assegnati alle Commissioni:

modalità e procedure, art. 47, comma 1;
la richiesta di promuovere procedure informative avanzata da almeno un terzo dei componenti, è sottoposta alla decisione della Commissione entro dieci giorni dalla presentazione, art. 48-*bis*;
di un rappresentante dei proponenti, in relazione all'esame di disegno di legge d'iniziativa popolare, art. 74, comma 3;
di un rappresentante del Consiglio regionale, in relazione all'esame di disegno di legge d'iniziativa regionale, art. 74, comma 4;
in relazione all'esame del documento di economia e finanza, con possibili riunioni congiunte con la corrispondente Commissione della Camera, art. 125-*bis*, comma 3;
di rappresentanti delle istituzioni dell'Unione europea, art. 144-*quater*.

In relazione ai pareri sulle nomine governative assegnati alle Commissioni:

audizione del candidato proposto dal Governo, anche in sede congiunta dei due rami del Parlamento, art. 47, comma 1-*bis*.

AUMENTO DI SPESA

v. ARTICOLI DEL DISEGNO DI LEGGE; COPERTURA FINANZIARIA; EMENDAMENTI; RELAZIONE TECNICA SULLA QUANTIFICAZIONE DEGLI ONERI E DELLA RELATIVA COPERTURA; SPESE, NUOVE O MAGGIORI.

AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE DI CUI ALL'ARTICOLO 68 DELLA COSTITUZIONE

competenza (in generale) della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, art. 19, comma 5 e art. 135, commi 1 e 11;

trattazione delle domande (procedura):

deferimento alla Giunta delle domande di autorizzazione a procedere inviate al Senato, art. 135, comma 1;

facoltà di richiedere documenti al Ministro competente, art. 135, comma 1;

comunicazione di cessazione del procedimento relativo alla domanda di autorizzazione a procedere: effetti, art. 135, comma 2;

atti e documenti relativi alle domande di autorizzazione a procedere (conoscenza riservata), art. 135, comma 4;

facoltà del senatore nei cui confronti la domanda di autorizzazione è stata presentata, art. 135, comma 5;

esame preventivo comune con la competente Giunta della Camera dei deputati nei casi di reati di vilipendio delle Assemblee legislative, art. 135, comma 6;

termini per riferire all'Assemblea (ordinario e prorogato), art. 135, comma 7;

calendarizzazione della domanda di autorizzazione a procedere, o suo inserimento nello schema dei lavori in seguito alla presentazione della relazione, ovvero per effetto del semplice decorso dei termini, art. 135, comma 8;

relazioni di minoranza, art. 135, comma 9;

deliberazione dell'Assemblea: oggetto (la proposta della Giunta o, in difetto – previa relazione informativa del Presidente della Giunta o di altro suo componente – la domanda stessa), art. 135, comma 10;

applicabilità della procedura alle altre autorizzazioni di cui all'art. 68 della Costituzione, art. 135, comma 11.

AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE DI CUI ALL'ARTICOLO 96 DELLA COSTITUZIONE

competenza (in generale) della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, art. 19, comma 5;

trattazione delle domande (procedura):

deferimento alla Giunta degli atti trasmessi al Senato, art. 135-*bis*, comma 1;

audizioni, visura degli atti, produzione di documenti, presentazione di memorie, art. 135-*bis*, comma 2;

relazione all'Assemblea: forma (scritta) e termini di presentazione, art. 135-*bis*, comma 3;

effetti della mancata presentazione (nei termini) della relazione all'Assemblea, art. 135-*bis*, comma 6;

esame in Assemblea: termini, art. 135-*bis*, comma 6;

proposta di restituzione degli atti all'autorità giudiziaria, art. 135-*bis*, commi 4 e 8;

proposta di concessione o di diniego dell'autorizzazione, art. 135-*bis*, comma 5;

ordini del giorno e proposte in dissenso dalle conclusioni della Giunta, art. 135-*bis*, commi 7 e 8;

deliberazione dell'Assemblea: ordine e modi di espressione (pronuncia *nemine contradicente*, pronunce con votazione e relativa maggioranza), art. 135-*bis*, comma 8;

modo di votazione delle proposte di diniego dell'autorizzazione (votazione nominale in una seduta antimeridiana e nella seduta pomeridiana prevista per lo stesso giorno), art. 135-*bis*, comma 8-*bis*;

richieste riguardanti più soggetti indicati come concorrenti: disgiunzione delle relative deliberazioni, art. 135-*bis*, comma 9;

autorizzazioni relative a misure limitative nei riguardi degli inquisiti (libertà personale, intercettazioni telefoniche, sequestro di corrispondenza, perquisizioni): termini per l'esame in Giunta, oralità della relazione, oggetto della deliberazione dell'Assemblea, art. 135-*bis*, comma 10;

validità delle riunioni della Giunta, art. 135-*bis*, comma 11.

B**BALLOTTAGGIO**

per l'elezione del Presidente del Senato e dei Presidenti delle Commissioni, artt. 4 e 27, comma 2.

BIBLIOTECA DEL SENATO

regolamento, artt. 12 e 20;
Commissione per la biblioteca e per l'archivio storico, artt. 17 e 20.

BILANCI DI PREVISIONE DELLO STATO E DISEGNO DI LEGGE DI BILANCIO*prima dell'assegnazione:*

disegno di legge di bilancio presentato dal Governo al Senato: procedure preliminari per lo stralcio delle disposizioni estranee modificative delle norme sulla contabilità generale dello Stato, art. 126, comma 3;
accertamento e di comunicazione della esistenza di disposizioni in contrasto con le regole sulla copertura finanziaria, art. 126, comma 4;

esame in Commissione:

disegno di legge di bilancio dal Governo al Senato: competenza primaria della 5^a Commissione ed assegnazione; competenza consultiva delle altre Commissioni e contestuale assegnazione, art. 126, comma 1;
sedute delle Commissioni: partecipazione dei Ministri e forme di pubblicità dei lavori, art. 126, comma 5;
trasmissione dei rapporti alla 5^a Commissione e ammissibilità di rapporti di minoranza, art. 126, comma 6;
stampa dei rapporti e loro pubblicazione in allegato alla relazione generale, art. 126, comma 7;

procedure di approvazione della relazione generale e trasmissione alla Presidenza del Senato; ammissibilità di relazioni di minoranza, art. 126, comma 8;

termini per gli adempimenti nel caso di presentazione del disegno di legge dal Governo al Senato, e nel caso di trasmissione dalla Camera, art. 126, comma 9;

preclusione di altre attività di Commissione e sospensione dei relativi termini, art. 126, comma 10;

preclusione di trattazione, in Commissione e in Assemblea, di disegni di legge con oneri finanziari o in materia di contabilità generale dello Stato, e conseguente sospensione dei termini, art. 126, comma 11;

deroghe ammesse alle preclusioni, art. 126, comma 12; esame della nota di variazioni, art. 129, commi 2 e 3;

ordini del giorno:

presentazione e svolgimento in Commissione, art. 127, comma 1;

disciplina degli esiti di accoglimento in Commissione e procedure di ripresentazione in Assemblea di quelli non accolti dal Governo o respinti, art. 127, comma 2;

illustrazione e votazione in Assemblea: ordini del giorno concernenti la impostazione globale e le linee generali della politica economica, art. 129, comma 1; ordini del giorno relativi alle singole tabelle e agli articoli del disegno di legge di bilancio, art. 129, comma 5;

emendamenti:

alla prima sezione del disegno di legge di bilancio, art. 128, comma 1;

alla seconda sezione del disegno di legge di bilancio, art. 128, comma 2;

ripresentazione in Assemblea degli emendamenti respinti in Commissione, art. 128, comma 3;

emendamenti non presentati in Commissione, correlati al testo proposto dalla 5ª Commissione: ammissibilità in Assemblea, art. 128, comma 4;
termini per la presentazione in Assemblea, art. 128, comma 5;
inammissibilità di emendamenti contrastanti con le regole sulla copertura finanziaria, estranei alla materia o di modifica delle norme sulla contabilità generale dello Stato, art. 128, comma 6;
illustrazione in Assemblea e votazione, art. 129, commi 2, 3, 4 e 5;

discussione in Assemblea:

discussione generale e votazione degli ordini del giorno relativi, art. 129, comma 1;
esame degli articoli e degli emendamenti:
– per il disegno di legge presentato dal Governo al Senato, art. 129, comma 2;
– per il disegno di legge trasmesso dalla Camera, art. 129, comma 3;
ordine di votazione degli articoli e delle sezioni dei due disegni di legge, art. 129, commi 2, 3 e 4;
interventi ammessi nella discussione e criteri di votazione degli ordini del giorno relativi alle singole tabelle, art. 129, comma 5;
organizzazione della discussione, art. 129, comma 6.

BILANCIO DELLO STATO, APPOSTAZIONI

inammissibilità di votazione a scrutinio segreto su disposizioni ed emendamenti aventi tale oggetto, art. 113, comma 6.

BILANCIO E CONTO CONSUNTIVO DEL SENATO

competenza dei Questori, art. 10;
deliberazione del progetto del bilancio e del consuntivo, art. 12;
deliberazione delle variazioni di bilancio, artt. 12 e 165, comma 3;

spese e contributi a carico del bilancio, artt. 16 e 48, comma 4;
competenza del Consiglio di Presidenza, art. 165, commi 1 e 3;
competenza dei Presidenti delle Commissioni permanenti, art. 165, comma 1;

v. *anche* FONDI A DISPOSIZIONE DEL SENATO.

C

CALENDARIO DEI LAVORI DELL'ASSEMBLEA

costituisce la base, unitamente al programma, dell'organizzazione dei lavori del Senato, art. 53, comma 1;
contenuti, art. 55, comma 2;
procedure di approvazione da parte dell'Assemblea, art. 55, comma 3;
pubblicazione e distribuzione del calendario definitivo, art. 55, comma 3;
fissazione della data entro cui disegni di legge, atti di indirizzo e di sindacato ispettivo, sottoscritti da almeno un terzo di senatori debbano essere posti in votazione o svolti, art. 55, comma 5;
procedure di modifica del calendario definitivo:
– in generale, art. 55, comma 4;
– competenze speciali del Presidente, art. 55, comma 6;
– dell'Assemblea, art. 55, comma 7;
inversione dell'ordine degli argomenti, art. 55, comma 7;
organizzazione della discussione di singoli argomenti iscritti nel calendario, art. 55, comma 5;
rapporto tra il calendario e l'ordine del giorno dell'Assemblea, art. 56, comma 2;
inserimento di diritto nel calendario dei lavori dei disegni di legge d'iniziativa popolare dopo tre mesi dall'assegnazione, art. 74, comma 3;

- inserimento della discussione di merito e votazione finale di decreto-legge in conversione presentato dal Governo al Senato, art. 78, comma 5;
- inserimento di un disegno di legge cui abbiano aderito tutti i Gruppi parlamentari, art. 79, comma 2;
- inserimento di un disegno di legge consequenziale ad un dibattito di Commissione, art. 80;
- inserimento di un disegno di legge già approvato dal Senato nella precedente legislatura, art. 81, comma 3;
- iscrizioni a parlare sugli argomenti compresi nel calendario, art. 84, comma 1;
- inserimento del documento di economia e finanza, art. 125-*bis*, comma 2;
- inserimento delle domande di autorizzazione a procedere di cui all'articolo 68 della Costituzione, art. 135, comma 8;
- inserimento dell'esame del parere della 14^a Commissione sulla violazione del principio di sussidiarietà, su richiesta del Governo o di un quinto dei componenti la Commissione, art. 144, comma 5-*ter*;
- inserimento delle interpellanze con procedura abbreviata, art. 156-*bis*, comma 3;
- inserimento delle mozioni sottoscritte da almeno un quinto dei componenti del Senato, art. 157, comma 3;
- inserimento delle proposte di inchiesta parlamentare sottoscritte da almeno un decimo dei componenti del Senato, art. 162, comma 2.

CALENDARIO DEI LAVORI DELLE COMMISSIONI

- predisposizione da parte dell'Ufficio di Presidenza della Commissione integrato con i rappresentanti dei Gruppi, art. 29, comma 2;
- priorità all'esame dei disegni di legge e degli argomenti compresi nel programma e nel calendario dei lavori dell'Assemblea, art. 29, comma 2;

è predisposto in modo tale da assicurare il tempestivo esame degli atti preparatori della legislazione dell'Unione europea, art. 29, comma 2-*bis*;
fissazione, da parte della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi, del termine di conclusione dell'esame in Commissione di disegni di legge riassegnati in sede referente, artt. 35, comma 2, e 36, comma 3.

CAMERA DEI DEPUTATI

comunicazione della avvenuta costituzione dell'Ufficio di Presidenza del Senato, art. 7;
informative e comunicazioni del Governo in Commissione: svolgimento in sede congiunta Senato e Camera, art. 46 commi 1 e 3;
audizione dei candidati proposti dal Governo per nomine; svolgimento in sede congiunta Senato e Camera, art. 47, comma 1-*bis*;
indagine conoscitiva condotta congiuntamente con una Commissione della Camera, art. 48, comma 7;
pendenza presso i due rami del Parlamento di disegni di legge su oggetto identico o strettamente connesso, art. 51, comma 3;
seduta comune con la Camera, art. 64;
applicabilità del Regolamento della Camera al Parlamento in seduta comune, art. 65;
disegni di legge trasmessi dalla Camera, art. 73, comma 2;
disegni di legge approvati dal Senato: trasmissione alla Camera, art. 75;
menzione, nel messaggio alla Camera, della dichiarazione di urgenza ai fini della promulgazione della legge, art. 82;
disegni di legge già approvati dal Senato e modificati dalla Camera, art. 104;
trasmissione di disegni di legge costituzionale approvati in prima deliberazione dal Senato, art. 121, comma 2;
menzione, nel messaggio alla Camera, dell'approvazione di un disegno di legge costituzionale con la

maggioranza di due terzi dei componenti del Senato, art. 124, comma 2;
 procedure informative della 5^a Commissione, preliminari all'esame del documento di economia e finanza: svolgimento congiunto con la corrispondente Commissione della Camera dei deputati, art. 125-*bis*, comma 3;
 disegni di legge di bilancio trasmesso dalla Camera: termini per le procedure di esame, art. 126, comma 9;
 rapporti della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari con la Camera in ordine alle autorizzazioni a procedere per vilipendio alle Assemblee legislative, art. 135, comma 6;
 inchiesta parlamentare condotta congiuntamente da Commissioni della Camera e del Senato, art. 162, comma 4.

CENSURA

irrogazione, art. 67 (*v. anche* art. 12, comma 1).

CERIMONIALE

attribuzioni dei Questori, art. 10.

CHIUSURA DELLA DISCUSSIONE

della discussione generale, art. 99.

CHIUSURA DELLE PORTE DI ACCESSO ALL'AULA

v. CONTROPROVA DI VOTAZIONE.

CODICE DI CONDOTTA

adozione da parte del Consiglio di Presidenza art. 12, comma 2-*bis*.

COLLEGATI (DISEGNI DI LEGGE)

v. MANOVRA DI FINANZA PUBBLICA.

COMITATO DI REDAZIONE

per la formazione definitiva del testo dei disegni di legge in sede referente, art. 43, comma 2.

v. anche SOTTOCOMMISSIONE.

COMMISSIONE D'INDAGINE SU FATTI LESIVI DELL'ONORABILITÀ DI UN SENATORE

nomina, art. 88, comma 1;

stampa della relazione, art. 88, comma 2.

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

parere obbligatorio sui disegni di legge recanti disposizioni nelle materie indicate dall'art. 117 della Costituzione e in quelle previste dagli statuti speciali delle Regioni adottati con leggi costituzionali o riguardanti l'attività legislativa o amministrativa delle Regioni, art. 40, comma 9;

osservazioni o proposte sul documento di economia e finanza, art. 125-*bis*, comma 1.

COMMISSIONE PER LA BIBLIOTECA E PER L'ARCHIVIO STORICO

nomina, art. 17;

composizione e competenza, art. 20.

COMMISSIONI BICAMERALI

formazione, art. 26, comma 1;

norme relative al funzionamento, art. 26, comma 2;

tempi riservati all'attività pari a due settimane al mese, previe intese con il Presidente della Camera, art. 53, comma 2;

parere su atti del Governo di competenza di Commissione bicamerale: assegnazione e convocazione urgente, art. 139-*bis*, comma 5.

COMMISSIONI D'INCHIESTA

procedure di esame, in generale, art. 162, comma 1;
nomina e poteri, art. 162, commi 3 e 5;
procedure di esame, in Commissione e in Assemblea,
delle proposte d'inchiesta sottoscritte da almeno un decimo dei componenti del Senato, art. 162, comma 2;
pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* di deliberazione di inchiesta, art. 162, comma 6;
deliberazione di compiere l'inchiesta in comune con una Commissione della Camera, art. 162, comma 4;
trasferimento o invio di membri fuori sede, art. 163.

COMMISSIONI DI VIGILANZA

informazioni, chiarimenti e documenti, art. 134.

COMMISSIONI PERMANENTI

IN GENERALE:

dovere, per i senatori, di partecipare ai lavori delle Commissioni, art. 1, comma 2;
formazione e rinnovo, art. 21;
competenza per materia, art. 22;
elezione dell'Ufficio di Presidenza, art. 27;
Ufficio di Presidenza: decadenza per trasferimento ad altro Gruppo, art. 27, comma 3-*bis*;
integrazione, con i rappresentanti dei Gruppi, dell'Ufficio di presidenza in sede di predisposizione del programma e del calendario dei lavori, art. 29, comma 2;
prima seduta, artt. 27, comma 1, e 29, comma 1;
definizione delle diverse sedi, art. 28;
convocazione e ordine del giorno, art. 29;
programma e calendario dei lavori di Commissione, art. 29, commi 2 e 2-*bis*;
inserimento all'ordine del giorno, a richiesta di almeno un quinto dei componenti, di argomenti non compresi nel programma, art. 29, comma 2;
tempi riservati alle sedute delle Commissioni, pari a due settimane al mese art. 53, comma 2;

coordinamento dei lavori delle Commissioni con quelli dell'Assemblea, art. 53, comma 6;
convocazione nei periodi di aggiornamento dei lavori, art. 29, commi 5 e 7;
convocazione straordinaria, art. 29, commi 6 e 7;
sospensione di seduta in sede deliberante o redigente, in caso di concomitanza con la seduta dell'Assemblea, art. 29, comma 8;
numero legale, art. 30;
partecipazione alle sedute di senatori non componenti, artt. 31, 41, commi 3 e 4, e 42, comma 1;
sedute segrete (vincolo del segreto), artt. 31, comma 3, e 33, comma 2;
processo verbale, art. 32;
pubblicità dei lavori: in generale, art. 33, comma 1; trasmissione audiovisiva interna, art. 33, commi 4 e 5; sedute segrete, art. 33, comma 2 (v. anche art. 31, comma 3);
Commissioni riunite, art. 34, comma 2;
conflitti di competenza, art. 34, commi 4 e 5;
assegnazione di disegni di legge e affari in generale, art. 34, commi 1 e 1-bis; in sede deliberante, art. 35; in sede redigente, art. 36; in sede referente, art. 43, comma 1; in sede consultiva, art. 38;
invio di relazioni, documenti ed atti riguardanti materie di competenza, art. 34, comma 1;
trasferimento di disegni di legge dalla sede referente alla sede deliberante o redigente, art. 37;
pareri su disegni di legge o affari, art. 38;
procedura per l'espressione dei pareri, art. 39;
pareri obbligatori, art. 40;
termini per l'espressione dei pareri, art. 39, commi 1 e 2 e art. 40, comma 10;
procedura in sede deliberante, art. 41;
procedura in sede redigente, art. 42;
procedura in sede referente, art. 43;
obbligo delle Commissioni di trasmettere alla 5^a Commissione tutti gli elementi acquisiti, utili alla quantificazione degli oneri recati dai disegni di legge e dagli emendamenti, art. 40, comma 12;

termini per le relazioni su disegni di legge e loro computo, artt. 44 e 45;
 richiesta di informazioni e chiarimenti al Governo, art. 46;
 informative del Governo, art. 46;
 comunicazioni del Governo, art. 46;
 facoltà di nominare relatori con l'incarico di riferire alla Commissione sullo stato di attuazione delle leggi nelle materie di competenza, art. 46, comma 2;
 acquisizione di elementi informativi in relazione a disegni di legge o affari assegnati, art. 47;
 indagini conoscitive, art. 48;
 obbligo di sottoporre alla decisione della Commissione la richiesta, avanzata da almeno un terzo dei componenti, di promozione di procedure informative, art. 48-*bis*;
 relazioni e proposte all'Assemblea, art. 50, comma 1;
 risoluzioni, artt. 50, commi 2 e 3; 131, comma 4; 132; 138, comma 1; e 139, commi 3, 4 e 5; 144, comma 6;
 iscrizione all'ordine del giorno delle Commissioni di disegni di legge in rapporto di connessione o concorrenza con altri disegni di legge, art. 51;
 relazione orale, artt. 56, comma 4; 77, comma 2; 79, comma 2; 80 e 81, comma 3;
 posti riservati in Aula ai rappresentanti delle Commissioni, art. 58, comma 1;
 partecipazione dei rappresentanti del Governo alle sedute di Commissione, art. 59;
 segnalazione, alla Commissione competente, da parte della Presidenza del Senato, due mesi prima della scadenza, del termine stabilito per l'efficacia o la emanazione di leggi, la presentazione di disegni di legge o l'adozione di provvedimenti da parte del Governo, art. 73-*bis*;
 nuova assegnazione di disegni di legge d'iniziativa popolare presentati nella precedente legislatura, art. 74, comma 2;
 obbligo di inizio, entro un mese dall'assegnazione, dell'esame di disegni di legge d'iniziativa popolare e fa-

- coltà di audizione di un rappresentante dei proponenti, art. 74, comma 3;
- obbligo di conclusione dell'esame in Commissione entro 3 mesi dall'assegnazione dei disegni di iniziativa popolare, art. 74, comma 3;
- termini previsti per l'esame dei disegni di legge d'iniziativa regionale, art. 74, comma 4;
- differimento dell'assegnazione di disegni di legge che riproducono il contenuto di disegni di legge precedentemente respinti dal Senato, art. 76;
- richiesta alla Corte dei conti, per impulso di almeno un terzo dei componenti di Commissione, tramite il Presidente del Senato, della valutazione delle conseguenze finanziarie della conversione di decreti-legge e della emanazione di decreti legislativi, art. 76-bis, comma 4;
- assegnazione dei disegni di legge di conversione di decreti-legge, art. 78, comma 2;
- esame di disegni di legge fatti propri da uno o da tutti i Gruppi parlamentari, art. 79;
- disegni di legge su materie di competenza di Commissione presentati dai due terzi dei componenti la Commissione stessa, art. 80;
- discussione ed esame di disegni di legge già approvati o discussi nella precedente legislatura, art. 81, commi 3, 4 e 5;
- durata degli interventi degli oratori in Commissione, art. 89, comma 3;
- presentazione in Assemblea di emendamenti ai disegni di legge, art. 100, commi 2 e 6;
- richiesta di accantonamento e rinvio di emendamenti in discussione in Assemblea, art. 100, comma 10;
- rinvio alla Commissione di articoli ed emendamenti, art. 100, comma 11;
- proposte per il coordinamento di un disegno di legge all'esame dell'Assemblea, art. 103, commi 2, 3, 4 e 5;
- coordinamento di disegni di legge in Commissione, art. 103, comma 6;
- esame, in sede di prima deliberazione, dei disegni di legge costituzionale, art. 121;

- esame, in sede di seconda deliberazione, dei disegni di legge costituzionale, art. 123, comma 1;
- competenze in ordine al disegno di legge di bilancio, ed agli atti ad essi connessi, artt. 125, 125-*bis*, 126, 127, 128 e 129;
- sospensione delle altre attività, interruzione del decorso dei relativi termini, e procedure di deroga, durante la sessione di bilancio, art. 126, commi 10, 11 e 12;
- competenze in ordine al rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato, art. 130;
- competenze in ordine alle relazioni ed ai rilievi della Corte dei conti sugli enti sovvenzionati dallo Stato, art. 131;
- competenze in ordine ai decreti registrati con riserva dalla Corte dei conti, art. 132;
- richiesta di elementi informativi alla Corte dei conti, art. 133;
- richiesta di informazioni alle Commissioni di vigilanza, art. 134;
- esame dei disegni di legge rinviati dal Presidente della Repubblica alle Camere a norma dell'articolo 74 della Costituzione, art. 136;
- esame dei voti delle Regioni, art. 138;
- esame delle sentenze della Corte costituzionale, art. 139;
- competenze in ordine ad atti del Governo sottoposti per legge a parere parlamentare, art. 139-*bis*, e art. 144, commi 3, 4, 5, 6;
- assegnazione ed esame delle petizioni, artt. 140 e 141;
- competenze ed obblighi in ordine alle risoluzioni del Parlamento europeo e alle decisioni di Assemblee internazionali, art. 143;
- competenze ed obblighi in ordine agli atti dell'Unione europea, art. 144, commi 1, 1-*bis*, 3, 4, 5 e 5-*bis*;
- potere di risoluzione a conclusione dell'esame di tali atti, art. 144, comma 6;
- competenze in ordine ai disegni di legge europea, di delegazione europea e alle relazioni annuali sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, art. 144-*bis*, commi 1, 2 e 3;

competenze in ordine a sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea, art. 144-*ter*;
acquisizione di elementi informativi da rappresentanti delle istituzioni dell'Unione europea, art. 144-*quater*;
svolgimento delle interrogazioni orali, artt. 147, 152 e 153, comma 2;
svolgimento di interrogazioni a risposta immediata, art. 151-*bis*, comma 6;
competenze in materia di proposte di inchieste parlamentari, e obblighi in ordine alle proposte stesse sottoscritte da almeno un decimo dei componenti del Senato, art. 162, commi 1 e 2.

IN PARTICOLARE:

1^a Commissione:

pareri obbligatori su disegni di legge ed emendamenti rilevanti in materia costituzionale o attinenti all'organizzazione della pubblica Amministrazione, art. 40, commi 2, 5 e 7; art. 41, comma 5; art. 42, comma 1;
competenza consultiva speciale in ordine ad atti dell'Unione europea, relazioni del Governo di interesse europeo, schemi di atti normativi del Governo in materie europee deferiti in sede primaria alla 14^a Commissione permermanente, art. 144, commi 4 e 5;
effetti dei pareri contrari, art. 35, comma 2; art. 36, comma 3; art. 37, comma 2; art. 40, comma 6; art. 41, comma 5; art. 42, comma 1;

2^a Commissione:

pareri obbligatori sui disegni di legge recanti sanzioni penali o amministrative, art. 40, commi 4 e 7;

3^a Commissione:

parere sulla relazione del Governo sull'Unione europea, art. 142, comma 3;
parere sulle risoluzioni del Parlamento europeo e sulle decisioni di Assemblee internazionali, art. 143, comma 2;
competenza consultiva obbligatoria speciale, in ordine ad atti dell'Unione europea, a relazioni del Governo di interesse europeo, agli atti normativi del Governo in materie europee, art. 144, commi 4 e 5;

5ª Commissione:

parere obbligatorio su disegni di legge ed emendamenti recanti oneri finanziari o disposizioni rilevanti in materia di programmazione economico-finanziaria, art. 40, commi 3, 5, 7, 8, 10; art. 41, comma 5; art. 42, comma 2; art. 100, comma 7;

facoltà di chiedere, alla Commissione competente per materia secondo la previsione di bilancio, il parere sui disegni di legge ed emendamenti tendenti ad utilizzi difforni dalla previsione anzidetta, art. 40, comma 11;

invio da parte delle Commissioni di merito, di tutti gli elementi da esse acquisiti utili alla quantificazione degli oneri, art. 40, comma 12;

effetti dei pareri contrari scritti, motivati con la insufficienza della quantificazione degli oneri e della copertura finanziaria:

- per i disegni di legge innanzi a Commissione in sede deliberante o redigente, art. 40, comma 5 (e art. 35, comma 2; art. 36, comma 3; art. 41, comma 5; art. 42, comma 1) nonché art. 37, comma 2;
- per i disegni di legge all'esame dell'Assemblea, art. 102-*bis*;

facoltà di richiedere, in Assemblea, il rinvio o l'accantonamento della discussione di emendamenti, art. 100, comma 10;

competenza primaria in ordine al disegno di legge di bilancio, al rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato, al documento di economia e finanza ed agli altri documenti attinenti al bilancio dello Stato e alla situazione economica, art. 125, art. 125-*bis*, art. 126, art. 130;

procedure informative preliminari all'esame del documento di economia e finanza, anche in sede congiunta con la Camera dei deputati, art. 125-*bis*, comma 3;

parere al Presidente del Senato sulla esistenza, nel disegno di legge di bilancio presentato dal Governo al Senato, di disposizioni estranee o di modifica delle norme sulla contabilità generale dello Stato, art. 126, comma 3;

- parere al Presidente del Senato sulla esistenza, nel disegno di bilancio, presentato o trasmesso al Senato, di disposizioni contrastanti con le regole sulla copertura, art. 126, comma 4;
- parere al Presidente del Senato sulla esistenza, nei disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica, presentati dal Governo al Senato, di disposizioni estranee al loro oggetto, art. 126-*bis*, comma 2-*bis*;
- parere al Presidente del Senato sulla esistenza, nel testo dei disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica proposto dalla Commissione, di disposizioni contrastanti con le regole sulla copertura o estranee all'oggetto dei disegni di legge stessi, art. 126-*bis*, comma 2-*quater*;
- sede esclusiva per la presentazione e l'esame degli emendamenti alla prima sezione del disegno di legge di bilancio, art. 128, comma 1;
- competenza in ordine agli emendamenti della seconda sezione del disegno di legge di bilancio, art. 128, comma 2;
- competenza esclusiva in ordine all'esame in sede referente delle note di variazioni al disegno di legge di bilancio, art. 129, commi 2 e 3;
- esame del rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato, art. 130;
- relazioni e rilievi della Corte dei conti sugli enti sovvenzionati dallo Stato, art. 131.

14^a Commissione:

- competenze e funzioni, art. 23, art. 40, commi 1, 6 e 7;
- assegnazione ed esame del disegno di legge europea, di delegazione europea e delle relazioni annuali sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, art. 144-*bis*;
- obbligatorietà dei pareri di competenza e relativi effetti, art. 40, commi 1, 6 e 7;
- parere sui disegni di legge concernenti l'applicazione dei trattati dell'Unione europea e loro modificazioni; attuativi di norme dell'Unione europea recanti rilevanti problemi di compatibilità con la normativa dell'Unione europea, art. 23, comma 3;

- dibattito su proposte della Commissione europea pubblicate o in previsione di inserimento all'ordine del giorno del Consiglio, su affari attinenti agli accordi sull'Unione o alle attività di questa, art. 142, comma 1;
- procedure di esame delle relazioni del Governo sull'Unione europea, art. 142, commi 2 e 3;
- procedure di esame delle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea, art. 144-*ter*;
- audizioni informative dei membri del Parlamento europeo e dei componenti della Commissione europea, art. 144-*quater*;
- competenza consultiva e, quando riguardino le istituzioni o la politica generale dell'Unione europea, primaria in ordine alle risoluzioni del Parlamento europeo e alle decisioni delle Assemblee internazionali inviate per comunicazione al Senato, e affari relativi, art. 143;
- competenza consultiva obbligatoria sugli atti dell'Unione europea, art. 144, comma 1;
- competenza esclusiva per la verifica del rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità dei progetti di atti legislativi dell'Unione europea, art. 144, commi 1-*bis* e 5-*bis*;
- competenza consultiva obbligatoria sugli schemi di atti normativi del Governo concernenti dell'applicazione dei trattati dall'Unione europea o relativi all'attuazione di norme dell'Unione europea, art. 144, comma 3;
- competenza primaria sugli atti dell'Unione europea e gli atti normativi del Governo concernenti il diritto all'Unione quando riguardino le istituzioni o la politica generale dell'Unione europea, art. 144, comma 4;

COMMISSIONI SPECIALI

- nomina, art. 24.

COMPETENZA LEGISLATIVA O AMMINISTRATIVA DELLE REGIONI

parere obbligatorio della Commissione parlamentare per le questioni regionali sui disegni di legge recanti disposizioni in tali materie, art. 40, comma 9.

COMPONENTI POLITICHE DEL GRUPPO MISTO

facoltà dei loro rappresentanti di presentare e svolgere interpellanze con procedimento abbreviato, art. 156-*bis*, comma 1.

COMUNICAZIONI

del Governo

in Commissione, art. 46 e art. 48-*bis*;
ulteriori dichiarazioni nel corso della discussione, art. 99, comma 2;
discussione sulle comunicazioni, art. 105, comma 1;

del Presidente all'Assemblea:

annuncio art. 61.

CONFERENZA DEI PRESIDENTI DEI GRUPPI PARLAMENTARI

fissazione del termine per la conclusione dell'esame in Commissione di disegni di legge riassegnati in sede referente, artt. 35, comma 2, e 36, comma 3;
composizione e competenza per la formazione del programma dei lavori del Senato e relative modifiche, art. 53, comma 3;
competenza per la predisposizione dello schema dei lavori, art. 54;
competenza per il calendario dei lavori del Senato e relative modifiche, art. 55, commi 1, 3 e 4;
competenza per l'organizzazione della discussione dei singoli argomenti iscritti in calendario, art. 55, comma 5;

- organizzazione della discussione in Assemblea del documento di economia e finanza, art. 125-*bis*, comma 4;
- facoltà di consentire deroghe alle limitazioni nell'attività del Senato, in Commissione e in Assemblea, durante la sessione di bilancio, art. 126, comma 12;
- organizzazione della discussione in Assemblea dei disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica, art. 126-*bis*, comma 1;
- fissazione dei termini per la presentazione in Assemblea di emendamenti, art. 100, comma 3;
- fissazione dei termini per la presentazione in Assemblea degli emendamenti al disegno di legge di bilancio, art. 128, comma 5;
- organizzazione della discussione in Assemblea del disegno di legge di bilancio, art. 129, comma 6;
- organizzazione dello svolgimento di interrogazioni a risposta immediata, art. 151-*bis*, comma 1;
- organizzazione della discussione in Assemblea delle proposte di inchiesta parlamentare sottoscritte da almeno un decimo dei componenti del Senato, art. 162, comma 2.

CONFERENZA DEGLI ORGANISMI SPECIALIZZATI NEGLI AFFARI EUROPEI (COSAC)

- competenze della 14^a Commissione a curare i rapporti con la COSAC, art. 23, comma 1.

CONFERENZA DEI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI PERMANENTI E SPECIALI

- convocazione da parte del Presidente del Senato per la definizione dei lavori delle Commissioni in coordinamento con l'attività dell'Assemblea, art. 53, comma 6.

CONFLITTI DI COMPETENZA

- fra Commissioni, art. 34, commi 4 e 5.

CONGEDI

richiesta e annotazione, art. 62;
computo ai fini del numero legale, art. 108, comma 2;
v. anche ASSENZE.

CONNESSIONE E CONCORRENZA DI INIZIATIVE LEGISLATIVE, art. 51.

CONSEGUENZE FINANZIARIE DI DECRETI-LEGGE IN CONVERSIONE E DI DECRETI LEGISLATIVI

valutazione della Corte dei conti richiesta, dal Presidente del Senato, per impulso di almeno un terzo dei componenti della Commissione competente per materia, art. 76-*bis*, comma 4.

CONSIGLIO DI PRESIDENZA

elezione del Presidente del Senato, art. 4;
elezione degli altri componenti, art. 5;
elezione integrativa di ulteriori Segretari, art. 5, commi 2-*bis* e 2-*ter*;
elezioni suppletive, art. 5, comma 3;
operazioni di scrutinio per la elezione del Presidente, art. 6, comma 1; per la elezione degli altri componenti, art. 6, comma 2;
costituzione, art. 7;
processo verbale delle riunioni, art. 11, comma 1;
attribuzioni in generale, art. 12;
codice di condotta: adozione, art. 12, comma 2-*bis*;
integrazione con i Presidenti di alcuni Gruppi, artt. 12, comma 2, e 67, comma 3;
permanenza in carica, art. 12, comma 3;
cessazione dalle cariche del Consiglio in caso di assunzione di cariche di Governo, art. 13, comma 1;

decadenza dei Vice Presidenti e dei Segretari che entrano a far parte di un Gruppo parlamentare diverso, art. 13, comma 1-*bis*;
 approvazione dei regolamenti della biblioteca e dell'archivio storico, artt. 12, comma 1, e 20;
 competenze riguardo alle sanzioni disciplinari nei confronti dei senatori, art. 67, commi 3, 4 e 5;
 approvazione delle istruzioni tecniche per l'uso del dispositivo elettronico, art. 118, comma 7;
 competenze riguardo al bilancio e al conto consuntivo del Senato, art. 165, commi 1 e 3;
 approvazione del regolamento interno del personale e degli uffici dell'Amministrazione del Senato, art. 166, comma 2.

CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO

obbligo del CNEL di corredare i disegni di legge di propria iniziativa con la relazione tecnica sulla quantificazione degli oneri e della relativa copertura finanziaria, art. 76-*bis*, comma 1;
 effetti del mancato corredo di tale relazione, art. 76-*bis*, comma 1;

CONSIGLI REGIONALI

presentazione di disegni di legge e audizioni dei rappresentanti: forme e procedure, art. 74, comma 4;
 presentazione di documenti in relazione all'esame dei progetti di atti legislativi dell'Unione europea, art. 144, comma 6-*ter*.

CONSUNTIVI

v. RENDICONTO GENERALE DELL'AMMINISTRAZIONE DELLO STATO.

CONTABILITÀ GENERALE DELLO STATO

- stralcio delle disposizioni modificative della normativa vigente in materia, recate nel disegno di legge di bilancio presentato dal Governo al Senato, art. 126, comma 3;
- disegni di legge modificativi della normativa vigente in materia: preclusione di trattazione, in Commissione e in Assemblea, durante la sessione di bilancio, art. 126, comma 11;
- deroghe alla preclusione anzidetta: procedure e limiti, art. 126, comma 12;
- non applicabilità della predetta preclusione ai disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica, art. 126-*bis*, comma 2;
- inammissibilità di emendamenti al disegno di legge di bilancio modificativi della normativa vigente in materia, art. 128, comma 6.

CONTO CONSUNTIVO DEL SENATO

- v. BILANCIO E CONTO CONSUNTIVO DEL SENATO.

CONTRIBUTIVA, MATERIA

- inammissibilità di votazioni a scrutinio segreto su disposizioni ed emendamenti su tale materia, art. 113, comma 6.

CONTROLLO (FUNZIONI DI)

- tempi riservati nel programma dei lavori del Senato, art. 53, comma 3.

CONTROPROVA DI VOTAZIONE

- con procedimento elettronico, art. 114, comma 2;
- senza l'uso del procedimento elettronico, art. 118, commi 2 e 4;

chiusura delle porte di accesso all'Aula, art. 114, comma 2;

v. *amplius* VOTAZIONI.

CONVERSIONE DI DECRETI-LEGGE

divieto di assegnazione in sede deliberante o redigente, artt. 35, comma 1, e 36, comma 1;

disegno di legge di conversione presentato dal Governo al Senato: convocazione dell'Assemblea quando il Senato sia sciolto o i suoi lavori aggiornati, art. 78, comma 1;

deferimento alla Commissione competente per materia e fissazione dei termini relativi all'esame, art. 78, comma 2 (v. *anche* art. 35, comma 1 e art. 36, comma 1);

disciplina speciale delle questioni pregiudiziali e sospensive, art. 78, comma 3;

richiesta alla Corte dei conti, per impulso (entro cinque giorni dal deferimento) di almeno un terzo dei componenti della Commissione competente per materia, di valutazione delle conseguenze finanziarie di decreto-legge in conversione, art. 76-*bis*, comma 4;

esame di merito in Assemblea: termini per l'iscrizione all'ordine del giorno e per la votazione finale, art. 78, comma 5;

esame degli emendamenti proposti dalla Commissione, art. 78, comma 6;

in materia di ordine pubblico (voto finale), art. 120, comma 3;

esame durante la sessione di bilancio, art. 126, comma 12.

CONVOCAZIONE

IN GENERALE

delle Commissioni, artt. 29 e 30, comma 5;

del Senato, artt. 52 e 56, comma 1;

dei senatori per le sedute comuni delle Camere, art. 64, comma 2.

IN PARTICOLARE

della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari:

per oltre un mese con esito di riunioni andate deserte: effetti, art. 19, comma 3;

del Senato:

nel caso in cui la seduta sia stata tolta per tumulto in Aula, art. 68;

nel caso di presentazione, da parte del Governo, al Senato, di un disegno di legge di conversione di decreto-legge, art. 78, comma 1;

in caso di mancanza del numero legale, art. 108, commi 4 e 6;

dei Presidenti delle Commissioni permanenti:

per il coordinamento dei lavori delle Commissioni con quelli dell'Assemblea, art. 53, comma 6;

della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari:

per la programmazione dei lavori del Senato, art. 53, comma 3; art. 54; art. 55, commi 1, 3 e 4;

per la organizzazione della discussione di singoli argomenti iscritti nel calendario, art. 55, comma 5; art. 125-bis, comma 4; art. 126-bis, comma 2; art. 129, comma 6, art. 162, comma 2;

per le richieste di deroga alle preclusioni di attività durante la sessione di bilancio, art. 126, comma 12;

per fissare i termini di presentazione in Assemblea degli emendamenti, art. 100, comma 3;

per fissare i termini di presentazione in Assemblea degli emendamenti al disegno di legge di bilancio, art. 128, comma 5.

COORDINAMENTO FINALE DEL TESTO APPROVATO

oggetto: correzioni di forma, ovvero riguardanti disposizioni in contrasto fra loro o con lo scopo della legge, art. 103, comma 1;
 atti di impulso, art. 103, commi 1 e 2;
 procedure conseguenziali ad approvazione di una molteplicità di emendamenti, art. 103, comma 3;
 relative proposte presentate dalla Commissione, art. 103, comma 4;
 procedure di discussione e deliberazione, art. 103, comma 5;
 procedure in Commissione, nelle sedi deliberante, redigente e referente, art. 103, comma 6;
 procedura in Assemblea per disegni di legge approvati in sede redigente, art. 103, comma 6;
 emendamenti che si risolvono in correzioni di forma, art. 100, comma 8.

COPERTURA FINANZIARIA

definizione, art. 40, comma 8;
 effetti del parere contrario della 5^a Commissione, per mancanza di copertura finanziaria, sui disegni di legge: 1) in sede deliberante e redigente, art. 40, comma 5 (e art. 35, comma 2; art. 36, comma 3; art. 41, comma 5; art. 42, comma 1); art. 37, comma 2; in Assemblea, art. 102-*bis*;
 effetti del parere contrario o condizionato ex articolo 81 della Costituzione della 5^a Commissione sul testo proposto in sede referente dalla Commissione di merito, art. 102-*bis*, comma 2;
 quantificazione degli oneri finanziari di disegni di legge ed emendamenti, nonché della corrispondente copertura: obbligo delle Commissioni di merito di inviare, alla 5^a Commissione, in relazione al parere, gli elementi acquisiti, ivi compresa, quando richiesta, la relazione tecnica inerente ai disegni di legge di iniziativa parlamentare e popolare e agli emendamenti d'iniziativa parlamentare, art. 40, comma 12;

quantificazione, nell'apposita relazione tecnica, a corredo dei disegni di legge recanti oneri finanziari, d'iniziativa del Governo, regionale o del CNEL, nonché degli emendamenti governativi, art. 76-*bis*, commi 1 e 2;

quantificazione per i disegni di legge d'iniziativa parlamentare e popolare e per gli emendamenti d'iniziativa parlamentare, art. 76-*bis*, comma 3;

comunicazione all'Assemblea delle disposizioni recate da disegno di legge di bilancio contrastanti con le disposizioni sulla copertura finanziaria, art. 126, comma 4;

inammissibilità di emendamenti ai disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica in contrasto con le regole sulla copertura finanziaria, art. 126-*bis*, comma 2-*ter*;

inammissibilità di emendamenti al disegno di bilancio in contrasto con le regole di copertura finanziaria, art. 128, comma 6;

inammissibilità di votazione per scrutinio segreto su disposizioni ed emendamenti recanti la copertura finanziaria di un provvedimento, art. 113, comma 6.

CORREZIONI DI FORMA NEI TESTI LEGISLATIVI

rinvio degli emendamenti recanti correzioni di forma, all'esame e alla votazione in sede di coordinamento finale, art. 100, comma 8;

proposte di correzioni di forma in sede di coordinamento finale, art. 103, comma 1;

v. *anche* COORDINAMENTO FINALE DEL TESTO APPROVATO.

CORTE COSTITUZIONALE

sentenze: esame da parte delle Commissioni, art. 139.

CORTE DEI CONTI

valutazione, a richiesta del Presidente del Senato, per impulso di almeno un terzo dei componenti della Commissione, delle conseguenze finanziarie della

- conversione di decreti-legge e della emanazione di decreti legislativi, art. 76-*bis*, comma 4;
- documenti e relazioni sul programma economico e sul bilancio dello Stato; relazioni sugli enti sovvenzionati dallo Stato, art. 125;
- esame delle relazioni della Corte dei conti sugli enti sovvenzionati, art. 131;
- rilievi della Corte dei conti al di fuori delle relazioni annuali, art. 131, comma 6;
- decreti registrati con riserva, art. 132;
- richiesta di elementi informativi da parte delle Commissioni, art. 133.

CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA

- esame delle sentenze, art. 144-*ter*.

D

DECADENZA

- dei Vice Presidenti e dei Segretari dell'Assemblea per passaggio ad altro Gruppo, art. 13, comma 1-*bis*;
- dei componenti dell'Ufficio di presidenza delle Commissioni per passaggio ad altro Gruppo, art. 27, comma 3-*bis*;
- esclusione in caso di espulsione, scioglimento o fusione con altri Gruppi, artt. 13, comma 1-*bis* e 27, comma 3-*bis*;
- dei senatori dalla facoltà di parlare, art. 84, comma 4;
- degli ordini del giorno, art. 95, comma 8;
- degli emendamenti, art. 102, comma 6;
- delle interrogazioni, art. 148, comma 4;
- mancata decadenza per fine legislatura dei disegni di legge di iniziativa popolare, art. 74, comma 2.

DECISIONI DI ASSEMBLEE INTERNAZIONALI COMUNICATE AL SENATO

assegnazione, dopo l'annuncio, alle Commissioni competenti per materia e, se concernenti le istituzioni dell'Unione europea, alla 14^a Commissione permanente, art. 34, comma 3, art. 143;

procedure di esame in sede primaria in Commissione e obbligo di parere della 3^a e della 14^a Commissione permanente, art. 143, comma 2;

procedure di esame in sede primaria innanzi alla 14^a Commissione permanente e obbligo di richiesta di parere alle Commissioni 1^a e 5^a, art. 143, comma 3.

DECRETI-LEGGE

v. CONVERSIONE DI DECRETI-LEGGE.

DECRETI LEGISLATIVI

v. DELEGAZIONE LEGISLATIVA; SCHEMI DI ATTI NORMATIVI DEL GOVERNO.

DECRETI REGISTRATI CON RISERVA DALLA CORTE DEI CONTI

esame da parte delle Commissioni, art. 132.

DEFERIMENTO ALLE COMMISSIONI E ALLE GIUNTE DEI DISEGNI DI LEGGE E AFFARI

v. Assegnazione (o deferimento o invio) alle commissioni e alle giunte (di disegni di legge, affari e atti vari).

DELEGAZIONE LEGISLATIVA

inammissibilità di assegnazione dei relativi disegni di legge in sede deliberante, art. 35, comma 1;

inammissibilità di assegnazione dei relativi disegni di legge in sede redigente, art. 36, comma 1;

inammissibilità di trasferimento dei relativi disegni di legge dalla sede referente alla sede deliberante o redigente, art. 37, comma 1;
 modalità e forme per la richiesta alla Corte dei conti della valutazione delle conseguenze finanziarie della emanazione di decreti delegati, art. 76-*bis*, comma 4;
 modi per la votazione finale dei disegni di legge a prevalente contenuto di delegazione legislativa, art. 120, comma 3;

v. *anche* SCHEMI DI ATTI NORMATIVI DEL GOVERNO.

DELIBERAZIONI DEL SENATO

MEDIANTE VOTAZIONE: *QUORUM* RICHIESTI

ordinario: maggioranza dei senatori presenti, art. 107, comma 1 (per il caso della parità dei voti, v. *sub voce*);

speciali:

maggioranza dei due terzi dei componenti

seconda deliberazione di disegno di legge costituzionale, per la menzione nel messaggio agli effetti dell'articolo 138, terzo comma, della Costituzione, art. 124, comma 2;

maggioranza assoluta dei componenti:

elezione del Presidente del Senato (prime due votazioni), art. 4;
 adozione del Regolamento per la verifica dei poteri, art. 19, comma 6;
 elezione di Presidente di Commissione (prime due votazioni), art. 27, comma 2;
 dichiarazione di urgenza di promulgazione, art. 82;
 seconda deliberazione di disegno di legge costituzionale, art. 124, comma 1;
 proposta di diniego di autorizzazione a procedere per i reati ministeriali di cui all'articolo 96 della Costituzione, art. 135-*bis*, comma 8;
 adozione del Regolamento del Senato, art. 167, comma 1;

adozione di modificazioni al Regolamento del Senato, art. 167, commi 5 e 6;

maggioranza dei due terzi dei senatori presenti:

decisione di trattare, in Assemblea, argomenti non iscritti all'ordine del giorno, art. 56, comma 4;

maggioranza assoluta dei senatori presenti:

elezione del Presidente del Senato (terza votazione), art. 4;

elezione del Presidente di Commissione (terza votazione), art. 27, comma 2;

maggioranza relativa (maggior numero di voti):

elezione del Presidente del Senato (quarta votazione: di ballottaggio), art. 4;

elezione degli altri componenti del Consiglio di Presidenza del Senato, art. 5, commi 2 e 3;

elezione dei componenti di organi collegiali, art. 25, comma 1;

elezione di Presidente di Commissione (quarta votazione: di ballottaggio), art. 27, comma 2;

elezioni degli altri componenti di Ufficio di Presidenza di Commissione, art. 27, comma 3.

SENZA VOTAZIONE:

programma dei lavori del Senato approvato all'unanimità dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari e comunicata all'Assemblea, art. 53, commi 4 e 5;

schema dei lavori del Senato sul quale proposte di modifica non siano state avanzate, art. 54;

calendario dei lavori del Senato adottato all'unanimità dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, ovvero, se adottata non all'unanimità, sul quale proposte di modifica non siano state avanzate, art. 55, commi 3 e 4;

processo verbale di seduta riguardo al quale, successivamente alla lettura, non siano state formulate osservazioni o siano formulate osservazioni che non comportano votazione, art. 60, comma 2;

proposte della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari tendenti alla concessione di autorizzazione a procedere ai sensi dell'articolo 96 della Costituzione, in assenza di proposte intese a negarla, art. 135-*bis*, comma 8;

proposte della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari in materia di elezioni contestate, illeggibilità originaria o sopravvenuta, incompatibilità, in mancanza di proposte in difformità, art. 135-*ter*, comma 2.

v. poi, per le specie e i modi di votazione: VOTAZIONI.

DEPUTAZIONI DEL SENATO

nomina e composizione, art. 164.

DICHIARAZIONE D'URGENZA

v. URGENZA.

DICHIARAZIONI DI VOTO

dei senatori che intervengono a nome del proprio Gruppo: modalità e limiti, art. 109, comma 2;

dei senatori che si dissociano dalle posizioni del proprio Gruppo, modalità e limiti, art. 109, comma 2;

in fase di votazione finale in Assemblea di disegni di legge trasferiti dalla sede deliberante, art. 35, comma 2;

in fase di votazione finale in Assemblea di disegni di legge esaminati in sede redigente, artt. 36, comma 1, e 42, comma 5;

in fase di adozione della procedura abbreviata per i disegni di legge già approvati nella precedente legislatura, art. 81, comma 2;

in sede di discussione di disegni di legge già approvati dal Senato nella precedente legislatura e dichiarati urgenti, art. 81, comma 3;

in sede di seconda deliberazione di disegni di legge costituzionale, art. 123, comma 4;

v. anche ANNUNCI DI VOTO.

DIMINUZIONE DI ENTRATE

v. ENTRATE;

v. *inoltre* COPERTURA FINANZIARIA; RELAZIONE TECNICA SULLA QUANTIFICAZIONE DEGLI ONERI E DELLA RELATIVA COPERTURA; SPESE, NUOVE O MAGGIORI.

DISCORSI

IN GENERALE:

iscrizione a parlare, art. 84, commi 1, 2 e 4;
posto e posizione degli oratori, art. 85;
divieto di parlare più di una volta nel corso della stessa discussione, art. 86;
pubblicazione nei resoconti, in allegato ai discorsi, di tabelle ed elenchi di cui è stata omessa la lettura, art. 89, comma 4;
richiamo all'argomento o ai limiti di tempo stabiliti per l'intervento, art. 90, comma 1;
interdizione della parola: in generale, art. 90, comma 2;
in sede di replica ad interrogazioni, art. 149, comma 2; in sede di replica ad interpellanze, art. 156, comma 2; art. 159;
divieto di interruzione e di rinvio del seguito ad altra seduta, art. 91.

LIMITI DI TEMPO:

nella discussione generale:

durata non superiore a dieci minuti, salvo ampliamento autorizzato dal Presidente, limitatamente ad un oratore per Gruppo, sino a trenta minuti, art. 89, comma 1;

nelle repliche dei relatori e del rappresentante del Governo:

durata non superiore a dieci minuti, salvo ampliamento deciso dal Presidente fino a trenta minuti, art. 89, comma 1;

in qualsiasi altro intervento:

durata non superiore a dieci minuti, salvi i diversi termini previsti dal Regolamento, art. 89, comma 2.

DIVERSI TERMINI PREVISTI DAL REGOLAMENTO PER ALTRI INTERVENTI:

in generale:

limiti derivanti dall'organizzazione della discussione, art. 55, comma 5;

limiti derivanti dall'armonizzazione dei tempi in relazione al calendario dei lavori, art. 84, comma 1;

in procedure determinate:

due minuti:

interrogazioni a risposta immediata: replica dell'interrogante, art. 151-bis, comma 4;

tre minuti:

chiusura anticipata della discussione generale, durata degli interventi in caso di opposizione, art. 99, comma 3;

votazione per parti separate, illustrazione della proposta, art. 102, comma 5;

dichiarazione di voto in dissenso dal proprio Gruppo, art. 109, comma 2;

interrogazioni a risposta immediata: illustrazione dell'interrogante e risposta del Governo, art. 151-bis, comma 4;

cinque minuti:

richiami al Regolamento, per l'ordine del giorno, per l'ordine delle discussioni o delle votazioni, art. 92, comma 2;

discussione sugli emendamenti presentati ad uno stesso articolo, art. 100, comma 9;

dichiarazioni di voto, ad eccezione di quelle finali, art. 109, comma 2;

interrogazioni ordinarie: replica del senatore interrogante, art. 149, comma 2;

interpellanze ordinarie: replica del senatore interpellante, art. 156, comma 2;

interpellanze con procedura abbreviata: replica del senatore interpellante, art. 156-*bis*, comma 4;

dieci minuti:

tutti gli interventi, esclusi quelli per i quali il Regolamento prescrive un termine diverso, art. 89, comma 2;
discussione del programma dei lavori del Senato: intervento dei richiedenti la discussione e di un oratore per Gruppo, art. 53, comma 4;
schema dei lavori del Senato: discussione delle proposte di modifica (un intervento per Gruppo), art. 54;
calendario approvato a maggioranza: discussione delle proposte di modifica (una proposta per Gruppo), art. 55, comma 3;
calendario definitivo: proposte di inserimento di nuovi argomenti o di inversione degli argomenti iscritti (un intervento per Gruppo), art. 55, comma 7;
inversione dell'ordine del giorno: un intervento a favore e uno contro, art. 56, comma 3;
argomenti urgentissimi: discussione sulla proposta di inserimento all'ordine del giorno (un intervento per Gruppo), art. 56, comma 4;
dichiarazioni, comunicazioni e richieste su argomenti non iscritti all'ordine del giorno autorizzate dal Presidente, art. 84, comma 5;
discussione sulle questioni pregiudiziale o sospensiva: una proposta per Gruppo, artt. 78, comma 3, e 93, comma 4;
dichiarazioni di voto finali, art. 109, comma 2;
interpellanze abbreviate: svolgimento, art. 156-*bis*, comma 4;

quindici minuti:

dichiarazioni di voto da parte di più senatori appartenenti al Gruppo misto (durata complessiva ampliata), art. 109, comma 2-*bis*;

venti minuti:

interpellanze ordinarie: svolgimento, art. 156, comma 2;

v. *anche* FACOLTÀ DI PARLARE.

DISCUSSIONE

IN GENERALE

- è diretta dal Presidente, art. 8;
- in assenza del Presidente, è diretta da uno dei Vice Presidenti, art. 9, comma 1;
- per la fissazione dei criteri informativi cui deve attenersi la Commissione in sede redigente, art. 36, comma 2;
- in Commissione nelle diverse sedi, artt. 41, 42 e 43 (v. *anche* artt. 35, comma 2, e 36, comma 1);
- sospensione o differimento della discussione in Commissione nei casi in cui il Governo preannunci la presentazione di un proprio disegno di legge sullo stesso argomento, art. 51, comma 2;
- sul programma dei lavori, art. 53, commi 4 e 5;
- sullo schema dei lavori, art. 54;
- sul calendario dei lavori, art. 55, comma 3;
- organizzazione della discussione di singoli argomenti iscritti nel calendario, art. 55, comma 5 (v. *anche* art. 53, comma 3; art. 125-*bis*, comma 4; art. 126-*bis*, comma 2; art. 129, comma 6; 162, comma 2);
- sull'inversione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, art. 56, comma 3;
- sulla proposta di discutere argomenti non iscritti all'ordine del giorno, art. 56, comma 4;
- parti della discussione riportate nel processo verbale, art. 60, comma 1;
- sulla richiesta di dichiarazione d'urgenza e di autorizzazione alla Commissione a riferire oralmente, art. 77;
- termini speciali per i disegni di legge di conversione di decreti-legge, art. 78, comma 2;
- dei disegni di legge fatti propri da uno o da tutti i Gruppi parlamentari, art. 79, commi 1 e 2;
- dei disegni di legge approvati dal Senato nella precedente legislatura e dichiarati urgenti, art. 81, commi 3 e 5;

divieto di parlare più di una volta nel corso della stessa discussione, art. 86;
richiamo dell'oratore all'argomento o ai limiti della discussione, art. 90;
divieto d'interruzione dei discorsi, art. 91;
richiami al Regolamento o per l'ordine del giorno o per la priorità di una discussione o votazione, art. 92;
di questioni pregiudiziali e sospensive, art. 93;
discussione generale dei disegni di legge, art. 94;
degli ordini del giorno, art. 95, commi 2, 3 e 4;
sulla proposta di non passare all'esame degli articoli, art. 96, comma 2;
chiusura ed eventuale riapertura della discussione generale, art. 99, commi 1 e 2;
chiusura anticipata della discussione generale, art. 99, commi 3 e 4;
discussioni susseguenti alla chiusura anticipata, della discussione generale, art. 99, comma 4;
degli articoli dei disegni di legge, art. 100, commi 1, 2, 9 e 11;
degli emendamenti, art. 100, commi 2, 9, 10 e 11;
delle proposte di stralcio, art. 101, comma 2;
delle proposte relative al coordinamento finale dei testi approvati, art. 103, comma 5;
dei disegni di legge approvati dal Senato e modificati dalla Camera, art. 104;
sulle comunicazioni del Governo, art. 105;
applicabilità delle norme del Capo XII alla discussione di ogni affare sottoposto all'Assemblea, art. 106;
dei disegni di legge costituzionale in seconda deliberazione, art. 123;
del documento di economia e finanza, art. 125-*bis*, comma 4;
del disegno di legge di bilancio, artt. 126 e 129;
dei disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica, art. 126-*bis*;
del rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato, art. 130;

- delle relazioni della Corte dei conti in ordine agli enti sovvenzionati dallo Stato e della relazione generale della 5ª Commissione, art. 131;
- dei decreti registrati con riserva, art. 132;
- delle domande di autorizzazione a procedere di cui all'articolo 68 della Costituzione, art. 135;
- delle domande di autorizzazione a procedere di cui all'articolo 96 della Costituzione, art. 135-*bis*;
- delle proposte della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari in materia di elezioni contestate, ineleggibilità originaria o sopravvenuta, incompatibilità, art. 135-*ter*;
- del disegno di legge rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica per una nuova deliberazione, art. 136, comma 2;
- dei voti delle Regioni, art. 138;
- delle sentenze della Corte costituzionale, art. 139;
- delle petizioni, art. 141;
- degli affari e delle relazioni concernenti l'Unione europea, art. 142;
- delle risoluzioni del Parlamento europeo e delle decisioni di Assemblee internazionali, art. 143;
- degli atti normativi e di altri atti di interesse dell'Unione europea, art. 144;
- dei disegni di legge europea, di delegazione europea e delle relazioni sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, art. 144-*bis*;
- delle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea, art. 144-*ter*;
- congiunta di interpellanze, interrogazioni e mozioni, art. 159;
- delle mozioni in generale, art. 160;
- unica di più mozioni, art. 158;
- delle mozioni sottoscritte da almeno un quinto dei componenti del Senato, art. 157, comma 3;
- delle mozioni di fiducia e di sfiducia, art. 161;
- delle proposte di inchiesta parlamentare, art. 162;
- del bilancio del Senato, art. 165, commi 1 e 2;

ARMONIZZAZIONE DELLA DISCUSSIONE CON I TERMINI DEL CALENDARIO

competenza del Presidente del Senato, in mancanza di organizzazione della discussione disposta dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi, art. 84, comma 1;

ORGANIZZAZIONE DELLA DISCUSSIONE

determinazione, da parte della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, dei tempi complessivi riservati a ciascun Gruppo per la discussione dei singoli argomenti in calendario e della data in cui debbono essere posti in votazione, art. 55, comma 5;

determinazione da parte della Conferenza dei Gruppi parlamentari del termine finale di votazione o svolgimento di disegni di legge, atti di indirizzo e atti di sindacato ispettivo sottoscritti da almeno un terzo dei Senatori, art. 55, comma 5;

per il documento di economia e finanza, art. 125-*bis*, comma 4;

per i disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica, art. 126-*bis*, comma 1;

per il disegno di legge di bilancio, art. 129, comma 6;

per i disegni di legge europea, di delegazione europea e le relazioni annuali sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, art. 144-*bis*, comma 6;

per le proposte di inchiesta parlamentare sottoscritte da almeno un decimo dei componenti del Senato, art. 162, comma 2.

ESCLUSIONE DELLA DISCUSSIONE

in generale:

su argomenti non iscritti all'ordine del giorno, art. 83;

in particolare:

sulla proposta che il Senato si riunisca in seduta segreta, art. 57;

sulle deliberazioni, adottate dal Consiglio di Presidenza, in materia di sanzioni disciplinari, art. 67, comma 5;

sulla richiesta di dichiarazione di urgenza per i disegni di legge approvati dal Senato nella precedente legi-

slatura (esclusione di dibattito; ammissibilità di dichiarazioni di voto), art. 81, comma 2;
 sulle conclusioni di Commissione d'indagine su fatti lesivi della onorabilità di senatore, art. 88, comma 1;
 sulla proposta di suddividere la discussione generale per parti o per titoli, art. 94;
 sulla proposta di votazione per parti separate, art. 102, comma 5;
 sulla domanda di rinvio della votazione finale per il coordinamento finale, art. 103, comma 2;
 sulla richiesta che la data di svolgimento di interpellanza sia fissata dal Senato, art. 155;
 sulla richiesta che la data di discussione di mozione sia fissata dal Senato, art. 157, comma 2;

LIMITAZIONE DELLA DISCUSSIONE

sulla richiesta di dibattito preliminare sui disegni di legge assegnati in sede redigente, art. 36, comma 2;
 disegni di legge già assegnati in sede redigente e iscritti all'ordine del giorno dell'Assemblea nel testo del proponente: casi in cui non si fa luogo alla discussione generale, art. 44, comma 4;
 sul programma dei lavori, art. 53, commi 4 e 5;
 sullo schema dei lavori, art. 54;
 sul calendario dei lavori, art. 55, commi 3 e 4;
 sull'inserimento nel calendario dei lavori di argomenti urgenti non iscritti, art. 55, comma 7;
 sull'inversione degli argomenti iscritti nel calendario, art. 55, comma 7;
 sull'inversione dell'ordine del giorno, art. 56, comma 3;
 sulla proposta di discutere argomenti non iscritti all'ordine del giorno, art. 56, comma 4;
 sul processo verbale, art. 60, comma 3;
 sulla richiesta di dichiarazione d'urgenza e di autorizzazione alla Commissione a riferire oralmente, art. 77;
 sui disegni di legge approvati dal Senato nella precedente legislatura, art. 81, comma 3;
 in Commissione sui disegni di legge che riproducono disegni di legge già esaminati nella precedente legislatura, art. 81, comma 5;

dichiarazioni, comunicazioni e richieste su argomenti non iscritti all'ordine del giorno, art. 84, comma 5; sui richiami al Regolamento o per l'ordine del giorno o per la priorità delle discussioni o delle votazioni, art. 92, comma 2; sulle questioni pregiudiziale e sospensiva, art. 93, commi 3, 4 e 6; in sede di conversione di decreti-legge, art. 78, comma 3; discussione, promossa da otto senatori, su ulteriori comunicazioni del Governo, art. 99, comma 2; sulla proposta di chiusura anticipata della discussione generale, art. 99, comma 3; discussione che segue ad anticipata chiusura, art. 99, comma 4; sulla proposta di stralcio, art. 101, comma 2; sulle proposte per il coordinamento finale, art. 103, commi 5 e 6; sui disegni di legge approvati dal Senato e modificati dalla Camera, art. 104; per le dichiarazioni di voto, art. 109, comma 2; divieto di intervento nel corso della votazione e casi di deroga, art. 110; in sede di esame degli articoli del disegno di legge di bilancio, art. 129, comma 5; sui disegni di legge rinviati alle Camere dal Presidente della Repubblica, art. 136, comma 2;

v. *anche* ABBINAMENTO DELLA DISCUSSIONE; DISCORSI; FACOLTÀ DI PARLARE; ISCRIZIONI A PARLARE.

DISCUSSIONE GENERALE

v. DISCUSSIONE.

DISEGNI DI LEGGE

IN GENERALE:

assegnazione alle Commissioni, art. 34, commi 1 e 1-*bis* (v. *anche* art. 76 e art. 76-*bis*); assegnazione in sede deliberante, art. 35, comma 1; assegnazione in sede redigente, art. 36, comma 1; assegnazione in sede referente, art. 43, comma 1;

assegnazione in sede consultiva, artt. 38 e 40;
 rimessione all'Assemblea dalle sedi deliberante o redigente, artt. 35, comma 2, e 36, comma 3;
 discussione in Assemblea dei criteri informativi cui dovrà attenersi la Commissione in sede redigente, art. 36, comma 2;
 trasferimento dalla sede referente alla sede deliberante o redigente, art. 37;
 pareri delle Commissioni, artt. 38, 39 e 40;
 discussione e votazione in Commissione in sede deliberante, art. 41;
 discussione in Commissione in sede redigente e votazione degli articoli e voto finale in Assemblea, art. 42;
 esame in Commissione in sede referente, art. 43;
 relazione in Commissione dei Senatori appartenenti alla 14^a Commissione permanente per gli aspetti di cui all'art. 40, comma 1, art. 43, comma 3-*bis*;
 relazione della Commissione all'Assemblea, artt. 43, commi 4, 5, 6 e 7, e 44, commi 1, 2 e 5;
 scadenza dei termini per la relazione della Commissione su un disegno di legge assegnato in sede referente o in sede redigente, art. 44, commi 3 e 4;
 computo dei termini, art. 45;
 acquisizione di elementi informativi da parte della Commissione, art. 47 (e art. 48-*bis*);
 connessione e concorrenza di disegni di legge, art. 51;
 presentazione da parte del proponente o trasmissione da parte della Camera: modalità, art. 73, commi 1 e 2;
 presentazione, stampa e distribuzione, art. 73;
 trasmissione al Governo o alla Camera, art. 75;
 improcedibilità, art. 76 e art. 76-*bis*;
 urgenza, art. 77, comma 1;
 relazione orale all'Assemblea in caso di urgenza, art. 77, comma 2;
 abbreviazione dei termini di promulgazione della legge, art. 82;
 questioni pregiudiziale e sospensiva, art. 93; in sede di conversione di decreti-legge, art. 78, comma 3;
 discussione generale, art. 94;

ordini del giorno, artt. 95 e 97;
proposta di non passare all'esame degli articoli, art. 96;
chiusura della discussione generale, art. 99;
esame degli articoli, art. 100;
improponibilità e inammissibilità di emendamenti,
proposte e ordini del giorno, artt. 97 e 100;
proposta di stralcio, art. 101;
improcedibilità di emendamenti che importino nuove o
maggiori spese o diminuzione di entrate, per i quali
la 5^a Commissione permanente abbia espresso parere
contrario, art. 102-*bis*, comma 1;
effetti del parere contrario o condizionato, ex art. 81
della Costituzione, della 5^a Commissione sul testo
proposto in sede referente dalla Commissione di me-
rito, art. 102-*bis*, comma 2;
correzioni di forma e coordinamento finale, art. 103;
votazione finale, art. 120;
voti delle Regioni che abbiano attinenza a disegni di
legge, art. 138, comma 2;
petizioni che abbiano attinenza a disegni di legge, art.
141, comma 1;

IN PARTICOLARE:

aventi per oggetto materie determinate:

recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi
derivanti dall'appartenenza all'Unione europea e per
l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia del-
l'Unione europea, art. 23, comma 2;
concernenti l'applicazione dei trattati dell'Unione euro-
pea o relativi all'attuazione di norme europee, o che
comportino rilevanti problemi di compatibilità con
la normativa dell'Unione europea, art. 23, comma
3; art. 34, comma 3; art. 40, comma 1;
in materia costituzionale, artt. 35, comma 1, e 36,
comma 1;
in materia elettorale, art. 35, comma 1; art. 36, comma
1; art. 120, comma 3;
di delegazione legislativa, artt. 35, comma 1, e 36,
comma 1 e 120, comma 3;

- a prevalente contenuto di delegazione legislativa, art. 120, comma 3;
- di conversione di decreti-legge, artt. 35, comma 1; art. 36, comma 1; art. 76-*bis*, comma 4; art. 78; art. 120, comma 3; art. 126, comma 12; (v. *anche* art. 55, comma 6);
- di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, artt. 35, comma 1 e 36, comma 1;
- di approvazione di bilanci e consuntivi, art. 35, comma 1; art. 36, comma 1; art. 113, comma 6; art. 120, comma 3; e artt. 125, 126, 127, 128, 129 e 130;
- con rilevanti aspetti in materia costituzionale o che attengano all'organizzazione della pubblica Amministrazione, art. 40, commi 2, 5 e 6; art. 35, comma 2; art. 36, comma 3; art. 37, comma 2;
- recanti nuove o maggiori spese o diminuzione di entrate o concernenti disposizioni rilevanti ai fini del programma di sviluppo economico, art. 40, comma 3; art. 76-*bis*, commi 1 e 2; art. 102-*bis*, comma 2; art. 126, comma 11;
- recanti sanzioni penali o amministrative, art. 40, comma 4;
- recanti disposizioni nelle materie indicate dall'articolo 117 della Costituzione o previste dagli statuti speciali delle Regioni adottati con leggi costituzionali, o riguardanti l'attività legislativa o amministrativa delle Regioni, art. 40, comma 9;
- recanti utilizzo di stanziamenti di bilancio difformi dalle previsioni, art. 40, comma 11;
- che incidano sui rapporti civili ed etico sociali di cui agli articoli 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31 e 32, secondo comma, della Costituzione, art. 113, comma 4; per la votazione finale, art. 113, comma 7;
- costituzionali o di revisione della Costituzione, in materia elettorale, a prevalente contenuto di delegazione legislativa, di conversione di decreti-legge recanti disposizioni in materia di ordine pubblico, di approvazione dei bilanci di previsione dello Stato e dei con-

suntivi; finanziaria; collegati alla manovra di finanza pubblica (votazione finale), art. 120, comma 3;
in materia di contabilità generale dello Stato, art. 126, comma 11;

aventi particolari qualificazioni procedurali:

compresi nel programma o nel calendario dei lavori dell'Assemblea: esame prioritario da parte delle Commissioni, art. 29, comma 2;

rinvii alle Camere dal Presidente della Repubblica per una nuova deliberazione, artt. 35, comma 1, 36, comma 1, e 136;

precedentemente assegnati in sede redigente o deliberante e riassegnati in sede referente, artt. 35, comma 2 e 36, comma 3;

sottoscritti da almeno un terzo dei Senatori, inserimento di diritto nel programma dei lavori e fissazione della data di votazione, artt. 53, comma 3 e 55, comma 5;

che il Governo deve presentare in termini determinati, v. art. 73-*bis*;

di iniziativa popolare, art. 74, commi 1 e 3;

di iniziativa popolare presentati nella precedente legislatura, art. 74, comma 2;

di iniziativa regionale, art. 74, comma 4;

che debbono essere corredati della relazione tecnica sulla quantificazione degli oneri finanziari e dei relativi mezzi di copertura, art. 76-*bis*, comma 1;

per i quali le Commissioni possono chiedere al Governo di predisporre la predetta relazione tecnica, art. 76-*bis*, comma 3;

per i quali sia stata approvata la dichiarazione d'urgenza, art. 77, comma 1;

fatti propri da Gruppi parlamentari, art. 79;

d'iniziativa dei due terzi dei componenti della Commissione competente per materia, art. 80;

già approvati o esaminati dal Senato nella precedente legislatura, art. 81;

già approvati dal Senato e modificati dalla Camera, art. 104;

che debbono essere sottoposti a votazione finale nominale con scrutinio simultaneo, art. 120, comma 3;
per i quali è in ogni caso esclusa la votazione finale a scrutinio segreto, art. 113, comma 6;
per i quali è ammissibile la richiesta di votazione finale a scrutinio segreto, art. 113, comma 7;
che non possono essere iscritti all'ordine del giorno delle Commissioni e dell'Assemblea durante la sessione di bilancio, art. 126, comma 11;
aventi carattere di assoluta indifferibilità, art. 126, comma 12;

disegni di legge europea e di delegazione europea:

competenze della 14^a Commissione permanente, art. 23, comma 2;
assegnazione, art. 144-*bis*, comma 1;
esame da parte delle Commissioni competenti per materia, art. 144-*bis*, comma 2;
esame da parte della 14^a Commissione permanente, art. 144-*bis*, commi 3 e 4;
relazione generale per l'Assemblea, art. 144-*bis*, comma 3;
inammissibilità degli emendamenti e di disposizioni del testo proposto dalla 14^a Commissione permanente, art. 144-*bis*, comma 4;
emendabilità, art. 144-*bis*, comma 5;
discussione in Assemblea, art. 144-*bis*, comma 6;
organizzazione della discussione a norma degli artt. 55, comma 5 e 144-*bis*, comma 6.

disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica:

procedure di esame, art. 126-*bis*;
indicazione ed oggetto nel documento di economia e finanza risultante dalla risoluzione parlamentare di approvazione, art. 126-*bis*, commi 1, 2-*bis* e 2-*ter*;
termini di presentazione al Parlamento, art. 126-*bis*, comma 1;
organizzazione della discussione, art. 126-*bis*, comma 1;
ammissibilità della trattazione durante la sessione di bilancio, fatta salva la preclusione per le modifiche

delle norme sulla contabilità generale dello Stato, art. 126-*bis*, comma 2;
presentazione al Senato da parte del Governo, art. 126-*bis*, comma 2-*bis*;
disposizioni estranee al loro oggetto: stralcio, da parte del Presidente del Senato, in caso di presentazione dei disegni di legge al Senato, art. 126-*bis*, comma 2-*bis*;
emendamenti recanti disposizioni in contrasto con le regole sulla copertura finanziaria o estranee al loro oggetto: inammissibilità, art. 126-*bis*, comma 2-*ter*;
disposizioni contrastanti con le regole sulla copertura o estranee al loro oggetto contenute nel testo proposto dalla Commissione: inammissibilità, art. 126-*bis*, comma 2-*quater*;
facoltà di presentare in Assemblea i soli emendamenti respinti nella Commissione competente per materia, art. 126-*bis*, comma 2-*quinquies*;
facoltà del Presidente del Senato di ammettere nuovi emendamenti correlati alle modificazioni proposte dalla Commissione o già approvate dall'Assemblea, art. 126-*bis*, comma 2-*quinquies*;
votazione finale: nominale con scrutinio simultaneo, art. 120, comma 3;

disegni di legge costituzionale:

prima deliberazione, art. 121;
seconda deliberazione: termini, art. 122; esame, art. 123; approvazione, art. 124;
votazione finale: nominale con scrutinio simultaneo (fermo restando quanto disposto dall'articolo 113), art. 120, comma 3;

disegno di legge di bilancio:

v. BILANCI DI PREVISIONE DELLO STATO E DISEGNO DI LEGGE DI BILANCIO.

DISORDINI

provocati da un Senatore, artt. 66 e 67;

tumulto in Aula, art. 68;
provocati dal pubblico nelle tribune, art. 71, commi 2 e 3.

DISPOSITIVO ELETTRONICO DI VOTAZIONE

v. PROCEDIMENTO ELETTRONICO DI VOTAZIONE.

DISPOSIZIONI DEL DISEGNO DI LEGGE ED EMENDAMENTI

contrastanti fra di loro o con lo scopo della legge: coordinamento finale, art. 103;

in materia tributaria o contributiva, che comportino aumenti di spesa o diminuzioni di entrata, indichino i mezzi per farvi fronte o approvino appostazioni di bilancio: inammissibilità di votazione a scrutinio segreto, art. 113, comma 6;

di modifica delle norme sulla contabilità generale dello Stato o estranee all'oggetto della legge di bilancio, artt. 126, comma 3 e 126-*bis*, comma 2;

contenute nel disegno di legge di bilancio, contrastanti con le regole sulla copertura finanziaria, art. 126, comma 4;

contenute nei disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica, ovvero nel testo di essi proposto all'Assemblea, contrastanti con le regole sulla copertura finanziaria o estranee all'oggetto dei disegni di legge stessi, art. 126-*bis*, commi 2-*bis*, 2-*ter* e 2-*quater*;

contrastanti con le regole sulla copertura finanziaria o estranee alla materia dei bilanci di previsione dello Stato o della legge di bilancio, ovvero volte a modificare norme sulla contabilità generale dello Stato, recate in emendamenti ai bilanci di previsione dello Stato o al disegno di legge di bilancio, art. 128, comma 6.

DISSENZIENTI

- v. SENATORI CHE INTENDONO DISSOCIARSI DALLE POSIZIONI ASSUNTE DAL LORO GRUPPO.

DIVISIONE

della discussione generale, per parti o per titoli del disegno di legge, art. 94;
per parti, della discussione su singoli articoli e su emendamenti, art. 100, comma 9;
per parti, di testo da mettere ai voti, art. 102, comma 5;
dei votanti, nelle votazioni di controprova, art. 118, comma 4.

DOCUMENTI

vincolo del segreto per la discussione, in Commissione, di determinati documenti, art. 31, comma 3;
invio alle Commissioni competenti per materia, art. 34, comma 1;
conclusivi di indagini conoscitive compiute dalle Commissioni, art. 48, comma 6;
della Corte dei conti, di valutazione degli effetti finanziari conseguenti alla conversione di decreti-legge o alla emanazione di decreti delegati, trasmessi a richiesta di almeno un terzo dei componenti delle Commissioni competenti per materia, art. 76-*bis*, comma 4;
invio dei documenti programmatici ed economici alla 5^a Commissione, art. 125;
di economia e finanza, art. 125-*bis* e art. 126-*bis*, commi 1, 2-*bis* e 2-*ter*;
richiesti dalle Commissioni alla Corte dei conti, art. 133;
richiesti dalle Commissioni permanenti alle Commissioni di vigilanza, art. 134;
richiesti dalla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari al Governo, art. 135, commi 1 e 4;

conclusivi dell'esame degli atti normativi e di altri atti di interesse dell'Unione europea, art. 144, commi 1, 2 e 2-*bis*.

DOCUMENTO DI ECONOMIA E FINANZA

assegnazione, artt. 125 e 125-*bis*, comma 1;
 deferimento, per eventuali osservazioni, alla Commissione parlamentare per le questioni regionali, art. 125-*bis*, comma 1;
 termini per l'espressione delle osservazioni e dei pareri, art. 125-*bis*, comma 1;
 termini per la relazione della 5^a Commissione e ammissibilità di relazioni di minoranza, art. 125-*bis*, comma 2;
 procedure informative preliminari, art. 125-*bis*, comma 3;
 modalità e termini della discussione e delle deliberazioni in Assemblea, art. 125-*bis*, comma 4;
 indicazione e oggetto dei disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica, art. 126-*bis*, commi 1, 2-*bis* e 2-*ter*.

E

ELENCO DEI SENATORI VOTANTI

nella votazione nominale con scrutinio simultaneo, con l'indicazione del voto da ciascuno espresso, art. 115, comma 2;
 nella votazione nominale con appello e procedimento elettronico, artt. 116, comma 4 e 118, comma 5;
 nella votazione a scrutinio segreto con procedimento elettronico, art. 117, comma 2;
 annotazione dei votanti nella votazione a scrutinio segreto mediante urne, articolo 118, comma 6.

ELETTORALE, MATERIA

- divieto di assegnazione dei relativi disegni di legge in sede deliberante, art. 35, comma 1;
- divieto di assegnazione dei relativi disegni di legge in sede redigente, art. 36, comma 1;
- divieto di trasferimento dei relativi disegni di legge dalla sede referente a quella deliberante o redigente, art. 37, comma 1;
- votazione finale qualificata dei relativi disegni di legge, art. 120, comma 3.

ELETTRONICO, PROCEDIMENTO (DI VOTAZIONE)

- v. PROCEDIMENTO ELETTRONICO DI VOTAZIONE.

ELEZIONE A SENATORE

- proclamazione degli eletti, art. 1;
- verifica dei titoli di ammissione e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e incompatibilità, artt. 19, comma 4, e 135-ter.

ELEZIONI CONTESTATE

- v. artt. 19, comma 4 e 135-ter (*amplius* v. GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI).

ELEZIONI

- del Presidente del Senato, art. 4;
- dei componenti l'Ufficio di Presidenza del Senato, art. 5;
- del Presidente della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari fra i membri appartenenti ai Gruppi di opposizione, art. 19, comma 1;
- del Presidente e dell'Ufficio di Presidenza delle Commissioni, art. 27;
- obbligo dello scrutinio segreto per le votazioni riguardanti persone o mediante schede, art. 113, comma 3;
- nomina di organi collegiali, art. 25;

- v. *anche* NOMINE.

EMENDAMENTI

in generale:

- recanti utilizzi di stanziamenti di bilancio difformi dalle previsioni, art. 40, comma 11;
- a disegni di legge assegnati a Commissione in sede deliberante, art. 41, commi 1 e 4;
- a disegni di legge assegnati a Commissione in sede redigente: ammissibilità, art. 42, commi 1 e 2;
- implicanti maggiori spese o diminuzione di entrate, o aventi rilevanti aspetti in materia costituzionale, o attinenti alla organizzazione della Pubblica amministrazione, o recanti sanzioni penali o amministrative o che contengano disposizioni nelle materie di cui all'articolo 40, comma 1, e presentati a disegni di legge innanzi a Commissione in sede deliberante o redigente, art. 41, comma 5; art. 42, comma 1;
- a disegni di legge assegnati a Commissione in sede referente, art. 43, comma 2;
- d'iniziativa governativa o parlamentare, non corredati della relazione tecnica sulla copertura finanziaria, art. 76-*bis*, commi 2 e 3;
- della Commissione a disegni di legge di conversione di decreti-legge, art. 78, comma 6;
- facoltà di parlare dei presentatori nella discussione con procedura abbreviata dei disegni di legge già approvati dal Senato nella precedente legislatura, art. 81, comma 3;
- inammissibilità delle questioni pregiudiziali e sospensive, art. 93, comma 7; art. 78, comma 3;
- trasformazione in ordini del giorno, art. 95, comma 7;
- improponibilità per estraneità all'oggetto della discussione o per formulazione impropria, art. 97, commi 1 e 3;
- inammissibilità per contrasto con precedenti deliberazioni, art. 97, commi 2 e 3;
- inammissibilità per assenza di reale portata modificativa, art. 100, comma 8;

- presentazione: termini e modalità in Assemblea, art. 100, commi 3, 5 e 6;
- recanti oneri finanziari, presentati in Assemblea: invio alla 5^a Commissione per il parere, art. 100, comma 7;
- recanti correzioni di mera forma: rinvio dell'esame alla fase del coordinamento, art. 100, comma 8;
- discussione degli emendamenti ad uno stesso articolo, art. 100, comma 9;
- accantonamento e rinvio, art. 100, commi 10 e 11;
- stampa e distribuzione, art. 100, comma 13;
- votazione, art. 102;
- ritiro e decadenza, con possibilità che siano fatti propri da altri senatori, art. 102, comma 6;
- sui quali la 5^a Commissione abbia espresso parere contrario motivato con la mancanza della copertura finanziaria prescritta dall'articolo 81, terzo comma, della Costituzione, art. 102-*bis*, comma 1;
- presentati d'ufficio a firma della 5^a Commissione permanente a seguito di parere contrario o condizionato ex art. 81 della Costituzione, art. 102-*bis*, comma 2;
- approvazione di una molteplicità di emendamenti: effetto di differimento della votazione finale in Assemblea e in Commissione in sede deliberante, art. 103, commi 3 e 6; effetto di differimento della nomina del relatore in Commissione in sede redigente e referente, art. 103, comma 6;
- proponibilità rispetto a disegni di legge approvati dal Senato e modificati dalla Camera, art. 104;
- in materia tributaria o contributiva, che comportino aumento di spese o diminuzione di entrate, indichino i mezzi per farvi fronte, o approvino appostazioni di bilancio: inammissibilità di votazione a scrutinio segreto, art. 113, comma 6;
- inammissibilità in sede di seconda deliberazione di disegni di legge costituzionale, art. 123, comma 3;
- d'iniziativa del Governo sui quali viene posta la questione di fiducia, art. 161, commi 3-*ter* e 3-*quater*;

sui disegni di legge di bilancio e collegati alla manovra di finanza pubblica:

- inammissibilità di emendamenti recanti disposizioni contrastanti con le regole sulla copertura finanziaria o estranee alla materia, ovvero volte a modificare norme sulla contabilità generale dello Stato, artt. 126- *bis*, comma 2-*ter* e 128, comma 6;
- facoltà di presentare in Assemblea i soli emendamenti respinti in Commissione, artt. 126-*bis*, comma 2-*quinqüies* e 128, comma 3;
- facoltà del Presidente di ammettere in Aula la presentazione di nuovi emendamenti, artt. 126-*bis*, comma 2-*quinqüies* e 128, comma 4;
- alla seconda sezione accolti dalle Commissioni di merito e respinti dalla 5^a Commissione: menzione nella relazione generale, art. 128, comma 2;
- presentazione in Commissione e ripresentazione in Assemblea, art. 128, commi 1, 2 e 3;
- termini per la presentazione in Assemblea, art. 128, comma 5;
- disegno di legge di bilancio trasmesso dalla Camera: ammissibilità degli emendamenti alla seconda sezione, art. 129, comma 3;
- facoltà dei presentatori di parlare in sede di esame degli articoli, art. 129, comma 5;

sui disegni di legge europea e di delegazione europea:

- inammissibilità per estraneità all'oggetto proprio, art. 144-*bis*, comma 4;
- facoltà di presentare in Assemblea i soli emendamenti respinti nella 14^a Commissione, art. 144-*bis*, comma 5;
- facoltà del Presidente di ammettere in Aula la presentazione di nuovi emendamenti, art. 144-*bis*, comma 5;

sulla proposta di risoluzione, accettata dal Governo, presentata in occasione dell'esame del documento di economia e finanza:

- ammissibilità di emendamenti, art. 125-*bis*, comma 4;

sulla proposta di risoluzione, accettata dal Governo, presentata in occasione dell'esame delle relazioni annuali sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea:

ammissibilità di emendamenti, art. 144-bis, comma 7;

sulle proposte di modifiche del Regolamento del Senato:

presentazione in Assemblea: termini e modalità, art. 167, comma 4.

ENTRATE

diminuzione:

quantificazione, art. 40, commi 5 e 8;

disposizioni ed emendamenti aventi tale effetto: inammissibilità di votazione a scrutinio segreto, art. 113, comma 6;

variazioni:

preclusione della iscrizione all'ordine del giorno delle Commissioni o dell'Assemblea di disegni di legge recanti variazioni di entrate o di spesa durante la sessione di bilancio, art. 126, comma 11;

deroga a tale preclusione per i decreti-legge in conversione, e per i disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica; procedure e limiti per la deroga a favore di altri disegni di legge, artt. 126, comma 12; e 126-bis, comma 2;

v. *amplius* SPESE, NUOVE O MAGGIORI;

v. *inoltre* COPERTURA FINANZIARIA; RELAZIONE TECNICA SULLA QUANTIFICAZIONE DEGLI ONERI E DELLA RELATIVA COPERTURA.

ESAME

v. DISCUSSIONE.

ESCLUSIONE DALL'AULA

di un Senatore, art. 67.

ESPOSIZIONE PRELIMINARE (DEL RELATORE)

- su disegni di legge assegnati in sede deliberante, art. 41, comma 2;
- su disegni di legge assegnati in sede redigente, art. 42, comma 1;
- su disegni di legge assegnati in sede referente, art. 43, comma 1.

ESPULSIONE DALLE TRIBUNE

- delle persone che abbiano turbato l'ordine, art. 71, commi 2 e 3.

ESTENSORE DI PARERE O RAPPORTO

- partecipazione alle sedute della 5^a Commissione in sede di esame del disegno di legge di bilancio, art. 126, comma 6;
- comunicazione orale del parere alla Commissione di merito, artt. 39, comma 3, e 43, comma 3-bis;
- comunicazione orale del parere della 5^a Commissione all'Assemblea, art. 100, comma 7.

ESTRANEI

- divieto di ingresso in Aula della forza pubblica, art. 69, comma 4;
- divieto di ingresso in Aula delle persone estranee al Senato, art. 70, comma 1;
- ammissione del pubblico nelle tribune, art. 70, comma 2;
- polizia delle tribune, art. 71.

ESTRANEITÀ ALL'OGGETTO DELLA DISCUSSIONE O DEL DISEGNO DI LEGGE

- causa di improponibilità per ordini del giorno, emendamenti e proposte, art. 97, comma 1;
- di disposizioni recate nel disegno di legge di bilancio presentato dal Governo al Senato: procedure di stralcio, art. 126, comma 3;

di disposizioni recate nei disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica, presentati dal Governo al Senato: procedure di stralcio, art. 126-*bis*, comma 2-*bis*;

inammissibilità di emendamenti ai disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica recanti disposizioni estranee al loro oggetto, art. 126-*bis*, comma 2-*ter*;

inammissibilità, nel testo dei disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica proposto dalla Commissione, di disposizioni estranee all'oggetto dei disegni di legge, art. 126-*bis*, comma 2-*quater*;

inammissibilità di emendamenti al disegno di legge di bilancio estranei all'oggetto proprio del disegno di legge, art. 128, comma 6;

inammissibilità di emendamenti ai disegni di legge europea e di delegazione europea recanti disposizioni estranee all'oggetto dei disegni di legge, art. 144-*bis*, comma 4;

inammissibilità, nel testo del disegno di legge europea e di delegazione europea proposto dalla Commissione, di disposizioni estranee all'oggetto dei disegni di legge, art. 144-*bis*, comma 4.

ESTRAZIONE A SORTE

per integrare il numero dei componenti la Giunta provvisoria per la verifica dei poteri, art. 3, comma 3;

dei senatori che devono procedere allo spoglio delle schede per l'elezione dei componenti della Presidenza, art. 6, comma 2;

del nome del Senatore da cui iniziare l'appello nominale, art. 116, comma 1.

ETÀ

presidenza del più anziano nella prima seduta della legislatura, art. 2, comma 1;

- funzioni di Segretario nella prima seduta del Senato esercitate dai sei senatori più giovani, art. 2, comma 2;
- presidenza del componente più anziano della Giunta provvisoria per la verifica dei poteri, art. 3, comma 3;
- funzioni di Segretario della Giunta provvisoria per la verifica dei poteri esercitate dal componente più giovane, art. 3, comma 3;
- elezione o ingresso in ballottaggio del più anziano di età:
 - nell'elezione del Presidente, art. 4;
 - nell'elezione degli altri componenti della Presidenza, art. 5, comma 6;
 - nell'elezione per la nomina di organi collegiali, art. 25, comma 1;
 - nell'elezione del Presidente e degli Uffici di Presidenza delle Commissioni, art. 27, commi 2 e 3;
- presidenza delle Commissioni riunite del Presidente più anziano, art. 34, comma 2.

F

FACOLTÀ DI PARLARE

- concessione da parte del Presidente, art. 8;
- sul processo verbale, art. 60, comma 3;
- è riservata, in Assemblea, ai senatori e, ogni volta che lo richiedono, ai membri del Governo, art. 63;
- per fare dichiarazioni, comunicazioni o richieste in Assemblea su argomenti non iscritti all'ordine del giorno, art. 84, comma 5;
- divieto di parlare più di una volta nel corso della stessa discussione, art. 86;
- per fatto personale, art. 87, comma 2;
- dei senatori che hanno fatto parte di Governi precedenti, art. 87, comma 3;
- interdizione della parola, artt. 90, comma 2, 149, comma 2, e 156, comma 2;
- durante le votazioni, art. 110;

v. anche, specie per i termini di durata, DISCORSI; DISCUSSIONE.

FATTI LESIVI DELL'ONORABILITÀ DI UN SENATORE

art. 88.

FATTO PERSONALE

in generale, art. 87;
facoltà di parlare sul processo verbale, art. 60, comma 3;
deroga al divieto di parlare più di una volta nel corso della stessa discussione, art. 86.

FIDUCIA AL GOVERNO

convocazione del Senato, art. 52, comma 4;
votazione nominale con appello, art. 116, comma 1;
mozione di fiducia e di sfiducia, art. 161, commi 1, 2 e 3;
questione di fiducia, art. 161, commi 3-*bis*, 3-*ter*, 3-*quater* e 4;

v. anche GOVERNO.

FONDI A DISPOSIZIONE DEL SENATO

gestione: competenza dei Questori, art. 10;
bilancio e conto consuntivo del Senato, art. 165.

FORZA PUBBLICA

ingresso nella sede del Senato, art. 69, comma 3;
ingresso nelle Aule dell'Assemblea e delle Commissioni, art. 69, comma 4.

FUNZIONAMENTO INTERNO DEL SENATO

inammissibilità della questione di fiducia in materia,
art. 161, comma 4.

FUNZIONARI DEL SENATO

posti riservati in Aula, art. 58, comma 2.

FUNZIONI DI ISPEZIONE E DI CONTROLLO

tempi riservati nel programma dei lavori del Senato,
art. 53, comma 3.

G

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

pubblicazione delle deliberazioni di inchiesta parlamentare, art. 162, comma 6;
pubblicazione del Regolamento del Senato e delle sue modificazioni, art. 167, comma 7.

GAZZETTA UFFICIALE DELL'UNIONE EUROPEA

atti preparatori della legislazione dell'Unione europea, pubblicati o comunicati dal Governo, art. 29, comma 2-bis;
proposte della Commissione europea pubblicate o in previsione di inserimento all'ordine del giorno del Consiglio: esame innanzi alla 14^a Commissione, art. 142, comma 1.

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

composizione e competenze, art. 19;

componenti:

nomina, art. 17;

elezione del Presidente tra i componenti appartenenti ai Gruppi di opposizione, art. 19, comma 1;
rifiuto della nomina: inammissibilità, art. 19, comma 2;
dimissioni: inammissibilità, art. 19, comma 2;
sostituzione: casi di ammissibilità e procedure, art. 19, comma 2;
assenza prolungata dai lavori della Giunta: effetti, art. 19, comma 2;
rinnovo in caso di riunioni andate deserte dopo ripetute convocazioni: art. 19, comma 3;

competenza in materia di autorizzazioni a procedere:

in generale: art. 19, comma 5;

in particolare:

domande di autorizzazione a procedere di cui all'articolo 68 della Costituzione, art. 135, commi 1 e 11 (v. AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE DI CUI ALL'ARTICOLO 68 DELLA COSTITUZIONE);

atti trasmessi dall'autorità giudiziaria per i reati (ministeriali) di cui all'articolo 96 della Costituzione, art. 135-*bis*, comma 1 (v. AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE DI CUI ALL'ARTICOLO 96 DELLA COSTITUZIONE);

componenti della Giunta incaricati di preventivo esame comune con rappresentanti della corrispondente Giunta della Camera dei deputati, art. 135, comma 6;

domande relative a misure limitative nei riguardi di inquisiti ai sensi dell'articolo 96 della Costituzione, art. 135-*bis*, comma 10;

numero legale delle riunioni di trattazione delle domande di autorizzazioni a procedere, artt. 135, commi 3 e 4, e 135-*bis*, comma 11;

atti e documenti relativi alle domande di autorizzazione a procedere, artt. 135, comma 4, e 135-*bis*, comma 1;

competenza in materia di verifica dei poteri:

in generale, artt. 19, comma 4 e 135-*ter*;

in particolare:

- procedura di adozione del Regolamento per la verifica dei poteri, art. 19, comma 6;
- proposte all'Assemblea in materia di elezioni contestate, ineleggibilità originaria o sopravvenuta, incompatibilità:
 - della Giunta, art. 135-ter, comma 1;
 - di (almeno venti) senatori, in difformità da quelle della Giunta, art. 135-ter, comma 2;
- approvazione delle proposte della Giunta, senza votazione, in mancanza di proposte in difformità, art. 135-ter, comma 2.

v. *anche* GIUNTA PROVVISORIA PER LA VERIFICA DEI POTERI.

GIUNTA PER IL REGOLAMENTO

- nomina, art. 17;
- composizione in modo che sia rispecchiata la proporzione esistente tra i Gruppi, art. 18, comma 1;
- integrazione, art. 18, comma 2;
- competenze, art. 18, comma 3;
- questione d'interpretazione del Regolamento sollevata da uno o più Presidenti di Gruppo di consistenza pari ad almeno un terzo dei componenti del Senato, art. 18, comma 3-bis;
- competenza in ordine alle modificazioni al Regolamento, art. 167;
- competenza in ordine al Regolamento per la verifica dei poteri, art. 19, comma 6;
- può essere sentita dal Presidente del Senato sulle questioni di ammissibilità di votazioni a scrutinio segreto, art. 113, commi 5 e 7.

GIUNTA PROVVISORIA PER LA VERIFICA DEI POTERI

- nomina, composizione e competenza, art. 3, commi 2 e 3.

GIURÌ D'ONORE

- v. COMMISSIONE D'INDAGINE SU FATTI LESIVI DELL'ONORABILITÀ DI UN SENATORE.

GOVERNO

- cessazione dalle cariche del Consiglio di Presidenza dei senatori chiamati a far parte del Governo, art. 13, comma 1;
- sostituzione dei senatori chiamati a far parte del Governo nelle Commissioni permanenti, art. 21, comma 4;
- comunica al Senato gli atti preparatori della legislazione dell'Unione europea, art. 29, comma 2-*bis*;
- potere di domandare la convocazione delle Commissioni in via straordinaria, art. 29, comma 6;
- potere di richiedere la rimessione all'Assemblea dei disegni di legge assegnati in sede deliberante e redigente, artt. 35, comma 2, e 36, comma 3;
- assenso al trasferimento dei disegni di legge dalla sede referente ad altra sede, art. 37, comma 1;
- facoltà di parlare in Assemblea in sede di votazione finale dei disegni di legge trattati dalle Commissioni in sede redigente, art. 42, comma 5;
- richiesta da parte di Commissioni di informazioni e chiarimenti, art. 46, commi 1 e 2;
- informative in Commissione, art. 46, comma 1;
- comunicazioni in Commissione, art. 46, comma 3;
- richieste rivolte ai Ministri, art. 47, comma 1;
- nomine proposte dal Governo: pareri delle Commissioni, art. 47, comma 1-*bis*;
- richieste ai Ministri e intese in ordine alle indagini conoscitive, art. 48, commi 3 e 5;
- partecipazione dei rappresentanti del Governo alle sedute delle Commissioni in cui si discutano risoluzioni, art. 50, comma 2;
- potere di richiedere che le risoluzioni delle Commissioni siano rimesse all'Assemblea, artt. 50, comma 3, e 144, comma 6;

- preannuncio di presentazione di un disegno di legge su materie oggetto di disegni di legge di iniziativa parlamentare già assegnati all'esame di Commissioni, art. 51, comma 2;
- fiducia: convocazione del Senato per il dibattito, art. 52, comma 4; votazione, art. 116, comma 1; mozioni di fiducia e sfiducia, questione di fiducia, art. 161;
- è sentito dal Presidente del Senato in vista della predisposizione del progetto di programma dei lavori, art. 53, comma 3;
- indica le priorità di cui si tiene conto nella redazione del programma, art. 53, comma 3;
- partecipa con un proprio rappresentante alla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari in sede di adozione del programma e del calendario dei lavori, artt. 53, comma 3, e 55, comma 1;
- può chiedere che si apra la discussione sul programma dei lavori del Senato approvato dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi, e sulle relative modifiche, art. 53, commi 4 e 5;
- può proporre la discussione o la votazione in Assemblea di argomenti non iscritti all'ordine del giorno, art. 56, comma 4;
- può richiedere che il Senato si riunisca in seduta segreta, art. 57;
- posti riservati in Aula, art. 58, comma 1;
- partecipazione dei rappresentanti del Governo alle sedute dell'Assemblea e delle Commissioni, art. 59;
- facoltà di parlare dei rappresentanti del Governo, art. 63;
- provvedimenti che il Governo deve emanare entro termini determinati: comunicazione, da parte della Presidenza del Senato, della scadenza del termine, con un preavviso di due mesi, art. 73-*bis*;
- è tenuto a trasmettere entro trenta giorni, alle Commissioni che ne facciano richiesta, la relazione tecnica sulla quantificazione degli oneri e delle relative coperture, per i disegni di legge di iniziativa parlamentare e popolare e per gli emendamenti di iniziativa parlamentare, art. 76-*bis*, comma 3;

trasmissione di disegni di legge approvati definitivamente dal Senato, artt. 75, 82 e 124, comma 2;
può proporre la dichiarazione di urgenza per disegni di legge già approvati dal Senato nella precedente legislatura, art. 81, comma 1;
intervento nella discussione di disegni di legge già approvati dal Senato nella precedente legislatura e dichiarati urgenti, art. 81, comma 3;
discussione di provvedimenti adottati da precedenti Governi, art. 87, comma 3;
durata della replica del rappresentante del Governo, art. 89, comma 1;
parere sugli ordini del giorno, art. 95, commi 4 e 5;
replica in Assemblea, art. 99, commi 1 e 4;
riapertura della discussione a seguito di ulteriori dichiarazioni, art. 99, comma 2;
presentazione di emendamenti, art. 100, commi 2 e 6;
parere sugli emendamenti, art. 100, comma 9;
richiesta di accantonamento o di rinvio di emendamenti, art. 100, comma 10;
proposte per il coordinamento e le correzioni di forma, art. 103, commi 1 e 3;
comunicazioni e informative in Assemblea, art. 105, commi 1 e 1-*bis*;
esclusione dal computo, ai fini del numero legale, dei senatori assenti in ragione della carica di Ministro, art. 108, comma 2;
relazioni e documenti programmatici ed economici presentati dal Governo, art. 125;
partecipazione dei Ministri alle sedute delle Commissioni dedicate all'esame del disegno di legge di bilancio, art. 126, comma 5;
nella discussione sul documento di economia e finanza, la proposta di risoluzione accettata dal Governo ha la priorità nell'ordine delle votazioni, art. 125-*bis*, comma 4;
è sentito dal Presidente del Senato nella fase di accertamento dell'esistenza, nel disegno di legge di bilancio presentato dal Governo al Senato, di disposizioni estranee all'oggetto o di modifica delle norme sulla

- contabilità generale dello Stato, ai fini del loro stralcio, art. 126, comma 3;
- è sentito dal Presidente del Senato nella fase di accertamento della esistenza, nel disegno di legge di bilancio, di disposizioni contrastanti con le regole sulla copertura finanziaria, in vista della conseguente comunicazione al Senato, art. 126, comma 4;
- è sentito dal Presidente del Senato nella fase di accertamento dell'esistenza, nei disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica, di disposizioni estranee all'oggetto, ai fini del loro stralcio, art. 126-*bis*, comma 2-*bis*;
- presenta al Senato i disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica, art. 126-*bis*, comma 2-*bis*;
- è sentito dal Presidente del Senato nella fase di accertamento dell'esistenza, nel testo dei disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica proposto dalla Commissione, di disposizioni contrastanti con le regole sulla copertura o estranee all'oggetto, art. 126-*bis*, comma 2-*quater*;
- parere sugli ordini del giorno relativi al disegno di legge di bilancio, art. 127, comma 2;
- intervento nella discussione in Assemblea del disegno di legge di bilancio, art. 129, commi 1 e 5;
- attività in ordine al procedimento per le autorizzazioni a procedere di cui all'articolo 68 della Costituzione, art. 135, commi 1 e 2;
- destinatario delle risoluzioni adottate dalle Commissioni in sede di esame dei voti delle Regioni e delle sentenze della Corte costituzionale, artt. 138, comma 1, e 139, commi 3, 4 e 5;
- destinatario dei pareri emessi dalle Commissioni sugli atti del Governo, art. 139-*bis*, comma 2;
- dichiara l'urgenza di richiesta di parere parlamentare su atto del Governo presentata in periodo di aggiornamento dei lavori del Senato, art. 139-*bis*, comma 4;
- destinatario degli inviti a provvedere espressi dalle Commissioni in ordine alle petizioni, art. 141, comma 2;

potere di chiedere un dibattito nella 14^a Commissione, art. 142, comma 1;

presentazione di relazioni sull'Unione europea, art. 142, commi 2 e 3;

destinatario della comunicazione di avvio dell'esame di atti dell'Unione europea per l'apposizione della riserva di esame parlamentare, art. 144, comma 1-*ter*;

destinatario della trasmissione del documento approvato dalle Commissioni a conclusione dell'esame di atti dell'Unione europea e delle relazioni trasmesse al Parlamento; art. 144, commi 2 e 5;

comunicazione, per il parere parlamentare, degli schemi di atti normativi in materia europea, art. 144, commi 3 e 4;

facoltà di chiedere la rimessione in Assemblea del parere per la violazione del principio di sussidiarietà, art. 144, comma 5-*ter*;

nella discussione delle relazioni annuali sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, la proposta di risoluzione accettata dal Governo ha la priorità nell'ordine delle votazioni, art. 144-*bis*, comma 7;

destinatario della trasmissione delle risoluzioni approvate dalle Commissioni a seguito dell'esame di sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea, art. 144-*ter*, comma 4;

facoltà di dichiarare di non poter rispondere alle interrogazioni orali, art. 148, comma 3;

richiesta di urgenza per le interrogazioni orali, art. 151;

svolgimento di interrogazioni con risposta immediata da parte del Presidente, del Vice Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro competente, art. 151-*bis*, comma 2;

risposta alle interrogazioni a risposta immediata, art. 151-*bis*, comma 4;

procedure relative alle interrogazioni a risposta scritta, art. 153;

coinvolgimento nella fissazione della data di svolgimento delle interpellanze, art. 155;

dichiarazioni in sede di svolgimento delle interpellanze, art. 156, comma 2;

dichiarazioni in sede di svolgimento delle interpellanze con procedimento abbreviato, art. 156-*bis*, comma 4; coinvolgimento nella fissazione della data di discussione delle mozioni, artt. 157, comma 2, e 161, comma 2.

emendamenti di iniziativa governativa sui quali intende porre la questione di fiducia, art. 161, commi 3-*ter* e 3-*quater*;

v. *anche* PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI.

GRUPPI PARLAMENTARI

IN GENERALE:

facoltà di richiedere l'elezione di senatori Segretari, qualora non siano rappresentati in Consiglio di Presidenza, art. 5, comma 2-*bis*;

composizione, art. 14, commi 1, 2, 3, 4 e 5;

senatori di diritto e a vita: possibilità di non entrare a far parte di alcun Gruppo, art. 14, comma 1;

scioglimento, art. 14, comma 6;

convocazione e costituzione, art. 15;

presidenza, art. 15, comma 2;

obblighi di comunicazione, art. 15, comma 2;

costituzione in corso di legislatura: limitazioni, art. 15, comma 3;

approvazione del regolamento, art. 15, commi 3-*bis* e 3-*ter*;

pubblicità dei documenti relativi all'organizzazione interna, art. 15, comma 3-*quater*;

locali, attrezzature e contributi ai Gruppi, art. 16;

gestione contabile e finanziaria, art. 16-*bis*;

designazione dei componenti le Commissioni permanenti, art. 21;

rappresentanza proporzionale nelle Commissioni permanenti in modo da rispecchiare il rapporto tra maggioranza e opposizione, art. 21, comma 3;

sostituzione del senatore chiamato a far parte del Governo, art. 21, comma 4;

designazione dei componenti le Commissioni speciali, art. 24;

- designazione dei membri di organi collegiali, art. 25, comma 3;
- rappresentanza negli organi collegiali bicamerali, art. 26, comma 1;
- integrazione con i rappresentanti dei Gruppi dell'Ufficio di Presidenza delle Commissioni in sede di predisposizione del programma e del calendario dei lavori, art. 29, comma 2;
- potere di sostituire i propri rappresentanti presso le Commissioni, art. 31, comma 2;
- richieste in Commissione a nome di un Gruppo, artt. 41, comma 1, e 42, comma 1;
- formulazione di proposte per la redazione del programma dei lavori del Senato e per le relative modifiche, art. 53, commi 3 e 5;
- previsione nei regolamenti interni di modalità volte a consentire ai singoli senatori di presentare proposte sugli argomenti compresi nel programma dei lavori o all'ordine del giorno, art. 53, comma 7;
- proposte di modifica al calendario: limitazione ad una per Gruppo, art. 55, comma 3;
- determinazione del numero degli interventi e del tempo complessivo riservato a ciascun Gruppo, art. 55, comma 5;
- questioni pregiudiziali e sospensive: limitazione ad una per Gruppo, artt. 78, comma 3, e 93, commi 1 e 6;
- potere di far proprio un disegno di legge, art. 79, commi 1 e 2;
- iscrizione a parlare dei senatori tramite i rispettivi Gruppi, art. 84, comma 1;
- iscrizione a parlare di senatori dissenzienti, art. 84, comma 1;
- ampliamento della durata degli interventi in discussione generale: limitazione ad un oratore per Gruppo, art. 89, comma 1;
- proposta di non passare all'esame degli articoli: limitazione ad una per Gruppo, art. 96, comma 1;
- proposta di votazione per parti separate: limitazione ad una per Gruppo, art. 102, comma 5;

- proposta di coordinamento finale: limitazione ad una per Gruppo, art. 103, comma 1;
- dichiarazioni di voto di senatori dissenzienti (in numero inferiore alla metà dei componenti), art. 109, comma 2;
- richieste di votazioni qualificate avanzate da uno o più Presidenti di Gruppo, art. 113, comma 2;
- trasmissione di una interrogazione a risposta immediata per il tramite del Presidente del Gruppo, art. 151-*bis*, comma 1-*bis*;
- facoltà e limiti di ciascun Gruppo di presentare, a firma del proprio Presidente, una interpellanza con procedimento abbreviato, art. 156-*bis*, comma 1;
- rappresentanza proporzionale nelle Commissioni d'inchiesta, art. 162, comma 3;
- rappresentanza proporzionale nelle deputazioni, art. 164;
- v. *anche* CONFERENZA DEI PRESIDENTI DEI GRUPPI PARLAMENTARI; ORATORE A NOME DI UN GRUPPO; PRESIDENTI DEI GRUPPI PARLAMENTARI.

IN PARTICOLARE:

Gruppi costituiti da meno di dieci componenti:

costituzione; condizioni e procedure, art. 14, comma 5;

Gruppo misto:

composizione, art. 14, comma 4;

componenti politiche: facoltà di presentazione di interpellanze con procedimento abbreviato, art. 156-*bis*, comma 1;

in caso di discussione limitata, possibilità di disporre di un termine più ampio, art. 109, comma 2-*bis*.

GUARDIA IN SERVIZIO DI POLIZIA

posta alla diretta dipendenza funzionale del Presidente del Senato, art. 69, comma 2.

I

IMMUNITÀ DEI SENATORI

decorrenza, art. 1, comma 1;
competenze della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, art. 19, commi 1 e 5;
esame delle autorizzazioni a procedere di cui all'articolo 68 della Costituzione, art. 135; di cui all'articolo 96 della Costituzione, art. 135-*bis*.

IMPEDIMENTO

del Presidente del Senato, art. 9, comma 2.

IMPIANTO AUDIOVISIVO INTERNO

attivazione per le sedute delle Commissioni, art. 33, commi 4 e 5.

IMPROCEDIBILITÀ

di disegni di legge ordinaria o costituzionale respinti e nuovamente presentati, artt. 76 e 124, comma 3;
dei disegni di legge d'iniziativa governativa, regionale o del CNEL, nonché degli schemi di decreto legislativo, con conseguenze finanziarie, non corredati della relazione tecnica di quantificazione degli oneri e della relativa copertura, art. 76-*bis*, comma 1;
degli emendamenti di spesa per i quali la 5^a Commissione permanente abbia espresso parere contrario per mancanza della prescritta copertura finanziaria, a meno che quindici senatori non ne chiedano la votazione, art. 102-*bis*, comma 1.

IMPROPONIBILITÀ E INAMMISSIBILITÀ

v. RICEVIBILITÀ.

INCARICO CONFERITO DAL SENATO

v. SENATORI ASSENTI.

INCARICO DI RIFERIRE ALL'ASSEMBLEA

v. RELATORE (DI COMMISSIONE O GIUNTA) ALL'ASSEMBLEA.

INCHIESTE PARLAMENTARI

v. COMMISSIONI D'INCHIESTA.

INCOMPATIBILITÀ

artt. 19, comma 4, e 135-ter. (v. GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI).

INDAGINI CONOSCITIVE DELLE COMMISSIONI

deliberazione, art. 48, comma 1;
 svolgimento delle indagini: poteri delle Commissioni,
 art. 48, commi 2 e 5;
 programma, art. 48, comma 3;
 documento conclusivo, art. 48, comma 6;
 svolgimento in sede congiunta con una Commissione
 della Camera dei deputati, art. 48, comma 7;
 proposta da almeno un terzo dei componenti della
 Commissione: esame entro dieci giorni dalla presen-
 tazione, art. 48-bis;
 attività conoscitiva preliminare della 5ª Commissione
 in occasione dell'esame del disegno di legge di bilan-
 cio, art. 125-bis, comma 3;

v. *anche* PROCEDURE INFORMATIVE.

INELEGGIBILITÀ (ORIGINARIA O SOPRAVVENUTA)

artt. 19, comma 4 e art. 135-ter (v. ELEZIONE A SENATORE;
 e GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI).

INFORMATIVE

in Commissione, art. 46, comma 1;
 in Assemblea, art. 105, comma 1-bis.

INIZIATIVA LEGISLATIVA POPOLARE

procedure di accertamento della ricevibilità in prima presentazione al Senato, art. 74, comma 1;
ultrattività nella legislatura successiva a quella di presentazione e norme applicabili, art. 74, comma 2;
termini per l'inizio e per la conclusione dell'esame in Commissione e procedure informative speciali, art. 74, comma 3;
iscrizione d'ufficio nel calendario dei lavori dell'Assemblea e relativa procedura speciale, art. 74, comma 3;
facoltà delle Commissioni competenti di richiedere al Governo la relazione tecnica di quantificazione degli oneri e della relativa copertura, art. 76-bis, comma 3.

INIZIATIVA LEGISLATIVA REGIONALE

termini per l'inizio e per la conclusione dell'esame in Commissione e procedure informative speciali, art. 74, comma 4;
improcedibilità in caso di mancanza della relazione tecnica di quantificazione degli oneri, art. 76-bis, comma 1.

INTERDIZIONE A PARTECIPARE AI LAVORI DEL SENATO

ad un senatore al quale sia stata inflitta la censura, art. 67, commi 3, 4 e 5.

INTERDIZIONE DELLA PAROLA

agli oratori che si allontanino dall'argomento o che superino i limiti di tempo, art. 90, comma 2;
in sede di replica ad interrogazioni, artt. 149, comma 2 e 159;
in sede di replica ad interpellanze, artt. 156, comma 2 e 159;
v. *anche* DISCORSI; TERMINI (PER GLI INTERVENTI DEGLI ORATORI).

INTERPELLANZE

ordinarie:

- definizione, art. 154, comma 1;
- presentazione, ricevibilità, annuncio, art. 154, comma 2;
- fissazione della data di svolgimento, art. 155;
- svolgimento, art. 156;
- discussione congiunta di mozioni, interpellanze e interrogazioni, art. 159;

con procedimento abbreviato:

- presentazione da parte di Presidente di Gruppo parlamentare o da un rappresentante di componente politica del Gruppo misto o da almeno un decimo dei componenti del Senato: limitazioni, art. 156-*bis*, commi 1 e 2;
- iscrizione all'ordine del giorno entro quindici giorni dalla presentazione, con eventuale seduta supplementare, art. 156-*bis*, comma 3;
- termini e modalità di svolgimento, art. 156-*bis*, commi 3 e 4.

sottoscritte da un terzo dei senatori:

- iscrizione di diritto nel programma dei lavori, art. 53, comma 3;
- fissazione della data di svolgimento, art. 55, comma 5.

INTERROGAZIONI

in generale:

- definizione, art. 145, comma 1;
- presentazione, art. 145, comma 2;
- proponibilità e annuncio, art. 146;

orali:

- in Commissione, artt. 147 e 152;
- in Assemblea, art. 148;
- dichiarazioni del Governo, art. 149, comma 1;
- replica dell'interrogante, art. 149, commi 1 e 2;
- rinvio, art. 150;
- urgenza, art. 151;

con richiesta di risposta scritta:

definizione, art. 153;
trasformazione in interrogazioni orali, art. 153,
comma 2;
nei periodi di aggiornamento dei lavori, art. 153,
comma 4;

a risposta immediata:

definizione e termini, art. 151-*bis*, comma 1;
presentazione dei quesiti, art. 151-*bis*, comma 1-*bis*;
rappresentanza del Governo, art. 151-*bis*, commi 1-*bis*
e 2;
procedure di svolgimento, art. 151-*bis*, comma 4;
attivazione delle trasmissioni televisive, art. 151-*bis*,
comma 6.
svolgimento in Commissione, art. 151-*bis*, comma 6-
bis.

sottoscritte da un terzo dei senatori:

iscrizioni di diritto nel programma dei lavori, art. 53,
comma 3;
fissazione della data di svolgimento, art. 55, comma 5.

INTERRUZIONE DEI DISCORSI

divieto, art. 91.

INTERVENTI NELLE DISCUSSIONI

v. DISCORSI; e: TERMINI (PER GLI INTERVENTI DEGLI ORATORI).

INVERSIONE

degli argomenti iscritti nel calendario dei lavori: propo-
sta e deliberazione, art. 55, comma 7;
degli argomenti iscritti all'ordine del giorno: proposta e
deliberazione, art. 56, comma 3;

dell'ordine delle iscrizioni a parlare, art. 84, comma 4;
dell'ordine delle votazioni, art. 102, comma 4.

IRREGOLARITÀ NELLA VOTAZIONE

segnalazione, art. 110;
annullamento e rinnovazione di votazione irregolare,
art. 118.

IRRICEVIBILITÀ

v. RICEVIBILITÀ.

ISCRIZIONE DI ARGOMENTI ALL'ORDINE DEL GIORNO

v. ORDINE DEL GIORNO DI SEDUTA.

ISCRIZIONI A PARLARE

attribuzioni dei senatori Segretari, art. 11;
modalità, art. 84;
di senatori dissenzienti, art. 84, comma 1;

v. *anche* DISCUSSIONE.

L

LAVORI DEL SENATO

dovere dei senatori di partecipare ai lavori del Senato,
in Commissione e in Assemblea, art. 1, comma 2;

v. CALENDARIO DEI LAVORI DELL'ASSEMBLEA; PROGRAMMA DEI
LAVORI DEL SENATO; ORDINE DEL GIORNO DI SEDUTA; SCHEMA
DEI LAVORI.

LEGGI

- relazione del rappresentante del Governo, richiesta dalle Commissioni, sulla esecuzione di leggi, art. 46, comma 2;
- relazione di uno o più senatori, nominati dalle Commissioni, con l'incarico di riferire sullo stato di attuazione di leggi, art. 46, comma 2;
- compiti della Presidenza del Senato in relazione a leggi con efficacia a termine, o ai termini per la emanazione di leggi, art. 73-bis;
- dichiarazione d'urgenza per l'abbreviazione dei termini di promulgazione delle leggi, art. 82;
- sentenze della Corte costituzionale che dichiarano l'illegittimità di leggi o atti aventi forza di legge dello Stato, art. 139;

v. *anche* LEGISLAZIONE VIGENTE.

LEGISLATURA

in generale:

- prima seduta, artt. 2 e 3;
- ingresso di senatori nel corso della legislatura, art. 14, comma 3;
- scioglimento di Gruppi parlamentari nel corso della legislatura, art. 14, comma 6;
- formazione di nuovi Gruppi parlamentari nel corso della legislatura: limitazioni art. 15, comma 3;
- nomina delle Giunte per il Regolamento, delle elezioni e delle immunità parlamentari e della Commissione per la biblioteca e per l'archivio storico, all'inizio di ogni legislatura, art. 17;
- rinnovo delle Commissioni permanenti nel corso della legislatura, art. 21, comma 7;

precedente legislatura:

- disegni di legge d'iniziativa popolare presentati nella precedente legislatura, art. 74, comma 2;
- disegni di legge già approvati dal Senato nella precedente legislatura, art. 81, commi 1, 2, 3 e 4;

disegni di legge già esaminati dalle Commissioni nella precedente legislatura, art. 81, comma 5.

LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE

v. SENTENZE DELLA CORTE COSTITUZIONALE.

LETTURA

di atti e documenti in Assemblea: competenza dei senatori Segretari, art. 11;
 del processo verbale, art. 60, comma 2;
 di scritti sconvenienti: esclusione, art. 61;
 di tabelle ed elenchi di dati nominativi o numerici, art. 89, comma 4;
 di ordini del giorno, emendamenti o proposte, ai fini della declaratoria di improponibilità e inammissibilità, art. 97, comma 3.

M

MAGGIORANZA

nelle deliberazioni in generale, art. 107, comma 1;

relativa:

ballottaggio per la elezione del Presidente del Senato e dei Presidenti delle Commissioni, artt. 4 e 27, comma 2;
 elezione dei Vice Presidenti, dei Questori e dei Segretari, art. 5, comma 2;
 elezioni suppletive dei Vice Presidenti, dei Questori e dei Segretari, art. 5, comma 3;
 elezione dei membri degli organi collegiali, art. 25, commi 1 e 4;
 elezione dei Vice Presidenti e dei Segretari delle Commissioni, art. 27, comma 3;

dei senatori che partecipano alla votazione:

elezione del Presidente del Senato e dei Presidenti delle Commissioni nel terzo scrutinio, artt. 4 e 27, comma 2;

assoluta dei componenti:

elezione del Presidente del Senato e dei Presidenti delle Commissioni nei primi due scrutini, artt. 4 e 27, comma 2;

adozione del Regolamento per la verifica dei poteri, art. 19, comma 6;

dichiarazione d'urgenza ai fini dell'abbreviazione dei termini di promulgazione, art. 82;

seconda deliberazione di disegni di legge costituzionale, art. 124, comma 1;

approvazione delle proposte di diniego di autorizzazione a procedere relative ai reati ministeriali di cui all'articolo 96 della Costituzione, art. 135-*bis*, comma 8;

approvazione del Regolamento del Senato e delle relative modifiche, art. 167, commi 1, 5 e 6;

di due terzi dei senatori presenti:

per discutere o votare argomenti non iscritti all'ordine del giorno dell'Assemblea, art. 56, comma 4;

di due terzi dei componenti del Senato:

seconda deliberazione di disegni di legge costituzionale, art. 124, comma 2.

MAGGIORANZA PARLAMENTARE

composizione delle commissioni permanenti: rispetto del rapporto tra maggioranza e opposizione, art. 21, comma 3.

MANOVRA DI FINANZA PUBBLICA

documento di economia e finanza, art. 125-*bis*, comma 3;

disegno di legge di bilancio, art. 126;
disegni di legge collegati, art. 126-*bis*.

MATERIA ATTINENTE ALLA COMPETENZA LEGISLATIVA O AMMINISTRATIVA DELLE REGIONI

competenza consultiva, sui relativi disegni di legge, della Commissione parlamentare per le questioni regionali, art. 40, comma 9.

MATERIA COSTITUZIONALE

divieto di assegnazione dei relativi disegni di legge in sede deliberante, art. 35, comma 1;
divieto di assegnazione dei relativi disegni di legge in sede redigente, art. 36, comma 1;
divieto di trasferimento dei relativi disegni di legge dalla sede referente a quella deliberante o redigente, art. 37, comma 1;
disegni di legge che presentino aspetti rilevanti in ordine a tale materia: competenza consultiva della 1^a Commissione, art. 40, commi 2, 5, 6 e 7;
necessità di motivare nella relazione della Commissione all'Assemblea l'eventuale mancato reperimento del parere della 1^a Commissione permanente, art. 40, comma 7;
emendamenti con aspetti rilevanti in tale materia presentati a Commissione in sede deliberante o redigente: parere obbligatorio della 1^a Commissione, artt. 41, comma 5, e 42, comma 1;
votazione finale qualificata per i disegni di legge costituzionale o di revisione della Costituzione, art. 120, comma 3.

MATERIA DI ORDINE PUBBLICO

votazione finale qualificata per i disegni di legge di conversione dei decreti-legge recanti disposizioni in tale materia, art. 120, comma 3.

MATERIA ELETTORALE

- divieto di assegnazione dei relativi disegni di legge in sede deliberante, art. 35, comma 1;
- divieto di assegnazione dei relativi disegni di legge in sede redigente, art. 36, comma 1;
- divieto di trasferimento dei relativi disegni di legge dalla sede referente a quella deliberante o redigente, art. 37, comma 1;
- votazione finale qualificata per i disegni di legge in tale materia, art. 120, comma 3.

MATERIA TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVA

- inammissibilità di votazioni a scrutinio segreto su disposizioni ed emendamenti su tale materia, art. 113, comma 6.

MATERIE DI COMPETENZA DELLE COMMISSIONI E DELLE GIUNTE

- della Giunta per il Regolamento, artt. 18, comma 3, e 167, commi 2, 3 e 4;
- della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, artt. 19, commi 4, 5, 6, e 135, 135-*bis*, 135-*ter*;
- delle Commissioni permanenti, artt. 22 e 40;
- della 14^a Commissione art. 23, commi 1, 2 e 3;
- della Commissione parlamentare per le questioni regionali, artt. 40, comma 9, e 125-*bis*, comma 1;
- assegnazione alle Commissioni dei disegni di legge e degli affari in ragione delle materie di competenza, artt. 34, 35, comma 1, 36, comma 1, e 38;
- procedure informative in Commissione: facoltà di promozione in relazione alle materie di competenza, art. 46, comma 1;
- facoltà delle Commissioni di presentare relazioni e proposte di propria iniziativa sulle materie di competenza, art. 50, comma 1.

MATERIE PER LE INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

modalità di determinazione, art. 151-*bis*, commi 1 e 1-*bis*.

MESSAGGI

IN GENERALE:

lettura, art. 61.

IN PARTICOLARE:

messaggi relativi a disegni di legge:

al Governo o alla Camera dei deputati per la trasmissione dei disegni di legge, art. 75;

menzione della dichiarazione d'urgenza per l'abbreviazione dei termini di promulgazione, art. 82;

al Governo o alla Camera dei deputati per i disegni di legge costituzionale approvati in seconda deliberazione con la maggioranza dei due terzi dei componenti del Senato, art. 124, comma 2;

del Presidente della Repubblica per la richiesta di nuova deliberazione su un disegno di legge, art. 136;

altri messaggi e comunicazioni:

al Presidente della Repubblica e alla Camera dei deputati in relazione alla costituzione del Consiglio di Presidenza, art. 7;

alla Presidenza del Consiglio dei Ministri (e alle Commissioni competenti), con un anticipo di due mesi, sulla scadenza dei termini per l'efficacia o per l'emanazione di leggi, per la presentazione di disegni di legge o per l'adozione di provvedimenti, art. 73-*bis*;

al Presidente del Consiglio dei ministri e al Presidente della Camera dei deputati per le risoluzioni consequenziali a sentenze della Corte costituzionale, art. 139, comma 5;

al Governo per i pareri espressi dalle Commissioni su atti dello stesso, art. 139-*bis*, comma 2;

- al Governo, con l'invito a provvedere, per le petizioni di cui le Commissioni abbiano deliberato la presa in considerazione, art. 141, comma 2;
- al Governo, su richiesta della 14^a Commissione, per informare dell'avvio dell'esame degli atti dell'Unione europea ai fini dell'apposizione della riserva di esame parlamentare, art. 144, comma 1-ter;
- al Presidente del Consiglio dei ministri, al Presidente della Camera dei deputati e ai Presidenti delle Istituzioni dell'Unione europea per i documenti approvati dalle Commissioni in esito all'esame di atti dell'Unione europea, art. 144, commi 2, 2-bis e 5-bis.

MINISTRI

v. GOVERNO.

MINORANZA

- partecipazione al Comitato, nominato da Commissione in sede referente, per la redazione definitiva del testo del disegno di legge, art. 43, comma 2;
- partecipazione alla Sottocommissione per sostenere la discussione in Assemblea, art. 43, comma 5;
- relazioni di minoranza su disegno di legge, art. 43, comma 6;
- relazioni di minoranza sul documento di economia e finanza, art. 125-bis, comma 2;
- relazioni e rapporti di minoranza sul disegno di legge di bilancio, art. 126, commi 6 e 8;
- relazioni di minoranza sulle domande di autorizzazione a procedere in giudizio: per i reati di cui all'articolo 68 della Costituzione, art. 135, comma 9; per i reati di cui all'articolo 96 della Costituzione, art. 135-bis, comma 3.

MINORANZE LINGUISTICHE

costituzione di Gruppi in deroga: ammissibilità per i senatori appartenenti alle minoranze linguistiche e quelli eletti nelle Regioni il cui statuto ne preveda la tutela, artt. 14, comma 5, e 15, comma 3.

MISSIONE (INCARICO CONFERITO DAL SENATO)

v. SENATORI ASSENTI.

MODI DI VOTAZIONE

v. VOTAZIONI (*sub* MODI DI VOTAZIONE).

MODIFICAZIONI AL REGOLAMENTO

v. REGOLAMENTO DEL SENATO.

MOZIONI

potere delle Commissioni di richiedere al Governo di riferire sulla loro attuazione, art. 46, comma 2;
 sottoscritte da almeno un terzo dei senatori: iscrizione di diritto nel programma dei lavori e fissazione della data di votazione, artt. 53, comma 3, e 55, comma 5;
 inammissibilità sulle conclusioni delle Commissioni di indagine su fatti lesivi della onorabilità di un senatore, art. 88, comma 1;
 presentazione, ricevibilità, annuncio, art. 157, comma 1;
 procedura per la fissazione della data di discussione da parte del Senato, art. 157, comma 2;
 sottoscritte da almeno un quinto dei componenti del Senato: procedimento abbreviato di iscrizione all'ordine del giorno, art. 157, comma 3;
 limiti alla sottoscrizione di mozioni con procedimento abbreviato, art. 157, comma 3;
 discussione unica di più mozioni, art. 158;

discussione congiunta di interrogazioni, interpellanze e mozioni, art. 159;
disciplina della discussione e della votazione, art. 160;
di fiducia e di sfiducia, art. 161, commi 1, 2 e 3.

N

NOMINA A SENATORE

decorrenza delle prerogative e dei diritti, art. 1;
verifica dei titoli di ammissione dei senatori, artt. 19, comma 4 e 135-ter.

NOMINA DI SENATORE A COMPONENTE DELLA GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

rifiuto: inammissibilità, art. 19, comma 2.

NOMINE

dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, art. 15, comma 2;
dei componenti l'Ufficio di Presidenza dei Gruppi parlamentari, art. 15, comma 2;
dei componenti la Giunta per il Regolamento, la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari e la Commissione per la biblioteca e per l'archivio storico (*in generale*), art. 17;
di componenti di Commissioni speciali, art. 24;
di componenti di organi collegiali, art. 25;
formazione di organi collegiali bicamerali, art. 26;
del relatore alla Commissione: per i disegni di legge in sede deliberante, art. 41, comma 2; in sede redigente, art. 42, comma 1; in sede referente, art. 43, comma 1;

- del relatore all'Assemblea per i disegni di legge assegnati alle Commissioni in sede redigente, art. 42, comma 4;
- del relatore all'Assemblea per i disegni di legge assegnati alle Commissioni in sede referente, art. 43, comma 4;
- del Comitato per la redazione del testo di disegno di legge all'esame di Commissione in sede referente, art. 43, comma 2;
- di una Commissione d'indagine sui fatti lesivi dell'onorabilità di un senatore, art. 88, comma 1;
- nomina, da parte del Presidente del Senato, di relatore per autorizzazione a procedere di cui all'articolo 96 della Costituzione, art. 135-*bis*, comma 6;
- di Commissioni parlamentari d'inchiesta, art. 162, comma 3;

v. anche ELEZIONI.

NORME DELL'UNIONE EUROPEA

- v.* ATTI DELL'UNIONE EUROPEA E RELAZIONI DEL GOVERNO IN MATERIA EUROPEA; SCHEMI DI ATTI NORMATIVI DEL GOVERNO.

NOTA DI VARIAZIONI

- conseguenziali alla approvazione della prima sezione del disegno di legge di bilancio, art. 129, commi 2 e 3.

NUMERO DEI PRESENTI

in Assemblea:

- computo dei presenti ai fini della deliberazione, art. 107, comma 1;
- facoltà del Presidente di disporre l'accertamento prima di una votazione qualificata, art. 107, comma 3;
- computo dei richiedenti la verifica del numero legale ai fini della votazione, artt. 107, comma 2-*bis* e 108, comma 3;

effetti del mancato raggiungimento del numero richiesto, art. 108, comma 4;

accertamento del numero dei presenti in caso di mancato o difettoso funzionamento del dispositivo elettronico di voto, art. 118, commi 2 e 3;

in Commissione:

accertamento da parte del Presidente all'inizio della seduta, nei casi previsti dal Regolamento, art. 30, comma 1;

facoltà del Presidente di disporre l'accertamento prima di una votazione qualificata, art. 30, comma 4;

v. *anche* QUORUM.

NUMERO LEGALE

in Assemblea:

inammissibilità della relativa richiesta di verifica sulla votazione del processo verbale, artt. 60, comma 2 e 107, comma 2;

presunzione, artt. 107, comma 2, e 108, comma 5;

modalità per la verifica, artt. 107, commi 2 e 2-bis, e 108, comma 1;

computo degli astenuti ai fini del numero legale, art. 107, comma 2-bis;

computo dei senatori assenti per incarico del Senato, ovvero in ragione della loro carica di Ministro, oppure per congedo, art. 108, comma 2;

computo dei richiedenti la verifica, art. 108, comma 3;

effetti della mancanza, art. 108, commi 4, 5 e 6;

computo, agli effetti del numero legale, dei senatori che hanno richiesto la votazione nominale o quella a scrutinio segreto, artt. 102-bis, comma 1, 107, comma 2 -bis e 113, comma 2;

verifica in caso di mancato o difettoso funzionamento del dispositivo elettronico di voto, art. 118, commi 2 e 3;

in Commissione:

- nelle diverse sedi e per determinate deliberazioni, art. 30, commi 2 e 3;
- modalità per la verifica e effetti della mancanza del numero legale, art. 30, commi 2 e 5;
- per le deliberazioni su progetti di atti legislativi dell'Unione europea, art. 144, comma 6-*bis*;

nella Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari:

- in sede di esame delle autorizzazioni a procedere di cui all'articolo 68 della Costituzione, art. 135, comma 3;
- in sede di esame delle autorizzazioni a procedere di cui all'articolo 96 della Costituzione, art. 135-*bis*, comma 11;

v. *anche* QUORUM.

O

OLTRAGGI

- da parte di senatore già richiamato all'ordine, art. 67;
- al Senato o ad alcuno dei suoi membri, art. 72.

ONERI FINANZIARI RECATI DA DISEGNI DI LEGGE ED EMENDAMENTI, QUANTIFICAZIONE

- v. COPERTURA FINANZIARIA; e RELAZIONE TECNICA SULLA QUANTIFICAZIONE DEGLI ONERI E DELLA RELATIVA COPERTURA FINANZIARIA.

ONORABILITÀ DI UN SENATORE

- accuse di fatti lesivi, art. 88.

OPPOSIZIONE

presidenza della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, art. 19, comma 1;
composizione delle Commissioni permanenti, rispetto del rapporto tra maggioranza e opposizione, art. 21, comma 3.

ORATORE A NOME DI UN GRUPPO

richieste avanzate in Commissione a nome di un Gruppo, art. 41, comma 1;
discussione limitata in sede di programma dei lavori del Senato approvato all'unanimità dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi, art. 53, commi 4 e 5;
sulle proposte di modifica dello schema dei lavori, art. 54;
sulle proposte di modifica al calendario approvato a maggioranza dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi, art. 55, commi 3 e 4;
sulla proposta di discutere o votare su argomenti non iscritti all'ordine del giorno, art. 56, comma 4;
sulla domanda di dichiarazione di urgenza, art. 77, comma 1;
sulla domanda della Commissione competente di essere autorizzata a riferire oralmente, art. 77, comma 2;
interventi nella discussione generale: ampliamento della durata sino a trenta minuti limitatamente ad un oratore per Gruppo, art. 89, comma 1;
previa valutazione della Presidenza, sui richiami al Regolamento o per l'ordine del giorno o per la priorità delle discussioni o delle votazioni, art. 92, comma 2;
nella discussione delle questioni pregiudiziale o sospensiva, artt. 78, comma 3 e 93, commi 4 e 6;
nel caso di riapertura della discussione generale, art. 99, comma 2;
sulla proposta di chiusura anticipata della discussione generale, art. 99, comma 3;
nella fase susseguente alla chiusura anticipata della discussione generale, art. 99, comma 4;

discussione sugli emendamenti riferiti ad uno stesso articolo, art. 100, comma 9;
 sulle proposte di coordinamento, art. 103, comma 5;
 dichiarazioni di voto, art. 109, comma 2;
 in caso di discussione limitata, possibilità per il Gruppo misto di disporre di un termine più ampio, art. 109, comma 2-*bis*.

ORATORI

v. DISCORSI; DISCUSSIONE; FACOLTÀ DI PARLARE; ISCRIZIONI A PARLARE.

ORDINE

mantenimento dell'ordine: competenza del Presidente, art. 8;
 turbamento dell'ordine, art. 66, comma 1;
 tumulto in Aula, art. 68;
 turbamento dell'ordine da parte del pubblico, art. 71, commi 2 e 3;

v. *anche* SANZIONI DISCIPLINARI.

ORDINE DEL GIORNO DI SEDUTA

delle Commissioni:

per la costituzione delle Commissioni, art. 29, comma 1;
 inserimento in tempi brevi, da parte dell'Ufficio di Presidenza, di argomenti anche non compresi nel programma, a richiesta di almeno un quinto dei componenti della Commissione, art. 29, comma 2;
 per la seduta successiva: annuncio al termine di ciascuna seduta, art. 29, commi 1 e 3;
 termini per la stampa e la pubblicazione quando della convocazione non sia stata data comunicazione orale al termine della seduta, art. 29, comma 4;

- per la convocazione delle Commissioni in sede deliberante e redigente nei periodi di aggiornamento dei lavori: annuncio in Assemblea o invio a tutti i senatori, art. 29, comma 5;
- iscrizione di disegni di legge aventi oggetti identici o strettamente connessi, art. 51, comma 1;
- iscrizione, entro un mese dal deferimento, dei disegni di legge d'iniziativa popolare, art. 74, comma 3;
- iscrizione, entro un mese dal deferimento, dei disegni di legge d'iniziativa regionale, art. 74, comma 4;
- iscrizione di disegno di legge sottoscritto da più della metà dei componenti di un Gruppo, art. 79, comma 1;
- iscrizione di disegno di legge in sede deliberante, fatto proprio da tutti i Gruppi parlamentari, art. 79, comma 2;
- termine per l'iscrizione dei disegni di legge già approvati dal Senato nella precedente legislatura, dichiarati urgenti e assegnati in sede deliberante, art. 81, comma 4;
- iscrizione delle interrogazioni, art. 152, commi 1 e 2;
- iscrizione delle interrogazioni che non hanno ricevuto nei termini la risposta scritta, art. 153, comma 2;
- iscrizione, entro cinque giorni dal deferimento, delle proposte di inchiesta parlamentare sottoscritte da almeno un decimo dei componenti del Senato, art. 162, comma 2;

dell'Assemblea:

- diramazione ai fini della convocazione del Senato, art. 52, comma 1;
- nel caso di convocazione straordinaria, art. 52, comma 2;
- annuncio al termine di ciascuna seduta o, in caso di convocazione a domicilio, diramazione, di regola, almeno cinque giorni prima della seduta, art. 56, comma 1;
- formazione sulla base del calendario o dello schema dei lavori, art. 56, comma 2;
- inversione degli argomenti iscritti, art. 56, comma 3;

- modalità per la discussione di argomenti non iscritti all'ordine del giorno, art. 56, comma 4;
- nel caso in cui la seduta precedente sia stata tolta a causa di tumulti in Aula, art. 68;
- iscrizione in tempo utile per la effettuazione della votazione finale, non oltre trenta giorni dal deferimento, dei disegni di legge di conversione di decreti-legge presentati dal Governo al Senato, art. 78, comma 5;
- divieto di discutere e deliberare su argomenti che non siano all'ordine del giorno, art. 83;
- dichiarazioni, comunicazioni o richieste all'Assemblea su argomenti non iscritti all'ordine del giorno, art. 84, comma 5;
- richiami per l'ordine del giorno, art. 92;
- iscrizione, non oltre tre giorni dalla richiesta, del dibattito sulle comunicazioni fatte dal Governo, art. 105, comma 1;
- nel caso in cui la seduta precedente sia stata tolta per mancanza del numero legale, art. 108, comma 4;
- iscrizione in tempo utile per la conclusione della discussione, entro trenta giorni dal deferimento, del documento di economia e finanza, art. 125-*bis*, comma 4;
- termini per l'iscrizione del disegno di legge di bilancio, art. 126, comma 9;
- iscrizione delle interrogazioni: ordinarie, art. 148, comma 2; urgenti, art. 151;
- iscrizione delle interrogazioni a risposta immediata, art. 151-*bis*, comma 1;
- iscrizione delle interrogazioni che non hanno ricevuto nei termini la risposta scritta, art. 153, comma 2;
- iscrizione delle interpellanze, art. 156, comma 1;
- iscrizione delle interpellanze con procedimento abbreviato, art. 156-*bis*, comma 3;
- iscrizione, non oltre trenta giorni dalla presentazione, delle mozioni sottoscritte da almeno un quinto dei componenti del Senato, art. 157, comma 3;
- iscrizione, nella prima seduta successiva alla scadenza del termine per riferire o in una seduta supplementare da tenere nello stesso giorno o in quello succes-

sivo, delle proposte di inchiesta parlamentare sottoscritte da almeno un decimo dei componenti del Senato, art. 162, comma 2.

ORDINE DEL GIORNO GENERALE

menzione dei disegni di legge presentati o trasmessi, art. 73, comma 2.

ORDINE DELLE DISCUSSIONI

richiamo per l'ordine delle discussioni, art. 92.

ORDINE DELLE VOTAZIONI

poteri del Presidente, art. 8;
richiamo per l'ordine delle votazioni, art. 92;
delle questioni pregiudiziale e sospensiva, art. 93, commi 2, 5 e 6;
degli ordini del giorno relativi al disegno di legge, art. 95, commi 5 e 6;
degli emendamenti trasformati in ordini del giorno, art. 95, comma 7;
della proposta di non passare all'esame degli articoli, art. 96, comma 2;
di più emendamenti ad uno stesso testo, art. 102, commi 2 e 3;
di emendamenti ad un emendamento, art. 102, comma 3;
facoltà del Presidente di modificare l'ordine delle votazioni, art. 102, comma 4;
controprova di votazione, art. 114, comma 2;
di più proposte di risoluzione presentate sul documento di economia e finanza, art. 125-*bis*, comma 4;
delle sezioni del disegno di legge di bilancio, art. 129, commi 2, 3 e 4;
degli ordini del giorno relativi al disegno di legge di bilancio, art. 129, commi 1 e 5;

- delle proposte relative alle domande di autorizzazione a procedere di cui all'articolo 96 della Costituzione, art. 135-*bis*, comma 8;
- di più proposte di risoluzione presentate sulle relazioni sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, art. 144-*bis*, comma 7;
- di una pluralità di mozioni, art. 158, comma 3;
- degli ordini del giorno concernenti mozioni, art. 160.

ORDINE PUBBLICO, DISPOSIZIONI RECAE IN TALE MATERIA DA DECRETI-LEGGE IN CONVERSIONE

- votazione finale, nominale per scrutinio simultaneo, del disegno di legge relativo, art. 120, comma 3.

ORDINI DEL GIORNO

in generale:

- per la fissazione da parte dell'Assemblea dei criteri informativi cui dovrà attenersi la Commissione in sede redigente, art. 36, comma 2;
- su disegni di legge assegnati alle Commissioni in sede deliberante, art. 41, comma 4;
- su disegni di legge assegnati alle Commissioni in sede redigente, art. 42, comma 1;
- inammissibilità in sede redigente di ordini del giorno contrastanti con i criteri informativi fissati dall'Assemblea, art. 42, comma 2;
- potere delle Commissioni di chiedere al Governo di riferire in merito all'attuazione data ad ordini del giorno approvati dal Senato o accettati dal Governo, art. 46, comma 2;
- attinenza al disegno di legge in discussione, art. 95, comma 1;
- termini per la presentazione e lo svolgimento, art. 95, commi 2 e 3;
- pareri del relatore e del Governo, art. 95, comma 4;
- votazione: facoltà dei presentatori di non insistervi, art. 95, commi 5 e 6;

trasformazione di emendamenti in ordini del giorno, art. 95, comma 7;
ritiro, decadenza e facoltà di appropriazione, da parte di altri senatori, di ordini del giorno ritirati o decaduti, art. 95, comma 8;
precedenza, nella votazione, rispetto agli ordini del giorno, della proposta di non passare all'esame degli articoli, art. 96, comma 2;
improponibilità, art. 97, commi 1 e 3;
inammissibilità, art. 97, commi 2 e 3;
inammissibilità in sede di seconda deliberazione dei disegni di legge costituzionale, art. 123, comma 3;
su mozioni, art. 160;
improponibilità relativamente alle mozioni di fiducia e di sfiducia, art. 161, comma 3;

sul disegno di legge di bilancio:

presentazione in Commissione, art. 127, comma 1;
ripresentazione in Assemblea, art. 127, comma 2;
votazione in Assemblea, art. 129, commi 1 e 5;
sulle singole tabelle del bilancio, art. 129, comma 5;

sulle domande di autorizzazione a procedere di cui all'articolo 96 della Costituzione:

recanti proposte in difformità dalle conclusioni della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari:
– requisiti di presentazione in Assemblea, art. 135-bis, comma 7;
tendenti al diniego dell'autorizzazione: *quorum* richiesto per l'approvazione e modalità di votazione, art. 135-bis, commi 8 e 8-bis;

in materia di elezioni contestate, ineleggibilità originaria o sopravvenuta, incompatibilità:

recanti proposte in difformità dalle conclusioni della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari:
requisiti per la presentazione in Assemblea, art. 135-ter, comma 2.

ORGANI COLLEGIALI

in generale, art. 25;
 nomina mediante elezione, art. 25, commi 1, 2 e 3;
 elezioni suppletive, art. 25, comma 4;
 nomina deferita al Presidente del Senato, art. 25
 comma 5.

ORGANIZZAZIONE DEI LAVORI DEL SENATO

programmazione per sessioni bimestrali, sulla base di
 programmi e calendari, dei lavori dell'Assemblea e
 delle Commissioni, art. 53, comma 1;
 riserva di due settimane al mese per i lavori delle Com-
 missioni, art. 53, comma 2;
 competenza della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi
 e dell'Assemblea, in generale, artt. 53, commi 3, 4, 5
 e 6, e art. 55;
 competenza della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi
 nella settimana in cui i lavori del Senato sono rego-
 lati dal relativo schema, art. 54.

ORGANIZZAZIONE DELLA DISCUSSIONE

in generale:

tempi complessivi riservati a ciascun Gruppo per la di-
 scussione dei singoli argomenti iscritti nel calenda-
 rio, e data entro cui debbono essere posti in vota-
 zione, art. 55, comma 5;
 competenza della Conferenza dei Presidenti dei
 Gruppi, art. 55, comma 5;

in particolare:

fissazione del termine di conclusione dell'esame in
 Commissione in caso di riassegnazione in sede refe-
 rente dalle sedi deliberante o redigente, artt. 35,
 comma 2 e 36, comma 3;
 fissazione del termine di conclusione dell'esame in As-
 semblea per i disegni di legge, gli atti di indirizzo e

- di sindacato ispettivo sottoscritti da almeno un terzo dei Senatori, art. 55, comma 5;
- per la discussione del documento di economia e finanza, art. 125-*bis*, comma 4;
- per la discussione dei disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica, art. 126-*bis*, comma 1;
- per la discussione del disegno di legge di bilancio, art. 129, comma 6;
- per la discussione dei disegni di legge europea, di delegazione europea e delle relazioni annuali sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, art. 144-*bis*, comma 6;
- per la discussione delle proposte di inchiesta parlamentare sottoscritte da almeno un decimo dei componenti del Senato, art. 162, comma 2;

v. *anche* ARMONIZZAZIONE DEI TEMPI DEGLI INTERVENTI.

ORGANIZZAZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

- disegni di legge ed emendamenti che attengono a tale materia: competenza consultiva obbligatoria della 1^a Commissione, art. 40, comma 2, art. 41, comma 5 e art. 42, comma 1;
- effetti del parere contrario della predetta Commissione su tali disegni di legge ed emendamenti innanzi a Commissioni in sede deliberante e redigente, art. 40, comma 6, art. 41, comma 5, art. 42, comma 1.

OSSERVAZIONI E PROPOSTE DI COMMISSIONI

- della 14^a Commissione sugli schemi di atti normativi del Governo concernenti l'applicazione dei trattati dell'Unione europea, o relativi all'attuazione di norme europee deferiti per competenza ad altra Commissione, e relativa pubblicazione, in allegato al parere di questa al Governo, art. 23, comma 3, art. 144, comma 3;

- della Commissione parlamentare per le questioni regionali, sul documento di economia e finanza, e relativi termini per la loro espressione, art. 125-*bis*, comma 1;
- delle Commissioni 1^a e 3^a sugli schemi di atti normativi attinenti alle istituzioni dell'Unione europea o alla politica generale di essa, deferiti alla 14^a Commissione, relativa pubblicazione in allegato al parere della Commissione al Governo o, a richiesta, invio al Governo in caso di mancata approvazione, art. 144, comma 4;
- invio al Governo, a richiesta della 14^a Commissione, delle osservazioni e proposte da loro espresse, in caso di mancata approvazione del parere, da parte dell'organo con competenza primaria, entro quindici giorni dalla data in cui sono a questo pervenute, art. 144, commi 4 e 5.

P

PARERI PARLAMENTARI SU ATTI DEL GOVERNO

- in generale, art. 139-*bis*;
- annuncio all'Assemblea della richiesta del parere e del suo deferimento alla Commissione competente, art. 139-*bis*, comma 1;
- termini per l'espressione del parere: ordinari, art. 139-*bis*, comma 2; speciali, art. 139-*bis*, comma 3; prorogati, art. 139-*bis*, comma 2;
- decorso dei termini durante l'aggiornamento dei lavori del Senato, art. 139-*bis*, comma 4;
- convocazione della Commissione per gli atti urgenti, pervenuti dopo l'aggiornamento dei lavori del Senato, art. 139-*bis*, comma 4;
- trasmissione al Governo del parere: procedure, art. 139-*bis*, comma 2;
- atti di competenza di Commissione bicamerale: procedure, art. 139-*bis*, comma 5;
- schemi di atti normativi del Governo concernenti l'applicazione dei trattati dell'Unione europea o relativi

all'attuazione di norme europee, art. 23, comma 3, e art. 144, commi 3, 4 e 5.

PARERI SU DISEGNI DI LEGGE O AFFARI ALL'ESAME DI COMMISSIONI, O DI GIUNTE, O DELL'ASSEMBLEA

in generale:

sede e casi di espressione del parere, art. 38; art. 40; art. 100, comma 7; art. 125-*bis*, comma 1; art. 130; art. 142, comma 4; art. 143, commi 2 e 3; art. 144, commi 1, 1-*bis*, 5 e 5-*bis*;

assegnazione o richiesta di assegnazione di disegni di legge o affari, art. 38;

invio alle Commissioni 1^a, 2^a, 5^a e 14^a, per il parere, di emendamenti su materie determinate, art. 41, comma 5;

richiesti dalla 5^a Commissione su disegni di legge o emendamenti recanti utilizzi difforni da quelli stabiliti nel bilancio, art. 40, comma 11;

termini per l'espressione dei pareri su disegni di legge o affari: ordinari, urgenti, speciali, art. 39, comma 1; art. 40, comma 7; art. 125-*bis*, comma 1; art. 143, comma 3; art. 144, comma 5;

termini per l'espressione dei pareri su emendamenti, art. 41, comma 5;

decorso del termine senza pronuncia: effetti, artt. 39, comma 2 e 144, comma 5;

proroga dei termini, art. 39, comma 2;

forme ordinarie dei pareri, artt. 39, comma 3 e 40, comma 7;

pubblicazione del parere in allegato alla relazione o al documento della Commissione di merito: di diritto, art. 40, comma 7; art. 142, comma 4; art. 144, comma 1; a richiesta, art. 39, comma 4;

obbligo di motivare nella relazione l'eventuale mancato recepimento dei pareri, art. 40, comma 7;

criteri per il computo dei termini:

in generale, art. 45;

per i pareri delle Commissioni 1^a, 5^a e 14^a, art. 40, commi 7 e 10;

pareri obbligatori:

delle Commissioni permanenti (con esclusione della 5^a):

sul documento di economia e finanza, art. 125-*bis*, comma 1;

sul rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato, art. 130;

delle Commissioni permanenti (con esclusione della 14^a):

sulle relazioni annuali sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, art. 144-*bis*, comma 2;

della 1^a Commissione:

su disegni di legge, art. 40, commi 2 e 6;

su emendamenti relativi a disegni di legge in sede deliberante e redigente, artt. 41, comma 5, e 42, comma 1;

effetti dei pareri contrari, art. 35, comma 2; art. 36, comma 3; art. 37, comma 2; art. 40, commi 6 e 7; art. 41, comma 5; art. 42, comma 1;

sulle risoluzioni del Parlamento europeo e sulle decisioni di Assemblee internazionali, art. 143, comma 3;

su atti normativi e altri atti di interesse dell'Unione europea, art. 144, commi 4 e 5;

della 2^a Commissione:

sui disegni di legge recanti sanzioni penali o amministrative, art. 40, comma 4;

effetti del parere contrario, art. 40, comma 7;

sugli emendamenti recanti sanzioni penali o amministrative, art. 41, comma 5;

della 3^a Commissione:

sulle relazioni del Governo concernenti l'Unione europea, art. 142, comma 3;

sulle risoluzioni del Parlamento europeo e sulle decisioni di Assemblee internazionali, art. 143, commi 2 e 3;

sugli atti normativi e altri atti di interesse dell'Unione europea, art. 144, commi 4 e 5;

della 5^a Commissione:

su disegni di legge, art. 40, commi 3 e 8;

su emendamenti relativi a disegni di legge in sede deliberante e redigente, artt. 41, comma 5, e 42, comma 1;

conseguenze del parere contrario riguardo a disegni di legge assegnati in sede deliberante o redigente, art. 35, comma 2; art. 36, comma 3; art. 37, comma 2; art. 40, commi 5 e 7; art. 41, comma 5; art. 42, comma 1;

termini e modalità di espressione, art. 40, commi 7, 10 e 12;

su emendamenti relativi a disegni di legge all'esame dell'Assemblea, art. 100, comma 7;

effetti di parere contrario per ragioni di copertura finanziaria, art. 102-*bis*;

sulla esistenza, nel disegno di legge di bilancio presentato al Senato, di disposizioni estranee al suo oggetto ovvero volte a modificare norme di contabilità generale dello Stato, art. 126, comma 3;

sulla esistenza, nel disegno di legge di bilancio, di disposizioni contrastanti con le regole di copertura, art. 126, comma 4;

sulla esistenza, nei disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica presentati al Senato, di disposizioni estranee al loro oggetto, art. 126-*bis*, comma 2-*bis*;

sulla esistenza, nel testo dei disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica proposto dalla Commissione, di disposizioni contrastanti con le regole sulla copertura finanziaria o estranee all'oggetto dei disegni di legge stessi, art. 126-*bis*, comma 2-*quater*;

della 14^a Commissione:

sui disegni di legge o gli affari concernenti l'applicazione dei trattati dell'Unione europea o relativi all'at-

tuazione di norme europee, art. 23, comma 3; art. 40, comma 1;
 sui disegni di legge che disciplinano le procedure di adeguamento dell'ordinamento interno alla normativa europea, art. 40, comma 1;
 effetti dei pareri contrari, art. 35, comma 2; art. 36, comma 3; art. 37, comma 2; art. 40, commi 6 e 7; art. 41, comma 5; art. 42, comma 1;
 sulle risoluzioni del Parlamento europeo e sulle decisioni di Assemblee internazionali, art. 143, commi 1, 2 e 3;
 sugli atti normativi e altri atti di interesse dell'Unione europea, art. 144, commi 1, 3, 4 e 5;

della Giunta per il Regolamento:

per l'integrazione della propria composizione, art. 18, comma 2;
 sulle questioni interpretative del Regolamento, art. 18, comma 3;
 sugli emendamenti presentati in Assemblea alle proposte di modifica del Regolamento, art. 167, comma 4;

della Commissione parlamentare per le questioni regionali:

sui disegni di legge e gli affari in materie legislative o amministrative di competenza delle Regioni, art. 40, comma 9;

del relatore e del Governo:

sugli ordini del giorno, art. 95, comma 4;
 sugli emendamenti, art. 100, comma 9;
 su articoli, ordini del giorno ed emendamenti relativi al disegno di legge di bilancio, art. 129, comma 5;

v. *anche* RAPPORTI DELLE COMMISSIONI.

PARITÀ DI VOTI

in generale, art. 107, comma 1;
 nell'elezione del Presidente del Senato e dei Presidenti delle Commissioni, artt. 4 e 27, comma 2;
 nell'elezione dei Vice Presidenti, dei Questori e dei Segretari e nelle relative elezioni suppletive, art. 5, comma 4;

nell'elezione dei componenti di organi collegiali, art. 25, comma 1;

nell'elezione dei Vice Presidenti e dei Segretari delle Commissioni, art. 27, comma 3.

PARLAMENTO EUROPEO

competenza della 14^a Commissione a curare i rapporti con il Parlamento europeo, art. 23, comma 1;

risoluzioni, art. 143;

invito rivolto a membri del Parlamento europeo a fornire informazioni sulle attribuzioni e le attività dell'Unione europea, art. 144-*quater*, comma 1.

PARLAMENTO IN SEDUTA COMUNE

convocazione e presidenza, art. 64;

Regolamento, art. 65.

PAROLE, SCRITTI E TERMINI SCONVENIENTI

esclusione della loro lettura in Assemblea, art. 61;

sanzioni per parole sconvenienti pronunciate da un senatore, art. 66;

improponibilità di ordini del giorno, emendamenti o proposte formulati in termini sconvenienti, art. 97, comma 1;

interrogazioni formulate in termini sconvenienti, art. 146;

interpellanze formulate in termini sconvenienti, art. 154, comma 2;

mozioni formulate in termini sconvenienti, art. 157, comma 1.

PARTI SEPARATE

votazione per parti separate:

in generale, art. 102, comma 5;

per la votazione parziale a scrutinio segreto, in caso di disposizioni o emendamenti aventi oggetto composto, art. 113, commi 4-*bis* e 6;
inammissibilità per le mozioni di fiducia e di sfiducia, art. 161, comma 3;

modifiche al Regolamento:

votazione separata di singole norme facenti parte di un complesso organico di proposte: modalità ed effetti, art. 167, comma 6.

PERIODI DI AGGIORNAMENTO

v. AGGIORNAMENTO DEI LAVORI DEL SENATO.

PERSONALE DEL SENATO

adozione di provvedimenti ad esso relativi, art. 12, comma 1;
posti riservati in Aula, art. 58, comma 2;
norme, art. 166, comma 2.

PETIZIONI

presentazione e accertamento dell'autenticità, art. 140, comma 1;
annuncio in Assemblea e trasmissione alle Commissioni, art. 140, comma 2;
esame abbinato ai disegni di legge cui esse siano attinenti, art. 141, comma 1;
esame disgiunto delle altre petizioni: nomina del relatore ed esiti procedurali, art. 141, comma 2;
comunicazione al presentatore delle decisioni adottate, art. 141, comma 3.

POLIZIA

del Senato e delle tribune, artt. 10, 69 e 71.

POLIZIA GIUDIZIARIA

v. FORZA PUBBLICA.

PORTE DI ACCESSO ALL'AULA

v. CONTROPROVA DI VOTAZIONE.

POSIZIONE DELLE QUESTIONI

competenza del Presidente, art. 8.

PRECEDENTE LEGISLATURA

disegni di legge di iniziativa popolare presentati nella precedente legislatura, art. 74, comma 2;
disegni di legge già approvati dal Senato nella precedente legislatura, art. 81;
relazioni già presentate dalle Commissioni nella precedente legislatura, art. 81, comma 5.

PRECLUSIONE

per inammissibilità della votazione di ordini del giorno, emendamenti e proposte in contrasto con deliberazioni già adottate dal Senato nel corso della discussione, art. 97, comma 2;
nelle votazioni tra mozioni, art. 158, comma 3;
di emendamenti, ordini del giorno e proposte di stralcio a seguito di approvazione della questione di fiducia, art. 161, comma 3-*bis*.

PREGIUDIZIALE

v. QUESTIONI PREGIUDIZIALE e SOSPENSIVA.

PREROGATIVE E DIRITTI DEI SENATORI

decorrenza, art. 1.

PRESENTAZIONE DI DISEGNI DI LEGGE ENTRO TERMINI DETERMINATI

v. TERMINI DI EFFICACIA O PER LA EMANAZIONE DI LEGGI, O PER LA PRESENTAZIONE DI DISEGNI DI LEGGE O PER LA ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI.

PRESENTI

v. NUMERO DEI PRESENTI.

PRESENZA DEI SENATORI ALLE SEDUTE

dovere dei senatori di partecipare alle sedute dell'Assemblea e ai lavori delle Commissioni, art. 1, comma 2;

ammissibilità di congedi, art. 62, comma 1;

equiparazione del regime delle presenze per i Senatori elettivi e vitalizi, art. 107, comma 2-*bis*;

assenze per incarico avuto dal Senato o in ragione della carica di Ministro, art. 108, comma 2;

v. *anche*: ASSENZE; e CONGEDI.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

segnalazione, da parte della Presidenza del Senato, con due mesi di anticipo, della scadenza di termini stabiliti per l'efficacia, o per la emanazione di leggi, la presentazione di disegni di legge o la emanazione di provvedimenti da parte del Governo, art. 73-*bis*;

informative in Assemblea, art. 105, comma 1-*bis*;

intervento in sede di discussione generale sul disegno di legge di bilancio, art. 129, comma 1;

- invio, da parte del Presidente del Senato, delle risoluzioni, approvate dalle Commissioni, relative a sentenze della Corte costituzionale, art. 139, comma 5;
- invio dei documenti approvati dalle Commissioni a conclusione dell'esame degli atti normativi e di altri atti di interesse dell'Unione europea, art. 144, comma 2;
- presenza, almeno una volta ogni due mesi, allo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata, art. 151-*bis*, comma 2;
- trasmissione televisiva diretta durante lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata, art. 151-*bis*, comma 6.

PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

- riceve la comunicazione della costituzione del Consiglio di Presidenza del Senato, art. 7;
- è sentito dal Presidente del Senato ai fini delle intese per la formazione degli organi collegiali bicamerali, art. 26, comma 1;
- è sentito dal Presidente del Senato ai fini delle intese per l'attività delle Commissioni dei due rami del Parlamento riguardo alle indagini conoscitive sulla stessa materia, art. 48, comma 7;
- è sentito dal Presidente del Senato ai fini delle intese per quanto attiene alla discussione di disegni di legge presentati al Senato su oggetto identico o strettamente connesso a quello di un progetto già presentato alla Camera dei deputati, art. 51, comma 3;
- è sentito dal Presidente del Senato ai fini delle intese per la convocazione del Senato in caso di dibattito sulla fiducia al Governo, art. 52, comma 4;
- è sentito dal Presidente del Senato ai fini delle intese relative ai tempi da riservare, nell'ambito della sessione bimestrale, alle Commissioni bicamerali, art. 53, comma 2;
- è sentito dal Presidente del Senato ai fini della predisposizione del programma dei lavori del Senato,

- art. 53, comma 3, e delle relative modifiche, art. 53, comma 5;
- presiede il Parlamento in seduta comune, art. 64, comma 1;
- è sentito dal Presidente del Senato ai fini degli accordi per la convocazione dei senatori per le sedute comuni delle due Camere, art. 64, comma 2;
- è destinatario della comunicazione, da parte del Presidente del Senato, delle risoluzioni adottate dalle Commissioni del Senato in ordine alle sentenze della Corte costituzionale, art. 139, comma 5;
- è sentito dal Presidente del Senato ai fini delle intese sul termine da fissare per l'espressione dei pareri parlamentari su atti del Governo, art. 139-*bis*, comma 3;
- è destinatario della comunicazione, da parte del Presidente del Senato, dei documenti votati dalle Commissioni del Senato in ordine agli atti normativi e ad altri atti di interesse dell'Unione europea, art. 144, comma 2;

v. *anche* CAMERA DEI DEPUTATI.

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

- riceve la comunicazione della costituzione del Consiglio di Presidenza del Senato, art. 7;
- può richiedere alle Camere una nuova deliberazione su disegni di legge approvati, art. 136 (v. *anche* artt. 35, comma 1, 36, comma 1 e 37, comma 1).

PRESIDENTE DEL SENATO

- elezione, artt. 4 e 6, comma 1;
- stabilisce la data della votazione per la elezione dei Segretari aggiuntivi, art. 5, comma 2-*ter*;
- dà notizia al Presidente della Repubblica e alla Camera dei deputati della costituzione del Consiglio di Presidenza del Senato, art. 7;
- attribuzioni in generale, art. 8;

sostituzione in caso di assenza o di impedimento, art. 9;

poteri in ordine alle attribuzioni dei Questori, art. 10;

poteri in ordine alle attribuzioni dei Segretari, art. 11, comma 1;

facoltà di chiamare uno o più senatori presenti in Aula ad esercitare le funzioni di Segretario, art. 11, comma 2;

presiede il Consiglio di Presidenza, art. 12, comma 1;

propone la nomina del Segretario generale, art. 12, comma 1;

deferisce le questioni al Consiglio di Presidenza, art. 12, comma 1;

indice la convocazione dei senatori per la costituzione dei Gruppi parlamentari, art. 15, comma 1;

nomina i componenti della Giunta per il Regolamento, della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari e della Commissione per la biblioteca e per l'archivio storico, art. 17;

presiede la Giunta per il Regolamento, art. 18, comma 1;

integra i componenti della Giunta per il Regolamento, art. 18, comma 2;

sottopone alla Giunta per il Regolamento le questioni interpretative del Regolamento, art. 18, commi 3 e 3-bis;

facoltà di sostituzione di componenti della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari: casi, art. 19, comma 2;

rinnovo dei componenti della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari: art. 19, comma 3;

poteri in ordine alla formazione delle Commissioni permanenti, art. 21, comma 3;

annuncia al Senato la composizione delle Commissioni permanenti, art. 21, comma 6;

poteri in ordine alla formazione di Commissioni speciali, art. 24;

designa i senatori scrutatori per le elezioni di organi collegiali, art. 25, comma 2;

nomina i componenti degli organi collegiali previa delega del Senato, art. 25, comma 5;

promuove intese con il Presidente della Camera per la formazione degli organi collegiali bicamerali, art. 26, comma 1;

poteri in ordine alla convocazione e alla revoca della convocazione di sedute delle Commissioni, art. 29, commi 1, 5 e 6;

facoltà di richiedere la sospensione delle sedute delle Commissioni, art. 29, comma 8;

poteri in ordine alla pubblicità delle sedute delle Commissioni, art. 33, comma 4;

assegna i disegni di legge, artt. 34, 35 e 36;

assegna gli affari alle Commissioni, art. 34, comma 1;

invia le relazioni, i documenti e gli atti alle Commissioni, art. 34, commi 1 e 3;

decide i conflitti di competenza fra Commissioni, art. 34, commi 4 e 5;

facoltà di trasferire disegni di legge dalla sede referente alla sede deliberante o redigente, art. 37;

richiede i pareri delle Commissioni sui disegni di legge e sugli affari, art. 38;

potere di fissare un termine ridotto alla Commissione per esprimere il parere, art. 39, comma 1;

potere di fissare un termine ridotto alla Commissione per la presentazione della relazione, art. 44, comma 2;

poteri in ordine alle indagini conoscitive delle Commissioni, art. 48, commi 1, 3 e 7;

sottopone all'Assemblea le risoluzioni votate dalle Commissioni quando ne faccia richiesta il Governo o un terzo dei componenti la Commissione competente, art. 50, comma 3;

promuove intese col Presidente della Camera in caso di presentazione di un disegno di legge al Senato su oggetto identico o strettamente connesso a quello di un progetto già presentato alla Camera dei deputati, art. 51, comma 3;

convoca il Senato, art. 52;

competenze e attribuzioni per la predisposizione del programma dei lavori del Senato, art. 53, commi 3 e 5;

competenze e attribuzioni per promuovere il coordinamento fra attività delle Commissioni e attività dell'Assemblea, art. 53, comma 6;

competenze e attribuzioni per la predisposizione dello schema dei lavori, art. 54;

è tenuto a riunire, nel corso della settimana in cui viene utilizzato lo schema dei lavori, la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi per l'organizzazione dei lavori del Senato nel periodo successivo, art. 54;

competenza e attribuzioni nella predisposizione del calendario dei lavori del Senato, art. 55, commi 1 e 4; apre e chiude le sedute dell'Assemblea, art. 56, comma 1;

poteri in ordine alla inversione degli argomenti all'ordine del giorno, art. 56, comma 3;

autorizza i funzionari a prender posto nel banco della Presidenza, art. 58, comma 2;

firma il processo verbale, art. 60, comma 4;

dà comunicazioni all'Assemblea, art. 61;

concede i congedi, dandone comunicazione all'Assemblea, art. 62, comma 1;

convoca i senatori per le riunioni del Parlamento in seduta comune, art. 64, comma 2;

poteri in ordine alle sanzioni disciplinari nei confronti dei senatori, artt. 66 e 67;

poteri in caso di tumulto in Aula, art. 68;

poteri di polizia del Senato e delle tribune, articoli 69, 70, 71 e 72;

poteri in ordine alla verifica ed al computo delle firme dei disegni di legge di iniziativa popolare, art. 74, comma 1;

richiede alla Corte dei conti, a domanda di almeno un terzo dei componenti della competente Commissione, la valutazione delle conseguenze finanziarie della conversione di decreti-legge o della emanazione di decreti legislativi, art. 76-bis, comma 4;

- fissa, all'atto del deferimento, i termini per l'esame dei disegni di legge di conversione di decreti-legge, art. 78, comma 2;
- fissa il termine di inserimento all'ordine del giorno della discussione di questioni pregiudiziali e sospensive riferite a disegni di legge di conversione di decreti-legge, art. 78, comma 3;
- adempimenti in relazione alla fissazione di un termine abbreviato per la promulgazione della legge, art. 82;
- poteri in ordine all'armonizzazione dei tempi degli interventi con i termini del calendario, art. 84, comma 1; e allo svolgimento delle discussioni, art. 84, comma 3;
- potere di autorizzare dichiarazioni, comunicazioni o richieste su argomenti non iscritti all'ordine del giorno dell'Assemblea, art. 84, comma 5;
- valuta la sussistenza del fatto personale, art. 87, comma 2;
- poteri in ordine alla costituzione e all'attività della Commissione d'indagine su fatti lesivi dell'onorabilità di un senatore, art. 88, comma 1;
- autorizza l'ampliamento sino a trenta minuti della durata degli interventi nella discussione generale, limitatamente ad un oratore per Gruppo, art. 89, comma 1;
- esercita la stessa facoltà nei confronti delle repliche dei relatori e del rappresentante del Governo, dopo la chiusura della discussione generale, art. 89, comma 1
- autorizza la consegna ai resoconti di tabelle ed elenchi di cui è stata omessa la lettura in Assemblea, art. 89, comma 4;
- invita gli oratori ad attenersi all'argomento o ai limiti di tempo della discussione e toglie loro la parola, art. 90;
- poteri in ordine ai richiami al Regolamento o per l'ordine del giorno o per la priorità delle discussioni o delle votazioni, art. 92;

- facoltà di ammettere lo svolgimento delle questioni pregiudiziale o sospensiva nel corso della discussione, art. 93, comma 1;
- facoltà di disporre la votazione di ordini del giorno in sede di esame degli articoli cui si riferiscono, art. 95, comma 6;
- potere di consentire la trasformazione di un emendamento in ordine del giorno, art. 95, comma 7;
- decide sull'improponibilità ed inammissibilità di ordini del giorno, emendamenti e proposte, artt. 97 e 100, comma 8;
- dichiara chiusa la discussione generale e cura gli adempimenti conseguenti alla richiesta di chiusura anticipata, art. 99, commi 1 e 3;
- fissa il termine di presentazione degli emendamenti in Assemblea, art. 100, comma 3;
- può consentire la presentazione di emendamenti fuori dei termini, art. 100, comma 5;
- può rinviare l'esame di emendamenti proposti dalla Commissione e dal Governo nel corso della seduta, per consentire la presentazione di emendamenti correlati, art. 100, comma 6;
- può disporre la suddivisione per parti della discussione su singoli articoli, art. 100, comma 9;
- può decidere l'accantonamento ed il rinvio alla competente Commissione di articoli ed emendamenti, art. 100, comma 11;
- può modificare l'ordine di votazione degli articoli e degli emendamenti, art. 102, comma 4;
- può proporre correzioni di forma e modificazioni di coordinamento al testo approvato, art. 103, comma 1;
- può disporre che, per il coordinamento finale, la votazione finale venga differita, non alla successiva seduta, ma ad una fase successiva della stessa seduta, art. 103, comma 3;
- dispone l'iscrizione all'ordine del giorno del dibattito sulle comunicazioni del Governo, art. 105, comma 1;

- può fissare la trattazione in Assemblea di informative aventi carattere di urgenza da parte di ministri, art. 105, comma 1-*bis*.
- dispone a richiesta la verifica del numero legale e può disporre l'accertamento del numero dei presenti, artt. 107, commi 2 e 3, 108, commi 1, 4 e 6, e 118, commi 2 e 3;
- rinvia la seduta o la votazione rispettivamente in caso di mancanza del numero legale o di esito negativo dell'accertamento del numero dei presenti, art. 108, commi 4 e 6;
- proclama il risultato delle votazioni, art. 111;
- ha potere di decisione sulla questione incidentale relativa alla ammissibilità della votazione a scrutinio segreto su determinati argomenti, art. 113, commi 5 e 7;
- ordina la chiusura delle porte di accesso all'Aula prima della controprova di una votazione, art. 114, comma 2;
- adempimenti nel caso di votazione nominale con appello, art. 116, comma 1;
- sospende l'appello nella votazione nominale in caso di divergenza nelle espressioni di voto, art. 116, comma 3;
- poteri in caso di irregolarità delle votazioni, art. 118;
- decide sulla richiesta di rinvio della discussione in sede di seconda deliberazione di disegni di legge costituzionale, art. 123, comma 3;
- fa menzione, nel messaggio, dell'approvazione con la maggioranza di due terzi di un disegno di legge costituzionale in seconda deliberazione, art. 124, comma 2;
- stabilisce i termini per il parere sul documento di economia e finanza, da parte delle Commissioni permanenti, nonché delle osservazioni da parte della Commissione parlamentare per le questioni regionali, art. 125-*bis*, comma 1;
- stabilisce termini abbreviati per la presentazione della relazione della 5^a Commissione sul documento di economia e finanza, art. 125-*bis*, comma 2;

stralcia, previ pareri della 5^a Commissione e del Governo, le disposizioni del disegno di legge presentato dal Governo al Senato che siano estranee alla materia o di modifica delle norme sulla contabilità generale dello Stato, art. 126, comma 3;

comunica, sentiti i medesimi pareri, all'Assemblea le disposizioni contenute nel disegno di legge di bilancio contrastanti con le regole sulla copertura finanziaria, art. 126, comma 4;

stralcia, sentito il parere della 5^a Commissione e del Governo, le disposizioni dei disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica che siano estranee alla materia, art. 126-*bis*, comma 2-*bis*;

può dichiarare inammissibili, sentito il parere della 5^a Commissione e del Governo, nel testo dei disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica proposto dalla Commissione, disposizioni contrastanti con le regole sulla copertura o estranee all'oggetto dei disegni di legge stessi, 126-*bis*, comma 2-*quater*;

può ammettere la presentazione in Aula di nuovi emendamenti ai disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica, e al disegno di legge di bilancio, art. 126-*bis*, comma 2-*quinqües* e art. 128, comma 4;

invita la Corte dei conti a fornire informazioni, chiarimenti e documenti alle Commissioni, art. 133;

invita le Commissioni di vigilanza a fornire informazioni, chiarimenti e documenti alle Commissioni, art. 134;

invia alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari le domande di autorizzazione a procedere, di cui all'articolo 68 della Costituzione, art. 135, comma 1; di cui all'articolo 96 della Costituzione, art. 135- *bis*;

nomina, fra i componenti della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, il relatore all'Assemblea sulle domande di autorizzazioni a procedere di cui all'articolo 96 della Costituzione, nei casi di mancata presentazione della relazione scritta da parte della Giunta, art. 135-*bis*, comma 6;

- assegna all'esame delle Commissioni le sentenze della Corte costituzionale e trasmette al Presidente del Consiglio le risoluzioni ad esse relative adottate dalle Commissioni stesse, art. 139, commi 1, 2 e 5;
- assegna alle Commissioni (del Senato o bicamerali con sede in Senato) le richieste di parere parlamentare su atti del Governo; ulteriori adempimenti relativi a tale procedura (termini e trasmissione al Governo), art. 139-*bis*, comma 5;
- facoltà di proroga del termine ordinario di espressione del parere parlamentare, art. 139-*bis*, comma 2;
- fissa, d'intesa col Presidente della Camera, termini speciali per l'espressione del parere anzidetto, art. 139-*bis*, comma 3;
- richiede la convocazione delle Commissioni, per pareri aventi carattere di urgenza, nei periodi di aggiornamento dei lavori del Senato, art. 139-*bis*, comma 4;
- può disporre l'accertamento dell'autenticità della petizione e della qualità di cittadino del proponente, art. 140, comma 1;
- trasmette al Governo le decisioni delle Commissioni in ordine a petizioni, art. 141, comma 2;
- assegna all'esame delle Commissioni le risoluzioni del Parlamento europeo e le decisioni di Assemblee internazionali, art. 143;
- riceve dalla Commissione competente la richiesta di parere della 3^a e della 14^a Commissione su risoluzioni del Parlamento europeo o su decisioni di Assemblee internazionali, art. 143, comma 2;
- riceve dalla 14^a Commissione la richiesta di parere della 1^a e della 3^a Commissione su risoluzioni del Parlamento europeo o su decisioni di Assemblee internazionali, art. 143, comma 3;
- comunica al Governo, ai fini dell'apposizione della riserva di esame parlamentare, l'avvio dell'esame degli atti dell'Unione europea, art. 144, comma 1-*ter*;
- annuncia all'Assemblea la approvazione di risoluzioni di Commissione su atti dell'Unione europea, che trasmette al Governo dandone notizia alla Camera non-

- ché alle istituzioni dell'Unione europea, art. 144, commi 2 e 2-*bis*;
- invia al Governo, nei casi stabiliti, a richiesta delle Commissioni consultate, le osservazioni e le proposte da detti organi formulate sugli schemi di atti normativi del Governo concernenti l'applicazione dei trattati dell'Unione europea o relativi all'attuazione di norme europee, ovvero su atti normativi o altri atti di interesse dell'Unione europea, art. 144, comma 5;
- trasmette, su richiesta della 14^a Commissione, alle istituzioni dell'Unione europea il parere sul rispetto del principio di sussidiarietà, art. 144, comma 5-*bis*;
- può richiedere la consultazione dei Consigli regionali in relazione ai progetti di atti legislativi dell'Unione europea, art. 144, comma 6-*ter*;
- può dichiarare inammissibili disposizioni del testo proposto dalla 14^a Commissione all'Assemblea per il disegno di legge europea e di delegazione europea quando riguardino materie estranee all'oggetto proprio di tale legge, art. 144-*bis*, comma 4;
- può ammettere la presentazione in Aula di nuovi emendamenti ai disegni di legge europea e di delegazione europea, art. 144-*bis*, comma 5;
- trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri, dandone notizia al Presidente della Camera dei deputati, la risoluzione approvata dalla Commissione competente in merito a sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea, art. 144-*ter*, comma 4;
- può dare il consenso alla Commissione che intende invitare componenti del Parlamento europeo o della Commissione europea a fornire informazioni, art. 144-*quater*;
- accerta la ricevibilità delle interrogazioni, art. 146;
- dispone lo svolgimento delle interrogazioni orali in Commissione, art. 147;
- stabilisce l'ordine di svolgimento delle interrogazioni, art. 148, comma 2;
- può togliere la parola all'interrogante in sede di replica, art. 149, comma 2;
- può rinviare lo svolgimento di interrogazioni, art. 150;

- giudica sull'urgenza delle interrogazioni, art. 151;
- può disporre la trasmissione televisiva diretta in occasione dello svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata, art. 151-*bis*, comma 6;
- può ammettere la stampa o il pubblico a seguire lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata in Commissione, art. 151-*bis*, comma 6-*bis*;
- dispone l'iscrizione, all'ordine del giorno dell'Assemblea, come interrogazione orale, di una interrogazione scritta che non ha ricevuto risposta nei termini stabiliti, art. 153, comma 2;
- accerta la ricevibilità delle interpellanze, art. 154, comma 2;
- determina la data di svolgimento delle interpellanze, art. 155;
- accerta la ricevibilità delle mozioni, art. 157, comma 1;
- fissa la seduta supplementare necessaria per consentire la discussione, entro trenta giorni dalla presentazione, di mozione sottoscritta da almeno un quinto dei componenti del Senato, art. 157, comma 3;
- dispone la discussione congiunta di mozioni, interpellanze e interrogazioni, art. 159;
- valutazione ai fini della ricevibilità, proponibilità e ammissibilità dei testi presentati dal Governo prima della posizione della questione di fiducia, art. 161, comma 3-*ter*;
- stabilisce il termine per riferire sulle proposte di inchiesta parlamentare sottoscritte da almeno un decimo dei componenti del Senato, art. 162, comma 2;
- poteri riguardo alle deputazioni del Senato, art. 164;
- rapporti con il Segretario generale per quanto attiene agli uffici del Senato, art. 166, comma 1;
- può ammettere la presentazione di emendamenti alle proposte di modifica al Regolamento durante il corso della discussione, art. 167, comma 4;

v. *anche* PRESIDENZA DEL SENATO.

PRESIDENTE PROVVISORIO DEL SENATO

è il senatore più anziano di età che presiede la prima seduta dopo le elezioni, art. 2, comma 1;
convoca e integra la Giunta provvisoria per la verifica dei poteri, art. 3, commi 2 e 3.

PRESIDENTI DEI GRUPPI PARLAMENTARI

riunioni del Consiglio di Presidenza alle quali partecipano i Presidenti dei Gruppi che non abbiano propri componenti nel Consiglio stesso, artt. 12, comma 2, e 67, comma 3;
nomina, art. 15, comma 2;
potere da parte di uno o più Presidenti di Gruppo di sollevare questioni di interpretazione del Regolamento, art. 18, comma 3-*bis*;
competenza nella predisposizione del programma (dello schema) e del calendario dei lavori, artt. 53, 54 e 55;
competenze nella organizzazione della discussione dei singoli argomenti inseriti nel calendario dei lavori o sottoscritti da almeno un terzo dei Senatori, art. 55, comma 5;
dichiarazione, a nome del Gruppo, di far proprio un disegno di legge, art. 79, comma 1;
adesione ad un disegno di legge fatto proprio da altro Gruppo parlamentare, art. 79, comma 2;
possibilità di richiedere a nome del Gruppo la votazione nominale, anche a inizio seduta, ovvero lo scrutinio segreto, art. 113, comma 2;
competenza nella scelta delle materie su cui potranno essere presentate interrogazioni con risposta immediata, art. 151-*bis*, comma 1;
presentazione di interrogazioni a risposta immediata a nome del Gruppo, art. 151-*bis*, comma 1-*bis*;
facoltà di presentazione di interpellanze con procedimento abbreviato, art. 156-*bis*, comma 1;

v. *anche* CONFERENZA DEI PRESIDENTI DEI GRUPPI PARLAMENTARI.

PRESIDENTI DI COMMISSIONE E DI GIUNTA

In generale:

- elezione per la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, tra gli appartenenti ai Gruppi di opposizione, art. 19, comma 1;
- elezione, art. 27, commi 1 e 2;
- decadenza per trasferimento ad altro Gruppo parlamentare, art. 27, comma 3-*bis*;
- convocano le Commissioni, art. 29, comma 1;
- annunciano la data, l'ora e l'ordine del giorno della seduta successiva, art. 29, comma 3;
- accertano all'inizio della seduta, nei casi previsti dal Regolamento, la presenza della maggioranza dei componenti delle Commissioni, art. 30, comma 1;
- dispongono, d'ufficio o su richiesta di un senatore, la verifica del numero legale, art. 30, comma 2;
- possono disporre l'accertamento del numero dei presenti, prima della votazione di una proposta per la cui approvazione sia richiesto il voto favorevole di una maggioranza dei componenti della Commissione, art. 30, comma 4;
- sospendono la seduta in caso di accertata mancanza del numero legale, art. 30, comma 5;
- ricevono comunicazione scritta dai Gruppi parlamentari della sostituzione di loro rappresentanti in seno alla Commissione, art. 31, comma 2;
- presidenza delle Commissioni riunite, art. 34, comma 2;
- poteri consultivi in ordine ai conflitti di competenza fra Commissioni, art. 34, comma 5;
- ricevono le richieste di rimessione all'Assemblea dei disegni di legge, art. 35, comma 2;
- richiedono le proroghe per l'espressione dei pareri, art. 39, comma 2;
- facoltà di esprimere personalmente il parere della Commissione o di delegare un membro della Commissione ad esprimerlo, art. 39, comma 3;
- fanno l'esposizione preliminare sui disegni di legge o ne danno incarico ad altro senatore (relatore alla

Commissione), artt. 41, comma 2, 42, comma 1, e 43, comma 1;

sono sentiti dal Presidente del Senato in ordine alla predisposizione del programma dei lavori e delle successive modifiche, art. 53, commi 3 e 5;

sono convocati dal Presidente del Senato per coordinare, in presenza del rappresentante del Governo, l'attività delle Commissioni con quella dell'Assemblea, art. 53, comma 6;

facoltà di richiedere la discussione, in Assemblea, di argomenti non iscritti all'ordine del giorno, art. 56, comma 4;

rinviano lo svolgimento delle interrogazioni orali in Commissione quando sia trascorso il tempo ad esse destinato, art. 152, comma 4;

competenze in ordine al bilancio del Senato, art. 165, comma 1;

in particolare:

Presidente della 5^a Commissione permanente: esprime il parere della Commissione sugli emendamenti presentati in Assemblea, art. 100, comma 7;

Presidente della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari: riferisce oralmente all'Assemblea sulle domande di autorizzazione a procedere di cui all'articolo 68 della Costituzione, nei casi di mancata presentazione della relazione scritta della Giunta, art. 135, comma 10.

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

v. PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI.

PRESIDENZA DEL SENATO

riceve le comunicazioni dei senatori relative alle iscrizioni ai Gruppi parlamentari, art. 14, commi 2 e 3;

riceve le comunicazioni in ordine alla costituzione, denominazione, composizione e ogni successiva variazione dei Gruppi parlamentari, art. 15, comma 2;

- riceve copia dei regolamenti dei Gruppi parlamentari, art. 15, comma 3-*bis*;
- riceve le comunicazioni dei Gruppi in ordine alle designazioni dei senatori nelle Commissioni permanenti, art. 21, comma 1;
- comunica ai Gruppi il numero dei posti spettanti a ciascuno in seno agli organi collegiali da formare, art. 25, comma 3;
- banco della Presidenza, art. 58, comma 2;
- riceve i disegni di legge che iniziano il proprio *iter* in Senato, art. 73, comma 1;
- tiene nota dei termini stabiliti per l'efficacia o per l'emanazione di leggi, o la presentazione di disegni di legge, o l'adozione di provvedimenti da parte del Governo, e ne segnala la scadenza, con anticipo di due mesi, alla Presidenza del Consiglio dei ministri e alla Commissione competente per materia, art. 73-*bis*;
- riceve le iscrizioni a parlare, art. 84, comma 2;
- riceve la comunicazione dello scambio, fra senatori, nell'ordine di iscrizione a parlare, art. 84, comma 4;
- riceve gli emendamenti, art. 100, comma 3;
- riceve la relazione generale e le relazioni di minoranza sul disegno di legge di bilancio, art. 126, comma 8;
- riceve copia della risposta scritta alle interrogazioni, art. 153, comma 1;
- deve essere informata del trasferimento o invio fuori sede dei membri delle Commissioni di inchiesta, art. 163;
- può chiedere che la discussione del bilancio e del conto consuntivo del Senato si svolga in seduta segreta, art. 165, comma 2;

v. *anche* CONSIGLIO DI PRESIDENZA; PRESIDENTE DEL SENATO.

PRESIDENZE DELLE COMMISSIONI

v. UFFICI DI PRESIDENZA DELLE COMMISSIONI.

PROCEDIMENTO ELETTRONICO DI VOTAZIONE

- adozione per la verifica del numero legale, art. 108, comma 1;
- adozione per l'accertamento del numero dei presenti, art. 108, comma 6;
- richiesta effettuata ad inizio seduta con effetto per tutte le votazioni nominali, art. 113, comma 2;
- adozione, senza registrazione dei nomi, nelle votazioni che dovrebbero essere effettuate per alzata di mano, art. 114, comma 1;
- adozione ordinaria per le votazioni di controprova, art. 114, comma 2;
- adozione ordinaria per le votazioni nominali con scrutinio simultaneo, art. 115, comma 1;
- relative modalità, art. 115, comma 2;
- adozione ordinaria per la votazione nominale con appello, art. 116, comma 1;
- relative modalità, art. 116, commi 3 e 4;
- adozione ordinaria per le votazioni a scrutinio segreto, art. 117, comma 1;
- relative modalità, artt. 113, comma 2 e 117, comma 2;
- difettoso funzionamento: segnalazione nel corso della votazione, art. 110;
- casi di irregolarità: rinnovazione della votazione con o senza procedimento elettronico, art. 118, comma 1;
- procedimenti sostitutivi in caso di mancato o difettoso funzionamento del dispositivo elettronico di voto:
 - verifica del numero legale e accertamento del numero dei presenti, art. 118, comma 3;
 - controprova delle votazioni per alzata di mano, art. 118, comma 4;
 - votazione nominale, art. 118, comma 5;
 - scrutinio segreto, art. 118, comma 6;
- modalità tecniche e istruzioni del Consiglio di Presidenza per l'uso del dispositivo elettronico di voto, art. 118, comma 7;
- indizione delle votazioni nominali elettroniche, art. 119, comma 1.

PROCEDURE INFORMATIVE

- comunicazioni del Governo e relazioni sullo stato di attuazione di leggi e sull'esecuzione data a ordini del giorno, mozioni e risoluzioni approvate dal Senato, art. 46, commi 1, 2 e 3;
- informative del Governo in Commissione, anche in sede congiunta con la camera dei deputati, art. 46, comma 1;
- audizioni in relazione a disegni di legge, affari assegnati o pareri su proposte di nomina, art. 47;
- indagini conoscitive, art. 48;
- obbligo di sottoporre alla decisione della Commissione, entro dieci giorni dalla presentazione, la richiesta, formulata da almeno un terzo dei componenti della Commissione, di promuovere le procedure sopramenzionate, art. 48-*bis*;
- audizione dei rappresentanti dei proponenti, preliminare all'esame di disegni di legge d'iniziativa popolare e regionale, art. 74, commi 3 e 4;
- audizioni preliminari all'esame del documento di economia e finanza, art. 125-*bis*, comma 3;
- acquisizione di elementi informativi da rappresentanti delle istituzioni dell'Unione europea, art. 144-*quater*.

PROCESSO VERBALE DELLE SEDUTE

- attribuzioni dei Segretari, art. 11;
- sedute di Commissione, art. 32;
- sedute pubbliche di Assemblea: redazione, approvazione e rettifiche, art. 60, commi 1, 2 e 3;
- inammissibilità delle richieste di verifica del numero legale sulle votazioni sul processo verbale, artt. 60, comma 2 e 107, comma 2;
- sedute segrete (di Assemblea), art. 60, comma 4;
- iscrizione dei richiami all'ordine, art. 66, comma 1;
- divieto di inserirvi le proteste sulle deliberazioni del Senato, art. 112.

PROCLAMAZIONE DEL RISULTATO DELLE VOTAZIONI

- competenza del Presidente, art. 8;
- formula, art. 111;
- votazioni nominali con scrutinio simultaneo, art. 115, comma 2;
- votazioni nominali con appello, art. 116, comma 4.

PROGRAMMA DEI LAVORI DEL SENATO

dell'Assemblea:

- costituisce la base, unitamente al calendario, della programmazione dei lavori del Senato organizzati per sessioni bimestrali, art. 53, comma 1;
- tempi riservati esclusivamente all'attività delle Commissioni, art. 53, comma 2;
- predisposizione del programma, con cadenza bimestrale, sentiti il Presidente della Camera, i Presidenti delle Commissioni e il Governo, a cura del Presidente del Senato che sottopone il progetto alla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi, art. 53, comma 3;
- redazione del programma secondo le priorità indicate dal Governo e le proposte avanzate dai Gruppi e da singoli senatori, con riserva di tempi specifici alle funzioni ispettive e di controllo, art. 53, comma 3;
- inserimento di diritto nel programma dei lavori dei disegni di legge degli atti di indirizzo e di sindacato ispettivo sottoscritti da almeno un terzo dei Senatori, art. 53, comma 3;
- modalità di definitiva adozione del programma (approvazione unanime della Conferenza), conseguente comunicazione all'Assemblea ed eventuale discussione, art. 53, comma 4;
- procedure per le modifiche del programma divenuto definitivo, art. 53, comma 5;
- mancato accordo della Conferenza sul programma e conseguente adozione dello schema predisposto dal Presidente, art. 54;
- applicazione del programma attraverso il calendario dei lavori, art. 55, comma 1;

- coordinamento dell'attività delle Commissioni in vista dell'attuazione del programma: riunione, promossa a tal fine dal Presidente del Senato, dei Presidenti delle Commissioni, con la partecipazione del Governo, art. 53, comma 6 (v. anche art. 29, comma 2);
- inserimento nel programma dei disegni di legge dichiarati urgenti, art. 77, comma 1;
- inserimento nel programma di disegno di legge ai fini della discussione preliminare dei criteri informativi cui dovrà attenersi la Commissione in sede redigente, art. 36, comma 2;
- inserimento nel programma dei disegni di legge quando sia scaduto il termine per la presentazione della relazione, art. 44, comma 3 (v. anche comma 4);
- inserimento nel calendario di argomenti non compresi nel programma: per disposizione del Presidente del Senato, art. 55, comma 6 (e art. 157, comma 3); per deliberazione dell'Assemblea, art. 55, comma 7;
- inserimento nel calendario dei disegni di legge di iniziativa popolare trascorsi tre mesi dall'assegnazione, art. 74, comma 3;

delle Commissioni:

- predisposizione, da parte dell'Ufficio di Presidenza della Commissione, integrato con i rappresentanti dei Gruppi, art. 29, comma 2;
- è coordinato con l'attività dell'Assemblea ed è stabilito in modo da dare priorità ai disegni di legge e agli argomenti compresi nel programma dei lavori dell'Assemblea, artt. 29, comma 2 e 53, comma 6;
- argomenti anche non compresi nel programma: iscrizione nell'ordine del giorno, in tempi brevi, su richiesta di almeno un quinto dei componenti della Commissione, art. 29, comma 2;
- è predisposto in modo da assicurare il tempestivo esame degli atti preparatori della legislazione dell'Unione europea, art. 29, comma 2-bis.

PROGRAMMA DI SVILUPPO ECONOMICO

disegni di legge recanti disposizioni rilevanti ai fini delle direttive e delle previsioni di tale programma: competenza consultiva della 5^a Commissione, art. 40, comma 3.

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI DEL SENATO

metodo di organizzazione dei lavori del Senato, operante di norma per sessioni bimestrali sulla base di un programma dei lavori (v.) e di calendari (v.), art. 53, comma 1.

PROMULGAZIONE DELLE LEGGI

abbreviazione dei termini, art. 82.

PROPONENTI DI DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa di senatori:

che costituiscono più della metà dei componenti di un gruppo parlamentare, art. 79, comma 1;

che costituiscono i due terzi dei componenti di una Commissione, art. 80;

d'iniziativa popolare:

audizione innanzi alla Commissione di merito, art. 74, comma 3;

d'iniziativa regionale:

audizione innanzi alla Commissione di merito, art. 74, comma 4.

PROPONENTI DI INCHIESTA PARLAMENTARE

pari ad almeno un decimo dei componenti del Senato: procedura abbreviata di esame della relativa proposta, art. 162, comma 2.

PROPONIBILITÀ

v. RICEVIBILITÀ.

PROPOSTA DI NON PASSARE ALL'ESAME DEGLI ARTICOLI

presentazione, art. 96, comma 1;
svolgimento, discussione e deliberazione, art. 96, comma 2.

PROPOSTE DI MODIFICAZIONE DEL REGOLAMENTO DEL SENATO

v. REGOLAMENTO DEL SENATO.

PROPOSTE E OSSERVAZIONI DI COMMISSIONE O DI GIUNTA

v. OSSERVAZIONI E PROPOSTE DI COMMISSIONI.

PROPOSTE O RELAZIONI ALL'ASSEMBLEA DI COMMISSIONI O DI GIUNTE

su materia di competenza, art. 50, comma 1;

v. *anche*: MATERIE DI COMPETENZA DELLE COMMISSIONI E DELLE GIUNTE; RELAZIONE ALL'ASSEMBLEA DELLE COMMISSIONI E DELLE GIUNTE.

PROROGA DEI POTERI (*PROROGATIO*)

del Consiglio di Presidenza, art. 12, comma 3;
del Senato: convocazione in via straordinaria dell'Assemblea, art. 52, comma 3.

PROROGA DEI TERMINI PRESCRITTI

- per i pareri delle Commissioni, su disegni di legge e affari all'esame di Commissioni, di Giunte o dell'Assemblea, art. 39, comma 2;
- per la presentazione delle relazioni delle Commissioni, art. 44, comma 3;
- per la relazione sulle domande di autorizzazione a procedere di cui all'articolo 68 della Costituzione, art. 135, comma 7;
- per i pareri delle Commissioni su atti del Governo, art. 139-*bis*, comma 2;

v. *anche* TERMINI.

PROTESTE

- sulle deliberazioni del Senato (inammissibilità), art. 112.

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, ORGANIZZAZIONE

- disegni di legge che attengono alla organizzazione di tale settore: competenza consultiva della 1^a Commissione, art. 40, comma 2.

PUBBLICITÀ DEI LAVORI

delle sedute di Commissione:

- redazione del processo verbale, art. 32;
- redazione e pubblicazione dei resoconti stenografici e del riassunto dei lavori, art. 33, comma 1;
- esclusione della pubblicità anzidetta per le sedute per le quali i senatori sono tenuti al vincolo del segreto, art. 33, comma 2;
- attivazione dell'impianto audiovisivo interno: a richiesta, art. 33, comma 4; per le sedi deliberante e redigente, art. 33, comma 5;
- attivazione dell'impianto audiovisivo interno per lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata, art. 151-*bis*, comma 6-*bis*;

nello svolgimento delle indagini conoscitive, art. 48, comma 6;
nell'esame del disegno di legge di bilancio, art. 126, comma 5;
nello svolgimento delle interrogazioni orali, art. 152, comma 6;

delle sedute dell'Assemblea:

in generale (e casi di esclusione), artt. 57 e 165, comma 2;
processo verbale, art. 60, comma 4;
redazione e pubblicazione del resoconto stenografico, art. 60, comma 5;
trasmissione televisiva in occasione dello svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata di particolare importanza o con la partecipazione del Presidente del Consiglio dei ministri, art. 151-*bis*, comma 6;

v. *anche* SEDUTE SEGRETE.

PUBBLICO

ammissione a seguire lo svolgimento della seduta di Commissione in separati locali, attraverso impianti audiovisivi, artt. 33, commi 4 e 5, e 151-*bis*, comma 6-*bis*;
ammissione nelle apposite tribune, per seguire i lavori dell'Assemblea, art. 70, comma 2.

Q

QUESTION TIME

v. INTERROGAZIONI, A RISPOSTA IMMEDIATA.

QUESTIONE DI FIDUCIA

effetti, art. 161, comma 3-*bis*;
procedimento, art. 161, commi 3-*ter* e 3-*quater*;
materie sulle quali non può essere posta, art. 161,
comma 4.

QUESTIONE INCIDENTALA

in generale:

effetti della natura incidentale di una questione: precedenza sulla questione principale, art. 92, comma 1 e art. 93, comma 2;
deroga al divieto di parlare più di una volta nel corso della stessa discussione, art. 86;

in particolare:

sulla ammissibilità di votazione a scrutinio segreto: procedure per la relativa decisione, art. 113, commi 5 e 7.

QUESTIONI (IN GENERALE)

sono poste dal Presidente, art. 8.

QUESTIONI PREGIUDIZIALE E SOSPENSIVA

in generale:

inammissibilità per i disegni di legge d'iniziativa popolare discussi in Assemblea nel testo del proponente, art. 74, comma 3;
regime speciale per la presentazione di questioni pregiudiziali e sospensive riferite a disegni di legge di conversione di decreti-legge, art. 78, comma 3;
definizione; termini per presentare la relativa proposta, art. 93, comma 1;
possibilità di avanzarle da parte di un Senatore per Gruppo, art. 93, commi 1 e 6;
carattere incidentale, art. 93, comma 2;

concorso di più proposte: discussione e votazione, art. 93, commi 3, 5 e 6;
 discussione e votazione (nominale con scrutinio simultaneo), art. 93, commi 3, 4, 5 e 6;
 inammissibilità nei confronti di articoli ed emendamenti, art. 93, comma 7;
 applicabilità delle norme dell'articolo 93 del Regolamento alla discussione delle proposte di stralcio, art. 101, comma 2;
 inammissibilità in sede di seconda deliberazione dei disegni di legge costituzionale, art. 123, comma 3;

in Commissione:

in sede redigente, art. 42, comma 3;
 in sede referente, art. 43, comma 3;
 impossibilità di presentare ulteriori questioni in sede di conversione di decreti-legge, art. 78, comma 3.

QUESTORI

elezione, art. 5;
 attribuzioni, art. 10 (*v. anche* art. 8);
 curano l'esecuzione dell'ordine di allontanamento del senatore nei cui confronti il Presidente abbia disposto l'esclusione dall'Aula, art. 67, comma 2;
 poteri di polizia del Senato, art. 69, comma 2;
 propongono le norme per l'ammissione del pubblico alle tribune, art. 70, comma 2;
 predispongono il progetto di bilancio e il conto consuntivo del Senato, art. 165, comma 1.

QUORUM

numero minimo dei componenti della Giunta provvisoria per la verifica dei poteri, art. 3, comma 3;
 per l'elezione del Presidente del Senato, art. 4;
 per la elezione degli altri componenti del Consiglio di Presidenza, art. 5, comma 2;
 numero minimo degli scrutatori per la validità delle operazioni di scrutinio relative all'elezione dei componenti della Presidenza, art. 6, comma 2;

- per la costituzione di un Gruppo parlamentare, art. 14, commi 4 e 5;
- per sollevare una questione di interpretazione del Regolamento, art. 18, comma 3-*bis*;
- per l'adozione del Regolamento della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, art. 19, comma 6;
- per la elezione dei componenti di organi collegiali, art. 25, comma 1;
- per la elezione dei Presidenti e degli altri componenti degli Uffici di Presidenza delle Commissioni, art. 27, comma 2;
- per l'inserimento, all'ordine del giorno di Commissione, di argomenti anche non compresi nel programma dei lavori, art. 29, comma 2;
- per la richiesta di convocazione delle Commissioni nei periodi di aggiornamento dei lavori, art. 29, comma 7;
- per la richiesta di sospensione delle sedute delle Commissioni in sede deliberante o redigente, art. 29, comma 8;
- per la validità delle sedute delle Commissioni, nei casi previsti dal Regolamento, art. 30, comma 1;
- per la validità delle deliberazioni nelle sedute delle Commissioni, art. 30, comma 3;
- per la richiesta di rimessione all'Assemblea di disegni di legge assegnati in sede deliberante, art. 35, comma 2;
- per la richiesta di discutere in Assemblea i criteri informativi cui deve attenersi la Commissione in sede redigente, art. 36, comma 2;
- per la richiesta di rimessione all'Assemblea di disegni di legge assegnati in sede redigente, art. 36, comma 3;
- per la richiesta di trasferimento di un disegno di legge dalla sede referente alla sede deliberante o redigente, art. 37, comma 1;
- per la proposta, nelle Commissioni in sede deliberante o redigente, delle richieste che in Assemblea debbono essere avanzate da almeno otto senatori, art. 41, comma 1 e art. 42, comma 1;

- per la richiesta di votazione nominale o a scrutinio segreto in Commissione in sede deliberante o redigente, art. 41, comma 1, e art 42, comma 1;
- per sottoporre alla decisione della Commissione, entro dieci giorni dalla presentazione, proposte di procedure informative, art. 48-*bis*;
- per la richiesta di rimessione all'Assemblea delle risoluzioni adottate dalle Commissioni, art. 50, comma 3;
- per l'inserimento di diritto nel programma dei lavori di disegni di legge, atti di indirizzo e di sindacato ispettivo, con conseguente fissazione da parte della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi della data di votazione o svolgimento, artt. 53, comma 3 e 55, comma 5;
- per la richiesta di inserimento nel calendario dei lavori di nuovi argomenti, art. 55, comma 7;
- per la proposta di inversione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, art. 56, comma 3;
- per la proposta di discutere o votare (in Assemblea) su argomenti non iscritti all'ordine del giorno e per la relativa deliberazione, art. 56, comma 4;
- per la richiesta della seduta segreta: in generale, art. 57; in sede di discussione del bilancio del Senato, art. 165, comma 2;
- perché il Presidente del Senato richieda alla Corte dei conti la valutazione delle conseguenze finanziarie della conversione in legge di decreti-legge o della emanazione di decreti legislativi, art. 76-*bis*, comma 4;
- per la richiesta di dichiarazione d'urgenza per i disegni di legge, art. 77, comma 1;
- perché un disegno di legge possa essere fatto proprio da un Gruppo parlamentare, art. 79, comma 1;
- per le iniziative legislative consequenziali ad un dibattito in Commissione, presentate da parte dei componenti la Commissione stessa, art. 80;
- per la richiesta di dichiarazione d'urgenza per disegni di legge già approvati dal Senato nella precedente legislatura, art. 81, comma 1;

- per la dichiarazione d'urgenza ai fini della promulgazione della legge, art. 82;
- per la richiesta di riapertura della discussione su ulteriori dichiarazioni del Governo, art. 99, comma 2;
- per la richiesta di chiusura anticipata della discussione generale, art. 99, comma 3;
- per la presentazione, durante la seduta, di emendamenti, correlati ad altri emendamenti, art. 100, comma 5;
- per la richiesta di apertura di un dibattito sulle comunicazioni del Governo, art. 105, comma 1;
- per le deliberazioni del Senato in generale, art. 107, commi 1 e 2-*bis*;
- per la richiesta di verifica del numero legale: dell'Assemblea, art. 107, comma 2; delle Commissioni, art. 30, comma 2;
- numero massimo dei senatori in congedo non computabili ai fini del numero legale, art. 108, comma 2;
- numero massimo di componenti di un Gruppo ammessi a dichiarazioni di voto dissenzienti, art. 109, comma 2;
- per le richieste di votazione nominale e di votazione a scrutinio segreto, art. 113, comma 2;
- per la richiesta di votazione nominale con appello, art. 116, comma 1;
- per la seconda deliberazione dei disegni di legge costituzionale, art. 124, commi 1 e 2;
- per la ripresentazione in Assemblea degli ordini del giorno, respinti in Commissione, sul disegno di legge di bilancio, art. 127, comma 2;
- per la validità delle riunioni della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari in sede di esame delle autorizzazioni a procedere, artt. 135, comma 3 e 135-*bis*, comma 11;
- per la presentazione, in Assemblea, di ordini del giorno in difformità dalle proposte della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, sulle domande di autorizzazione a procedere di cui all'articolo 96 della Costituzione, art. 135-*bis*, comma 7;

- per il diniego di autorizzazione a procedere relativa ai reati (ministeriali) di cui all'articolo 96 della Costituzione, art. 135-*bis*, comma 8;
- per la richiesta di discussione in seno alla 14^a Commissione di affari e relazioni concernenti l'Unione europea, art. 142, comma 1;
- per la rimessione all'Assemblea del parere espresso sulla violazione del principio di sussidiarietà, art. 144, comma 5-*ter*;
- per la validità delle deliberazioni delle Commissioni relative ai progetti di atti legislativi dell'Unione europea, art. 144, comma 6-*bis*;
- per la presentazione di interpellanze con procedimento abbreviato, art. 156-*bis*, comma 2;
- per la presentazione delle mozioni, art. 157, comma 1;
- per la presentazione di mozioni a procedimento abbreviato, art. 157, comma 3;
- per la presentazione di mozione di sfiducia, art. 161, comma 2;
- per la presentazione di proposte di inchiesta parlamentare a procedimento abbreviato, art. 162, comma 2;
- per l'adozione del Regolamento del Senato, art. 167, comma 1;
- per le modificazioni al Regolamento del Senato, art. 167, commi 5 e 6;
- per singole norme stralciate da un complesso organico di modifiche al Regolamento del Senato, art. 167, comma 6.

R

RAPPORTI CIVILI E ETICO-SOCIALI

- ammissibilità dello scrutinio segreto per le deliberazioni che incidono sui rapporti civili ed etico-sociali disciplinati dagli articoli da 13 a 22 e 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31 e 32, secondo comma, della Costituzione, art. 113, comma 4.

RAPPORTI DELLE COMMISSIONI

sulla tabella di competenza del disegno di legge di bilancio, art. 126, commi 6 e 7;
sulle relazioni e i rilievi della Corte dei conti in merito alla gestione degli enti sovvenzionati dallo Stato, art. 131, commi 3 e 6.

RAPPORTI DI MINORANZA

sulle tabelle, di competenza delle Commissioni, del disegno di legge di bilancio, art. 126, commi 6 e 7.

RATIFICA DEI TRATTATI INTERNAZIONALI

v. TRATTATI INTERNAZIONALI.

REATI (MINISTERIALI) DI CUI ALL'ARTICOLO 96 DELLA COSTITUZIONE

v. AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE DI CUI ALL'ARTICOLO 96 DELLA COSTITUZIONE.

REGIONI

disegni di legge di iniziativa dei Consigli regionali, art. 74, comma 4;
improcedibilità per i disegni di legge di iniziativa dei Consigli regionali non corredati da relazione tecnica, art. 76-*bis*, comma 1;
disegni di legge recanti disposizioni nelle materie di competenza legislativa regionale o che riguardino l'attività legislativa o amministrativa delle regioni: deferimento, per il parere, alla Commissione parlamentare per le questioni regionali, art. 40, comma 9;
documento di economia e finanza: deferimento, per osservazioni, alla predetta Commissione parlamentare, art. 125-*bis*, comma 1;
voti delle Regioni, art. 138;
documenti presentati in relazione ad atti legislativi dell'Unione europea, art. 144, comma 6-*ter*.

REGISTRAZIONI CON RISERVA

v. DECRETI REGISTRATI CON RISERVA DALLA CORTE DEI CONTI.

REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ

adozione da parte del Consiglio di Presidenza, contenuto ed atti conseguenti da parte dei Gruppi, art. 16-*bis*.

REGOLAMENTI INTERNI DEI GRUPPI PARLAMENTARI

adozione, contenuti e comunicazione alla Presidenza, art. 15, commi 3-*bis*, 3-*ter* e 3-*quater*;
stabiliscono procedure di partecipazione che consentano ai singoli senatori di esprimere orientamenti e presentare proposte sulle materie in programma o all'ordine del giorno del Senato, art. 53, comma 7.

REGOLAMENTI INTERNI DELL'AMMINISTRAZIONE DEL SENATO

artt. 10, 12, comma 1, e 166, comma 2.

REGOLAMENTO DELLA BIBLIOTECA E REGOLAMENTO DELL'ARCHIVIO STORICO

approvazione, art. 12, comma 1;
proposta, art. 20.

REGOLAMENTO DEL SENATO

osservanza: poteri del Presidente, art. 8;
iniziativa ed esame da parte della Giunta per il Regolamento delle proposte di modificazione, art. 18, comma 3;
parere su questioni interpretative, art. 18, commi 3 e 3-*bis*;
applicabilità agli organi collegiali bicamerali che hanno sede in Senato, art. 26, comma 2;
richiami al Regolamento, artt. 92 e 110;

approvazione del Regolamento e delle sue modificazioni, art. 167, commi 1, 5 e 6;
proposte di modifica, artt. 18, comma 3 e 167, commi 2 e 3;
emendamenti sulle proposte di modifica, art. 167, comma 4;
ammissibilità della votazione a scrutinio segreto sulle proposte di modifica, art. 113, comma 4;
inammissibilità della questione di fiducia sulle proposte di modifica, art. 161, comma 4;
pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, art. 167, comma 7.

REGOLAMENTO PER LA VERIFICA DEI POTERI

proposta e approvazione, art. 19, comma 6.

REIEZIONE DI UN DISEGNO DI LEGGE

effetti: per i disegni di legge ordinaria, art. 76; per i disegni di legge costituzionale, art. 124, comma 3.

RELATORE ALLA COMMISSIONE (O ALLA GIUNTA)

su disegni di legge in generale:

è designato dal Presidente della Commissione: in sede deliberante, art. 41, comma 2; in sede redigente, art. 42, comma 1; in sede referente, art. 43, commi 1 e 3-bis;

sui disegni di legge europea e di delegazione europea:

nomina di relatori delle singole Commissioni, art. 144-bis, comma 2;

sullo stato di attuazione di leggi:

uno o più relatori possono essere nominati per riferire alla Commissione entro termine assegnato, artt. 46, comma 2 e 48-bis;

su petizioni non abbinate a disegno di legge:

un relatore è nominato previamente all'esame della petizione, art. 141, comma 2.

RELATORE (DI COMMISSIONE O GIUNTA) ALL'ASSEMBLEA

su disegno di legge:

- nomina a conclusione dell'esame degli articoli in sede redigente art. 42, comma 4 (e art. 103, comma 6);
- nomina in esito all'esame in sede referente, art. 43, comma 4 (e art. 103, comma 6);
- termini assegnati al relatore per la presentazione della relazione, artt. 43, comma 4 e 126, comma 8;
- facoltà di integrare oralmente, in Assemblea, la relazione scritta, art. 43, comma 7;
- intervento nella discussione di disegni di legge già approvati dal Senato nella precedente legislatura e dichiarati urgenti, art. 81, comma 3;
- intervento di replica a conclusione della discussione generale, art. 99, commi 1 e 4;
- facoltà del Presidente del Senato di ampliare fino a trenta minuti la durata di tale replica, art. 89, comma 1;
- parere sugli ordini del giorno, art. 95, comma 4;
- parere sugli emendamenti, art. 100, comma 9;
- facoltà degli estensori dei rapporti delle Commissioni sul disegno di legge di bilancio di partecipare alle sedute della 5^a Commissione permanente, art. 126, comma 6;
- replica in sede di discussione generale sul disegno di legge di bilancio, art. 129, comma 1;
- parere sugli emendamenti e sugli ordini del giorno relativi al disegno di legge di bilancio, art. 129, comma 5;

su autorizzazione a procedere di cui all'articolo 96 della Costituzione:

- è nominato dal Presidente del Senato in caso di mancata presentazione di relazione da parte della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, art. 135-bis, comma 6.

RELATORE DI MINORANZA

- in generale, art. 43, comma 6;

sul documento di economia e finanza, art. 125-*bis*, comma 2;
sul disegno di legge di bilancio di singola Commissione, per le parti di sua competenza, art. 126, comma 6;
sul disegno di legge di bilancio, art. 126, comma 8;
sulle domande di autorizzazione a procedere: di cui all'articolo 68 della Costituzione, art. 135, comma 9; di cui all'articolo 96 della Costituzione, art. 135-*bis*, comma 3;
facoltà di integrare oralmente, in Assemblea, la relazione scritta, art. 43, comma 7;
interventi di replica a conclusione della discussione generale, art. 99, commi 1 e 4;
facoltà del Presidente del Senato di ampliare fino a trenta minuti la durata di tale replica, art. 89, comma 1;
delle singole Commissioni sui disegni di legge europea e di delegazione europea, art. 144-*bis*, comma 2.

RELAZIONE ALL'ASSEMBLEA DELLE COMMISSIONI E DELLE GIUNTE

IN GENERALE:

su disegni di legge:

allegazione dei pareri su richiesta della Commissione consultata, art. 39, comma 4, nonché dei pareri obbligatori, art. 40, commi 7 e 9;
obbligo di motivare il mancato recepimento di pareri obbligatori, art. 40, comma 7;
su disegni di legge assegnati in sede redigente, art. 42, comma 4;
sulle questioni pregiudiziali o sospensive proposte in Commissione in sede redigente o referente, artt. 42, comma 3 e 43, comma 3;
incarico di redazione e presentazione della relazione della Commissione, art. 43, comma 4;
integrazione orale, in Assemblea, della relazione scritta: ammissibilità, art. 43, comma 7;

termini per la presentazione; proroga; effetti della scadenza, art. 44, commi 1, 2 e 3;
 stampa e distribuzione, art. 44, comma 5;
 computo dei termini per la presentazione, art. 45;
 adozione di relazioni già presentate dalle Commissioni nella precedente legislatura, art. 81, comma 5;
 sulle proposte di coordinamento finale, art. 103, comma 4;

orali:

su argomenti posti in discussione con procedura urgentissima, art. 56, comma 4;
 nel caso di urgenza, art. 77, comma 2;
 su disegni di legge cui abbiano aderito tutti i Gruppi parlamentari, art. 79, comma 2;
 su disegni di legge di iniziativa dei due terzi dei componenti la Commissione, art. 80;
 su disegni di legge approvati dal Senato nella precedente legislatura e sottoposti a procedura abbreviata, art. 81, comma 3;
 del Presidente della Giunta delle autorizzazioni a procedere e delle immunità parlamentari, sulle domande di autorizzazione a procedere di cui all'articolo 68 della Costituzione, nei casi in cui non sia stata presentata nei termini la relazione scritta della Giunta, art. 135, comma 10;
 del componente della Giunta predetta, nominato dal Presidente del Senato, sulle domande di autorizzazione a procedere di cui all'articolo 96 della Costituzione, nei casi in cui non sia stata presentata nei termini la relazione scritta della Giunta stessa, art. 135-bis, comma 6;
 della Giunta predetta, sulle domande di autorizzazione relative a misure limitative nei riguardi degli inquisiti ai sensi dell'articolo 96 della Costituzione, art. 135-bis, comma 10;

su materie di competenza delle Commissioni e su singoli affari:

presentate dalla Commissione su loro autonomo impulso, art. 50, comma 1;

su risoluzioni adottate dalle Commissioni e rimesse alla deliberazione dell'Assemblea, art. 50, comma 3.

IN PARTICOLARE:

sull'indagine, compiuta da apposita Commissione, relativa a fatti lesivi dell'onorabilità di un senatore:

stampa, art. 88, comma 2;

sul documento di economia e finanza:

art. 125-bis, comma 2;

sul disegno di legge di bilancio:

relazione generale della 5^a Commissione, art. 126, comma 8;

allegazione dei rapporti delle Commissioni, art. 126, comma 7;

allegazione degli ordini del giorno accolti o approvati in Commissione, art. 127, comma 2;

menzione degli emendamenti proposti dalle altre Commissioni e respinti dalla 5^a Commissione, art. 128, comma 2;

sul rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato:

della 5^a Commissione, art. 130;

sugli enti sovvenzionati dallo Stato:

della 5^a Commissione, art. 131, comma 4;

sulle domande di autorizzazione a procedere di cui all'articolo 68 della Costituzione:

della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, art. 135, commi 7 e 8;

relazioni di minoranza, art. 135, comma 9;

sulle domande di autorizzazione a procedere di cui all'articolo 96 della Costituzione:

della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, art. 135-bis, commi 3 e seguenti;

relazioni di minoranza, art. 135-bis, comma 3;

sulle autorizzazioni relative a misure limitative nei riguardi di inquisiti ai sensi dell'articolo 96 della Costituzione:

della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, art. 135-bis, comma 10;

in materia di elezioni contestate, ineleggibilità originaria o sopravvenuta, incompatibilità:

della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, art. 135-ter;

sui voti delle Regioni:

art. 138, comma 1;

su affari e relazioni del Governo riguardanti l'Unione europea:

della 14^a Commissione permanente, art. 142, commi 2 e 3;

sui disegni di legge europea e di delegazione europea:

relazione generale della 14^a Commissione alla quale sono allegate le relazioni delle altre Commissioni, art. 144-bis, comma 3;

sulle relazioni annuali sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea:

relazione generale della 14^a Commissione, alla quale sono allegati i pareri delle altre Commissioni, art. 144-bis, comma 3;

sulle proposte di modifica al Regolamento:

della Giunta per il Regolamento, art. 167, comma 3;

v. *anche* ESPOSIZIONE PRELIMINARE (DEL RELATORE).

RELAZIONE DI MINORANZA (ALL'ASSEMBLEA)

v. RELATORE DI MINORANZA

RELAZIONE SUL BILANCIO DEL SENATO

- dei Questori al Consiglio di Presidenza, art. 165, comma 1;
- del Presidente della 5^a Commissione permanente all'Assemblea, art. 165, comma 1.

RELAZIONE TECNICA SULLA QUANTIFICAZIONE DEGLI ONERI E DELLA RELATIVA COPERTURA

- a corredo dei disegni di legge d'iniziativa governativa, regionale o del CNEL nonché degli schemi di decreto legislativo recanti nuove o maggiori spese o diminuzione di entrate (in mancanza, detti disegni di legge non vengono deferiti alle competenti Commissioni), art. 76-*bis*, comma 1;
- a corredo degli emendamenti d'iniziativa governativa recanti oneri finanziari (in mancanza, detti emendamenti risultano improponibili), art. 76-*bis*, comma 2; può essere chiesta al Governo, dalle Commissioni, per i disegni di legge di iniziativa popolare o parlamentare e per gli emendamenti parlamentari, art. 76-*bis*, comma 3;
- ove acquisita dalle Commissioni sui disegni di legge d'iniziativa popolare e parlamentare e sugli emendamenti parlamentari, deve essere trasmessa alla 5^a Commissione ai fini dell'espressione del parere di sua competenza, art. 40, comma 12.

RELAZIONI DEL GOVERNO

in generale:

- a Commissione, sull'esecuzione di leggi e sull'attuazione di ordini del giorno, mozioni e risoluzioni, art. 46, comma 2;
- la richiesta che tali relazioni vengano prodotte è sottoposta alla decisione della Commissione entro dieci giorni dalla presentazione, art. 48-*bis*;

in particolare:

- sull'Unione europea, art. 23, comma 3, e art. 142, commi 2 e 3;
- in materia economica, art. 125;
- sulle procedure europee di approvazione di progetti di atti normativi, art. 144, comma 1;
- sullo stato di conformità, delle norme vigenti nell'ordinamento interno, alle prescrizioni contenute nella normativa dell'Unione europea, art. 144, comma 1;
- sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, art. 144-bis, commi 1, 2, 3, 6 e 7.

RELAZIONI E RILIEVI DELLA CORTE DEI CONTI

v. CORTE DEI CONTI.

RENDICONTI DEI GRUPPI PARLAMENTARI

approvazione, contenuti e controllo, art. 16-bis.

RENDICONTO GENERALE DELL'AMMINISTRAZIONE DELLO STATO

- invio alla 5^a Commissione permanente, art. 125;
- esame in Commissione e discussione in Assemblea, art. 130 (*v. anche* artt. 35, comma 1, 36, comma 1, e 37, comma 1);
- inammissibilità di votazione a scrutinio segreto, art. 113, comma 6;
- votazione finale nominale con scrutinio simultaneo, art. 120, comma 3.

REPLICA

- dei relatori e del rappresentante del Governo, a conclusione della discussione generale, art. 99, commi 1 e 4;
- facoltà di ampliamento delle predette repliche fino a trenta minuti, art. 89, comma 1;
- dell'interrogante, art. 149;

del rappresentante del Governo e degli interroganti nello svolgimento di interrogazioni a risposta immediata, art. 151-*bis*, comma 4;
dell'interpellante, art. 156, comma 2;
ordine delle repliche in caso di svolgimento congiunto di interrogazioni ed interpellanze, art. 156, comma 3;
nelle interpellanze con procedimento abbreviato, art. 156-*bis*, comma 4;
ordine delle repliche in caso di discussione congiunta di mozioni, interpellanze ed interrogazioni, art. 159.

RESOCONTI DELLE SEDUTE

attribuzioni dei Segretari, art. 11;
delle sedute delle Commissioni, art. 33, commi 1 e 2;
delle sedute delle Commissioni per lo svolgimento di indagini conoscitive, art. 48, comma 6;
dell'Assemblea, art. 60, comma 5;
pubblicazione, in allegato ai discorsi, delle tabelle e degli elenchi di cui è stata omessa la lettura in Assemblea, art. 89, comma 2;
divieto di registrare le proteste sulle deliberazioni del Senato, art. 112;
pubblicazione dell'elenco dei senatori votanti nelle votazioni nominali a scrutinio simultaneo o per appello, con l'indicazione del voto da ciascuno espresso, artt. 115, comma 2, e 116, comma 4;
pubblicazione dell'elenco dei senatori che hanno partecipato alla votazione a scrutinio segreto, art. 117, comma 2;
delle sedute delle Commissioni riservate all'esame del disegno di legge di bilancio, art. 126, comma 5;
pubblicazione delle interrogazioni, art. 146;
delle sedute delle Commissioni dedicate allo svolgimento delle interrogazioni orali, art. 152, comma 6;
pubblicazione delle risposte scritte alle interrogazioni, art. 153, comma 3;
pubblicazione delle interpellanze, art. 154, comma 2;
pubblicazione delle mozioni, art. 157, comma 1.

RIAPERTURA DELLA DISCUSSIONE

art. 99, comma 2.

RICEVIBILITÀ

competenza del Presidente a giudicare della ricevibilità dei testi, artt. 8 e 97, comma 3;

improponibilità di mozioni e risoluzioni relative alle conclusioni di Commissioni d'indagine su fatti lesivi della onorabilità di senatori, art. 88, comma 1;

casi di improponibilità e inammissibilità di ordini del giorno, emendamenti e proposte, art. 97, commi 1 e 2;

di emendamenti presentati in corso di seduta, art. 100, comma 5;

inammissibilità di emendamenti privi di reale portata modificativa, art. 100, comma 8;

improponibilità di emendamenti recanti oneri finanziari, d'iniziativa governativa, non corredati della relazione tecnica, art. 76-*bis*, comma 2;

di emendamenti su disegni di legge approvati dal Senato e modificati dalla Camera, art. 104;

improponibilità di emendamenti ed ordini del giorno ai disegni di legge costituzionale in sede di seconda deliberazione, art. 123, comma 3;

di emendamenti alla risoluzione, accettata dal Governo, a conclusione della discussione in Assemblea, del documento di economia e finanza, art. 125-*bis*, comma 4;

inammissibilità di emendamenti ai disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica recanti disposizioni estranee al loro oggetto o in contrasto con le regole sulla copertura finanziaria, 126-*bis*, comma 2-*ter*;

inammissibilità, nel testo dei disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica proposto dalla Commissione, di disposizioni contrastanti con le regole sulla copertura finanziaria o estranee all'oggetto

dei disegni di legge stessi, art. 126-*bis*, comma 2-*quater*;
di ordini del giorno sul disegno di legge di bilancio, art. 127;
di emendamenti al disegno di legge di bilancio, art. 128;
inammissibilità di emendamenti ai disegni di legge europea e di delegazione europea, art. 144-*bis*, commi 4 e 5;
di emendamenti alla risoluzione, accettata dal Governo, a conclusione dell'esame delle relazioni annuali sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, art. 144-*bis*, comma 7;
delle interrogazioni, art. 146;
delle interpellanze, art. 154, comma 2;
delle mozioni, art. 157, comma 1;
di emendamenti sulle proposte di modifica al Regolamento del Senato, art. 167, comma 4.

RICHIAMI AL REGOLAMENTO, PER L'ORDINE DEL GIORNO, PER L'ORDINE DELLE DISCUSSIONI O DELLE VOTAZIONI

precedenza sulla questione principale, art. 92, comma 1;
interventi, art. 92, comma 2;
votazione, art. 92, comma 3;
richiamo al Regolamento nel corso della votazione, art. 110.

RICHIAMO ALL'ORDINE DI UN SENATORE

richiamo ed eventuale iscrizione nel processo verbale, art. 66, comma 1;
spiegazioni del senatore richiamato ed eventuale revoca del richiamo, art. 66, comma 2.

RICHIAMO DI UN ORATORE

- all'argomento o ai limiti di tempo stabiliti, art. 90;
- al limite di tempo concesso per la replica sulle interrogazioni orali, art. 149, comma 2; art. 159;
- al limite di tempo concesso per la replica sulle interpellanze, artt. 156, comma 2 e 159.

RIESAME

- di disegni di legge modificati dalla Camera dei deputati, art. 104; *idem* per i disegni di legge costituzionale, art. 121, comma 3 (v. *anche* art. 122, comma 1);
- di disegni di legge rinviati alle Camere dal Presidente della Repubblica, art. 136 (v. *anche* articoli 35, comma 1, 36, comma 1; 37, comma 1).

RIMESIONE ALL'ASSEMBLEA

- di disegni di legge assegnati alle Commissioni in sede deliberante, art. 35, comma 2;
- di disegni di legge assegnati alle Commissioni in sede redigente, art. 36, comma 3;
- fissazione del termine per la conclusione dell'esame in Commissione in caso di riassegnazione in sede referente, artt. 35, comma 2 e 36, comma 3;
- di disegni di legge in materia costituzionale o attinenti alla organizzazione della Pubblica amministrazione, ovvero recanti oneri finanziari, nel caso di mancata ottemperanza al parere contrario della 1^a o della 5^a Commissione permanente, art. 40, commi 5 e 6;
- di risoluzioni votate dalle Commissioni, art. 50, comma 3;
- del parere sulla violazione del principio di sussidiarietà, art. 144, comma 5-ter.

RINNOVAZIONE DI VOTAZIONE IRREGOLARE

- art. 118, comma 1.

RINVIO

della discussione:

- di disegni di legge esaminati in sede referente, art. 43, comma 3;
- divieto della interruzione di un discorso e del rinvio ad altra seduta della sua continuazione, art. 91;
- in seguito all'approvazione della questione sospensiva, art. 93, comma 6;
- rinvio in Commissione dell'esame del disegno di legge attraverso specifica questione sospensiva, art. 93, comma 6;
- di articoli e dei relativi emendamenti, art. 100, commi 10 e 11;

delle sedute:

- per mancanza del numero legale: in Assemblea, art. 108, comma 4; in Commissione, art. 30, comma 5;

della votazione:

- finale di un disegno di legge per correzioni di forma e di coordinamento, art. 103, commi 2, 3 e 6;
- per il conferimento dell'incarico di relatore, ai medesimi fini, art. 103, comma 6;
- in seguito ad esito negativo dell'accertamento del numero dei presenti, art. 108, comma 6;
- in sede di seconda deliberazione di disegni di legge costituzionale, art. 123, comma 3;

dello svolgimento di interrogazioni:

- in Assemblea, art. 150; in Commissione, art. 152, comma 4.

RISOLUZIONI

modalità di esame:

- adozione da parte delle Commissioni, art. 50, comma 2;
- rimessione all'Assemblea delle risoluzioni adottate dalle Commissioni, art. 50, comma 3;

improponibilità di risoluzioni aventi per oggetto le conclusioni di una Commissione d'indagine su fatti lesivi dell'onorabilità di senatore, art. 88;

proposte in Assemblea in occasione di dibattiti su comunicazioni del Governo, art. 105, comma 1;

proposte in Assemblea sul documento di economia e finanza: priorità nella votazione alla risoluzione accettata dal Governo, art. 125-*bis*, comma 4;

proponibilità di emendamenti alla risoluzione anzidetta, art. 125-*bis*, comma 4;

della 5^a Commissione a conclusione dell'esame di relazioni della Corte dei conti, art. 131, comma 4;

delle Commissioni a conclusione dell'esame dei decreti registrati con riserva, art. 132;

delle Commissioni a conclusione dell'esame dei voti inviati dalle Regioni, art. 138, comma 1;

delle Commissioni in relazione all'esame di sentenze della Corte costituzionale, art. 139, commi 3 e 4;

proposte innanzi alle Commissioni competenti in sede di esame degli atti normativi e di altri atti di interesse dell'Unione europea nonché degli schemi di atti normativi del Governo concernenti l'applicazione di trattati dell'Unione europea o relativi all'attuazione di norme europee, art. 144, comma 6;

proposte in Assemblea sulle relazioni annuali sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, art. 144-*bis*, comma 6;

priorità, nella votazione, della risoluzione accettata dal Governo e relativa emendabilità, art. 144-*bis*, comma 7;

delle Commissioni al termine dell'esame di sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea, art. 144-*ter*, commi 3, 4 e 5;

approvate dal Senato:

facoltà delle Commissioni di chiedere che il Governo riferisca sulla loro attuazione, art. 46, comma 2;

definizione, in relazione al documento di economia e finanza, dei disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica e del loro oggetto, art. 126-*bis*, commi 1, 2-*bis* e 2-*ter*;

trasmissione, al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicazione al Presidente della Camera, di risoluzione approvata, art. 139, comma 5;

v. *anche* DOCUMENTI.

RISOLUZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO COMUNICATE AL SENATO

assegnazione alle Commissioni competenti per materia e, se riguardano le istituzioni europee o la politica generale dell'Unione, alla 14^a Commissione permanente, art. 143, comma 1 (e art. 34, comma 3);

procedure di esame innanzi alle Commissioni, con obbligo di richiesta di parere delle Commissioni 3^a e 14^a, art. 143, comma 2;

procedure di esame innanzi alla 14^a Commissione permanente, con obbligo di richiesta di parere delle Commissioni 1^a e 3^a, art. 143, comma 3;

v. *anche* PARLAMENTO EUROPEO.

S

SANZIONI DISCIPLINARI

competenza del Consiglio di Presidenza, artt. 12, commi 1, 2 e 2-*bis* e 67, commi 3 e 4;

richiamo all'ordine, art. 66;

censura, esclusione dall'Aula e interdizione a partecipare ai lavori del Senato, art. 67.

SANZIONI PENALI O AMMINISTRATIVE

disegni di legge che le rechino: competenza consultiva obbligatoria della 2^a Commissione, art. 40, comma 4;

emendamenti che le rechino, presentati a disegni di legge in sede deliberante o redigente: parere obbliga-

torio della 2^a Commissione, art. 41, comma 5, e art. 42, comma 1.

SCHEDA

votazioni mediante schede, artt. 4, 5, 25 e 27;
 schede bianche nell'elezione del Presidente: computo, art. 4;
 spoglio delle schede per l'elezione dei componenti la Presidenza, art. 6;
 spoglio delle schede per l'elezione degli organi collegiali, art. 25, comma 2;
 obbligatorietà dello scrutinio segreto nelle elezioni mediante schede, art. 113, comma 3.

SCHEMA DEI LAVORI

è predisposto dal Presidente del Senato in caso di mancato accordo sul programma ed ha la durata di una settimana, art. 54;
 è comunicato all'Assemblea e risulta definitivamente adottato in assenza di proposte di modifica, art. 54;
 in presenza di proposte di modifica: discussione unica e limitata e conseguente votazione di ciascuna, art. 54;
 riunione della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi nel corso della medesima settimana per l'organizzazione dei lavori per il periodo successivo, art. 54;
 conformità dell'ordine del giorno delle sedute allo schema, art. 56, comma 2;
 inserimento dei disegni di legge cui abbiano aderito tutti i Gruppi parlamentari, art. 79, comma 2;
 inserimento dei disegni di legge d'iniziativa di due terzi dei componenti di una Commissione, art. 80;
 inserimento dei disegni di legge già approvati dal Senato nella precedente legislatura per i quali sia stata adottata la procedura abbreviata, art. 81, comma 3;
 inserimento delle domande di autorizzazione a procedere di cui all'articolo 68 della Costituzione, art. 135, comma 8.

SCHEMI DI ATTI NORMATIVI DEL GOVERNO

in genere:

improcedibilità degli schemi di decreto legislativo recanti oneri finanziari che non siano corredati della relazione tecnica di quantificazione della spesa e della copertura, art. 76-*bis*, comma 1;

facoltà e procedure per richiedere alla Corte dei conti la valutazione delle conseguenze finanziarie dell'emanazione di decreto legislativo, art. 76-*bis*, comma 4;

applicativi dei trattati istitutivi dell'Unione europea, o attuativi di norme europee, che il Governo sia tenuto a comunicare al Parlamento:

assegnazione alle Commissioni, per il parere al Governo e, per osservazioni e proposte, alla 14^a Commissione, art. 144, comma 3 (nonché art. 23, comma 3, e art. 34, comma 3);

concernenti le istituzioni o la politica generale dell'Unione europea, assegnazione alla 14^a Commissione permanente per il parere al Governo e, per osservazioni e proposte da allegare al parere, alle Commissioni 1^a e 3^a, art. 144, comma 4;

invio al Governo, a richiesta delle Commissioni consultate, delle osservazioni e delle proposte da loro espresse quando la Commissione di merito non si sia pronunciata entro quindici giorni, art. 144, comma 5;

facoltà delle Commissioni di approvare risoluzioni a conclusione dell'esame degli schemi, art. 144, comma 6.

SCIOGLIMENTO DEL SENATO

proroga dei poteri del Consiglio di Presidenza, art. 12, comma 3;

convocazione in via straordinaria del Senato dopo lo scioglimento, art. 52, comma 3;

convocazione del Senato, dopo lo scioglimento, nell'ipotesi di presentazione di un disegno di legge di conversione di decreto-legge, art. 78, comma 1.

SCIOGLIMENTO DI GRUPPI PARLAMENTARI

mancata decadenza dei Vice Presidenti e dei Segretari appartenenti al Gruppo, art. 13, comma 1-*bis*;
per riduzione dei componenti al di sotto del numero prescritto, art. 14, comma 6;
disciplina del rendiconto in caso di scioglimento, art. 16-*bis*, comma 9;
mancata decadenza dei componenti di Uffici di Presidenza della Commissioni appartenenti al Gruppo, art. 27, comma 3-*bis*.

SCRITTI SCONVENIENTI

v. PAROLE, SCRITTI E TERMINI SCONVENIENTI.

SCRUTATORI

per l'elezione dei componenti l'Ufficio di Presidenza, art. 6, comma 2;
per l'elezione dei componenti di organi collegiali, art. 25, comma 2.

SCRUTINIO SEGRETO

v. VOTAZIONI: *votazione a scrutinio segreto*.

SEDE DEL SENATO

disponibilità dei locali per i Gruppi parlamentari, art. 16;
organi bicamerali aventi sede in Senato, art. 26, comma 2;

sopralluoghi, di componenti di Commissione, da effettuare fuori della sede del Senato: autorizzazione del Presidente del Senato, art. 48, comma 3;
poteri di polizia, art. 69;
ammissione degli estranei, art. 70 (e art. 33, commi 4 e 5); (*v. anche* artt. 47; 48; 49, comma 3; 74, commi 3 e 4; art. 144-*quater*, art. 151-*bis*, comma 6-*bis*);
polizia delle tribune, art. 71;
esame degli atti relativi alle autorizzazioni a procedere: di cui all'articolo 68 della Costituzione (ammissibilità nella sede della Giunta competente), art. 135, comma 4; di cui all'articolo 96 della Costituzione, art. 135-*bis*, comma 11;
trasferimento o invio fuori sede dei componenti le Commissioni d'inchiesta, art. 163.

SEDUTE COMUNI DELLE DUE CAMERE

V. PARLAMENTO IN SEDUTA COMUNE.

SEDUTE DELL'ASSEMBLEA

dovere dei senatori di partecipare alle sedute, art. 1, comma 2 (*v. anche* art. 62, comma 1);
convocazione, art. 52;
si tengono di norma per due settimane al mese nell'ambito della sessione bimestrale, art. 53, comma 2 (e art. 151-*bis*, comma 1);
prima seduta della legislatura, art. 2 (*v. anche* artt. 3 e 4);
la data e il numero delle singole sedute sono indicati, insieme agli argomenti da trattare, nel calendario dei lavori, di norma con cadenza mensile, art. 55, comma 2;
previsione, di norma, di sedute giornaliere uniche, art. 55, comma 2;
possibilità di inserire nel calendario sedute supplementari per la discussione di argomenti urgenti o indifferibili, art. 55, comma 7, art. 156-*bis*, comma 3, art. 157, commi 2 e 3 e art. 162, comma 2;

apertura e chiusura; annuncio dell'ordine del giorno della seduta successiva, art. 56, comma 1;
 sospensione, art. 67, comma 2; art. 68; art. 69, comma 4; art. 108, commi 4, 5 e 6; art. 103, comma 3;
 pubblicità e segretezza, artt. 57 e 165, comma 2;
 trasmissione televisiva diretta, art. 151-*bis*, comma 6;
 partecipazione dei rappresentanti del Governo, art. 59; del Presidente o del Vice Presidente del Consiglio dei ministri, artt. 105, comma 1-*bis* e 151-*bis*, commi 1-*bis*, 4 e 6;
 processo verbale e resoconti, art. 60;
 iniziano con la lettura del processo verbale, sulla votazione del quale non può essere richiesta la verifica del numero legale, artt. 60, comma 2 e 107, comma 2;
 assenza, per congedo, da singole sedute, art. 62;
 sospensione in caso d'inottemperanza alle disposizioni del Presidente, art. 67, comma 2;
 sospensione o chiusura della seduta per tumulto, art. 68;
 divieto di partecipazione di estranei alle sedute, art. 70, comma 1;
 numero legale, artt. 107, comma 2, 108 e 118, commi 2 e 3;
 rinvio e riconvocazione in caso di mancanza del numero legale, art. 108, commi 4 e 6;
 trascorsi venti minuti dall'inizio, possono essere indette votazioni nominali elettroniche, art. 119, comma 1;
 dedicate alle interrogazioni, art. 148, comma 1;
 in parte destinate allo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata, art. 151-*bis*, comma 1.

SEDUTE DELLE COMMISSIONI E DELLE GIUNTE

si tengono di norma per due settimane al mese nella sessione bimestrale, art. 53, comma 2;
 prima seduta della legislatura, convocazione e ordine del giorno, artt. 27, comma 1 e 29, comma 1;
 sedute successive: convocazione verbale ovvero con diramazione dell'ordine del giorno, art. 29, commi 1, 3 e 4;

convocazione delle sedute in sede deliberante e redigente nei periodi di aggiornamento, art. 29, comma 5;

convocazione straordinaria a richiesta del Presidente del Senato, in seguito anche a domanda del Governo, art. 29, comma 6;

convocazione promossa, nei periodi di aggiornamento, da un terzo dei componenti, art. 29, comma 7;

sedute in sede deliberante o redigente concomitanti con la seduta dell'Assemblea: sospensione a richiesta del Presidente del Senato o di un terzo dei presenti in Commissione, art. 29, comma 8;

partecipazione di senatori esterni e sostituzioni dei componenti, art. 31; (*v. anche* art. 21, comma 4);

audizioni di estranei non senatori, art. 47, art. 48, commi 5 e 7; art. 74, commi 3 e 4; art. 142, commi 2 e 3;

partecipazione del Governo, artt. 21, comma 4 e 59 (*v. anche* art. 46; art. 126, comma 5; art. 142, comma 1);

numero legale delle sedute nelle diverse sedi, art. 30;

casi e modi di accertamento, art. 30, commi 1 e 2; effetti dell'accertata mancanza, art. 30, comma 5;

pubblicità in generale, artt. 32 e 33, comma 1; nelle diverse sedi, art. 33, commi 2, 4 e 5;

pubblicità, regime speciale, art. 48, comma 6; art. 126, comma 5; art. 151-*bis*, comma 6-*bis*; art. 152, comma 6;

seduta segreta, artt. 31, comma 3, e 33, comma 2;

v. anche COMMISSIONI PERMANENTI.

SEDUTE SEGRETE

delle Commissioni:

vincolo del segreto, art. 31, comma 3 (e art. 33, comma 2);

dell'Assemblea:

richiesta e decisione, art. 57;

processo verbale, artt. 60, comma 4, e 11, comma 1;

per la discussione del bilancio del Senato, art. 165, comma 2.

SEGRETARI DELLE COMMISSIONI

elezione, art. 27, commi 1 e 3;
decadenza per trasferimento ad altro Gruppo, art. 27, comma 3-*bis*;
redazione del processo verbale, art. 32.

SEGRETARI DEL SENATO

provvisori, nella prima seduta, art. 2;
eletti in via ordinaria, art. 5, commi 1 e 2;
eletti a richiesta di Gruppi non rappresentati in Consiglio di Presidenza, art. 5, commi 2-*bis* e 2-*ter*;
decadenza per trasferimento ad altro Gruppo, art. 13, comma 1-*bis*;
elezioni suppletive, art. 5, comma 3;
attribuzioni, art. 11 (*v. anche* art. 8);
supplenza in caso di necessità, art. 11, comma 2;
competenze nelle operazioni di scrutinio per l'elezione dei componenti di organi collegiali, art. 25, comma 2;
firmano il processo verbale, art. 60, comma 4;
consegnano al Presidente l'elenco dei votanti nelle votazioni nominali, con l'indicazione del voto espresso, artt. 115, comma 2 e 116, comma 4;
tengono nota dei votanti, nelle votazioni nominali con appello e nelle votazioni a scrutinio segreto, art. 118, commi 5 e 6;
vigilano sulla custodia dei documenti di scrutinio nell'intervallo delle sedute dedicate al voto delle proposte di diniego dell'autorizzazione a procedere di cui all'articolo 96 della Costituzione, art. 135-*bis*, comma 8-*bis*.

SEGRETARIO GENERALE DEL SENATO

nomina, art. 12, comma 1;
posto riservato in Aula, art. 58, comma 2;
competenze in materia di poteri di polizia relativi alla
sede del Senato, art. 69, comma 2;
poteri relativi agli uffici del Senato, art. 166, comma 1.

SEGRETO

imposizione del vincolo del segreto in relazione a documenti, notizie e discussioni in Commissione, art. 31, comma 3;
sui documenti ed atti relativi alle autorizzazioni a procedere, art. 135, comma 4;

v. *anche* SEDUTE SEGRETE.

SENATO, FUNZIONAMENTO INTERNO

inammissibilità della questione di fiducia su quanto attiene al funzionamento interno del Senato, art. 161, comma 4.

SENATORI ASSENTI

per congedo:

non sono computati, nel limite massimo di un decimo dei componenti dell'Assemblea, ai fini del numero legale, art. 108, comma 2;

per incarico avuto dal Senato o in ragione della carica di Ministro:

non sono computati ai fini del numero legale, art. 108, comma 2.

SENATORI CHE INTENDONO DISSOCIARSI DALLE POSIZIONI ASSUNTE DAL LORO GRUPPO

nella discussione generale, art. 84, comma 1;
nelle dichiarazioni di voto, art. 109, comma 2.

SENTENZE DELLA CORTE COSTITUZIONALE

comunicazione al Senato, art. 139, comma 1;
trasmissione alle Commissioni, art. 139, commi 1 e 2;
risoluzioni delle Commissioni relative alle sentenze,
art. 139, commi 3, 4 e 5.

SERVIZI DEL SENATO

attribuzioni dei Questori, art. 10;

v. *anche* UFFICI DEL SENATO.

SESSIONE DI BILANCIO

periodo riservato alla trattazione del disegno di legge di bilancio, Capo XV e, in particolare, art. 126, commi 10, 11 e 12;

preclusione, durante la sessione di bilancio, dell'iscrizione all'ordine del giorno di Assemblea e di Commissione di disegni di legge recanti variazioni di entrata e di spesa o tendenti a modificare norme sulla contabilità generale dello Stato, art. 126, comma 11 (e commi 3 e 4);

preclusione di qualsiasi altra attività di Commissione nella fase di esame della parte di competenza sul disegno di legge di bilancio art. 126, comma 10;

deroghe alle predette preclusioni di attività, art. 126, comma 12;

non applicabilità delle preclusioni ai decreti-legge in conversione, nonché ai disegni di legge riconosciuti indifferibili dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi, art. 126, comma 12, nonché ai disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica,

che non rechino modifiche alla vigente normativa sulla contabilità generale dello Stato, art. 126-*bis* comma 2;

inammissibilità, conseguenziale alle predette preclusioni, di emendamenti al disegno di legge di bilancio diretti a modificare le vigenti norme sulla contabilità generale dello Stato e le regole sulla copertura finanziaria o estranei alla materia della legge di bilancio, art. 128, comma 6.

SESSIONI BIMESTRALI DI LAVORO DEL SENATO

periodi di lavoro del Senato organizzati sulla base di programmi bimestrali e di calendari mensili, artt. 53, commi 1 e 3, e 55, comma 2;

riserva di due settimane al mese per i lavori delle Commissioni, art. 53, comma 2;

determinazione di tempi specifici ed adeguati alle funzioni ispettive e di controllo, art. 53, comma 3.

SFIDUCIA AL GOVERNO

v. FIDUCIA AL GOVERNO.

SOPRALLUOGHI FUORI DELLA SEDE DEL SENATO

da parte di Commissione nel corso di indagine conoscitiva, art. 48, comma 3.

SORTEGGIO

di componenti la Giunta provvisoria per la verifica dei poteri, art. 3, comma 3;

degli scrutatori per le elezioni dell'Ufficio di Presidenza del Senato, art. 6, comma 2;

del nome del senatore da cui iniziare l'appello nelle votazioni nominali, artt. 116, comma 1 e 118, comma 5.

SOSPENSIONE

dell'esame di disegno di legge in Commissione:

in caso di preannuncio, da parte del Governo, della presentazione, sulla stessa materia, di un proprio disegno di legge, art. 51, comma 2;

della discussione principale:

in seguito a un richiamo al Regolamento, per l'ordine del giorno o per la priorità delle discussioni o delle votazioni, art. 92, comma 1;

delle sedute:

delle Commissioni:

- in sede deliberante o redigente, in caso di concomitante seduta dell'Assemblea, artt. 29, comma 8;
- per accertata mancanza del numero legale, art. 30, comma 5;

dell'Assemblea:

- nel caso in cui un senatore, colpito da sanzioni disciplinari, si rifiuti di allontanarsi dall'Aula, art. 67, comma 2;
- nel caso di tumulto in Aula, art. 68;
- per mancanza del numero legale, art. 108, commi 4 e 6;
- nel caso di reiezione di proposta di restituzione degli atti all'autorità giudiziaria, in mancanza di altre proposte relative a domanda di autorizzazione a procedere di cui all'articolo 96 della Costituzione, art. 135-bis, comma 8;

della votazione:

per richiamo al Regolamento inerente alla votazione stessa o per irregolarità nella votazione o per difettoso funzionamento del dispositivo elettronico, art. 110;

in caso di errore nell'espressione del voto, art. 116, comma 3.

SOSPENSIVA

v. QUESTIONI PREGIUDIZIALE O SOSPENSIVA.

SOSTITUZIONE

- del Presidente del Senato (nella presidenza di seduta e in mansioni di rappresentanza), art. 9;
- dei senatori Segretari, art. 11, comma 2;
- di senatore componente della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari: casi di ammissibilità, art. 19, comma 2;
- in seno alle Commissioni permanenti ed alle Giunte di senatori entrati a far parte del Governo, art. 21, comma 4;
- possibilità per il Senatore che rappresenti il Governo in Commissione di sostituire uno dei Senatori del proprio Gruppo, art. 21, comma 4;
- in seno alle Commissioni permanenti ed alle Giunte di senatori per determinati disegni di legge o per singole sedute, art. 31, comma 2.

SOTTOCOMMISSIONE

- per l'esame in sede referente degli articoli dei disegni di legge e per la redazione del testo della Commissione, art. 43, comma 2;
- per sostenere la discussione dinanzi all'Assemblea, art. 43, comma 5.

SPESE, NUOVE O MAGGIORI

- quantificazione: criteri di determinazione e relativa esposizione nella apposita relazione tecnica, art. 76-bis, comma 1 (e art. 40, comma 8);
- disegni di legge che le comportino: competenza consultiva della 5^a Commissione, art. 40, commi 3 e 5;
- emendamenti che le comportino presentati a disegni di legge in sede deliberante o redigente: competenza consultiva della 5^a Commissione, artt. 41, comma 5 e 42, comma 1;
- disegni di legge che le comportino, d'iniziativa governativa o regionale o del CNEL, non corredati della pre-

- scritta relazione tecnica: improcedibilità, art. 76-*bis*, comma 1;
- disegni di legge che le comportino, d'iniziativa popolare o parlamentare, non corredati della relazione tecnica: facoltà delle Commissioni di richiederla al Governo, art. 76-*bis*, comma 3;
- emendamenti governativi che le comportino, non corredati della relazione tecnica, improponibilità, art. 76-*bis*, comma 2;
- emendamenti parlamentari che le comportino, non corredati della relazione tecnica: facoltà delle Commissioni di richiederla al Governo, art. 76-*bis*, comma 3;
- emendamenti che le comportino presentati in Assemblea, art. 100, comma 7;
- emendamenti, articoli e disegni di legge che le comportino, su cui sia stato espresso parere contrario della 5ª Commissione, motivato con la mancanza della copertura finanziaria, art. 102-*bis* (in sede di Commissione, v. art. 41, comma 1);
- disegni di legge che comportino variazioni di entrate o di spesa (o intesi a modificare la legislazione vigente in materia di contabilità generale dello Stato): preclusione di trattazione durante la sessione di bilancio, salva espressa autorizzazione della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi, art. 126, commi 11 e 12; non applicabilità della predetta preclusione ai disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica, art. 126-*bis*, comma 2; e ai decreti-legge in conversione, art. 126, comma 12.

STAMPA (E PUBBLICO)

- ammissione in separati locali a seguire le sedute delle Commissioni attraverso impianti audiovisivi interni, art. 33, commi 4 e 5; art. 151-*bis*, comma 6-*bis*.

STRALCIO

a fini di rinvio o di disgiunzione dell'esame:

di articoli e singole disposizioni di disegni di legge, art. 101;

divieto di stralcio in sede di seconda deliberazione di disegni di legge costituzionale, art. 123, comma 3;

di disposizioni estranee o di modifica delle norme sulla contabilità generale dello Stato, recate dal disegno di legge di bilancio presentato dal Governo al Senato, art. 126, comma 3;

di disposizioni estranee all'oggetto dei disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica, art. 126-bis, comma 2-bis;

ai fini della votazione a maggioranza assoluta dei componenti:

di singole disposizioni di proposte di modifica del Regolamento costituenti un complesso normativo organico, art. 167, comma 6.

SUB-EMENDAMENTI

presentazione, art. 100, commi 5 e 6 (*v. anche* art. 128, comma 4);

votazione, art. 102, comma 3;

v. anche EMENDAMENTI.

T**TELEVISIVA, TRASMISSIONE**

attivazione di circuito interno per le sedute di Commissione, artt. 33, commi 4 e 5 e 151-bis, comma 6-bis;

in occasione delle sedute dell'Assemblea di svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata con la partecipazione del Presidente del Consiglio dei ministri, o di particolare importanza, art. 151-bis, comma 6.

TERMINI

- per l'elezione del Presidente del Senato, art. 4;
- proroga dei poteri del Consiglio di Presidenza, al termine della legislatura, fino alla riunione della nuova Assemblea, art. 12, comma 3;
- per l'iscrizione ad un Gruppo parlamentare, articolo 14, commi 2 e 3;
- per la prima convocazione dei Gruppi parlamentari, art. 15, comma 1;
- per il rinnovo dei componenti della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari in caso di riunioni andate deserte dopo ripetute convocazioni per oltre un mese, art. 19, comma 3;
- per la designazione dei componenti delle Commissioni permanenti, art. 21, comma 1;
- per la diramazione dell'ordine del giorno delle Commissioni, art. 29, comma 4;
- per la convocazione delle Commissioni nei periodi di aggiornamento dei lavori, art. 29, commi 5 e 7;
- per la ripresa delle sedute delle Commissioni sospese per mancanza del numero legale, art. 30, comma 5;
- per la richiesta di rimessione di un disegno di legge dalla Commissione in sede deliberante alla deliberazione dell'Assemblea, art. 35, comma 2;
- per la richiesta di determinazione da parte dell'Assemblea dei criteri informativi per la formulazione degli articoli di disegni di legge in sede redigente, art. 36, comma 2;
- per la richiesta di rimessione di un disegno di legge dalla Commissione in sede redigente alla deliberazione dell'Assemblea, art. 36, comma 3;
- per l'espressione dei pareri delle Commissioni su disegno di legge o affare all'esame di altra Commissione, artt. 39, commi 1 e 2, e 40, comma 7;
- per l'espressione dei pareri obbligatori, sui disegni di legge o affari da parte delle Commissioni 1^a, 2^a, 5^a, 14^a e della Commissione parlamentare per le questioni regionali, art. 40, commi 7 e 9;

- computo speciale per l'espressione dei pareri obbligatori delle Commissioni 1^a, 5^a e 14^a, sui disegni di legge o affari anzidetti, art. 40, commi 7 e 10;
- facoltà del Presidente di fissare termini ridotti alle Commissioni per l'espressione dei pareri, art. 39, comma 1;
- proroga del termine per l'espressione dei pareri, art. 39, comma 2;
- per la presentazione di particolari tipologie di emendamenti in Commissione in sede deliberante o redigente, artt. 41, comma 5 e 42, comma 1;
- per l'espressione del parere delle Commissioni 1^a, 2^a, 5^a e 14^a sugli emendamenti presentati in Commissione in sede deliberante e redigente, artt. 41, comma 5 e 42, comma 1;
- per il rinvio della discussione nelle Commissioni in sede referente, art. 43, comma 3;
- per la redazione della relazione, art. 43, comma 4;
- per la presentazione della relazione su disegni di legge, art. 44, comma 1;
- fissazione di termini ridotti per la presentazione della relazione, art. 44, comma 2;
- effetti della scadenza del termine per la presentazione della relazione, art. 44, commi 3 e 4;
- nuovo termine per la presentazione della relazione, art. 44, comma 3;
- per la stampa e la distribuzione della relazione, art. 44, comma 5;
- computo dei termini per la presentazione della relazione e l'espressione dei pareri:
 - in generale, art. 45;
 - durante la sessione di bilancio, art. 126, commi 10 e 11;
- per riferire alle Commissioni sullo stato di attuazione di leggi, art. 46, comma 2;
- per sottoporre alla decisione della Commissione la richiesta, avanzata da almeno un terzo dei componenti, di promuovere procedure informative o conoscitive, art. 48-bis;

- per il differimento o la sospensione della discussione di un disegno di legge riguardante materie che formino oggetto anche di un preannunciato disegno di legge governativo, art. 51, comma 2;
- per la predisposizione del nuovo programma dei lavori, art. 53, comma 3;
- per la durata dello schema dei lavori, art. 54;
- per la convocazione della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi che deve decidere sull'organizzazione dei lavori del Senato nel periodo successivo alla settimana in cui è stato fatto ricorso allo schema, art. 54;
- per la votazione degli argomenti iscritti nel calendario dei lavori del Senato, art. 55, comma 5;
- per la diramazione dell'ordine del giorno nel caso di convocazione del Senato a domicilio, articolo 56, comma 1;
- per la richiesta di discussione o votazione su argomenti non iscritti all'ordine del giorno, art. 56, comma 4;
- per la ripresa della seduta dopo la sua sospensione, o per la sua riconvocazione in caso di tumulto in Aula, art. 68;
- per l'applicabilità ai disegni di legge d'iniziativa popolare delle disposizioni dell'articolo 81 del Regolamento, art. 74, comma 2;
- per dare inizio, in Commissione, all'esame dei disegni di legge d'iniziativa popolare o regionale, art. 74, commi 3 e 4;
- per concludere l'esame in Commissione dei disegni di legge d'iniziativa popolare, art. 74, comma 3;
- per l'assegnazione alle Commissioni di disegni di legge che riproducono il contenuto di altri già respinti dal Senato, art. 76;
- per la presentazione, al Presidente del Senato, della richiesta che la Corte dei conti compia la valutazione delle conseguenze finanziarie della conversione in legge di decreti-legge, art. 76-bis, comma 4;
- per la discussione e votazione della dichiarazione d'urgenza, art. 77, comma 1;

- fissazione del termine per l'inizio dell'esame in Assemblea a seguito di approvazione della dichiarazione di urgenza, art. 77, comma 1;
- per la riunione dell'Assemblea conseguente alla presentazione, da parte del Governo al Senato, di disegno di legge di conversione di decreto-legge, art. 78, comma 1;
- per il deferimento alla Commissione di merito del disegno di legge di conversione di decreto-legge e per l'ulteriore esame dello stesso, art. 78, comma 2;
- per la presentazione e la trattazione in Assemblea di questioni pregiudiziali e sospensive riferite a disegni di legge di conversione, art. 78, comma 3;
- per l'iscrizione all'ordine del giorno dell'Assemblea di decreti-legge presentati dal Governo, per la conversione, al Senato, art. 78, comma 5;
- per la votazione finale dei predetti disegni di legge, art. 78, comma 5;
- per l'inizio dell'esame in Commissione di un disegno di legge fatto proprio da un Gruppo parlamentare, art. 79, comma 1;
- per l'inizio dell'esame in Commissione di un disegno di legge cui abbiano aderito tutti i Gruppi parlamentari, art. 79, comma 2;
- per la ripresentazione di disegni di legge già approvati nella precedente legislatura ai fini dell'adozione del procedimento abbreviato, articolo 81, comma 1;
- per la richiesta della dichiarazione di urgenza per disegni di legge già approvati dal Senato nella precedente legislatura, art. 81, comma 1;
- per l'iscrizione all'ordine del giorno delle Commissioni di un disegno di legge, in sede deliberante, approvato dal Senato nella precedente legislatura e dichiarato urgente, art. 81, comma 4;
- per l'adozione da parte delle Commissioni di relazioni su disegni di legge presentate nella precedente legislatura, art. 81, comma 5;
- abbreviati per la promulgazione delle leggi, articolo 82;
- per l'iscrizione a parlare, art. 84, commi 1 e 2;

- per la presentazione delle conclusioni della Commissione d'indagine sull'onorabilità di un senatore, art. 88, comma 1;
- per la proposta di questioni pregiudiziali o sospensive, art. 93, comma 1;
- per la presentazione e lo svolgimento di ordini del giorno, art. 95, commi 2 e 7;
- per la presentazione delle proposte di non passaggio all'esame degli articoli, art. 96, comma 1;
- per la presentazione degli emendamenti e sub-emendamenti, art. 100, commi 3, 5 e 6;
- per la richiesta di stralcio, art. 101, comma 1;
- per le proposte di coordinamento, art. 103, commi 1, 4 e 6;
- per il rinvio della votazione finale di disegno di legge in vista del coordinamento del testo, art. 103, commi 2, 3 e 4;
- per il dibattito su comunicazioni del Governo, art. 105, comma 1;
- per la ripresa delle sedute o per la riconvocazione del Senato in caso di mancanza del numero legale, art. 108, comma 4;
- per la domanda di votazione nominale o a scrutinio segreto, art. 113, comma 2;
- per l'indizione di votazioni nominali elettroniche, art. 119, comma 1;
- per la seconda deliberazione dei disegni di legge costituzionale, art. 122;
- per il parere alla 5^a Commissione delle altre Commissioni permanenti, nonché per le osservazioni della Commissione parlamentare per le questioni regionali sul documento di economia e finanza, art. 125-*bis*, comma 1;
- per la relazione all'Assemblea della 5^a Commissione sul documento anzidetto, art. 125-*bis*, comma 2;
- per la promozione di procedure informative preparatorie dell'esame del documento stesso, art. 125-*bis*, comma 3;

- per la conclusione della discussione in Assemblea e per la votazione della risoluzione al documento di economia e finanza, art. 125-*bis*, comma 4;
- per la presentazione in Assemblea degli emendamenti al disegno di legge di bilancio, art. 128, comma 5;
- per l'esame del disegno di legge di bilancio, art. 126, comma 9;
- per l'invio alla 5^a Commissione permanente dei rapporti delle Commissioni relativi agli enti sovvenzionati dallo Stato, art. 131, comma 3;
- per la presentazione della relazione della 5^a Commissione permanente sugli enti sovvenzionati dallo Stato, art. 131, comma 4;
- per l'esame da parte delle Commissioni dei decreti registrati con riserva dalla Corte dei conti, art. 132;
- per la presentazione delle relazioni sulle domande di autorizzazione a procedere di cui all'articolo 68 della Costituzione, art. 135, commi 7 e 11;
- per la presentazione delle relazioni sulle domande di autorizzazione a procedere di cui all'articolo 96 della Costituzione, art. 135-*bis*, comma 3;
- per riferire all'Assemblea sulle autorizzazioni relative a misure limitative nei riguardi degli inquisiti ai sensi dell'articolo 96 della Costituzione, art. 135-*bis*, comma 10;
- per la seduta di Assemblea relativa all'esame delle autorizzazioni a procedere di cui all'articolo 96 della Costituzione, art. 135-*bis*, comma 6;
- per il parere delle Commissioni, permanenti e bicamerali, su atti del Governo sottoposti per legge a pronuncia parlamentare, art. 139-*bis*;
- computo dei termini per l'espressione dei predetti pareri nei periodi di aggiornamento dei lavori del Senato, art. 139-*bis*, comma 4;
- per il parere della 3^a e della 14^a Commissione permanente sulle risoluzioni del Parlamento europeo e sulle decisioni di Assemblee internazionali, art. 143, comma 2;
- computo speciale per l'espressione dei pareri alla Commissione di merito sulle risoluzioni del Parlamento

europeo e sulle decisioni di Assemblee internazionali, art. 143, commi 2 e 3;

per esercitare il potere sostitutivo attribuito alle Commissioni 1^a, 3^a e 14^a in relazione all'esame di atti dell'Unione europea e di atti del Governo di interesse dell'Unione europea, art. 144, comma 5;

per la presentazione alla 14^a Commissione, da parte delle altre Commissioni, della relazione sui disegni di legge europea e di delegazione europea nonché del parere sulle relazioni annuali sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, art. 144-*bis*, comma 2;

per la presentazione all'Assemblea, da parte della 14^a Commissione, delle relazioni generali sui disegni di legge europea e di delegazione europea e sulle relazioni annuali sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, art. 144-*bis*, comma 3;

per la presentazione di risoluzioni sulle predette relazioni annuali, art. 144-*bis*, comma 6;

per lo svolgimento delle interrogazioni orali, artt. 148, comma 2, e 152, comma 1;

per il rinvio delle interrogazioni, artt. 150 e 152, comma 4;

per lo svolgimento delle interrogazioni urgenti, art. 151;

per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata, art. 151-*bis*, commi 1, 1-*bis*, 2 e 4;

per l'iscrizione all'ordine del giorno delle Commissioni delle interrogazioni orali, art. 152, comma 1;

per l'avviso all'interrogante, che non faccia parte della Commissione, dello svolgimento delle interrogazioni orali da lui presentate, art. 152, comma 2;

per la risposta alle interrogazioni a risposta scritta, art. 153, commi 1 e 2;

- per lo svolgimento delle interpellanze ordinarie, art. 156, commi 2 e 3;
- per lo svolgimento delle interpellanze a procedimento abbreviato, art. 156-*bis*, comma 4;
- per la discussione delle mozioni con procedimento abbreviato, art. 157, comma 3;
- per la discussione della mozione di sfiducia, art. 161, comma 2;
- per la precisazione, da parte del Governo, del contenuto dell'emendamento di sua iniziativa oggetto della questione di fiducia, art. 161, comma 3-*quater*;
- per riunire la Commissione cui sia stata deferita la proposta di inchiesta parlamentare sottoscritta da almeno un decimo dei componenti del Senato, art. 162, comma 2;
- per riferire all'Assemblea sulle predette proposte, art. 162, comma 2;
- per l'iscrizione all'ordine del giorno dell'Assemblea della proposta stessa nel testo dei proponenti, art. 162, comma 2;
- per la distribuzione delle relazioni sulle proposte di modifica al Regolamento, art. 167, comma 3;
- per la presentazione di emendamenti alle proposte di modifica al Regolamento, art. 167, comma 4.

TERMINI CON CADENZA PERIODICA:

una volta a settimana:

- parte di una seduta dell'Assemblea è dedicata allo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata, art. 151-*bis*, comma 1;

due settimane al mese:

- sono riservate ai lavori delle Commissioni permanenti, speciali e bicamerali, art. 53, comma 2;

un mese:

- durata ordinaria del calendario dei lavori del Senato, art. 55, comma 2;
- ciascun Gruppo o ciascuna componente politica del Gruppo misto può presentare, in un mese, non più

di una interpellanza con procedimento abbreviato, art. 156-*bis*, comma 1;

due mesi:

durata ordinaria del programma dei lavori del Senato (e della corrispondente sessione), art. 53, commi 1 e 3;

almeno una volta ogni due mesi intervento del Presidente del Consiglio dei ministri nello svolgimento di interrogazioni a risposta immediata, art. 151-*bis*, comma 2;

tre mesi:

inserimento di diritto nel programma di disegni di legge, atti di indirizzo e atti di sindacato ispettivo sottoscritti da almeno un terzo dei senatori in ragione rispettivamente di uno ogni tre mesi, art. 53, comma 3;

un anno:

ciascun senatore può sottoscrivere in un anno non più di sei interpellanze con procedimento abbreviato, art. 156-*bis*, comma 2;

ciascun senatore può sottoscrivere in un anno non più di sei mozioni a procedimento abbreviato, art. 157, comma 3.

TERMINI PER LA DURATA DEGLI INTERVENTI:

in generale:

organizzazione della discussione, art. 55, comma 5;
armonizzazione dei tempi degli interventi, articolo 84, comma 1;

richiamo degli oratori che abbiano superato il limite di tempo (e effetto della scadenza del termine), art. 90;
effetto della scadenza del termine per la replica dell'interrogante, art. 149, comma 2;

effetto della scadenza dei termini per lo svolgimento dell'interpellanza e la replica dell'interpellante, art. 156, comma 2;

in particolare:

due minuti:

interrogazioni a risposta immediata: replica, art. 151-*bis*, comma 4;

tre minuti:

chiusura anticipata della discussione generale, durata degli interventi in caso di opposizione, art. 99, comma 3;

votazione per parti separate, illustrazione della proposta, art. 102, comma 5;

dichiarazioni di voto in dissenso dal proprio Gruppo, art. 109, comma 2;

interrogazioni a risposta immediata: formulazione della domanda e risposta del Governo, art. 151-*bis*, comma 4;

cinque minuti:

richiami al Regolamento, per l'ordine del giorno, per l'ordine delle discussioni o delle votazioni, art. 92, comma 2;

discussione sugli emendamenti presentati ad uno stesso articolo, art. 100, comma 9;

dichiarazioni di voto, ad eccezione di quelle finali, art. 109, comma 2;

interrogazioni ordinarie: replica del senatore interrogante, art. 149, comma 2;

interpellanze ordinarie: replica del senatore interpellante, art. 156, comma 2;

interpellanze con procedura abbreviata: replica del senatore interpellante, art. 156-*bis*, comma 4;

dieci minuti:

tutti gli interventi, esclusi quelli per i quali il Regolamento prescrive un termine diverso, art. 89, comma 2;

discussione del programma dei lavori del Senato: intervento dei richiedenti la discussione e di un oratore per Gruppo, art. 53, comma 4;

schema dei lavori del Senato: discussione delle proposte di modifica (un intervento per Gruppo), art. 54;
 calendario approvato a maggioranza: discussione delle proposte di modifica (una proposta per Gruppo), art. 55, comma 3;
 calendario definitivo: proposte di inserimento di nuovi argomenti o di inversione degli argomenti iscritti (un intervento per Gruppo), art. 55, comma 7;
 inversione dell'ordine del giorno: un intervento a favore e uno contro, art. 56, comma 3;
 argomenti urgentissimi: discussione sulla proposta di inserimento all'ordine del giorno (un intervento per Gruppo), art. 56, comma 4;
 dichiarazioni, comunicazioni e richieste su argomenti non iscritti all'ordine del giorno autorizzate dal Presidente, art. 84, comma 5;
 discussione sulle questioni pregiudiziale o sospensiva: una proposta per Gruppo, artt. 78, comma 3, e 93, comma 4;
 dichiarazioni di voto finali, art. 109, comma 2;
 interpellanze abbreviate: svolgimento, art. 156-*bis*, comma 4;

quindici minuti:

dichiarazioni di voto da parte di più Senatori appartenenti al Gruppo misto (durata complessiva ampliata), art. 109, comma 2-*bis*;

venti minuti:

interpellanze ordinarie: svolgimento, art. 156, comma 2;

fino a trenta minuti:

ampliamento della durata degli interventi nella discussione generale (un intervento per Gruppo), art. 89, comma 1;
 ampliamento della durata degli interventi dei relatori e del Governo, art. 89, comma 1.

TERMINI DI EFFICACIA O PER LA EMANAZIONE DI LEGGI, O PER LA PRESENTAZIONE DI DISEGNI DI LEGGE O PER LA ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI

la Presidenza del Senato ne segnala la scadenza, con due mesi di anticipo, alla Presidenza del Consiglio dei ministri e alla Commissione competente per materia, art. 73-*bis*.

TERMINI SCONVENIENTI

v. PAROLE, SCRITTI E TERMINI SCONVENIENTI.

TESTO DEI PROPONENTI (DISEGNO DI LEGGE O ALTRA PROPOSTA)

assunzione come base della discussione in Assemblea in seguito a calendarizzazione decisa per scadenza dei termini per la presentazione della relazione, art. 44, comma 3;

assunzione come base della discussione in assemblea per i disegni di legge d'iniziativa popolare non conclusi in commissione entro tre mesi dall'assegnazione, art. 74, comma 3;

iscrizione all'ordine del giorno dell'Assemblea per le proposte di inchiesta parlamentare sottoscritte da almeno un decimo dei componenti del Senato, per le quali il termine per riferire sia decorso senza che la Commissione abbia concluso l'esame, art. 162, comma 2.

TESTO DELLA COMMISSIONE (DISEGNO DI LEGGE)

comitato per la redazione, art. 43, comma 2;

inammissibilità per i disegni di legge di conversione di decreto-legge, art. 78, comma 6;

inammissibilità, per i disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica, di disposizioni contrastanti con le regole sulla copertura finanziaria o

estranee all'oggetto dei disegni di legge stessi, art. 126-*bis*, comma 2-*quater*.

TRASMISSIONE DI DISEGNI DI LEGGE, AFFARI E ATTI ALLE COMMISSIONI E ALLE GIUNTE

- v. ASSEGNAZIONE (O DEFERIMENTO O INVIO) ALLE COMMISSIONI E ALLE GIUNTE (DI DISEGNI DI LEGGE, AFFARI E ATTI VARI).

TRASMISSIONE TELEVISIVA

esterna:

può essere disposta in occasione dello svolgimento di interrogazioni a risposta immediata cui prenda parte il Presidente del Consiglio dei ministri o in considerazione dell'importanza dell'argomento, art. 151-*bis*, comma 6;

a circuito interno:

attivazione per le sedute delle Commissioni artt. 33, commi 4 e 5, e art. 151-*bis*, comma 6-*bis*.

TRATTATI INTERNAZIONALI

inammissibilità di assegnazione dei disegni di legge di ratifica alle Commissioni in sede deliberante, art. 35, comma 1;

inammissibilità di assegnazione dei disegni di legge di ratifica alle Commissioni in sede redigente, art. 36, comma 1;

inammissibilità di trasferimento dei disegni di legge di ratifica dalla sede referente a quella deliberante o redigente, art. 37, comma 1.

TRATTATI DELL'UNIONE EUROPEA

- v. ATTI DELL'UNIONE EUROPEA, RELAZIONI DEL GOVERNO IN MATERIA EUROPEA E SCHEMI DI ATTI NORMATIVI DEL GOVERNO.

TRIBUNI

ammissione del pubblico, art. 70, comma 2;
polizia, art. 71.

TRIBUTARIA, MATERIA

v. MATERIA TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVA.

TUMULTO IN AULA

art. 68.

TURBATIVA

v. ORDINE; SANZIONI DISCIPLINARI; DISORDINI.

U

UFFICI DEL SENATO

norme organizzative, artt. 12, comma 1, e 166, comma 2;
ingresso della forza pubblica negli edifici dove essi hanno sede, art. 69, comma 3;
dipendenza dal Segretario generale, art. 166, comma 1.

UFFICI DI PRESIDENZA DELLE COMMISSIONI

elezione, art. 27, commi 1, 2 e 3;
decadenza dei componenti in caso di trasferimento ad altro Gruppo, art. 27, comma 3-*bis*;
predisposizione del programma e del calendario dei lavori: riunione integrata con i rappresentanti dei Gruppi, art. 29, comma 2;
competenza ai fini dell'inserimento all'ordine del giorno, a richiesta di un quinto dei componenti della Commissione, di argomenti anche non compresi nel programma, art. 29, comma 2.

UFFICIO DI PRESIDENZA DEL SENATO

v. CONSIGLIO DI PRESIDENZA.

UFFICIO DI PRESIDENZA PROVVISORIO DEL SENATO

costituzione, art. 2;
attribuzioni, art. 6, comma 1.

UNANIMITÀ

per la richiesta, da parte di una Commissione, di trasferimento di sede di un disegno di legge ad essa assegnato, art. 37, comma 1;
per l'adozione del programma dei lavori in sede di Conferenza dei Presidenti dei Gruppi, art. 53, comma 4;
per l'adozione definitiva del calendario dei lavori in sede di Conferenza dei Presidenti dei Gruppi, art. 55, comma 3;

v. DELIBERAZIONI DEL SENATO, *sub voce*: SENZA VOTAZIONE.

UNIONE EUROPEA

competenza della 14ª Commissione permanente: in generale, artt. 23 e 40, commi 1 e 7;
discussione degli affari e delle relazioni che la concernono, art. 142;
risoluzioni del Parlamento europeo e affari relativi, art. 143;
atti e progetti di atti legislativi dell'Unione europea, relazioni e atti normativi del Governo in materia europea, art. 144;
relazioni annuali sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, art. 144-*bis*;
esame dei disegni di legge europea e di delegazione europea, art. 144-*bis*;
esame delle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea, art. 144-*ter*;

procedure informative per l'audizione di rappresentanti delle istituzioni dell'Unione europea, art. 144-*quater*.

URGENZA

modalità di espressione dei pareri delle Commissioni, su disegni di legge o affari all'esame di altra Commissione, in caso di urgenza, art. 39, comma 3;

inserimento nel calendario dei lavori di argomenti urgenti, art. 55, commi 6 e 7;

inserimento immediato di argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea (c.d. urgentissima), art. 56, comma 4;

richiesta da parte di un decimo dei componenti del Senato di fissazione di un termine per l'inizio dell'esame in Assemblea, art. 77, comma 1;

effetti dell'approvazione della richiesta di urgenza, art. 77, comma 1;

autorizzazione alla Commissione a riferire oralmente in caso di urgenza, art. 77, comma 2;

dichiarazione di urgenza per i disegni di legge già approvati o esaminati nella precedente legislatura, art. 81;

dichiarazione di urgenza per la fissazione del termine di promulgazione della legge, art. 82;

di rilievi della Corte dei conti sulla gestione degli enti sovvenzionati, art. 131, comma 6;

interrogazioni con carattere di urgenza, art. 151.

UTILIZZO DI STANZIAMENTI IN DIFFORMITÀ DALLE PREVISIONI DI BILANCIO

facoltà della 5^a Commissione di richiedere, alla Commissione competente nella materia di cui alla previsione di bilancio, il parere sull'utilizzo difforme, art. 40, comma 11.

V

VARIAZIONI (NOTA DI)

procedura di presentazione e di esame nel corso della sessione di bilancio, art. 129, commi 2 e 3.

VERBALE

v. PROCESSO VERBALE DELLE SEDUTE.

VERIFICA DEI POTERI E DELLE ELEZIONI

Giunta provvisoria per la verifica dei poteri, art. 3, commi 2 e 3;
competenze della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, artt. 19 e 135-*ter*.

VERIFICA DELLA IDONEITÀ DELLA COPERTURA FINANZIARIA

v. COPERTURA FINANZIARIA.

VERIFICA DEL NUMERO LEGALE

in Commissione, art. 30, commi 2 e 5;
inammissibilità della richiesta in sede di votazione del processo verbale, artt. 60, comma 2, e 107, comma 2;
in Assemblea, artt. 107, comma 2, 108, e 118, commi 2 e 3.

VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

rappresenta il Governo nello svolgimento di interrogazioni a risposta immediata, art. 151-*bis*, commi 1-*bis* e 2.

VICE PRESIDENTI DEI GRUPPI PARLAMENTARI

nomina, art. 15, comma 2.

VICE PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI

elezione, art. 27, commi 1 e 3;
decadenza, in caso di trasferimento ad altro Gruppo,
art. 27, comma 3-*bis*.

VICE PRESIDENTI DEL SENATO

elezione, art. 5, commi 1 e 2;
attribuzioni, art. 9;
decadenza, in caso di trasferimento ad altro Gruppo,
art. 13, comma 1-*bis*;
partecipano alla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi
parlamentari, art. 53, comma 3;
fanno parte delle deputazioni del Senato, art. 164.

VIE DI FATTO, art. 67.

VILIPENDIO ALLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE, art. 135,
comma 6.

VOTANTI (SENATORI)

senatori che esprimono voto favorevole o contrario:
– computo ordinario della maggioranza per l'ado-
zione delle deliberazioni, art. 107, comma 1;
senatori che esprimono un voto di astensione:
– computo ai soli fini della verifica del numero le-
gale, art. 107, comma 2-*bis*;
elenco a stampa dei senatori votanti nei seguenti proce-
dimenti elettronici di votazione:
– nominale con scrutinio simultaneo, con l'indica-
zione del voto da ciascuno espresso, art. 115,
comma 2;
– nominale con appello, art. 116, comma 4;
– a scrutinio segreto, art. 117, comma 2;

- annotazione dei votanti e del voto da ciascuno espresso nelle votazioni nominali con appello (ordinario), art. 118, comma 5;
- annotazione dei votanti nelle votazioni a scrutinio segreto mediante urne, art. 118, comma 6.

VOTAZIONI

IN GENERALE:

- ordine delle votazioni: competenza del Presidente, artt. 8, 95, commi 6 e 7, e 102, commi 3 e 4;
- proclamazione dei risultati, artt. 8 e 111;
- accertamento dei risultati, art. 11;
- norme per la votazione degli emendamenti, articoli e disegni di legge in Commissione, artt. 41, comma 1, e 42, comma 1;
- emendamenti implicanti oneri finanziari, o con rilevanti aspetti in materia costituzionale o attinenti all'organizzazione della pubblica Amministrazione, o recanti sanzioni penali o amministrative, presentati a disegni di legge in sede deliberante o redigente, artt. 41, comma 5, e 42, comma 1;
- disegni di legge discussi in sede redigente: votazione in Assemblea dei singoli articoli e del disegno di legge nel suo complesso, art. 42, comma 5;
- delle risoluzioni in Commissione, art. 50, comma 2;
- delle risoluzioni in Assemblea, artt. 50, comma 3, e 105, comma 1;
- di argomenti non iscritti all'ordine del giorno, artt. 56, comma 4, e 83;
- su alcune decisioni procedurali relative a iniziative legislative consequenziali delle Commissioni, art. 80;
- sulla abbreviazione dei termini di promulgazione delle leggi, art. 82;
- richiami al Regolamento, per l'ordine del giorno, per l'ordine delle discussioni o delle votazioni, art. 92, comma 3;
- di più questioni pregiudiziali e sospensive, artt. 78, comma 3, e 93, commi 5 e 6;
- degli ordini del giorno, art. 95, commi 5, 6 e 7;

della proposta di non passare all'esame degli articoli, art. 96, comma 2;
di emendamenti meramente formali, art. 100, comma 8;
ordine delle votazioni degli articoli e degli emendamenti, art. 102;
per parti separate, art. 102, comma 5 (*v. anche* artt. 101 e 167, comma 6); divieto per le mozioni di fiducia e di sfiducia, art. 161, comma 3;
a seguito del parere contrario della 5^a Commissione, motivato con la mancanza della copertura finanziaria, art. 102-*bis*;
quorum (in generale), verifica del numero legale e accertamento del numero dei presenti, art. 107 (sui *quorum* richiesti per determinate deliberazioni, *v. DELIBERAZIONI DEL SENATO, sub voce: MEDIANTE VOTAZIONE: QUORUM RICHIESTI*);
rinvio della votazione nel caso di esito negativo dell'accertamento del numero dei presenti, art. 108, comma 6;
annunci e dichiarazioni di voto, art. 109;
divieto di intervento durante le votazioni (e relative eccezioni), articolo 110;
proteste sulle deliberazioni, art. 112;
modi di votazione in generale, art. 113, comma 1;
modi ordinari di votazione e procedure per le votazioni qualificate richieste dal prescritto numero di senatori, art. 113, commi 2, 3, 4, 4-*bis*, 5, 6 e 7;
casi specifici di inammissibilità della votazione a scrutinio segreto, art. 113, commi 6 e 7;
in caso di richiesta di scrutinio segreto, votazione per parti separate per le deliberazioni su oggetti composti, art. 113, commi 4-*bis* e 6;
annullamento e rinnovazione per irregolarità, art. 118, comma 1;
mancato o difettoso funzionamento del dispositivo elettronico di voto, art. 118, commi 2, 3, 4, 5 e 6;
indizione delle votazioni da effettuarsi con il sistema elettronico, art. 119;
votazione finale dei disegni di legge, art. 113, comma 7, e art. 120;

- dei disegni di legge costituzionale in prima deliberazione, art. 121, comma 1;
- dei disegni di legge costituzionale in seconda deliberazione, artt. 123, comma 2, e 124;
- ordine di votazione di una pluralità di risoluzioni su documento di economia e finanza (precedenza alla risoluzione accettata dal Governo), art. 125-*bis*, comma 4;
- del disegno di legge di bilancio, art. 129;
- delle proposte relative alle autorizzazioni a procedere di cui all'articolo 96 della Costituzione, art. 135-*bis*, commi 8 e 8-*bis*;
- di disegno di legge rinviato alla Camera dal Presidente della Repubblica, articolo 136, comma 2;
- ordine di votazione di una pluralità di risoluzioni sulle relazioni annuali sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, art. 144-*bis*, comma 7;
- di più mozioni, art. 158, comma 3;
- di ordini del giorno e mozioni, art. 160;
- delle proposte di modifica al Regolamento, art. 167, commi 5 e 6;

parità di voti:

- in generale, art. 107, comma 1;
- nell'elezione del Presidente del Senato e dei Presidenti delle Commissioni, artt. 4 e 27, comma 2;
- nell'elezione dei Vice Presidenti del Senato, dei Questori e dei Segretari e nelle relative elezioni suppletive, art. 5, comma 4;
- nell'elezione dei componenti di organi collegiali, art. 25, comma 1;
- nell'elezione dei Vice Presidenti e dei Segretari delle Commissioni, e nelle relative elezioni suppletive, art. 27, comma 3;

VOTAZIONE DI CONTROPROVA

- può essere richiesta, nelle votazioni per alzata di mano, subito dopo la proclamazione del risultato, art. 114, comma 2;
- è effettuata previa chiusura delle porte dell'Aula, art. 114, comma 2;

in caso di mancato o difettoso funzionamento del dispositivo elettronico, è effettuata mediante divisione dei votanti nelle due parti opposte dell'Aula, art. 118, commi 2 e 4;

VOTAZIONE PER PARTI SEPARATE

in generale:

- è ammissibile quando il testo possa essere distinto in parti aventi ciascuna un valore normativo, art. 102, comma 5;
- vi si procede a richiesta di un Senatore per Gruppo e dopo che questa sia accolta con votazione senza discussione per alzata di mano, art. 102, comma 5;
- in caso di richiesta di scrutinio segreto, possibilità di procedere alla votazione per parti separate per le deliberazioni su oggetti composti, art. 113, commi 4-bis e 6;

in particolare:

- procedure per i casi in cui la disgiunzione in parti sia richiesta a fini di stralcio, art. 101;
- procedure per i casi in cui la disgiunzione in parti riguardi proposte di modifica del Regolamento costituenti un complesso normativo organico, ai fini della votazione a maggioranza assoluta, art. 167, comma 6;
- casi di inammissibilità della votazione per parti separate (mozioni di fiducia o sfiducia), art. 161, comma 3;

VOTAZIONE FINALE

in generale:

- art. 120, comma 1;
- è effettuata di regola a scrutinio palese, art. 113, comma 7;
- ammissibilità, a richiesta di venti senatori, o di uno o più Presidenti di gruppi di pari consistenza numerica, della votazione a scrutinio segreto, limitatamente ai disegni di legge nelle materie consentite; adozione del criterio della prevalenza nelle materie

miste, con potere di decisione del Presidente, art. 113, commi 2, 4 e 7;
 casi di votazione d'ufficio a scrutinio nominale elettronico, art. 120, comma 3;

casi di specie:

disegni di legge discussi in sede deliberante e rimessi all'Assemblea per la votazione finale, con sole dichiarazioni di voto, art. 35, comma 2;
 disegni di legge discussi in sede redigente, art. 36, comma 1 e art. 42, comma 5;
 disegni di legge approvati dal Senato e modificati dalla Camera dei deputati, art. 104;
 disegni di legge composti di un articolo unico, art. 120, comma 2;
 disegni di legge costituzionale in seconda deliberazione, art. 123, comma 2 e 124;
 differimento ad altra seduta o ad altra fase della stessa seduta per consentire il coordinamento finale, art. 103, commi 2 e 3;

MODI DI VOTAZIONE

votazione per alzata di mano:

modalità di effettuazione: alzata di mano, di norma mediante uso di procedimento elettronico, art. 114, comma 1;
 controprova, artt. 114, comma 2 e 116, comma 4;
 è modo ordinario di votazione, art. 113, commi 1 e 2;
 non è ammissibile nelle deliberazioni per le quali il Regolamento prescriba un diverso modo di votazione: v. art. 78, comma 3; art. 93, comma 5; art. 102-*bis*; art. 103, comma 5; art. 113, comma 3; art. 116, comma 1; art. 120, comma 3; art. 161, comma 1;
 non è adottata nelle deliberazioni per le quali sia richiesta, da quindici senatori o da uno o più Presidenti di Gruppo di pari consistenza numerica, la votazione nominale con scrutinio simultaneo o per appello nominale o, da venti senatori (nelle materie consentite), ovvero da uno o più Presidenti di

Gruppo di pari consistenza numerica, la votazione a scrutinio segreto, art. 113, comma 2;

è adottata per prescrizione di Regolamento nelle seguenti deliberazioni:

sulla richiesta di discussione preliminare in Assemblea dei disegni di legge deferiti in sede redigente, art. 36, comma 2;

sulle proposte di modifica al calendario approvato a maggioranza dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi, art. 55, commi 3 e 4;

sulla proposta di inserimento nel calendario di argomenti urgenti, art. 55, comma 7;

sulla proposta di inversione dell'ordine degli argomenti in calendario, art. 55, comma 7;

sulla proposta di inversione dell'ordine del giorno, art. 56, comma 3;

sul processo verbale, art. 60, comma 2;

sulla proposta di dichiarazione di urgenza per disegno di legge, art. 77, comma 1;

sulla richiesta di autorizzazione alla relazione orale, art. 77, comma 2;

sulla domanda di procedura abbreviata per i disegni di legge approvati nella precedente legislatura dal solo Senato, art. 81, comma 2;

sui richiami al Regolamento, all'ordine del giorno, alla priorità di una discussione o votazione, art. 92, comma 3;

sulla proposta di suddivisione per parti della discussione generale, art. 94;

sulla proposta di chiusura anticipata della discussione generale, art. 99, comma 3;

su proposta di stralcio, art. 101, comma 2;

sulla richiesta di votazione per parti separate, art. 102, comma 5;

sulla proposta di rinvio della discussione per il coordinamento finale, art. 103, comma 2;

sulla proposta di fissazione della data di svolgimento di interpellanza, art. 155;

sulla proposta di fissazione della data di discussione di mozione, art. 157, comma 2;

votazione nominale con scrutinio simultaneo:

è adottata a richiesta di quindici senatori o di uno o più Presidenti di Gruppo di pari consistenza numerica, art. 113, comma 2;

la richiesta effettuata a inizio seduta ha effetto per tutte le votazioni, art. 113, comma 2;

modalità di effettuazione, art. 115 (e art. 118, commi 2 e 5);

procedure di Commissione in sede deliberante e redigente, art. 41, comma 1 e art. 42, comma 1;

è adottata per prescrizione di Regolamento nelle seguenti deliberazioni:

sulle questioni pregiudiziali e sospensive, artt. 93, comma 5 e (per i disegni di legge di conversione di decreti-legge) 78, comma 3;

sulle proposte di coordinamento, art. 103, comma 5;

nella votazione finale dei disegni di legge costituzionale o di revisione costituzionale, in materia elettorale, a prevalente contenuto di delegazione legislativa, di conversione di decreti-legge recanti disposizioni in materia di ordine pubblico, di approvazione dei bilanci dello Stato e dei consuntivi, nonché dei disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica, art. 120, comma 3;

sulla proposta di diniego delle autorizzazioni a procedere di cui all'articolo 96 della Costituzione, art. 135- *bis*, comma 8-*bis*;

votazione nominale con appello:

modalità di effettuazione, art. 116 e art. 118, commi 2 e 5;

è adottata per prescrizione di Regolamento nelle deliberazioni sulla fiducia o sulla sfiducia al Governo, art. 116, comma 1, nonché sulle relative mozioni, art. 161, comma 1;

è adottata a richiesta di quindici senatori, art. 116, comma 1;

è adottata, in luogo della votazione nominale con scrutinio simultaneo, in caso di mancato o difettoso funzionamento del dispositivo elettronico di voto, art. 118, commi 2 e 5;

procedure di Commissione in sede deliberante e redigente, art. 41, comma 1, e art. 42, comma 1;

votazione a scrutinio segreto:

modalità di effettuazione:

- con il procedimento elettronico, art. 117;
- con il sistema delle urne, art. 118, commi 2 e 6;
- con schede:
- per l'elezione del Presidente del Senato, artt. 4 e 6;
- per l'elezione dei componenti dell'Ufficio di Presidenza, art. 5;
- per l'elezione dei componenti di organi collegiali, art. 25, commi 1 e 2;
- per l'elezione dei componenti dell'Ufficio di Presidenza delle Commissioni, art. 27;

è adottata per prescrizione di Regolamento nelle deliberazioni riguardanti persone e nelle votazioni con schede, art. 113, comma 3;

è adottata, a richiesta di venti senatori o di uno o più Presidenti di Gruppo di pari consistenza numerica, limitatamente alle deliberazioni che incidano sulle seguenti materie, elencate nell'art. 113, comma 4:

- rapporti civili ed etico-sociali di cui agli articoli della Costituzione, di seguito riportati:

art. 13 (libertà personale e restrizioni ad essa relative, carcerazione preventiva);

art. 14 (inviolabilità del domicilio, ispezioni, perquisizioni, sequestri);

art. 15 (segreto epistolare);

art. 16 (libertà di circolazione entro e fuori il territorio della Repubblica);

art. 17 (libertà di riunione);

art. 18 (libertà di associazione);

art. 19 (libertà di confessione, di propaganda religiosa e di culto);

- art. 20* (divieto di limitazioni legislative gravami fiscali ad associazioni o istituzioni in ragione del loro carattere ecclesiastico, religioso o di culto);
- art. 21* (libertà di manifestazione del pensiero, di stampa, in specie periodica; pubblicazioni, spettacoli e manifestazioni contrari al buon costume);
- art. 22* (capacità giuridica, cittadinanza, nome);
- art. 24* (tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi; diritto alla difesa; riparazione degli errori giudiziari);
- art. 25* (diritto al giudice naturale; irretroattività delle legge penale; misure di sicurezza);
- art. 26* (estradizione);
- art. 27* (responsabilità penale; presunzione di innocenza sino a definitiva sentenza; umanità delle pene; pena di morte);
- art. 29* (diritti della famiglia e disciplina del matrimonio);
- art. 30* (educazione della prole e tutela dei figli nati fuori del matrimonio; ricerca della paternità);
- art. 31* (protezione socio-economica della famiglia, della maternità, dell'infanzia, della gioventù);
- art. 32*, secondo *comma* (trattamenti sanitari e rispetto della persona umana);

modificazioni al Regolamento del Senato;

non è ammessa nelle deliberazioni su materie diverse da quelle consentite, art. 113, commi 4 e *4-bis*; divieto di votazione a scrutinio segreto sui disegni di legge di bilancio, su disposizioni ed emendamenti in materia tributaria o contributiva, ovvero recanti oneri finanziari o che ne indichino la copertura, ovvero di approvazione di appostazioni di bilancio, art. 113, comma 6;

nel caso di richiesta di scrutinio segreto per deliberazioni su emendamenti, articoli o disposizioni riguardanti materie eterogenee, lo scrutinio è ammissibile limitatamente alla parte consentita, procedendosi con votazione per parti separate, art. 113, commi *4-bis*; e 6;

questioni sulla riferibilità della votazione alle fattispecie consentite: competenza decisionale del Presidente, art. 113, commi 5 e 7;

nel caso di richiesta di deliberazione finale su disegno di legge riguardante materie eterogenee, lo scrutinio segreto è adottato se, a giudizio del Presidente, la materia consentita sia prevalente, art. 113, comma 7, e art. 120, comma 3;

procedure di Commissione in sede deliberante e redigente, art. 41, comma 1 e art. 42, comma 1;

v. *anche* DELIBERAZIONI DEL SENATO, *sub voce*: MEDIANTE VOTAZIONE: *quorum* richiesti.

VOTI DELLE REGIONI

trasmissione alle Commissioni ed esame, art. 138.

**TAVOLE DI
RAFFRONTO TRA GLI ARTICOLI
DEI REGOLAMENTI DEL SENATO
E DELLA CAMERA DEI DEPUTATI**

TAVOLE DI RAFFRONTO TRA GLI ARTICOLI DEI REGOLAMENTI DEL SENATO E DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

Regola- mento del Senato	Regolamento della Camera	Regola- mento del Senato	Regolamento della Camera
1	1, 48-bis, comma 1	22	22, commi 1 e 1-bis
2	2	23	126, 126-ter, comma 1
3	3	24	22, comma 2
4	4	25	56
5	5	26	—
6	6	27	20, commi 1, 2, 3 e 4
7	7	28	22, comma 3
8	8	29	20, comma 1, 21, comma 1, 25, 26, 30. V. anche 32, comma 1
9	9	30	46, commi 1 e 4, 47, commi 2 e 3
10	10	31	38, 19, commi 3 e 4. V. anche 19, commi 5, 6 e 7, 65, comma 3
11	11	32	21, comma 2, 34, comma 1
12	12	33	65
13	V. 5, comma 7	34	72, commi 1, 3 e 4. V. anche 16, comma 2, 93, comma 4
14	14	35	92, commi 1, 2, 3, 4 e 5. V. anche 93, comma 3
15	15, commi 1, 2, 2-bis, 2-ter, 2-quater, 15-bis		
16	15, commi 3 e 4		
16-bis	15-ter		
17	16, comma 1, 17, comma 1, 18, comma 1, 12, comma 2		
18	16		
19	17, 18		
20	V. 12, comma 2		
21	19, commi 1, 2 e 3, 20, comma 5		

Regola- mento del Senato	Regolamento della Camera	Regola- mento del Senato	Regolamento della Camera
36	96 , commi 1, 3, 4 e 6	53	13, 23 . V. anche 25 , comma 2
37	92 , comma 6, 96, comma 2	54	23, commi 6 e 11 V. anche comma 7
38	73 , comma 1	55	24, 83 , comma 5. V. anche 13 , comma 1
39	73 , commi 1-bis, 2, 3 e 4	56	32 , comma 1, 26 , 27 , comma 2, 41 , comma 1
40	74, 75, 93 , commi 2 e 3, 102 , comma 3. V. anche 126 , comma 2	57	63 , commi 1 e 3
41	94 . V. anche 51 , comma 2, 53 , comma 3, 54 , comma 3, 80	58	31 , comma 1
42	96 , commi 1, 4 e 5	59	37
43	79 . V. anche 73 , comma 4, 83 , comma 1	60	34, 32 , commi 2 e 3, 46 , comma 5, 63 , comma 2
44	81, 79 , comma 14, 96-bis , commi 4 e 5	61	33 , comma 1
45	28	62	V. 46 , comma 2
46	143 , commi 1, 2 e 3. V. anche 30 , comma 4	63	37 , comma 1. V. anche 36 , comma 3
47	143 , comma 2, 79 , commi 3 e 5	64	35 , comma 1
48	144	65	35 , comma 2
48-bis	V. 79 , comma 6	66	59
50	143 , comma 1, 117	67	60
51	77, 78	68	61
52	29	69	62
		70	64 , commi 1 e 2
		71	64 , commi 3, 4 e 5
		72	64 , comma 6
		73	68
		73-bis	—
		74	107 , comma 4
		75	70 , comma 1

Regola- mento del Senato	Regolamento della Camera	Regola- mento del Senato	Regolamento della Camera
76	72, comma 2	97	88, comma 2, 89, 139-bis, comma 2
76-bis	79, commi 3 e 5. V. anche 96-ter	99	44, 50, comma 2, 83, comma 3
77	69, 79, comma 14, 81, comma 2	100	85, 86
78	81, comma 2, 96-bis	101	86, comma 7
79	76, comma 3	102	87, 85, comma 8, 86, comma 8
80	–	102-bis	86, comma 4-bis, 87, comma 3-bis
81	107, commi 1, 2 e 3	103	90. V. anche 91, comma 2
82	–	104	70, comma 2
83	27, comma 1	105	118
84	36, commi 1 e 2. V. anche 24, commi 7 e 11	106	V. Capo VIII
85	36, comma 4	107	48, commi 1 e 2, 46, commi 1, 3, 4, 5 e 6
86	43	108	47, 46, commi 2, 3 e 6.
87	42	109	50, comma 1
88	58	110	50, comma 3
89	39, commi 1 e 5. V. anche 83, comma 1	111	57, comma 2
90	39, commi 2 e 3	112	–
91	39, comma 4	113	49, 51, 52, 46, comma 6. V. anche 91, comma 1
92	41, comma 1, 45	114	53
93	40		
94	82, comma 1, 83, comma 4		
95	88, comma 1		
96	–		

Regola- mento del Senato	Regolamento della Camera	Regola- mento del Senato	Regolamento della Camera
115	54 , commi 1, 4 e 5	129	119 , comma 7, 120 , comma 7, 122 , commi 1 e 3, 123
116	54 , commi 2 e 3. V. anche 115 , comma 1 e 116 , comma 3	130	119 , comma 8
117	55 , comma 1	131	149
118	47 , comma 1, 57 , comma 1, 53 , comma 2, 54 , comma 4, 55 , comma 2	132	150
119	49 , comma 5	133	148
120	91 , 87 , comma 5, 49 , comma 1-quater	134	–
121	97	135	18
122	98	135-bis	18-bis , 18-ter , 18-quater
123	99	135-ter	17 , comma 1, 17-bis , comma 1
124	100	136	71
125	V. 118-bis , comma 1, 119 , comma 8, 120 , comma 1, 124 , comma 1, 149 , comma 1	138	–
125-bis	118-bis	139	108
126	119 , commi 2 e 4, 120 , commi 1, 2, 3, 6 e 8	139-bis	143 , comma 4. V. anche 96-ter .
126-bis	123-bis , 119 , comma 4	140	33 , comma 2
127	122	141	109 , commi 1 e 2
128	121	142	126-bis
		143	125
		144	126 , comma 2, 127
		144-bis	126-ter
		144-ter	127-bis
		144-quater	127-ter
		145	128 , 134 , comma 1
		146	129 , comma 1, 139 , comma 1, 139-bis , comma 1
		147	133 , comma 1

Regola- mento del Senato	Regolamento della Camera	Regola- mento del Senato	Regolamento della Camera
148	130, 129, comma 2, 131	158	112
149	132	159	139, comma 4
150	V. 130, comma 2	160	V. 113, 114
151	135	161	115, 116
151-bis	135-bis, 135-ter	162	140, 141
152	133, commi 2, 3 e 4. V. anche 130	163	142
153	134	164	-
154	136, 137, comma 1, 139, comma 1, 139-bis, comma 1	165	66
155	137, commi 2 e 4	166	67
156	138, comma 1, 139, comma 3	167	16, commi 2, 3, 3- bis, 3-ter, 4, 4-bis e 5
156-bis	138-bis	Disposi- zioni finali	<i>Disposizioni finali</i>
157	110, 111, comma 1, 139, comma 1, 139-bis, comma 1		

TAVOLE DI RAFFRONTO TRA GLI ARTICOLI DEI REGOLAMENTI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO

Regola- mento della Camera	Regolamento del Senato	Regola- mento della Camera	Regolamento del Senato
1	1, comma 1	17	17, 19, commi 1, 2, 3, 4 e 6, 135-ter, comma 1
2	2		
3	3		
4	4	17-bis	135-ter, comma 2
5	5. V. anche 12, comma 2 e 13	18	17, 19, commi 1 e 5, 135
6	6	18-bis	135-bis
7	7	18-ter	
8	8	18-quater	
9	9	19	21, 31, comma 2
10	10	20	21, comma 7, 27, 29, comma 1
11	11	21	V. 29, comma 1 e 32
12	12. V. anche 17 e 20	22	22, 24, 28
13	53, comma 3, 55, comma 1	23	53, 54
14	14	24	55. V. anche 84, comma 1
15	15, 16. V. anche 53, comma 7	25	29, commi 2, 2-bis e 6, 53, comma 6
15-bis	14, comma 4, 15, comma 1. V. anche 156-bis, comma 1	26	29, comma 3, 56, commi 1 e 2
15-ter	16-bis	27	56, comma 4, 83. V. anche 84, comma 5
16	17, 18, 167. V. anche 34, commi 4 e 5	28	V. 45
16-bis	-	29	52, commi 2, 3 e 4

Regola- mento della Camera	Regolamento del Senato	Regola- mento della Camera	Regolamento del Senato
30	29, commi 1, 4, 5, 6, 7 e 8. V. anche 46, comma 3	48-bis	1, comma 2
31	58	49	113, 118, comma 6, 119, 120. V. anche 114, 115, 116, 117.
32	56, comma 1, 60, commi 2 e 3	50	99, comma 2, 109, 110
33	61, 140, comma 2	51	113, commi 1, 2 e 3. V. anche 41, comma 1
34	32, 60, commi 1 e 4	52	113, comma 2. V. anche 41, comma 1
35	64, 65	53	114, 118, commi 2 e 4. V. anche 41, comma 1
36	84, commi 1, 2, 3 e 4, 85. V. anche 63	54	115, 116, 118, commi 2 e 5. V. anche 41, comma 1
37	59, 63	55	117, comma 1, 118, commi 2 e 6
38	31, commi 1 e 3	56	25
39	89, 90, 91. V. anche 84, comma 1	57	111, 118, comma 1
40	93	58	88
41	92. V. anche 56, comma 3	59	66
42	87	60	67. V. anche 12, comma 2
43	86	61	68
44	99, commi 3 e 4	62	69
45	V. 92, comma 2	63	57, 60, comma 5, 165, comma 2. V. anche 89, comma 4
46	30, 60, comma 2, 107, commi 2, 2-bis e 3, 108, commi 2 e 3, 113, comma 2. V. anche 62, comma 1	64	70, 71, 72
47	30, comma 5, 108, commi 1, 4 e 5		
48	107, comma 1		

Regola- mento della Camera	Regolamento del Senato	Regola- mento della Camera	Regolamento del Senato
65	31, comma 3, 33	85	100, commi 1, 2, 9 e 12. V. anche 93, <i>comma 7, 102,</i> <i>comma 4, 109,</i> <i>commi 2 e 2-bis</i>
66	165		
67	166		
68	73		
69	77, comma 1	85-bis	-
70	75, 104	86	100, 101, 102, <i>comma 6, 102- bis</i>
71	136	87	102, 102-bis, 120, <i>comma 2</i>
72	34, 76. V. anche 76-bis, comma 1	88	95, 97
73	38, 39. V. anche 43, comma 3-bis	89	97. V. anche 76- bis, comma 2, e 100, comma 8
74	40, commi 3, 7, 8, 10, 11 e 12, 102- bis. V. anche 76- bis, comma 3	90	103
75	40, commi 2 e 7	91	120, comma 1. V. anche 103, commi 2 e 3
76	79, comma 1. V. anche 53, <i>comma 3</i>	92	35, 37. V. anche 29, comma 5
77	51, comma 1	93	38, 40
78	51, comma 3	94	41, commi 1, 2 e 5
79	43, 44, comma 5, 77, comma 2. V. anche 48-bis e 76-bis, comma 3	95	-
80	41, commi 3 e 4	96	36, 37, 42, 44, <i>comma 4. V. anche</i> 29, comma 5
81	44, commi 1, 2 e 3, 74, commi 3 e 4, 78, comma 2. V. anche 162, <i>comma 2</i>	96-bis	78. V. anche 76- bis, comma 4
82	94	96-ter	V. 76-bis, comma 1, 139-bis, 144, <i>commi 3, 4 e 5</i>
83	V. 94, 99, commi 1 e 2	97	121. V. anche 120, comma 3
		98	122
		99	123

Regola- mento della Camera	Regolamento del Senato	Regola- mento della Camera	Regolamento del Senato
100	124. V. anche 120 , <i>comma 3</i>	120	126, 129 , <i>comma 2</i>
101	(V. Capo XV)	121	128
102	40 , <i>comma 9</i>	122	127, 129 , <i>comma 5</i>
103	–	123	129. V. anche 120 , <i>comma 3</i>
104	–	123-bis	126-bis
105	–	124	125
106	–	125	143
107	74 , <i>commi 1, 2 e</i> <i>3, 81</i>	126	23, 34 , <i>comma 3</i> , 40 , <i>comma 1.</i> V. anche 142 , <i>comma 2</i> , 144 , <i>commi 3 e 4</i>
108	139	126-bis	142 , <i>comma 1</i>
109	140, 141	126-ter	144-bis
110	157 , <i>comma 1</i>	127	144 , <i>commi 1, 1-</i> <i>bis, 1-ter, 2, 2-bis,</i> <i>5, 5-bis, 5-ter, 6-</i> <i>bis e 6-ter</i>
111	157 , <i>commi 2 e 3</i>	127-bis	144-ter
112	158	127-ter	144-quater
113	160	128	145
114	160. V. anche 158 , <i>comma 3</i>	129	146, 148 , <i>comma 2</i>
115	161 , <i>commi 1, 2 e</i> <i>3.</i> V. anche 116 , <i>comma 1</i>	130	150. V. anche 148 , <i>comma 1</i>
116	161 , <i>commi 3-bis,</i> <i>3-ter, 3-quater e</i> <i>4.</i> V. anche 116 , <i>comma 1</i>	131	148 , <i>commi 3 e 4</i>
117	50 , <i>commi 2 e 3.</i> V. anche 144 , <i>comma 6</i>	132	149
118	105	133	147, 152
118-bis	125-bis	134	145 , <i>comma 2</i> , 153
119	125, 126 , <i>commi</i> <i>9, 10, 11 e 12,</i> 129 , <i>comma 6,</i> 130	135	151
		135-bis	151-bis

Regola- mento della Camera	Regolamento del Senato	Regola- mento della Camera	Regolamento del Senato
135-ter	151-bis , comma 6-bis	143	46 , commi 1 e 2, 47 , 50 , comma 1, 139-bis
136	154	144	48 , 48-bis
137	154 , comma 2, 155 , 156 , comma 1	145	–
138	156 , comma 2	146	–
138-bis	156-bis	147	–
139	156 , comma 3, 159 . V. anche 146 , 154 , comma 2, 157 , comma 1	148	133 . V. anche 76- bis , comma 4
139-bis	97 , 146 , 154 , comma 2, 157 , comma 1	149	131 . V. anche 125
140	162 , comma 1	150	132
141	162 , commi 3, 4 e 5	Disposi- zioni finali	<i>Disposizioni finali</i>
142	163	Disposi- zione transi- toria	–

FINITO DI STAMPARE NEL MESE DI FEBBRAIO 2018

Antica Tipografia dal 1876 srl – Corso del Rinascimento 24, 00186 Roma

Azienda con Sistema Qualità certificato ISO 9001-14001 - OHSAS 18001

L'attuale Regolamento del Senato fu adottato, parallelamente a quello della Camera dei deputati, nel 1971, all'esito di un costante processo di adattamento e di crescenti sollecitazioni volte a definire in modo più evidente il ruolo del Parlamento e a valorizzarne le funzioni decisionali.

Nel 1977 furono approvate alcune modifiche in materia di composizione dei Gruppi parlamentari e di intervento del Governo ai lavori del Senato, mentre nel 1978 fu disciplinato il procedimento per l'espressione dei pareri sugli atti del Governo.

A una modifica approvata l'anno successivo risale l'attuale disciplina in materia di esame delle relazioni della Corte dei conti sugli enti sovvenzionati dallo Stato, mentre nel 1982 fu adottato un primo intervento di revisione in ordine al procedimento di conversione dei decreti-legge.

Seguì un quinquennio nel quale il Regolamento fu interessato da scarse e limitate modifiche, adottate dapprima nel 1983 in materia di composizione dei Gruppi parlamentari e di "polizia del Senato", nel 1985 in materia di documenti di bilancio e di programmazione economica e successivamente nel 1987 in materia di Commissioni permanenti.

Nel 1988 fu invece approvata una vera e propria riforma, che interessò ben 46 articoli del testo originario.

Ulteriori modifiche di carattere puntuale furono poi adottate negli anni successivi, tra le quali si segnalano in particolare quelle approvate nel 1989, congiuntamente all'adozione di un Regolamento parlamentare per i procedimenti d'accusa e nel 1992 in materia di nuova deliberazione richiesta ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione.

Nel 1999 furono approvati ulteriori interventi che modificarono numerose disposizioni, principalmente in materia di composizione del Consiglio di Presidenza, programmazione dei lavori, effetti del parere della Commissione bilancio, numero legale, autorizzazioni a procedere ai sensi dell'articolo 96 della Costituzione.

Con le deliberazioni adottate nel 2003 fu istituita la Commissione politiche dell'Unione europea e resa più analitica la disciplina per l'esame degli atti concernenti l'Unione e l'adeguamento del diritto interno.

Dopo ulteriori interventi adottati nel 2007 in materia di integrazione della Composizione del Consiglio di Presidenza e nel 2012 in materia di regolamento interno dei Gruppi e disciplina della rendicontazione, il 20 dicembre 2017 il Senato ha approvato una riforma organica del Regolamento, che ha interessato circa 60 articoli. In tale sede è stata profondamente modificata la disciplina dei Gruppi parlamentari e delle Commissioni permanenti e sono state introdotte numerose disposizioni di semplificazione e razionalizzazione dei lavori. Altre disposizioni sono volte a coordinare il testo del Regolamento con i mutamenti nel frattempo intervenuti nell'ordinamento esterno, con particolare riguardo alle norme in materia di bilancio dello Stato e di adeguamento al diritto dell'Unione europea, nonché alla disciplina costituzionale delle leggi regionali e del rapporto con la legge statale.